

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081



REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44.

Credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1990, n. 45.

Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento. Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 27.

Adeguamento dei compensi ai presidenti ed ai componenti delle commissioni provinciali e regionale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1990, n. 28.

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 29.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1990, n. 30.

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società «Idrovie S.p.a.» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 31.

Norme di riordino della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e di modifica della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, concernente modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 32.

Ulteriore risanamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi regionali in conto interessi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 33.

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, concernente le modalità di rimborso all'amministrazione regionale delle sovvenzioni a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1990, n. 34.

Disposizioni in materia di usi civici Pag. 16

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 42.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 43.

Interventi per il miglioramento dell'ambiente e a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della ceramica. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 44.

Interventi regionali per i pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 45.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990 concernente «Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991»

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 46, «Norme per l'istituzione delle aziende familiare-venatorie e la trasformazione delle riserve di caccia in aziende familiare-venatorie»

Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 48.

Primi interventi a titolo delle risorse idriportabili. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 235.

Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 49.

Intervento regionale per la costruzione o il completamento della sede municipale dei comuni del Lazio

Pag. 26

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 50.

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esamitrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali

Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 51.

Integrazione alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, concernente «Organizzazione e funzionamento dei presidi multirivali di prevenzione»

Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 52.

Ricerca sull'ambito territoriale nord della provincia di Roma. Quadro conoscitivo sistematico dell'evoluzione dell'area. Altimetria all'interno regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio

Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 53.

Riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali del Lazio

Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 54.

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1985, n. 97 e 12 dicembre 1989, n. 79, concernenti l'istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio

Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 55.

Modifiche alla legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, concernente: «Definizione dell'indennità di partecipazione alle sedute del comitato regionale e delle sezioni decentrali di controllo sugli atti degli enti locali»

Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 56.

Contributi ai comuni per il rilascio della «carta d'argento» in favore di soggetti titolari di pensione

Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1991, n. 57.

Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche

Pag. 30

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 58.

Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali

Pag. 31

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 59.

Norme di attribuzione della legge 14 aprile 1982, n. 164, concernente «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di settori»

Pag. 32

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 60.

Disciplina regionale in materia di opere idrauliche

Pag. 32

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 61.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente la costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza della regione Lazio

Pag. 33

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 62.

Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche

Pag. 34

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente l'istituzione del parco suburbano dei Castelli Rocca, e alla legge regionale 26 settembre 1984, n. 64

Pag. 35

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 64.

Intiavive della regione Lazio finalizzate alla realizzazione di nuovi collegamenti a guida vincolata per l'area metropolitana romana

Pag. 36

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 85, avente ad oggetto: «Norme sulle associazioni intercomuni e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali»

Pag. 37

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 66.

Modifica del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e variazioni della delimitazione della zona omogenea n. 2 ed inclusione del comune di Vallerano nella comunità montana dei Cimini

Pag. 37

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, avente per oggetto: «Norme sugli zoni nido»

Pag. 38

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 68.

Impatto occupazionale degli interventi di spesa regionale

Pag. 39

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 69.

Variazione della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: «Sviluppo dell'economia montana»

Pag. 40

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 70.

Istituzione della riserva naturale parziale delle «Montagne della Duchessa» nel territorio del comune di Borgorose . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 71.

Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio Pag. 45

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 53.

Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.E.) - Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1988. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 54.

Rendiconto generale dell'ETSAF per l'anno finanziario 1988. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 55.

Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 56.

Programma straordinario ed urgente a favore degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze ed in altri comuni Pag. 48

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 57.

Programma regionale per la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed il reimpegno delle relative risorse. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 58.

Partecipazione azionaria della regione Toscana all'interporto della Toscana centrale S.p.a. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 59.

Iniziative di solidarietà in favore della popolazione Rumena. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 60.

Bilancio di previsione 1990 - 2^a variazione. Pag. 51

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 79 concernente il piano sanitario regionale e il piano regionale dei servizi sociali. Pag. 51

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 33.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, con la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati» Pag. 57

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 34.

Aumento del finanziamento annuo della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, e successive integrazioni, concernente la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 35.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico Pag. 58

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 37.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 38.

Modificazioni all'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta, già modificato dalle leggi regionali 8 agosto 1985, n. 68, 7 agosto 1986, n. 43 e 9 marzo 1988, n. 16 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1990, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale 17 giugno 1988, n. 53 recante concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney-La-Trinité. Pag. 61

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1990, n. 40.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta Pag. 61

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1990, n. 41.

Acquisto di terreni siti nei comuni di Brissogne e Quart. Pag. 62

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 42.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione Pag. 63

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 43.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio Pag. 63

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 44.

Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo Pag. 63

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 45.

Promozione di una fondazione per le biotecnologie. Pag. 65

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 46.

Interventi di difesa da valanghe Pag. 66

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 47.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 67

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 48.

Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. Pag. 67

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 43, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. Pag. 67

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 50.

Tutela delle piante monumentali Pag. 67

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 51.

Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1990, n. 70, concernente interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario Pag. 69

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 52.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento (C.E.E.) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate Pag. 69

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 53.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta Pag. 70

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 54.

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta Pag. 70

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 55.

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia Pag. 71

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 56.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio Pag. 71

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 57.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni» Pag. 72

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 58.

Rifinanziamento della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, concernente interventi finanziari per il funzionamento di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili gestite da istituzioni private e da enti morali. Pag. 72

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 59.

Aumento della spesa relativamente all'anno 1990 per applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni concernente l'inserimento nella vita sociale di portatori di handicap Pag. 73

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 60.

Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44. Pag. 73

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 61.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni per la realizzazione dell'impianto di compattazione di cui all'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 Pag. 74

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 62.

Rifinanziamento della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap Pag. 74

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 63.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente: «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta, come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39». Pag. 75

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 64.

Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita. Pag. 75

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 65.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41 Pag. 75

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 66.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la promozione di forme associative fra operatori turistici Pag. 76

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 30.

Provvidenze per la sezione provinciale della Unione italiana dei ciechi di Teramo Pag. 76

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 31.

Modifica della legge regionale 20 febbraio 1988, n. 24, recante composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile. Legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 - art. 12 - terzo comma - integrazione Pag. 77

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 32.

Istituzione di sitofarmacie per la migliore commercializzazione e l'uso proprio dei presidi sanitari (sitofarmaci), ai fini della tutela dell'ambiente e della tutela igienica degli alimenti Pag. 77

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 33.

Contributo all'Associazione regionale bambini Down di Pescara Pag. 78

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 34.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988-1990. Pag. 78

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 35.

Norme per la tutela della salute e del benessere psicosistico della donna partoriente e del neonato Pag. 88

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale n. 38/1989, recante: «Contributi alle sezioni dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio» Pag. 90

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale n. 39/1989, recante: «Contributi alle sezioni della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro» Pag. 90

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 38.

Adesione della regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la storia del principato tra Adriano e Dioceziano Pag. 91

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale n. 89/1987, recante: «Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra».

Pag. 91

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 40.

Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali Pag. 92

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 41.

Intervento regionale a favore dell'Istituto cinematografico di L'Aquila «La Lanterna Magica» Pag. 92

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 42.

Rilascio di certificazioni relative alle analisi di tossicologia industriale e chimico fisiche ambientali. Pag. 93

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 43.

Intervento finanziario, in favore del comune di Sulmona, per le celebrazioni ovidiane Pag. 93

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 44.

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione» Pag. 94

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 45.

Personale dei gruppi consiliari - Mantenimento in servizio nella fase di ricostituzione. Pag. 95

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 46.

Intervento finanziario per il 40° anniversario del presepe vivente di Rivisondoli Pag. 95

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 47.

Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo - Modifiche Pag. 96

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 48.

Norme per la programmazione sanitaria regionale e per il piano sanitario 1990/92 Pag. 98

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 49.

Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti in conseguenza delle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico Pag. 101

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 50.

Concessione contributo in favore del comitato regionale dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali Pag. 102

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 51.

Istituzione in Atri del museo della civiltà contadina, delle arti e delle tradizioni popolari Pag. 103

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 52.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 - 1° provvedimento di variazione Pag. 103

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 53.

Legge regionale 30 novembre 1989, n. 99 - Art. 13, ultimo comma - Quantificazione stanziamento esercizio 1990 - 2^a variazione di bilancio Pag. 103

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 54.

Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalla malattia emorragica virale MEV Pag. 104

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 38 concernente: «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole» Pag. 104

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 56.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino» Pag. 105

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1990, n. 57.

Contributo alla sezione provinciale di L'Aquila della Associazione nazionale privi della vista Pag. 105

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1990, n. 58.

Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, concernente modifiche alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, recante: «Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio sanitarie» Pag. 106

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 luglio 1990, n. 10.

Interventi per il risanamento delle arce degradate di Messina. Pag. 106

LEGGE 6 luglio 1990, n. 11.

Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 Pag. 107

LEGGE 28 luglio 1990, n. 12.

Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia Pag. 108

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 13.

Interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola Pag. 109

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 14.

Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali. Pag. 110

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 15.

Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale. Pag. 111

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 16.

Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orone IV, sequestrati dalle autorità libiche. Pag. 114

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 17.

Norme in materia di polizia municipale Pag. 115

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 18.

Interventi per la RESAIS S.p.a Pag. 117

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 19.

Istituzione del consiglio regionale di sanità Pag. 118

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 20.

Interventi in materia di talassemia Pag. 119

LEGGE 7 agosto 1990, n. 21.

Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo. Pag. 120

LEGGE 7 agosto 1990, n. 22.

Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile Pag. 121

LEGGE 7 agosto 1990, n. 23.

Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura Pag. 122

LEGGE 7 agosto 1990, n. 24.

Provvedimenti in favore dell'Associazione centro attrezzi residenziali culturali siciliane (A.R.C.E.S.) Pag. 124

LEGGE 7 agosto 1990, n. 25.

Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca Pag. 125

LEGGE 7 agosto 1990, n. 26.

Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei predotti siciliani Pag. 126

LEGGE 7 agosto 1990, n. 27.

Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per la attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani, e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali. Pag. 127

LEGGE 7 agosto 1990, n. 28.

Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 Pag. 129

LEGGE 7 agosto 1990, n. 29.

Interventi finanziari urgenti per l'Eata minerario siciliano e società collegate AZASI Pag. 129

LEGGE 7 agosto 1990, n. 30.

Interventi nel settore abitativo, per la realizzazione di reti idriche e altre norme in materia di opere pubbliche e di revisione prezzi Pag. 129

LEGGE 7 agosto 1990, n. 31.

Norme urgenti per il risanamento della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, concernenti interventi per i centri storici di Ragusa Ibla e di Agrigento Pag. 131

LEGGE 7 agosto 1990, n. 32.

Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.a. e Fenicia S.p.a. di Palermo, e Società Laterizi Akragas. Pag. 132

LEGGE 7 agosto 1990, n. 33.

Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione della assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme in materia di sanità e per il controllo della spesa sanitaria Pag. 132

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 134

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 15.

Contributo al comune di Elmas per le esigenze di organizzazione e di avviamento Pag. 135

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 16.

Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline. Pag. 135

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 17.

Intervento straordinario per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas Pag. 136

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 18.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 138, relativo al prelevamento della somma di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 a favore del capitolo 04036/02 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per custodia e vigilanza dei beni patrimoniali. Pag. 137

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 19.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 13 novembre 1989, n. 153, relativo al prelevamento della somma di lire 490.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04036 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'amministrazione dei beni patrimoniali della Regione e relativi oneri condominiali Pag. 137

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 20.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 19 ottobre 1989, n. 146, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta. Spese per rappresentanza per il ceremoniale, per manifestazioni culturali, convegni, pubbliche celebrazioni e agende regionali Pag. 137

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 21.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 142, relativo al prelevamento della somma di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (capitolo 03010) a favore del capitolo 04029 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per cancelleria, materiali per stampe, riproduzioni, rilegature e altri materiali Pag. 138

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 141, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste — capitolo 03010 — a favore del capitolo 04038 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per fotocopiatrici e loro installazione e stipula nuovo contratto locazione finanziaria parco macchine fotocopiatrici con ditta Rank Xerox Pag. 138

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 137, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste — capitolo 03010 — a favore del capitolo 04034 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per trasporto e facchinaggio Pag. 138

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 140, relativo al prelevamento della somma di lire 350.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (capitolo 03010) a favore del capitolo 04040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per rinnovo contratti di pulizia, aumento costi spese di funzionamento uffici periferici Pag. 139

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - Norme sulla composizione dei comitati di controllo sugli enti locali e sulle nomine dei coordinatori di servizio e di settore dell'amministrazione regionale Pag. 139

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 7.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 139

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 8.

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione Pag. 140

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 10.

Disposizioni per l'attuazione di progetti. Pag. 140

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 11.

Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni Pag. 143

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1990, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 144

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 13.

Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria Pag. 144

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 14.

Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, concernente «Ordinamento della scuola dell'infanzia nella provincia di Trento». Pag. 148

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1990, n. 15.

Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento.

Pag. 149

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1990, n. 16.

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento» Pag. 152

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1990, n. 17.

Concessione di un contributo di lire 300 milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1990, n. 3-16/Leg.

Ulteriori norme regolamentari disciplinanti la verifica della produttività di cui all'art. 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e all'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl. Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.

Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario Pag. 157

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44.

Credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 14 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 261 DEL 23 MAGGIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la erogazione, da parte di Istituti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione con fondi rivenienti da provvista in valuta estera a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole, la Regione è autorizzata a concedere un contributo a garanzia del rischio di cambio.

2. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale, nel limite massimo di due punti percentuali in ragione d'anno ed è destinato alla copertura dell'onere derivante dalla variazione fra il cambio del giorno di acquisizione della provvista estera, quale evidenziato nel contratto di prestito, e quello del giorno di acquisto della valuta necessaria per il rimborso del capitale.

3. Il limite massimo del contributo regionale di cui al comma 2 è elevato a quattro punti percentuali in ragione d'anno per i prestiti concessi ad imprenditori e cooperative agricole operanti in zone montane e collinari delimitate ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 27 dicembre 1977 n. 984.

4. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore al 2% in ragione d'anno od al 4% per le zone collinari e montane, l'eccedenza sarà posta a carico del beneficiario.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per i prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

1. Ai fini della attuazione della presente legge, i rapporti fra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito autorizzati saranno regolati da apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Le suddette convenzioni potranno essere integrate da accordi definiti fra gli Istituti di credito e gli organismi associativi degli imprenditori agricoli.

2. La Giunta regionale dispone annualmente la assegnazione e l'accreditio a ciascun Istituto convenzionato della quota spettante del fondo regionale destinato all'intervento agevolativo di cui alla presente legge; essa provvede altresì alla liquidazione definitiva del concorso regionale sulla base dei rendiconti prodotti dagli Istituti di credito convenzionati.

Art. 3.

1. I prestiti verranno erogati dagli Istituti di credito agli imprenditori agricoli singoli o associati ed alle cooperative sulla base di nulla-osta che verranno emessi dagli Enti delegati di cui alla legge regionale 28 agosto 1983, n. 34.

2. Agli Enti delegati predetti verrà data comunicazione preventiva delle disponibilità di concorso regionale nonché della suddivisione delle stesse fra gli Istituti di credito convenzionati.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, la cui applicazione decorrerà dall'esercizio finanziario 1990, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato del finanziamento necessario mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale per lo stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 giugno 1990

GUERZONI

90R0899

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1990, n. 45.

Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 6 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CONSENTENZA N. 369 DEL 12 LUGLIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 27 delle legge regionale 18 agosto 1984, n. 44

1. Nell'articolo 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono apportate le seguenti variazioni:

a) per la terza qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 338 unità è modificato in 318 unità;

b) per la quarta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 926 unità è modificato in 538 unità;

c) per la quinta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 352 unità è modificato in 742 unità.

2. Sono fatte salve le ulteriori detrazioni alla dotazione organica delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1, al verificarsi della condizione ivi prevista, nonché le detrazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, al verificarsi delle condizioni dalla stessa legge previste.

3. L'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, in conseguenza delle variazioni introdotte dal comma 1 e subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel comma 2, è così sostituito:

«Art. 27 (Dotazione organica). — 1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata in 4602 unità, così ripartite tra le qualifiche funzionali:

prima	posti n. 0
seconda	posti n. 37
terza	posti n. 305
quarta	posti n. 504
quinta	posti n. 674
sesta	posti n. 938
settima	posti n. 750
ottava	posti n. 890
prima dirigenziale	posti n. 378
seconda dirigenziale	posti n. 126».

4. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale al primo comma del presente articolo sono in particolare destinati anche alle Aziende per il diritto allo studio universitario e vanno ad aumentare la dotazione organica di ciascuna di esse nella misura qui di seguito indicata:

Azienda per il diritto allo studio universitario di:	posti della V qualifica funzionale da	posti della V qualifica funzionale a
Bologna	53	75
Modena	0	4
Parma	21	31
Ferrara	1	5

5. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale dell'Azienda regionale per la navigazione intera all'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1, sono aumentati da 55 a 63.

6. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale del Circondario di Rimini all'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, sono aumentati da 13 a 23.

Art. 2.

Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale

1. Fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, in sede di prima copertura dei posti della quarta qualifica funzionale assegnati alle portinerie, all'anticamera della Presidenza della Giunta e al servizio all'aula del Consiglio, si provvede attraverso un corso-concorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti sopra indicati.

2. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento, individua le strutture di portineria alle quali assegnare posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti attribuiti a ciascuna di esse, fissa il contenuto delle mansioni relative e le modalità di svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali. Con appositi provvedimenti, adottati in conformità alla medesima normativa, la Giunta, sentite le Organizzazioni sindacali, fissa altresì i posti della quarta qualifica funzionale per l'anticamera della Presidenza della Giunta e — sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio — per il servizio all'aula del Consiglio, e stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento delle relative mansioni.

3. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, delibera con apposito bando i titoli di ammissione, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del corso-concorso, nonché i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso-concorso soltanto il personale del ruolo regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al corso-concorso, nelle qualifiche ausiliarie, e abbia maturato in dette qualifiche una anzianità non inferiore a quattro anni, ridotti a due se trattasi di servizio reso nella terza qualifica funzionale.

Art. 3.

Accesso ai posti della quinta qualifica funzionale

1. I posti della quinta qualifica funzionale che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto dell'aumento della dotazione organica disposta all'art. 1, sono attribuiti alla predetta data per inquadramento al personale del ruolo regionale di qualifica funzionale inferiore che sia preposto alle mansioni proprie dei posti da ricoprire alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia già svolto positivamente le medesime mansioni, in modo prevalente ed in via continuativa per un periodo non inferiore ad un anno dalla predetta data.

2. Per l'inquadramento nella predetta qualifica oltre alle condizioni indicate nel precedente comma si richiede il requisito dell'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti a due se trattasi di servizio reso nella quarta qualifica funzionale.

3. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento individua i profili professionali e le mansioni dei posti istituiti con la presente legge in aumento della dotazione organica della quinta qualifica funzionale; con lo stesso provvedimento accerta e, ove necessario, ridefinisce i profili professionali e le mansioni dei posti già istituiti di detta qualifica che risultano vacanti.

I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali e del mansionario.

4. La Giunta costituisce una Commissione tecnica di accertamento la quale, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinate dalla Giunta stessa d'intesa con le Organizzazioni sindacali, ha il compito di presiedere alle operazioni del concorso interno per titoli e/o prova di idoneità di cui ai commi 1 e 2 per la copertura dei posti di cui al comma 3; in particolare la Commissione provvede:

a) ad individuare il personale di qualifica inferiore alla quinta qualifica funzionale che — in possesso del requisito della anzianità fissato al comma 2 — svolga mansioni proprie dei posti di nuova istituzione e di quelli comunque vacanti di cui al comma 3;

b) ad accettare per ciascun interessato lo svolgimento effettivo in modo prevalente ed in via continuativa di mansioni della quinta qualifica funzionale per un periodo non inferiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) ad accettare il positivo esercizio delle mansioni stesse da comprovare in base a titoli e a adeguata prova di idoneità.

5. La Giunta disciplina le modalità di informazione circa l'attività della Commissione, con apposito protocollo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.

6. I posti della quinta qualifica funzionale che risulteranno ancora vacanti dopo l'inquadramento disciplinato dal presente articolo, sono attribuiti a seguito di corso-concorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti da ricoprire.

7. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, delibera inoltre, con apposito bando, i titoli di ammissione, le caratteristiche, le modalità di svolgimento, il numero dei posti del corso-concorso, nonché i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso-concorso soltanto il personale del ruolo regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda per partecipare al corso-concorso, nella quarta qualifica funzionale ed abbia maturato in detta qualifica una anzianità non inferiore a due anni.

8. Esauriti gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, l'accesso ai posti dei profili della quinta qualifica funzionale è attuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

Art. 4.

Assegnazione alle strutture organizzative regionali

1. Il personale delle qualifiche funzionali addetto ai servizi di carattere generale, e non assegnato ad una delle strutture organizzative regionali di cui agli articoli 4 e 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, è attribuito al Servizio Provveditorato secondo le competenze determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 5.

Norma finale

1. Il personale ancora inquadrato nella terza o nella quarta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'espletamento degli inquadramenti di cui al primo comma del precedente art. 3, mantiene il proprio inquadramento anche in soprannumerario, ove ciò risulti necessario, per effetto della riduzione dei posti di dotazione organica di dette qualifiche, disposto dall'art. 1.

2. Con provvedimento della Giunta regionale verrà accertato l'eventuale numero delle posizioni in soprannumerario e, sentite le Organizzazioni sindacali, definiti i criteri di anzianità, per individuare il personale da collocare in tali posti.

3. Il numero del personale con rapporto di pubblico impiego inquadrato nei ruoli regionali, non potrà comunque superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissato dalle vigenti disposizioni.

4. L'inquadramento nella quarta e nella quinta qualifica funzionale ai sensi degli articoli 2 e 3 è subordinato al possesso, da parte del personale interessato, del titolo di studio e della eventuale qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa per l'accesso ai posti delle qualifiche sopraindicate.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sui Capitoli n. 02220, n. 00250, n. 04080 e n. 41977 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 agosto 1990

BOSELLI

90R1014

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 27.

Adeguamento dei compensi ai presidenti ed ai componenti delle commissioni provinciali e regionale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 80 del 25 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli e della Commissione regionale, previste dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, per «ogni giornata di seduta o di sopralluogo, una medaglia, di presenza di lire 60.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'art. 135 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 e successive modificazioni.

2. Ai presidenti delle Commissioni di cui al comma 1 spetta, per ogni giornata di seduta o di sopralluogo, una medaglia di presenza di lire 120.000.

3. Le medaglie di presenza di cui ai commi 1 e 2 possono essere concesse per un numero massimo complessivo di quattro sedute o sopralluoghi mensili.

4. La spesa di cui ai commi 1 e 2 fa carico ai bilanci delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura domiciliarie delle Commissioni ed è soggetta a rimborso da parte della Regione.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3. 1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - sezione X - il capitolo 6719 (2.1.154.2.10.10) con la denominazione «Rimborso alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura degli oneri conseguenti al funzionamento delle commissioni regionali e provinciali per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. All'onere complessivo di lire 300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Sul medesimo capitolo 6719 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

5. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precipitato capitolo 6719 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 giugno 1990

BIASUTTI

90R0900

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1990, n. 28.

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 81 del 28 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni preliminari

1. Le funzioni e le attività per interventi nell'ambito diabetologico previste dalla legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito» sono così individuate:

- a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
- b) miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
- c) prevenzione delle complicanze;
- d) agevolazione dell'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
- e) agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
- f) miglioramento dell'educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
- g) promozione dell'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
- h) promozione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto alla diabetologia, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di base convenzionati per l'assistenza medica e pediatrica di base.

Art. 2.

Sistema integrato diabetologico

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in attesa delle definizioni del piano sanitario regionale, viene indicato un sistema integrato di intervento diabetologico su base regionale costituito:

a) dalla Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche;

b) da un Servizio autonomo di diabetologia di riferimento regionale presso lo stabilimento ospedaliero di Udine e da un servizio aggregato di diabetologia pediatrica di riferimento regionale presso l'Istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste;

c) dai centri di diabetologia e ambulatori di diabetologia nell'ambito delle divisioni di medicina generale e presso poliambulatori territoriali;

d) dai medici di medicina generale e dai pediatri di base;

e) dal Centro regionale permanente per l'educazione sanitaria e la formazione del personale;

f) dalle associazioni di volontariato.

2. Il sistema previsto dal comma 1 viene indicato con il termine organizzazione diabetologica.

Art. 3.

Piano sanitario regionale - Progetto obiettivo

1. Il Piano sanitario regionale in uno specifico progetto obiettivo deve prevedere un programma, da predisporre sentito il parere della Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, per pervenire gradualmente al completamento di una rete medico-assistenziale ottimale, che contenga i costi aggiuntivi e privilegi la razionalizzazione dell'attuale organizzazione e delle competenze già disponibili nel settore della diabetologia.

2. L'organizzazione diabetologica deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza favorendo tra l'altro l'istituzione dei centri di diabetologia nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico nelle sedi dei dipartimenti di emergenza.

Art. 4.

Informatizzazione dell'organizzazione diabetologica e Registro regionale del diabete

1. Ogni cittadino affetto da diabete viene munito di tessera personale, conforme al modello previsto dalla normativa nazionale, rilasciata dalla Unità sanitaria locale di appartenenza.

2. Al rilascio della tessera viene associata l'azione di informatizzazione dei dati epidemiologici.

3. Ogni struttura diabetologica viene a tal fine dotata di strumenti idonei alla raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati epidemiologici e clinici del paziente, secondo programmi comuni nell'ambito regionale, per la gestione di un registro regionale del diabete insulinodipendente e non insulinodipendente.

Art. 5.

Integrazione della legge regionale 10 giugno 1986, n. 26

1. All'articolo 13, secondo comma, lettera a) della legge regionale 10 giugno 1986, n. 26 dopo le parole «— malattie dell'apparato respiratorio» aggiungere quanto segue:

«— diabetologia e malattie dismetaboliche».

Art. 6:

Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche

1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all'Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.

2. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) dall'Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;

b) da quattro esperti in materia diabetologica, designati dall'Assessore regionale alla sanità;

c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche più rappresentative in regione, scelti dall'Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;

d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;

e) da un funzionario della Direzione regionale dell'assistenza sociale.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.

4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.

5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione regionale della sanità.

6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.

7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 7.

Educazione sanitaria - Formazione del personale

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, lettere f), g) ed h), l'Amministrazione regionale provvede secondo le seguenti disposizioni:

a) migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;

b) favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

c) provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale addetto all'organizzazione diabetologica.

2. L'Amministrazione regionale assume, altresì, iniziative per inserire nei programmi di formazione permanente del personale paramedico insegnamenti specificatamente mirati alla diabetologia e alla diabetologia pediatrica.

3. I programmi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e degli operatori a tutti i livelli devono comprendere anche la preparazione dei pazienti e delle loro famiglie, nonché delle associazioni culturali, ricreative, sportive e delle associazioni di volontariato.

4. L'organizzazione diabetologica deve prevedere l'accesso dei pazienti e dei familiari a momenti educativi concernenti l'autogestione della malattia.

5. Tali iniziative devono coinvolgere tutti gli operatori socio-sanitari ed essere strutturate in fasi di educazione individuale e di gruppo e svolgersi all'interno della struttura sanitaria o ad essa vicino, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

6. L'Amministrazione regionale promuove, inoltre, soggiorni educativi-ricreativi per i pazienti diabetici, particolarmente in età evolutiva, al fine di sviluppare la necessaria conoscenza per un più corretto e consapevole approccio alla patologia.

7. Per lo sviluppo delle azioni di educazione sanitaria e formazione del personale è prevista la istituzione del Centro regionale permanente per l'educazione sanitaria e la formazione del personale, nell'ambito del quale sono utilizzate le esperienze acquisite dalle associazioni di volontariato operanti nel campo del diabete.

Art. 8.

Fornitura gratuita dei presidi

1. L'Amministrazione regionale emana idonee direttive alle unità sanitarie locali, per assicurare ai diabetici la fornitura gratuita di tutti i presidi diagnostici e terapeutici, incluso il materiale d'uso, in qualità sufficiente, anche secondo le prescrizioni degli operatori dell'organizzazione diabetologica.

2. Le apparecchiature sperimentali o ad alto contenuto tecnologico quali i microinfusori fotometri, sistemi per l'autosomministrazione di insulina diversi dalle siringhe, sono concessi in uso ai singoli diabetici dai centri diabetologici o dagli ambulatori territoriali per il tempo necessario dettato dalle particolari situazioni patologiche del paziente.

Art. 9.

Promozione attività di relazione

1. L'Amministrazione regionale emana apposite direttive e promuove idonee iniziative di informazione al fine di assicurare la massima tutela per garantire il diritto allo studio, al lavoro ed ogni forma di vita associata nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Art. 10.

Norma finale e copertura della spesa

1. Gli interventi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali della regione previa presentazione di specifici piani annuali, su cui viene sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, da elaborare secondo le direttive dell'Amministrazione regionale, illustrativi:

- a) della situazione in atto nel settore;
- b) delle azioni necessarie ai sensi della legge n. 115/1987;
- c) delle priorità per i singoli interventi;
- d) dei costi relativi.

2. Alla copertura delle spese conseguenti le Unità sanitarie locali fanno fronte con i finanziamenti all'uopo assegnati dalla Regione a valere sui fondi a tal fine alla stessa assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 115/1987.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 giugno 1990

BIASUTTI

90R0901

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 29.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 84 del 10 luglio 1990)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1990, n. 30.

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società «Idrovie S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 91 del 24 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari od occasionali di interesse regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 30% delle spese di investimento ed il 40% delle spese di gestione.

3. I contributi vengono erogati ad avvenuta realizzazione delle iniziative per quanto concerne gli investimenti e in via anticipata, limitatamente al 50% del contributo assegnato, per le spese di gestione. Il restante 50% verrà erogato a consuntivo, dietro presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed ai ricavi conseguiti.

4. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 saranno privilegiati servizi effettuati con natanti ad alto rendimento energetico e/o basso potenziale inquinante complessivo, nonché i relativi investimenti, in base a conforme accertamento della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Art. 2.

1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 30 aprile di ogni anno, corredate di una esaurente relazione sull'attività svolta e programmata e della documentazione prevista nel comma 3 dell'articolo 1.

2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati e le spese sostenute nell'anno 1989 le domande vanno presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati e le spese sostenute e da sostenere nell'anno 1990 le domande vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Possono essere concessionarie dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale.».

Art. 4.

1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società «Idrovie S.p.a.» con sede in Roma, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 128 milioni.

(Omissis).

90R0902

2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 128 milioni per l'anno 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. Sezione IX - il capitolo 1563 (2.1.251.3.09.20) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni della società «Idrovie S.p.A.» con sede in Roma» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 128 milioni per l'anno 1990.

4. Al predetto onere di lire 128 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi per le spese di gestione previsti dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.6. Sezione IX - il capitolo 3976 (2.1.163.2.09.20) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviale e lacuali per le spese di gestione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, partita n. 9 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 3976 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 6.

1. Per la concessione dei contributi sulle spese di investimento previsti dall'articolo 1 e autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 4011 (2.1.243.3.09.20) con la denominazione «Contributi alle imprese per l'istituzione, il potenziamento ed il riassesto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al predetto onere complessivo di lire 800 milioni si provvede:

a) per complessive lire 300 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 9 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per lire 500 milioni per l'anno 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione dei bilanci precitati.

4. Sul precitato capitolo 4011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall'articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 luglio 1990

BIASUTTI

90R0956

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 31.

Norme di riordino della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e di modifica della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, concernente modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 99 del 14 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale nel settore del completamento della ricostruzione delle zone terremotate, detta "norme relative al riordinamento dell'organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli ispirate a criteri di flessibilità in vista del graduale esaurimento dei compiti affidati alla medesima dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Riassetto organizzativo della Segreteria generale straordinaria

1. Gli uffici della Segreteria generale straordinaria di cui all'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, sono soppressi; le relative competenze, quali risultano dalla ricognizione effettuata dall'art. 3 della presente legge, rimangono attribuite alla stessa Segreteria generale straordinaria.

2. Ai dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino preposti agli uffici indicati nel comma 1, è conferito, con effetto dalla predetta data e su proposta del Segretario generale straordinario, l'incarico di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata non può andare oltre la data del 31 dicembre 1991 per unità e del 31 dicembre 1992 per le altre unità.

3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico ai predetti dirigenti, cui spettano le competenze previste dall'art. 245 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, sono specificati i compiti assegnati ai medesimi; ad uno di essi è altresì attribuito il compito di sostituire il segretario generale straordinario in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.

4. Su proposta del segretario generale straordinario e con le stesse modalità di cui all'art. 24 della citata legge regionale n. 53 del 1981, alla scadenza dell'incarico stabilita dal comma 2, non oltre la data del 31 dicembre 1991, i compiti assegnati al dirigente cessato sono distribuiti agli altri dirigenti della Segreteria generale straordinaria il cui incarico è destinato a cessare non oltre la data del 31 dicembre 1992.

5. In caso di assenza o impedimento, i dirigenti di cui al comma 2, sono sostituiti dal segretario generale straordinario che potrà delegare, con proprio provvedimento, altro dirigente non assente e non impedito per lo svolgimento delle funzioni di supplenza.

6. Gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono conferiti ai sensi ed agli effetti del presente articolo in soprannumerario rispetto ai limiti della dotazione organica prevista dalla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

Art. 3.

Ricognizione delle competenze residue della Segreteria generale straordinaria

1. La Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti connessi all'esercizio delle competenze straordinarie attribuite al Presidente della

giunta regionale dall'art. I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, in vista del completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, ed in particolare:

a) provvede al finanziamento dei programmi annuali recanti i residui interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzarsi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976;

b) provvede direttamente alla concessione dei contributi agli aventi diritto sui mutui a breve e lungo termine e sui presfinanziamenti, di prestiti agevolati, di anticipazioni, di contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la riparazione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici;

c) provvede al finanziamento diretto dei residui interventi di riparazione e di ricostruzione nei settori dell'edilizia sociale, dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia di culto, nonché al finanziamento delle opere di pubblica utilità e dei beni patrimoniali disponibili dei comuni non ancora realizzati;

d) provvede al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antismistico nei comuni ad alto rischio sismico;

e) svolge, con riferimento ai problemi emergenti nella fase conclusiva della ricostruzione, compiti di consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, fornendo altresì ai comuni il sostegno giuridico-amministrativo per una corretta rendicontazione agli organi di controllo della spesa sostenuta per il raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione;

f) provvede al rimborso delle spese sostenute dagli enti locali per l'utilizzo di prestatori d'opera assunti con contratto di diritto privato per assicurare la continuità dei servizi connessi con l'ultimazione della ricostruzione;

g) provvede al finanziamento delle spese connesse ai pronunciamenti dell'autorità giudiziaria o dei collegi arbitrali in ordine alla composizione di controversie relative ad appalti pubblici o ad incarichi professionali nelle quali siano parti in causa la regione o gli enti locali che hanno operato in attuazione delle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate;

h) cura ad esaurimento l'istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, avverso i provvedimenti di diniego dei contributi per la riparazione e la ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, nonché l'istruttoria delle residue istanze di trasferimento dei contributi nell'ambito delle zone terremotate;

i) cura la realizzazione dei residui interventi concernenti la riparazione e il restauro degli edifici di pregio ambientale, storico, etnico e culturale contenuti negli elenchi approvati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli ambiti di intervento edilizio unitario individuati ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale n. 30 del 1977, la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici su delega dei comuni, nonché la realizzazione di ogni altro intervento ad essa assegnato in base alle vigenti disposizioni;

j) cura la gestione dei rimanenti incarichi professionali per gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione delle opere di riparazione o di ricostruzione del patrimonio abitativo colpito dagli eventi sismici, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

m) cura la gestione residua della contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ed intestata al segretario generale straordinario, provvedendo altresì agli adempimenti connessi alla chiusura amministrativa dei contratti d'appalto stipulati direttamente dalla Segreteria generale straordinaria;

n) cura gli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati ancora rimasti insediati per le esigenze della ricostruzione, al conseguente ripristino della produttività delle aree non più asservite alle esigenze degli insediamenti provvisori e al recupero delle aree ancora adibite a discarica dei materiali di risulta degli edifici distrutti o demoliti dagli eventi sismici; provvede inoltre alla corresponsione delle indennità di occupazione delle aree stesse ai proprietari;

o) provvede al finanziamento delle spese connesse alla redazione dei piani di ricomposizione particolare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari in vista dell'assegnazione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite;

p) cura la raccolta, l'aggiornamento, la catalogazione, l'archiviazione e la elaborazione automatizzata dei dati statistici e contabili relativi agli interventi effettuati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

q) provvede ad ogni altra incombenza in materia di ricostruzione contemplata dalla normativa vigente e non espressamente indicata nelle lettere precedenti.

2. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il segretario generale straordinario con le funzioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. La segreteria generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'art. 31 della legge 1^o marzo 1988, n. 7, di personale di staff in numero non superiore a sei unità.

4. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro dello staff sono disposte con provvedimento del segretario generale straordinario.

Art. 4.

Revisione della dotazione organica

1. In relazione al riordinamento organizzativo delineato dagli articoli 2 e 3, la dotazione organica del personale assegnato alla segreteria generale straordinaria è modificata, anche con previsioni di graduale diminuzione del personale ad essa complessivamente assegnato, con le modalità indicate nell'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, secondo criteri che tengano conto della accresciuta complessità dei problemi propri della fase terminale del processo di ricostruzione pur nel quadro di una ridotta attività in termini quantitativi.

Art. 5.

Organo consultivo

1. L'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'organo è convocato e presieduto da un dirigente della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'art. 245 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'organo si compone come segue:

a) da un dirigente della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'art. 245 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7;

b) da un dirigente di staff della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli;

c) da dodici membri esterni esperti in materia di edilizia antismistica, scelti, in numero di quattro ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al collegio dei geometri o dei periti industriali»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame di particolari problemi organizzativi o che richiedano l'assunzione di orientamenti uniformi, i nuclei di lavoro operano congiuntamente sotto la presidenza di un dirigente della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'art. 245 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, il quale può delegare a tale scopo un dirigente di staff della medesima segreteria generale straordinaria»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le funzioni di segreteria dell'organo e dei singoli nuclei di lavoro sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la segreteria generale straordinaria con qualifica non inferiore a segretario».

Art. 6.

Norma programmatica

1. Entro il 31 dicembre 1992, con legge regionale si provvederà a disciplinare la successione nei rapporti e nelle attività eventualmente non ancora esaurite alla data di scadenza delle attribuzioni straordinarie del presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

2. In previsione della scadenza di cui al comma 1 verrà effettuata, entro il 1^o dicembre 1991, una verifica, mediante confronto con le organizzazioni sindacali, della struttura e della dotazione organica della segreteria generale straordinaria.

Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 agosto 1990

BIASUTTI

90R1015

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 32.

Ulteriore risanamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi regionali in conto interessi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 99 del 14 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per gli anni dal 1990 al 1992, di cui lire 500 milioni per l'anno 1990.

4. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Sul precitato capitolo 8656 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 agosto 1990

BIASUTTI

90R1016

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1990, n. 33.

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, concernente le modalità di rimborso all'amministrazione regionale delle sovvenzioni a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 99 del 14 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall'art. 72 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, il rimborso della sovvenzione, di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 56/1985 e dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferito agli importi previamente scomputati dal prezzo d'acquisto degli impianti da cedere.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 agosto 1990

BIASUTTI

90R1017

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1990, n. 34.

Disposizioni in materia di usi civici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia-Giulia n. 101 del 20 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Art. 2.

1. All'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole «dei componenti la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia concesso l'incarico di Direttore regionale».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.

Art. 3.

1. All'art. 92, comma¹, della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:
 «g) Servizio degli usi civici».

Art. 4.

1. Alla legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, dopo l'art. 98 è aggiunto il seguente:

«Art.98-bis. — 1. Il Servizio degli usi civici:

a) cura l'istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;

b) cura gli adempimenti di competenza per l'istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza;

d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di usi civici.

Art. 5.

1. All'art. 178, comma 1, della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, la lettera *d*) è soppressa.

Art. 6.

1. All'art. 194, comma 1, della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, le parole «la Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite con le parole «il competente Servizio della Direzione regionale degli enti locali».

Art. 7.

1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica di Dirigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 1990

BIASUTTI

90R1019

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 42.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque, e di ogni altra opera accessoria, aventi tensione non superiore a 150 kV.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. Il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore regionale ai lavori pubblici, se delegato, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo e delle relative opere accessorie.

2. Il parere del comitato tecnico consultivo regionale non è necessario qualora non siano state presentate osservazioni ed opposizioni a norma del successivo articolo 4, primo e secondo comma, o nella ipotesi che l'istante abbia accettato le condizioni imposte.

3. Il provvedimento di autorizzazione di linee da 1.000 a 30.000 volt compresi da facoltà all'istante, senza ulteriori richieste di autorizzazione, di realizzare linee anche fino a 380 Volt che si diramino dall'impianto autorizzato entro un raggio di 1.000 metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

Art. 3.

Domande

1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercitare nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonché a variare il tracciato di quelle esistenti, dirette all'autorità competente ai sensi del precedente articolo 2, primo comma, debbono essere presentate all'assessore regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti. Qualora la linea interessi il territorio di due o più settori opere e lavori pubblici decentrati, la domanda deve essere presentata a quello nel cui territorio il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'E.N.E.L. (Ente nazionale per l'energia elettrica), ai sensi dell'articolo 4, numeri 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

3. Gli enti di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche ovvero, qualora l'atto di concessione sia ancora in fase istruttoria, copia dell'istanza inoltrata all'organo competente, purché sia stata emessa l'autorizzazione preliminare del Ministero dell'industria e commercio, di cui deve essere pure allegata copia.

4. Gli istanti sono tenuti a trasmettere copia delle domande e del piano tecnico delle opere da costruire al Ministero delle poste e telecomunicazioni (CIRCOSTEL), all'assessore regionale per la tutela ambientale, all'assessore regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, all'autorità militare ed ai comuni, nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, per ottenere i necessari nulla osta.

5. Nelle ipotesi di cui al successivo articolo 6 gli istanti sono altresì tenuti a trasmettere copia della domanda e del piano tecnico alle amministrazioni ed enti competenti a rilasciare i previsti nulla osta.

6. Gli istanti debbono effettuare, a loro cura e spese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'apposito avviso di presentazione della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione dell'avviso stesso nell'albo pretorio dei comuni interessati, detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso il competente settore opere e lavori pubblici decentrato e presso le segreterie comunali dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni nonché l'indicazione del luogo dove debbono essere presentate le osservazioni e le opposizioni di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Osservazioni ed opposizioni

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, sesto comma, nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato. Entro i successivi trenta giorni il settore opere e lavori pubblici decentrato comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute e lo invita a controdedurre.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 3, quarto e quinto comma, debbono comunicare allo stesso settore opere e lavori pubblici decentrato e per conoscenza all'ente richiedente l'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie determinazioni, osservazioni ed opposizioni specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.

3. Alle eventuali condizioni ed osservazioni poste dalle amministrazioni ed enti di cui al precedente secondo comma, il richiedente l'autorizzazione presenterà le proprie controdeduzioni o la dichiarazione di accettazione delle condizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato.

4. Sul merito delle osservazioni ed opposizioni nonché sulle eventuali controdeduzioni pervenute, il settore opere e lavori pubblici decentrato riferisce in sede di relazione istruttoria.

Art. 5.

Istruttoria

1. Il settore opere e lavori pubblici decentrato entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità previste dai precedenti articoli 3 e 4 trasmette gli atti, muniti della propria relazione conclusiva e del parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici presso il settore sistemi infrastrutturali dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, per l'ulteriore corso del provvedimento autorizzativo.

2. L'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo 2 ed entro novanta giorni nei rimanenti casi, trasmette alla Giunta il provvedimento autorizzativo per la sua ratifica, dandone notizia all'istante.

3. Le spese relative agli atti d'istruttoria sono a carico dell'istante.

Art. 6.

Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità ed enti interessati.

2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 7.

Autorizzazioni all'inizio immediato dei lavori

1. L'autorizzazione in via provvisoria di cui all'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore regionale ai lavori pubblici se delegato, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 3, previo ottenimento dei nulla osta del CIRCOSTEL, delle autorità militari, dell'assessorato regionale per la tutela ambientale, assessorato regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, e dei comuni interessati.

2. Nelle ipotesi contemplate dal precedente articolo 6, l'autorizzazione provvisoria è accordata per i soli tratti per i quali sono stati ottenuti i nulla osta delle competenti autorità.

3. In entrambi i casi previsti, dai precedenti commi resta salva la previsione del silenzio di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

4. La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale nella misura da stabilirsi nello stesso provvedimento di autorizzazione in via provvisoria.

5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 8.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

1. Col provvedimento di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare impianti elettrici può essere dichiarata, a richiesta, la pubblica utilità di tutte le opere autorizzate, nonché l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; con provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, di cui al precedente articolo 7, può essere dichiarata, a richiesta, l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. I decreti di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare nuovi impianti elettrici rilasciati all'ENEL ed alle aziende elettriche municipalizzate hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; i decreti di autorizzazione in via provvisoria, rilasciati agli stessi, hanno efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori autorizzati.

Art. 9.

Disposizioni urbanistiche

1. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con deliberazione consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende come espresso favorevolmente.

4. Il Provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente terzo comma, determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente.

Art. 10.

Obblighi conseguenti alle autorizzazioni

1. Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge è tenuto ad attenersi, sotto la propria responsabilità, a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato ai lavori pubblici la data di ultimazione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto.

Art. 11.

Collaudo degli impianti elettrici e delle relative opere accessorie

1. Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni, devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di quelli a tensione fino a 30.000 Volt costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione da parte di un tecnico incaricato dagli enti titolari dell'autorizzazione e vistato, sotto la propria responsabilità da un dirigente degli enti medesimi.

2. Ai fini del collaudo il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere la nomina del collaudatore come previsto dall'articolo 31.03, cap. III, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988.

3. In sede di collaudo debbono accertarsi il rispetto delle normative di cui al precedente articolo 9 e di eventuali prescrizioni tecniche stabilite nel provvedimento autorizzativo.

4. Ai fini del collaudo debbono redigersì il verbale di visita, la relazione ed il certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al precedente terzo comma.

5. Ove in sede di collaudo tali accertamenti abbiano dato esito negativo, il titolare dell'autorizzazione, ove il collaudatore lo ritenga necessario, deve immediatamente sospendere l'esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto ad eliminare le carenze rilevate in sede di collaudo.

6. Tutte le spese inerenti al collaudo, compresi i compensi professionali dei collaudatori, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 12.

Nomina del collaudatore

1. La nomina del collaudatore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali.

3. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti primo e secondo comma, si applica l'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 13.

Amovibilità ed inamovibilità degli impianti

1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibili nell'atto di autorizzazione, su motivata richiesta dell'istante.

2. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente articolo 7.

Art. 14.

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, può per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Con lo stesso provvedimento con cui viene ordinato lo spostamento o la modifica di un'opera elettrica di cui al precedente comma, viene emessa, previa la necessaria istruttoria, l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei relativi lavori, a norma del precedente articolo 7.

3. L'esercente dell'impianto da spostare o modificare ha diritto, da parte dell'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, all'integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 15.

Asservimento definitivo, espropriazione, occupazione in via d'urgenza ed accesso

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di asservimento definitivo o di espropriazione per pubblica utilità, compresa la determinazione delle relative indennità e la retrocessione, degli immobili interessanti la proprietà privata occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 1, nonché le attribuzioni in ordine alla occupazione in via d'urgenza degli immobili medesimi.

2. Spetta altresì al Presidente della Giunta regionale, autorizzare l'accesso agli immobili per l'esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessaria per la formazione di progetti di impianti elettrici o per l'inizio e lo svolgimento dei procedimenti diretti all'espropriazione o all'asservimento delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti stessi, nonché nominare i tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra.

3. Per l'accesso ai fondi si applica la disciplina dettata dall'articolo 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo, terzo e ultimo comma.

4. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una cauzione.

5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare cauzione.

6. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente della Giunta regionale, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

7. L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

8. Sono per il resto applicabili le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79;

9. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti commi all'assessore ai lavori pubblici e l'esercizio di quelle esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l'ufficio espropri.

10. Per le procedure contemplate nel primo comma del presente articolo trovano applicazione le norme contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli articoli 5, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Art. 16.

Determinazione delle indennità

1. L'indennità per l'espropriazione è determinata in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendo quali valori dei terreni quelli stabiliti a norma del precedente comma.

Art. 17.

Indennità a regioni, province e comuni

1. Per gli oneri costituiti sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo 16 è sostituita dal pagamento di un canone annuo corrispondente all'interesse legale sull'importo dell'indennità medesima conteggiata come indicato al precedente articolo 16.

2. Per i beni del patrimonio disponibile, è facoltà della Regione, delle province e dei comuni chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità determinata secondo i criteri di cui allo stesso articolo 16.

3. Il pagamento dei canoni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in disformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 500.000 a L. 5.000.000. Tale sanzione è applicata con l'osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

2. Salvo l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario delle opere medesime.

Art. 19.

Norma transitoria

1. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate, proprietari di impianti aventi tensione fino a 150 kV già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione, entro due anni dalla data predetta debbono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente settore decentrato opere e lavori pubblici una apposita istanza corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

b) una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda esercente attestì, sotto la propria responsabilità civile e penale, che avverso la costruzione delle opere indicate nell'elenco stesso non sussistono opposizioni da parte di enti pubblici o di privati interessati;

c) una relazione redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale o da un tecnico dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate, vistata sotto la propria responsabilità civile e penale da un dirigente dell'ente ed aziende medesime, che descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesti la loro corrispondenza alle norme vigenti in materia, nonché la mancanza di anomalie, difetti, vizi e la sussistenza del loro buon stato di conservazione e di funzionalità.

2. Il settore decentrato opere e lavori pubblici trasmette gli atti, muniti del proprio parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato regionale lavori pubblici per l'ulteriore corso del provvedimento.

3. La Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, ferme restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 20.

Norma finale

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle domande di autorizzazione inoltrate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della regione Lazio.

Art. 21.

Abrogazione

1. La presente legge sostituisce quella di analogo oggetto approvata nella seduta del 14 dicembre 1989 e non ancora promulgata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissariato del Governo è stato apposto il 31 marzo 1990.

90R0964

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 43.

Interventi per il miglioramento dell'ambiente e a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della ceramica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di favorire il risanamento ambientale nelle zone sedi di attività produttive nel settore della ceramica nonché per la tutela della salute degli addetti nella medesima attività, concede contributi per interventi legati al contenimento delle attività produttive insalubri, per l'adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici ed ai vincoli ambientali.

Art. 2.

Istituzione del fondo regionale

1. Per i fini di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti nelle fabbriche di ceramica e per la salvaguardia dell'ambiente.

2. Con apposita convenzione da stipularsi con la FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata l'attività istruttoria ai fini della concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il fondo non opera a favore delle imprese localizzate nei territori di intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Requisiti di ammissione ai contributi

1. Ai contributi sono ammessi:

1) le imprese operanti nella produzione della ceramica igienico-sanitaria, delle stoviglierie della ceramica artistica e delle piastrelle, che attuino processi di risanamento per le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli interventi previsti al successivo articolo 4;

2) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da almeno tre anni da aziende operanti nel settore della ceramica, che abbiano cessato la loro attività o che l'abbiano ridotta a seguito degli interventi di cui al successivo articolo 4 e che si costituiscano in cooperative di produzione e lavoro;

3) i lavoratori e le lavoratrici che a causa di malattia silicotica siano costretti a lasciare l'attività lavorativa ed intraprendere un'attività di lavoro autonomo.

Art. 4.

Contributi a favore delle imprese

1. I contributi a favore delle imprese sono concessi per i seguenti interventi e secondo le seguenti misure:

a) 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di opere relative al miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni;

b) 50 per cento della spesa sostenuta per investimenti per la sostituzione di processi produttivi insalubri o ad alto rischio per la salute e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, nonché 80 per cento delle spese di consulenza tecnica relativa all'introduzione di nuovi materiali non nocivi nei processi produttivi fino ad un massimo di L. 300 milioni per ciascuna impresa;

c) 50 per cento del canone di leasing annuale sostenuto per impianti sostitutivi di quelli incompatibili con gli strumenti urbanistici e i vincoli ambientali.

2. È consentito il cumulo dei contributi di cui al precedente comma.

Art. 5.

Contributi a favore dei lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma dell'articolo 3 è attribuito un contributo di L. 20 milioni *pro capite* per la costituzione del capitale sociale o per l'esercizio dell'attività autonoma.

Art. 6.

Procedure

1. Gli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.

2. Copia della domanda, con la relativa documentazione va inviata, per conoscenza, al sindaco del comune sul cui territorio insiste lo stabilimento.

3. La FI.LA.S. S.p.a. riceve le richieste di intervento e, qualora valuti che sussistono le condizioni di cui al precedente articolo 3, svolge la relativa istruttoria entro novanta giorni dalla richiesta stessa e la trasmette alla Giunta regionale che adotta i provvedimenti definitivi circa gli interventi da attuare.

4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto eroga il 90 per cento dei contributi al termine dell'istruttoria sopra prevista ed il restante 10 per cento, dopo una relazione scritta da parte del presidio sanitario multizionale dalla quale risulti l'efficacia dell'intervento finanziato e realizzato.

5. I contributi ai lavoratori che si costituiscono in cooperative vengono erogati per il 100 per cento dietro presentazione di una dichiarazione dell'azienda presso la quale prestavano lavoro e successiva presentazione dell'atto costitutivo della società cooperativa.

6. I contributi ai lavoratori che intraprendono un'attività autonoma vengono erogati per il 50 per cento all'inizio dell'attività dietro presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e per il 50 per cento al termine del secondo anno di attività dietro presentazione di ogni altra documentazione, anche fiscale, atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività artigianale intrapresa.

Art. 7.

Programma di ricerche epidemiologiche

1. L'Osservatorio epidemiologico della Regione Lazio condurrà studi epidemiologici tesi a valutare i possibili effetti nocivi della lavorazione nel settore della ceramica. Più in particolare saranno oggetto di verifica epidemiologica:

a) stima della prevalenza ed incidenza della malattia silicotica nella popolazione lavorativa;

b) valutazione comparativa della validità e riproducibilità dell'accertamento clinico e radiologico di silicosi;

c) verifica della possibile associazione tra esposizione a polveri silicogene e/o malattia silicotica e comparsa di tumori del tratto respiratorio;

d) studio dei possibili effetti sulla salute riproduttiva delle lavorazioni in ceramica;

e) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione della efficacia degli interventi di bonifica ambientale.

2. La prima verifica di fattibilità del piano di ricerche epidemiologiche verrà ultimata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I risultati delle ricerche dell'Osservatorio epidemiologico regionale verranno trasmessi al Consiglio regionale.

4. A copertura degli oneri finanziari per la realizzazione del piano di ricerche si provvede con stanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale di L. 250 milioni finalizzato a borse di studio, rilevazioni, elaborazione e analisi dei dati.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Nel bilancio di previsione 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) n. 13867 così denominato: «Spese a seguito della convenzione con la F.I.L.A.S. S.p.a. per l'istruttoria tecnica delle domande» con uno stanziamento di L. 10 milioni;

b) n. 13868 così denominato: «Interventi a tutela della salute dei lavoratori dell'industria della ceramica e dell'ambiente» con uno stanziamento di L. 180 milioni;

c) n. 13869 così denominato: «Finanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale per la realizzazione del piano di ricerche sugli effetti nocivi nel settore della ceramica» con uno stanziamento di L. 10 milioni.

3. Alla copertura della spesa si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 29802, lettera d), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio regionale 1990 che presenta la necessaria disponibilità.

4. Per gli anni 1991 e 1992 lo stanziamento necessario sarà determinato ed assicurato con le relative disposizioni finanziarie per la redazione dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 maggio 1990.

90R0965

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 44.

Interventi regionali per i pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e specificatamente quelle previste dall'articolo 32 del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B.

2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono destinati all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei locali esistenti fisicamente connessi con i locali adibiti alle vendite relativi a servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione nonché alle attrezzature relative, all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendi alle norme in vigore ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese si intendono quelle aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.

Art. 2.

Modalità dei finanziamenti

1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi d'investimento di cui al precedente articolo nonché alla documentazione di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

Durata e limite dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi per il fine di cui alla presente legge da istituti di credito autorizzati e per i canoni di locazione finanziaria relativi ai programmi di investimento previsti dall'articolo 2 della presente legge sono assistiti dal contributo regionale in conto interessi nella misura pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministero del tesoro.

2. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

3. I finanziamenti a tasso agevolato non possono comunque superare l'importo di lire 80 milioni.

4. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a cinque anni oltre un anno di preammortamento mentre le rate di restituzione dovranno avere scadenza semestrale.

5. L'ammontare dei contributi in conto interessi sui finanziamenti verrà erogato da parte della regione Lazio a favore degli istituti di credito convenzionati mediante attualizzazione degli stessi all'atto della stipula della convenzione.

Art. 4.

Domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata ad uno degli istituti di credito a tal fine convenzionati con la regione Lazio, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 e da una relazione tecnico-economica, con allegato computo estimativo distinto per ogni intervento.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

3. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate, ad uno degli istituti di credito convenzionati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nell'Bolettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Ultimazione dei lavori

1. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento pena la decadenza del contributo medesimo.

Art. 6.

Convenzioni

1. La regione Lazio provvederà ad erogare i fondi di cui alla presente legge sulla base di convenzioni da stipularsi tra la stessa e gli istituti di credito secondo lo schema tipo allegato alla presente legge.

Art. 7.

Comitato

1. È istituito presso la Regione Lazio un comitato con i compiti di cui al successivo articolo 8.

2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'assessore regionale al commercio che lo presiede o un suo delegato, da due funzionari degli istituti di credito convenzionati designati dagli istituti stessi, da due rappresentanti designati dalle strutture regionali di organizzazioni nazionali dei commercianti e da due funzionari regionali designati dall'assessore al commercio della regione Lazio.

3. Ai componenti del comitato e al segretario, con esclusione dei soli funzionari regionali, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di impegno nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

Art. 8.

Compiti del comitato

1. Il comitato:

a) esamina le domande presentate dagli interessati per la concessione delle agevolazioni le quali devono essere inoltrate al comitato da parte degli istituti di credito entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;

b) accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

d) propone entro trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte degli istituti di credito, la concessione dei contributi in conto interessi sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

Concessione dei contributi

1. La concessione e la liquidazione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale sulla base delle procedure previste dalla convenzione.

2. L'assessore regionale al commercio provvederà trimestralmente a comunicare alla competente Commissione consiliare permanente l'elenco delle domande accolte ed escluse completo dell'entità dei contributi concessi.

Art. 10.

Erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito agli interessati viene effettuata per il 50 per cento all'atto della stipula del contratto di mutuo ed il saldo a seguito di presentazione agli istituti di credito di:

a) perizia giurata, dalla quale risultino le opere realizzate e la spesa globale sostenuta, redatta da un tecnico abilitato, corredata dalle fatture relative alle singole spese sostenute;

b) una dichiarazione resa, per atto notorio, dall'interessato la quale attesti che le opere oggetto dell'intervento sono state ultimate nei termini di cui al precedente articolo 5.

Art. 11.

Limi

1. Le opere realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate o cedute prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 8.

Art. 12.

Scioglimento o cessazione dell'impresa

1. In caso di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione di contributi viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale per l'esercizio della quale il mutuo era stato concesso.

2. In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 13.

Fondo di garanzia

1. È istituito presso gli istituti di credito di cui alla presente legge un fondo regionale di garanzia di lire 500 milioni per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti.

2. La regione Lazio concede garanzia di natura sussidiaria che si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 40 milioni delle perdite subite dall'istituto di credito e fino all'80 per cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora non superi al tasso di riferimento, accessori e spese, dopo aver esperito tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per il recupero del credito.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 una disponibilità finanziaria di L. 2.000 milioni.

2. La spesa relativa è iscritta nel bilancio di previsione della regione Lazio per il 1990 al capitolo n. 04301 di nuova istituzione e così denominato: capitolo n. 04301: «Interventi regionali per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande».

3. Alla copertura dell'onere di L. 2.000 milioni per l'anno 1990 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29822, lettera c), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'atto finanziario 1990.

4. La proiezione negli esercizi successivi della spesa, autorizzata per il 1990, prevista in L. 1.500 milioni annui, trova copertura nel bilancio pluriennale 1990/1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13 della presente legge si provvederà nel rispetto dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a carico del capitolo n. 30202 la cui denominazione è integrata con il riferimento alla presente legge ed il cui stanziamento potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 1977.

Art. 15.

Abrogazione

1. La legge regionale approvata nelle sedute del 27 settembre 1989 e del 31 gennaio 1990 concernente: «Interventi straordinari regionali in occasione dei campionati mondiali di calcio dell'anno 1990 per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande» è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bolettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 marzo 1990.

(Omnissis).

90R0965

LEGGE REGIONALE* 10 maggio 1990, n. 45.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15
del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1990-1991 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parità di diritti o doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 30 settembre 1990 e termina il 28 febbraio 1991 compreso.

Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicate:

a) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre 1990: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, coniglio selvatico, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe. La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 1° novembre 1990 al 14 gennaio 1991. Per il periodo 2-14 gennaio 1991 (compreso) le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalità di batuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1° novembre 1990. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

b) specie cacciabili dal 2 gennaio al 28 febbraio 1991: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma;

2. Dal 2 gennaio al 28 febbraio 1991 (compreso) il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali predatori, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

4. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

5. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1991 alla regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

6. Entro il 30 settembre 1990 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione, assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1989-30 giugno 1990.

Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, tra quelle specificate al precedente articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

2. Per esigenze di coordinamento con le altre Regioni, il Presidente della Giunta regionale può modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili e alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.

Art. 6.

1. Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 30 settembre al 15 ottobre 1990: dalle ore 5,25 al tramonto;
dal 16 ottobre al 31 ottobre 1990: dalle ore 5,45 al tramonto;
dal 1° novembre al 15 novembre 1990: dalle ore 6,00 al tramonto;
dal 16 novembre al 30 novembre 1990: dalle ore 6,20 al tramonto;
dal 1° dicembre al 15 dicembre 1990: dalle ore 6,35 al tramonto;
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1990: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1° gennaio al 15 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1° febbraio al 15 febbraio 1991: dalle ore 6,25 al tramonto;
dal 16 febbraio al 28 febbraio 1991: dalle ore 6,05 al tramonto.

Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottocencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale, un capo;
coniglio selvatico, un capo;
lepre comune, un capo;
fagiano, due capi;
pernice rossa, un capo;
starna, un capo.

2. Dalle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di tredici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci solaghe, dieci colombacci, due beccace.

3. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

4. Per l'intera stagione venatoria 1990/1991 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque cinghiali e/o cinque lepri.

Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenatore dei cani da ferma è consentito a partire dal 1^o settembre e fino al 23 settembre 1990, nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a metri lineari 1.000 da zone di tutela faunistica.

Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati di volta in volta;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.

Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione;

b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, punto d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

g) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale;

h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

j) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;

m) l'esercizio venatorio nelle zone abitate, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.

Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il solo preludio della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 aprile 1990.

90R0967

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 46.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990 concernente: «Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La stagione venatoria ha iniziato il 16 settembre 1990 e termina il 28 febbraio 1991 compreso».

Art. 2.

1. All'articolo 4, primo comma, lettera *a*) della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990, la data «30 settembre» è modificata in «16 settembre».

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

1. Nel periodo 16 settembre-31 dicembre 1990 l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31;

2. Nel periodo 2 gennaio-28 febbraio 1991, il giorno mercoledì viene escluso da quelli nei quali è consentito l'esercizio della caccia.

3. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile».

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 16 settembre al 30 settembre 1990: dalle ore 6,00 al tramonto;
dal 1^o ottobre al 15 ottobre 1990: dalle ore 5,25 al tramonto;
dal 16 ottobre al 31 ottobre 1990: dalle ore 5,45 al tramonto;
dal 1^o novembre al 15 novembre 1990: dalle ore 6,00 al tramonto;
dal 16 novembre al 30 novembre 1990: dalle ore 6,20 al tramonto;
dal 1^o dicembre al 15 dicembre 1990: dalle ore 6,35 al tramonto;
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1990: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1^o gennaio al 15 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1^o febbraio al 15 febbraio 1991: dalle ore 6,25 al tramonto;
dal 16 febbraio al 28 febbraio 1991: dalle ore 6,05 al tramonto».

Art. 5.

1. All'articolo 9, primo comma, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1^o marzo 1990, la data «1^o settembre» è sostituita con la data «16 agosto» e la data «23 settembre» è sostituita con la data «13 settembre».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stata apposta il 28 aprile 1990.

90R0968

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 47.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 40: «Norme per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico-venatorie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni al quarto e quinto comma
dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.*

1. Il quarto comma ed il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, vengono sostituiti dai seguenti:

«4. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, ed alla amministrazione provinciale, competente per territorio, anche senza la documentazione indicata nei precedenti commi primo e secondo, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione di fatto e/o di diritto si è verificata nell'azienda. L'amministrazione provinciale, con atto della Giunta, trasmette alla Regione il proprio parere corredato da una relazione sulla gestione pregressa della azienda in concessione, entro il termine di sessanta giorni, scaduti i quali il parere s'intende dato in senso favorevole.

5. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al concessionario da parte della amministrazione regionale, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione qualora sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali. Nelle more di ammissione del provvedimento di rinnovo della concessione, debbono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza dell'azienda».

Art. 2.

*Integrazione dell'articolo 3
della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40*

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, è inserito il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Le concessioni di aziende faunistico-venatorie che scadono nel secondo semestre dell'anno e per le quali alla scadenza prevista siano ancora in istruttoria le domande di rinnovo presentate nei termini stabiliti sono prorogate al 31 dicembre successivo. Il prelievo venatorio è consentito in conformità con il piano di abbattimento approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 maggio 1990.

90R0969

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 48.

Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di adempimenti finalizzati alla tutela delle acque destinate al consumo umano, aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni, singoli e associati, contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per:

- a) adeguamento delle opere di presa di acquedotti pubblici;
- b) realizzazione e/o adeguamento delle relative zone di tutela «assoluta» e di «rispetto»;
- c) rifacimenti e/o completamenti di acquedotti e reti idriche;
- d) ammodernamenti e/o completamenti di sognature ed impianti di trattamento, suscettibili di arrecare pregiudizio alle caratteristiche delle acque potabili.

2. Le domande di concessione di contributi, di cui al precedente comma, devono essere presentate all'assessorato regionale lavori pubblici, corredate dalla seguente documentazione:

1) referti di analisi della unità sanitaria locale territorialmente competente, attestanti l'inquinamento delle risorse idropotabili del comune;

2) l'esito delle indagini compiute allo scopo di individuare le cause dell'inquinamento suddetto;

3) una descrizione tecnica delle opere da realizzare per eliminare le cause dell'inquinamento, con la relativa previsione di spesa.

3. La Giunta regionale, sulla base delle richieste prodotte dagli enti interessati, delibera l'ammissione a contributo della spesa occorrente per l'attuazione degli interventi. Nei quindici giorni successivi la Giunta regionale invia, per conoscenza, copia della deliberazione, di cui al precedente comma, alla competente commissione consiliare permanente.

Art. 2.

1. I progetti delle opere ammesse al finanziamento regionale, di cui al precedente articolo, sono approvati, dagli enti interessati ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione ai benefici della presente legge.

2. Alla formale concessione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, per i progetti comportanti una spesa superiore a L. 1.500 milioni, e previo parere tecnico del settore risorse idriche all'assessorato regionale ai lavori pubblici sui progetti comportanti una spesa inferiore.

3. Le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del:

a) 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del Presidente di cui al precedente comma;

b) 80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

c) per il residuo, pari al 10 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettiva occorsa per la realizzazione delle opere.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di L. 100.000 milioni ripartita in ragione di L. 50.000 milioni per l'anno 1990 e di L. 50.000 milioni per l'anno 1991 da iscrivere nel seguente capitolo di spesa che viene istituito nei rispettivi bilanci regionali annuali:

capitolo n. 10125 avente la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale a favore dei comuni singoli o associati nella misura fino al 100 per cento della spesa per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle reti di distribuzione idrica, delle reti sognanti e opere connesse». Con uno stanziamento di L. 50.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991.

2. All'onere finanziario derivante dalla presente legge per un totale di L. 100.000 milioni nel biennio 1990-1991, si provvederà con riduzione dal capitolo 29822 del bilancio pluriennale 1990-1992 che offre la sufficiente disponibilità e soppressione della lettera b) del medesimo capitolo compreso nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1990.

Art. 4.

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 maggio 1990.

90R0970

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 49.

Intervento regionale per la costruzione o il completamento della sede municipale dei comuni del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione delle sedi municipali dei comuni del Lazio, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni che ne abbiano fatto richiesta, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.

Art. 2.

1. Le deliberazioni dell'amministrazione comunale intese ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo, debbono essere inoltrate all'assessorato competente entro il 30 aprile o entro il 30 novembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, sentita l'apposita commissione consiliare permanente, entro il 30 maggio ovvero il 31 dicembre di ogni anno propone la ripartizione dei fondi disponibili in bilancio e con la stessa deliberazione concede i contributi ai singoli comuni richiedenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla formale concessione ed impegno delle somme stanziate, previa presentazione della deliberazione comunale di approvazione del progetto.

4. Per la messa a disposizione ed erogazione delle somme a favore dei comuni interessati, nonché per la realizzazione degli interventi, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 600 milioni.

2. La relativa copertura finanziaria è costituita con prelievo di pari importo dal capitolo n. 29802, lettera r), dei fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui alla legge 15 giugno 1989, n. 40 «Bilancio di previsione della regione Lazio 1989» e iscritta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, al capitolo n. 11509 del bilancio 1990 che assume la seguente denominazione: «Concessione di contributi ai comuni del Lazio per la costruzione o il completamento delle sedi comunali».

3. La legge regionale 4 giugno 1985, n. 89, concernente: «Intervento per la costruzione della sede dei comuni di Ciampino e Lariano» e l'articolo 1 limitatamente ai commi primo, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30, concernente: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988» sono abrogate.

4. La relativa disciplina continua ad essere osservata limitatamente alle pratiche in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei residui passivi afferenti il capitolo n. 11509.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, è stanziata sul bilancio della Regione, per l'anno 1990, la somma di L. 600 milioni che viene ripartita ed assegnata nella misura di L. 300 milioni al comune di Cantalupo in Sabina e di L. 300 milioni al comune di San Donato Val Comino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1990.

90R0971

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 50.

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei concorsi per la assunzione del personale delle unità sanitarie locali sono dovuti i seguenti compensi lordi:

a) L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;

b) L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;

c) L. 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui al punto d);

d) L. 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con l'ulteriore importo lordo di L. 100.000; quando siano superiori a duecento ma inferiori a trecento l'importo integrativo è di L. 200.000, quando superino comunque le trecento unità l'importo integrativo è di L. 300.000.

3. Qualora vengano istituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto interministeriale citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione del compenso integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute, alle quali ha partecipato.

5. Il compenso lordo, previsto dal primo comma punto a), viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 2.

1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge, spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento economico di missione.

Art. 3.

1. Le norme della presente legge si applicano alle commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative disposizioni di attuazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, che della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario regionale di parte corrente.

2. Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, fanno carico alla quota del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata al finanziamento delle spese di competenza della Regione.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 maggio 1990.

90R0972

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 51.

Integrazione alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, concernente: «Organizzazione e funzionamento dei presidi multizionali di prevenzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 11, della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, è così modificato:

«I. Ad ogni settore o sezione del presidio multizionale di prevenzione è preposto un responsabile di posizione funzionale apicale appartenente ai seguenti profili professionali:

- a) settore ambiente: chimico, biologo;
- b) settore igiene degli ambienti confinati: fisico, chimico, ingegnere;
- c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico;
- d) settore impiantistico-antinsortunistico: ingegnere».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 maggio 1990.

90R0973

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 52.

Ricerca sull'ambito territoriale nord della provincia di Roma. Quadro conoscitivo sistematico dell'evoluzione dell'area. Affidamento all'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio promuove una ricerca, per dotarsi di un quadro conoscitivo sistematico delle realtà e delle possibili e necessarie evoluzioni dell'area nord della provincia di Roma, con particolare riguardo ai territori dei comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Tolsa, Allumiere, Canale Monterano, Civitavecchia, Manziana, Monte Romano, Tarquinia, Montalto di Castro.

Art. 2.

Affidamento della ricerca

1. La ricerca, di cui all'articolo 1 viene affidata all'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), come previsto dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, sulla base di un protocollo che ne determina i modi, i tempi di realizzazione e gli obiettivi finali.

2. L'I.R.S.P.E.L. potrà realizzare la ricerca avvalendosi di altri soggetti, pubblici o privati.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere agli atti amministrativi necessari.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in L. 300 milioni, grava sul capitolo 26151 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1990, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 maggio 1990.

90R0974

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 53.

Riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della regione Lazio, costituitasi nel novembre 1980 con proprio statuto.

Art. 2.

1. Tale associazione si propone le seguenti finalità:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, al di sopra di ogni divergenza politica, strinse i consiglieri durante l'esercizio del loro mandato;

b) esaltare la funzione dell'Istituto regionale mediante proposta di convegni, conferenze e pubblicazioni;

c) dare assistenza agli ex consiglieri nei loro rapporti con la Regione, tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare; curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex consiglieri regionali del Lazio;

d) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale.

Art. 3.

1. L'associazione risiede presso la sede di rappresentanza del Consiglio regionale, ove ha altresì sede l'ufficio autonomo dei fondi di previdenza ed indennità di fine mandato dei consiglieri regionali, dal quale essa riceve assistenza in materia normativa e fiscale relativamente ai vitalizi e all'indennità di fine mandato nell'interesse degli ex consiglieri regionali o dei loro aventi causa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1990.

90R0975

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 54.

Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1985, n. 97 e 12 dicembre 1989, n. 79, concernenti l'istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97, così come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 1989, n. 79, è sostituito dal seguente:

«Gli atti del comitato sono sottoposti al controllo contabile del collegio dei revisori dei conti composto dal funzionario regionale dirigente del 39° settore (attività culturali) che lo presiede e dai funzionari regionali dirigenti il secondo ufficio del 10° settore ed il primo ufficio del 39° settore. Il collegio assiste alle sedute del comitato e svolge nei confronti dello stesso l'attività di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 maggio 1990.

90R0976

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 55.

Modifiche alla legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, concernente: «Definizione dell'indennità di partecipazione alle sedute del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misura dell'indennità

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1983, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. L'indennità di presenza prevista dall'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate è fissata nella seguente misura:

L. 100.000 (centomila) al presidente;
L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti.

2. L'indennità è corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dal 1° gennaio 1990».

Art. 2.

Modalità di determinazione delle misure successive

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1983, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

«Le indennità così determinate vengono arrotondate all'atto della liquidazione alle L. 1.000».

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo n. 26021 «Indennità di presenza ai componenti del comitato di controllo e delle sezioni decentrate nonché rimborso delle spese di viaggio ai membri non residenti nel comune» del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1990 e successivi.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1990.

90R0977

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 56.

Contributi ai comuni per il rilascio della «carta d'argento» in favore di soggetti titolari di pensione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione favorisce mediante la concessione di contributi ai comuni l'istituzione di un sistema integrato di promozione sociale finalizzato a favorire la vita di relazione in favore dei cittadini, residenti nel Lazio, titolari di pensioni, ivi compreso il coniuge superstito, cui si accede tramite il possesso di apposito documento denominato «carta d'argento».

Art. 2.

1. Il sistema integrato di promozione sociale è in particolare diretto a favorire:

a) la più ampia mobilità delle persone anziane attraverso l'accesso gratuito o con agevolazioni tariffarie all'uso del pubblico trasporto, nei giorni seriali e festivi, senza limitazione di orario sugli automezzi ordinari del comune di residenza e della Regione secondo le modalità previste dall'apposita legge regionale in materia;

b) la realizzazione della pratica turistica e turistico-termale, improntata alla maggiore conoscenza del patrimonio naturalistico ed artistico del territorio regionale attraverso soggiorni o gite in località significative;

c) l'accesso alle attività ricreative, culturali e dello spettacolo, per migliorare la propria qualità della vita, sia presso il comune di residenza che in altro comune della Regione.

Art. 3.

1. Ai fini del rilascio della «carta d'argento» i comuni annualmente comunicano, attraverso opportune forme di pubblicizzazione, a tutti i cittadini residenti nel loro territorio e provvisti dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge le modalità per ottenere il rilascio della «carta d'argento» nonché le iniziative previste per l'anno in corso ed alle quali è possibile accedere attraverso tale documento.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini della presente legge, i comuni invitano le associazioni di anziani ove esistenti, nel loro territorio, o assemblee di anziani appositamente convocate, a presentare progetti delle attività previste dalle lettere b) e c) del precedente articolo 2. Tali progetti possono riguardare soggiorni e visite in località turistico-termali o turistiche rilevanti della Regione, organizzazione di concerti, spettacoli, mostre, attività culturali e ricreative o accesso organizzato alle relative strutture, anche se realizzate dal circuito culturale e produttivo.

3. Il comune, raccolte le proposte presentate, eventualmente integrate dagli interventi che ritiene opportuni ai fini della promozione sociale degli anziani residenti nel suo territorio redige con deliberazione consiliare, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative, un piano annuale delle iniziative esplicitando in particolare:

a) il numero degli anziani che si presume di coinvolgere su ogni singola iniziativa rispetto al numero globale della popolazione del comune;

b) le forme di partecipazione dei titolari della «carta d'argento» al pagamento del costo delle iniziative, fermando rimanendo che esso non può superare il 25 per cento del costo unitario previsto;

c) le eventuali escusioni dalla partecipazione alla spesa di persone con situazioni particolari di insufficienza economica e/o personale;

d) la quota di finanziamento del piano ad intero carico comunale;

e) la forma, se diretta o in convenzione, delle attività previste nel piano.

4. I piani comunali devono pervenire alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 4.

1. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente competente, approva il piano di riparto dei finanziamenti che tenga conto:

a) dell'ammontare complessivo del piano e di quello dell'onere che i comuni si sono assunti per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge;

b) delle attività di bacino sovracomunale e delle forme di collaborazione eventualmente esperite con comuni limitrofi.

Il contributo regionale può essere concesso fino alla copertura massima del 30 per cento dei piani comunali.

Art. 5.

1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 1.090 milioni da iscrivere al capitolo n. 14220 che viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1990 con la seguente denominazione: «Contributi ai comuni per il rilascio della «carta d'argento» in favore di soggetti titolari di pensione».

2. Alla copertura finanziaria di cui al precedente comma si provvede mediante prelievo dell'importo all'uopo accantonato, al capitolo n. 29821, clenco n. 4, lettera c), allegato al bilancio medesimo.

3. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 aprile 1990.

90R0978

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, n. 57.

Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

1. La Regione tutela il lavoro domestico delle persone addette alle cure familiari e domestiche, riconoscendolo fondamentale ai fini di un equilibrato sviluppo della famiglia ed utile per tutte la società.

Art. 2.

1. Al fine di dare attuazione al principio di cui al precedente articolo, la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni; a tale scopo organizza corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro.

2. In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico la Regione stipula apposita convenzione con un istituto di assicurazione assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi. La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra istituti e compagnie assicurative, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni. Alla stipula della convenzione provvede il presidente della Giunta regionale.

3. Il contributo dovuto per tale iscrizione è a carico della Regione ed è limitato all'anno 1990.

Art. 3.

1. La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, delle persone addette alle cure familiari e domestiche che:

a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni;
b) non appartengono a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni lordi;

c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.

2. Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'istituto assicurativo prescelto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 200 milioni, si provvede con lo stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 07050 (che si istituisce) denominato: «Interventi a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851 del bilancio di previsione 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 maggio 1990.

90R0979

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 58.

Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività di tutela, rappresentanza, valorizzazione delle persone portatrici di «handicaps» concede annualmente contributi annuali alle associazioni regionali

dell'A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), dell'U.I.C. (Unione italiana ciechi) e dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti), in relazione alla attività delle loro sedi regionali e locali.

Art. 2.

Domanda del contributo

1. Per la concessione del contributo dovrà essere inoltrata domanda al competente assessorato regionale settore servizi sociali entro il mese di aprile di ciascun anno, con una relazione acclarante l'attività da effettuare con il contributo regionale, la presumibile spesa, il numero degli associati, la loro partecipazione alle iniziative sociali.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. La Giunta regionale ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenuto conto delle attività da svolgere con particolare riguardo alla loro rilevanza sociale.

2. La Giunta regionale all'atto della ripartizione autorizza l'erogazione anticipata, in favore di ciascuna associazione, del 70 per cento del contributo assegnato, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendimento di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Rendicontazione

1. È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.

Art. 5.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per la finalità prevista dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

2. La spesa di cui al precedente primo comma è iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 14108 del bilancio regionale per l'anno 1990. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29841, con soppressione della lettera a) iscritta sotto il medesimo capitolo nell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1990. Alla copertura dello stanziamento in termini di cassa si provvede mediante pari riduzione del capitolo n. 31021 del predetto esercizio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

90R0980

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 59.

Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, concernente: «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività di consulenza

1. L'attività di consulenza di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della medesima legge, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente comma autorizzando anche l'istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Trattamento medico-chirurgico

1. La Regione fornisce l'assistenza medico-chirurgica necessaria alla rettificazione di sesso e alle conseguenti modificazioni di ordine estetico nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.

2. A tal fine è istituito, di concerto con l'unità sanitaria locale RM/10, presso l'ospedale S. Camillo in Roma il servizio per la modifica dei caratteri sessuali, collegato alla divisione di urologia dell'ospedale. L'unità sanitaria locale RM/10, entro novanta giorni dalla promulgazione della legge trasmetterà alla Regione per i successivi adempimenti la pianta organica del servizio comprendente figure mediche specialistiche (chirurgia plastica, chirurgia urologica, endocrinologia) e personale infermieristico e di assistenza numericamente adeguato e debitamente selezionato.

3. La Giunta regionale, alla fine del primo anno di funzionamento del servizio verifica i livelli di attività del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell'utenza prendendo gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.

Art. 3.

Rimborsi

1. La Regione rimborsa fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso sulla base di una autorizzazione ottenuta ai sensi della legge n. 164 del 1982.

2. Il regolamento di attuazione di quanto previsto al comma precedente viene deliberato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Fino alla effettiva entrata in funzione del servizio per la modifica dei caratteri sessuali di cui al precedente articolo 2, la Regione rimborsa fino al 100 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 1982.

2. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'adeguamento dei consulenti pubblici alla finalità di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata stipulare una convenzione con l'A.I.E.D. (Associazione italiana per l'educazione demografica) per la fornitura gratuita delle consulenze di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. La spesa relativa alle prestazioni sanitarie previste ai precedenti articoli 3 e 4, per un ammontare complessivo previsto in L. 500 milioni, graverà su apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1990, che provvederà alla relativa copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.

93R0981

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 60.

Disciplina regionale in materia di opere idrauliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nelle more di attuazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lazio, allo scopo di realizzare gli interventi più urgenti per assicurare la difesa del territorio dall'azione delle acque e migliorare l'uso delle risorse idriche, disciplina la materia delle opere idrauliche, nei limiti delle competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.

Opere idrauliche oggetto della legge

1. Sono disciplinate dalla presente legge le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate ricadenti nei bacini idrografici del Tevere e del Liri Garigliano di rilievo nazionale in base all'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, tutte le opere idrauliche classificate e non classificate ricadenti nel bacino del Fiora e del Tronto, classificati come interregionali in base all'articolo 15 della stessa legge, nonché tutte le opere idrauliche ricadenti nel territorio dei restanti bacini. Le opere idrauliche si suddividono in:

a) opere idrauliche di preminente interesse regionale, alla cui realizzazione si provvede a totale carico della Regione;

b) altre opere idrauliche, la cui esecuzione è subordinata alla autorizzazione regionale, a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 3.

Opere idrauliche di preminente interesse regionale

1. Sono dichiarate di preminente interesse regionale le opere idrauliche finalizzate alla:

- a) difesa degli abitati dalle inondazioni;
- b) protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale;
- c) sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi territoriali.

2. Alla dichiarazione, di cui al precedente comma, provvede il Consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi di intervento, di cui al successivo articolo 5.

Art. 4.

Altre opere idrauliche

1. Ai sensi degli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è vietata la realizzazione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici senza la prescritta autorizzazione.

2. Le opere idrauliche di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati ai quali fanno carico i relativi oneri di manutenzione straordinaria ed ordinaria ed il pagamento dei canoni.

3. L'autorizzazione è concessa dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici sulla base di un disciplinare che stabilisce le modalità per la esecuzione e la gestione delle opere nonché i canoni relativi.

Art. 5.

Programmi di intervento

1. In attesa della elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, anche ai fini della realizzazione degli interventi più urgenti di cui al punto c) secondo comma dell'articolo 31 della legge sopracitata, la Regione Lazio provvede alla esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale, nonché alla realizzazione di sistemi di allarme, monitoraggio, rilevamento e controllo delle caratteristiche idrauliche dei corsi d'acqua, sulla base di un programma di intervento relativo al triennio 1989-1991.

2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 6.

Esecuzione delle opere

1. Alla progettazione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici anche avvalendosi di enti o di studi professionali specializzati.

2. La Giunta regionale, sentito il C.T.C.R. (Comitato tecnico consultivo regionale) seconda sezione, approva i progetti e li finanzia sulla base delle disponibilità annuali di bilancio e delle priorità indicate nel programma triennale.

3. L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi della vigente normativa statale e della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

4. L'assessorato regionale ai lavori pubblici provvede alla esecuzione delle opere mediante affidamento, previa licitazione privata a ditte specializzate.

5. Nel caso di opere idrauliche che abbiano una stretta connessione con interventi realizzati o in corso di realizzazione da parte di enti pubblici territoriali o consorzi di bonifica, la esecuzione delle opere può essere affidata in concessione ai predetti enti, allo scopo di assicurare l'organicità della realizzazione.

Art. 7.

Manutenzione delle opere

1. Per assicurare la funzionalità delle opere, il programma triennale prevede che una quota di almeno il 10 per cento dei finanziamenti disponibili sia impegnata per interventi di ordinaria manutenzione delle opere.

2. All'esecuzione degli interventi di manutenzione provvederà l'assessorato ai lavori pubblici.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di L. 34.000 milioni, ripartita in ragione di L. 17.000 milioni per l'anno 1990 e L. 17.000 milioni per l'anno 1991, da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nei rispettivi bilanci regionali annuali:

1) capitolo n. 11205 avente la seguente denominazione: «Studi ed indagini per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche» di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, con uno stanziamento di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991;

2) capitolo n. 11206, avente la seguente denominazione: «Realizzazione di sistemi di monitoraggio, controllo e rilevamento», con uno stanziamento di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991;

3) capitolo n. 11207 avente la seguente denominazione: «Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale», con uno stanziamento di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991;

4) capitolo n. 11208 avente la seguente denominazione: «Esecuzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale», con uno stanziamento di L. 15.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991.

2. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, per un totale di L. 34.000 milioni per il biennio 1990-1991, si provvederà con riduzione dal capitolo n. 29842 del bilancio pluriennale 1990-1992 che offre la sufficiente disponibilità e soppressione delle lettere b) e c) del medesimo capitolo compreso nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.

90R0982

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 61.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente la costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, è così sostituito:

«2. La spesa per l'applicazione della presente legge è calcolata in L. 100 milioni, rientra nello stanziamento dell'apposito capitolo n. 26006 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. All'ufficio di Presidenza è demandata l'assunzione dei necessari provvedimenti di spesa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990.

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.

90R0983

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 62.

Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

II APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel proprio territorio e per evitare gravi ripercussioni economico-sociali e occupazionali provocate dagli eccezionali fenomeni climatico-meteorologici di carenza di precipitazioni nevose, la Regione Lazio interviene a sostegno delle stazioni sciistiche.

Art. 2.

1. La Regione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo concede contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad imprese private operanti nelle stazioni turistiche invernali di seguito elencate:

a) provincia di Rieti:

- 1) Terminillo;
- 2) Campo Stella;
- 3) Monte Tilia;
- 4) Cittareale;

b) provincia di Frosinone:

- 1) Campo Catino;
- 2) Campo Staffi;
- 3) Forca d'Acero;
- 4) Prati di Mezzo;

c) provincia di Roma:

- 1) Monte Livata.

2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la realizzazione di:

a) strutture sportive, ricreative e culturali;

b) infrastrutture primarie di completamento al servizio delle stazioni turistiche ivi compresi impianti di risalita ed esercizi ricettivi;

c) opere di ristrutturazione e miglioramento igienico-funzionale dei locali adibiti ad attività commerciali ed artigianali nonché per adeguarli alle norme antinquinamento ed alle norme CEI;

d) ammodernamento di attività imprenditoriali compreso l'acquisto di attrezzature, di arredi e di locali;

e) iniziative promozionali.

Art. 3.

1. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono stabiliti in favore di imprese private che operano nel territorio delle stazioni sciistiche della Regione nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un contributo massimo di L. 300 milioni.

2. Sono inoltre ammesse ai contributi, di cui alla presente legge, le opere da realizzare, e quelle in corso di realizzazione da parte di imprese iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e le loro forme associative previste all'articolo 6 della medesima legge nonché le imprese commerciali iscritte nel registro esercenti del commercio.

Art. 4.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 presentano all'assessorato al turismo apposita domanda per la concessione dei contributi.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono produrre la seguente documentazione:

a) una relazione tecnico-economico-finanziaria che dovrà indicare tutti i dati necessari per una valutazione delle caratteristiche dell'iniziativa, i motivi dell'investimento ed il relativo piano finanziario;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

c) copia del progetto di massima.

3. Qualora i richiedenti siano una società, un consorzio o una cooperativa dovranno inoltre produrre i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della società del consorzio o della cooperativa;

b) bilancio dell'ultimo esercizio depositato a norma di legge;

c) copia autentica della deliberazione del consiglio d'amministrazione con la quale si approva la spesa relativa alla iniziativa per la quale si richiede il contributo.

4. Inoltre le società cooperative dovranno presentare:

a) certificato di iscrizione all'apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative;

Art. 5.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, delibera la concessione dei contributi ai richiedenti.

2. Qualora gli stanziamenti previsti al successivo articolo 10 non risultassero interamente utilizzati alla scadenza dei termini fissati dal precedente articolo 4, la Giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta di contributi.

3. Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, potrà destinare i fondi residui a finalità connesse con la presente legge.

4. L'erogazione dei contributi concessi viene disposta con deliberazione della Giunta regionale dietro presentazione di progetti regolarmente approvati, di idonei documenti di spesa e degli atti di collaudo ove richiesti.

Art. 6.

1. La Giunta regionale può disporre verifiche presso soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge circa la conformità delle opere a quanto dichiarato.

2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenzia del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.

Art. 7.

1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri previsti da leggi nazionali o regionali.

Art. 8.

1. Per la realizzazione di strutture sportive, culturali e del tempo libero, nonché per la realizzazione di infrastrutture primarie, per iniziative promozionali e per l'acquisto di attrezzature sono concessi

contributi agli enti locali, ed agli enti turistici ed a consorzi con partecipazione finanziaria prevalente degli enti pubblici che ne avanzano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al concorrere del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9.

1. I soggetti richiedenti i contributi di cui al precedente articolo 8 dovranno allegare alla richiesta la deliberazione con la quale si approva il progetto delle opere e dei lavori da realizzare ovvero delle attrezzature e/o dei locali da acquistare, nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'iniziativa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al precedente articolo 8 concede ai soggetti richiedenti un contributo nella misura dell'80 per cento della spesa prevista.

3. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento avverrà previa documentazione da parte dei soggetti richiedenti che attestino l'ultimazione delle opere e dei lavori o dell'eventuale acquisto di attrezzature e/o locali.

Art. 10.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione Lazio stanziava la somma di L. 9.600 milioni che viene iscritta nel bilancio 1990 ai sottoindicati capitoli di nuova istituzione:

a) capitolo n. 05265 «Contributi *una tantum* a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve; esercenti servizi di trasporto a fune», L. 400 milioni;

b) capitolo n. 05266 «Contributi *una tantum* a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve; esercenti attività alberghiere», L. 700 milioni;

c) capitolo n. 05267 «Contributi *una tantum* a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti attività commerciali, artigiane, cooperative e associazioni professionali non rientranti nelle categorie indicate ai capitoli n. 05265 e n. 05266», L. 500 milioni;

d) capitolo n. 05268 «Contributo *una tantum* in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture», L. 3.000 milioni;

e) capitolo n. 05269 «Contributo *una tantum* alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attività sciistica e per garantire la funzionalità dei servizi logistici», L. 2.000 milioni;

f) capitolo n. 05270 «Contributo *una tantum*, in conto capitale alle imprese private che operano nel territorio delle stazioni sciistiche della Regione, indicate nell'articolo 3 della presente legge», L. 3.000 milioni.

2. I contributi di cui ai capitoli sopraindicati saranno così utilizzati:

a) quanto a L. 400 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, in regola con la normativa vigente per l'entrata in esercizio nelle ultime due stagioni invernali, nella misura pari al prodotto risultante dalla portata oraria per il dislivello di ciascun impianto moltiplicato il quoziente derivato dalla divisione della somma stanziata e la sommatoria di tutte le portate orarie per i dislivelli di tutti gli impianti agibili della Regione;

b) quanto a L. 700 milioni per contributo a fondo perduto alle imprese esercenti attività alberghiere, regolarmente in funzione nelle ultime due stagioni, nella misura risultante dalla divisione dell'importo stanziato per il numero totale delle camere degli esercizi alberghieri moltiplicando la cifra risultante per il numero delle camere denunciato da ciascun esercizio alberghiero;

c) quanto a L. 500 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese commerciali, artigiane, cooperative, associazioni professionali, non rientranti nelle due categorie professionali, non rientranti nelle due categorie precedenti, ubicate nelle stazioni sciistiche del Lazio, commisurando il contributo alla graduatoria risultante dalla media del volume d'affari degli ultimi tre anni denunciato all'ufficio I.V.A.;

d) quanto a L. 3.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e delle relative infrastrutture, agli enti pubblici territoriali, ovvero ad appositi consorzi con maggioranza degli stessi enti, fino al limite del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che è ridotto all'80 per cento della spesa se erogato ad imprese di trasporto a fune o a consorzi la cui maggioranza non sia detenuta da enti pubblici;

e) quanto a L. 2.000 milioni finalizzati ad interventi immediati atti a garantire la funzionalità dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche quali piste di fondo, uffici informazione, pronto soccorso, recupero feriti ed altro nelle stazioni invernali del Lazio, alle amministrazioni provinciali di Rieti, Frosinone e Roma, ripartiti tenuto conto del numero delle stazioni invernali esistenti in ciascun territorio provinciale del numero dei posti letto, del numero degli impianti a fune; del numero degli addetti delle varie attività, del numero delle presenze turistiche alberghiere, extra alberghiere e giornaliere, nella seguente misura:

1) all'amministrazione provinciale di Rieti la somma di L. 900 milioni;

2) all'amministrazione provinciale di Frosinone la somma di L. 700 milioni;

3) all'amministrazione provinciale di Roma la somma di L. 400 milioni;

f) quanto a L. 3.000 milioni in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 3 della presente legge;

3. Le domande relative ai contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo comma, dovranno essere corredate da una dichiarazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio attestante che l'attività del richiedente si svolge in una delle stazioni invernali del Lazio di cui al precedente articolo 2.

4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 9.600 milioni sopradescritto si provvede mediante utilizzazione e conseguente soppressione delle poste all'uopo inserite ai capitoli n. 29801 (per L. 1.600 milioni) e n. 29802 (per L. 8.000 milioni) dell'elenco 4 del bilancio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

90R0984

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente l'istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani, e alla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

«Per la gestione del parco il consorzio istituisce l'ufficio tecnico costituito dal direttore, che coordina le funzioni relative alla gestione tecnica, dal segretario, responsabile delle funzioni amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista e da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i componenti uffici regionali.

Sono compiti di tale ufficio:

a) l'esecuzione di studi e ricerche, nonché la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonché l'attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;

b) la stesura della relazione annuale e pluricennale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di parchi e per i successivi adempimenti;

c) le proposte per le attività turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco;

d) la vigilanza.

L'ente gestore è altresì autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula, contestualmente al piano d'assetto di cui al successivo articolo 7, una proposta di perimetrazione definitiva da approvarsi con legge regionale».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dalla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere fra l'altro, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per:

a) l'assetto forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione selvicolturale;

b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

c) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale».

Art. 4.

1. La lettera c), ultimo comma, dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dalla seguente:

«c) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi. Il divieto non si applica nei casi sottocenati:

1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, ad enti ed organismi che, nello svolgimento dei compiti di istituto effettuino servizi di pubblica utilità;

2) natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiore a cinque cavalli vapore, di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria «A» che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale, e in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore del parco».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

90R0985

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 64.

Iniziative della regione Lazio finalizzate alla realizzazione di nuovi collegamenti a guida vincolata per l'area metropolitana romana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio — nell'ambito del processo di formazione del Piano generale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e sulla base delle indicazioni risultanti sia dallo schema metodologico di riferimento per la formulazione del Piano stesso, richiamato dall'art. 1 della citata legge regionale n. 37 del 1987, sia dai documenti e dai progetti concernenti il riequilibrio tra l'area metropolitana romana ed il restante territorio regionale, sia dagli atti relativi alla terza conferenza regionale dei trasporti sia, infine, dagli studi preliminari attinenti alla elaborazione di detto piano generale — individua le esigenze di nuove infrastrutture per collegamenti a guida vincolata che consentano consistenti incrementi nella fruibilità e nella disponibilità di servizi di trasporto rapido, di massa verso la Capitale.

2. A tali fini, la Regione promuove la effettuazione di appositi studi finalizzati all'accertamento delle condizioni di fattibilità circa la costruzione di linee metropolitane di collegamento tra l'area romana ed il restante territorio regionale nonché alla predisposizione dei connessi progetti, preordinati alla realizzazione di tali linee.

Art. 2.

Contenuti e fasi di svolgimento degli studi

1. Gli studi di cui al precedente articolo 1 sono svolti per fasi successive, ciascuna delle quali avente per oggetto:

a) l'accertamento dei requisiti di fattibilità delle infrastrutture di trasporto a guida vincolata di cui si ipotizza la costruzione, unitamente ad indicazioni circa la tipologia, le caratteristiche ed i percorsi delle linee, all'analisi dei connessi riflessi di natura urbanistico-territoriale e ad indagini preliminari sui flussi della presumibile domanda di trasporto che si intende servire con i nuovi collegamenti;

b) la valutazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture stesse;

c) la progettazione di massima delle opere, degli impianti e del materiale rotabile, con la quantificazione della presumibile spesa, l'analisi preliminare dei costi e dei benefici e l'indicazione dei tempi di realizzazione;

d) la progettazione esecutiva delle opere, degli impianti e del materiale rotabile, con l'analisi dettagliata della spesa e dei tempi tecnici necessari per la loro costruzione, unitamente al bilancio conclusivo dei costi e dei benefici;

e) le previsioni sui risultati economici dell'esercizio delle linee e le ipotesi circa la forma di gestione del servizio e sui soggetti deputati alla produzione del servizio stesso.

2. Alle fasi dei predetti studi, individuate al precedente comma sotto le lettere a), b) e c), si procede anche in pendenza della elaborazione del piano generale dei trasporti di cui alla legge regionale

n. 37 del 1987 innanzi richiamata, sulla base delle indicazioni al riguardo formulate dalla segreteria tecnica del piano medesimo, istituita in applicazione dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 37.

3. Alle fasi successive — e, in particolare, a quella individuata al precedente primo comma sotto la lettera d) — può essere dato corso dopo l'avvenuta elaborazione di detto Piano generale dei trasporti.

Art. 3.

Procedure

1. Gli studi e i progetti di cui alla presente legge rientrano tra quelli da attivarsi ai fini della attuazione della predetta legge regionale n. 37 del 1987 e sono conferiti in conformità a quanto previsto nella legge medesima.

2. Per l'adozione degli atti deliberativi deve essere espresso parere conforme dalla segreteria tecnica del piano.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito, nel bilancio regionale 1990, il capitolo n. 09237 con la denominazione «Studi di fattibilità e progettazioni per la realizzazione di nuovi collegamenti a guida vincolata per l'area metropolitana romana» e con lo stanziamento, per l'anno 1990, di L. 2.500 milioni di lire, cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo 29802 relativo al fondo globale per l'anno 1990 (clenco n. 4, lettera a).

2. Per ulteriori esigenze di spesa, connesse con l'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1990, si provvederà secondo le previsioni portate nelle future leggi di bilancio annuale e pluriannuale.

Art. 5.

Prima attuazione

1. In sede di prima attuazione della presente legge, dovranno essere avviati gli studi concernenti le seguenti ipotesi di nuovi collegamenti a guida vincolata:

a) collegamento delle zone di Ciampino-Osteria del Curato-Tor Vergata-Romanina-Torre Angela (interconnessione con la progettata metropolitana linea C);

b) collegamento, in diramazione dalla Roma-Lido di Ostia con le zone di Spinaceto, Tor de' Cenci, Torrino, Pomezia, Anzio Nettuno, fondo Valle Pontino, Latina e Terracina;

c) collegamento della linea B (stazione di Rebibbia) con le zone di Guidonia e Tivoli;

d) Roma (Prima Porta)-Passo Corese;

e) collegamento dell'area reatina con Roma, utilizzando in parte la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo;

f) riprogettazione del collegamento Ciampino-Castelli Romani, attualmente facenti capo ai nodi di Frascati, Albano e Velletri;

g) Rieti-Passo Corese.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.

90R0986

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1990, n. 65.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 85, avente ad oggetto: «Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 9 giugno 1990.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 85, è aggiunto il seguente comma:

«4. Presso la unità sanitaria locale RM/4 è istituito il servizio interzonale con i settori: esame progetti abitabilità, acque potabili, con competenza su tutto il territorio del comune di Roma. La gestione del servizio è affidata alla stessa unità sanitaria locale RM/4, che provvede con apposite intese, a disciplinare i rapporti con le altre unità sanitarie locali operanti nell'ambito del comune di Roma».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.

90R0987

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 66.

Modifica del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e variazioni della delimitazione della zona omogenea n. 2 ed inclusione del comune di Vallerano nella comunità montana dei Cimini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base delle intese intercorse con i comuni, i territori della Regione classificati montani e i comprensori di bonifica montana in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:».

Art. 2.

1. La zona omogenea n. 2 prevista dall'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprende i comuni di Canepina per intero e Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano, Vallerano in parte.

Art. 3.

1. Il comune di Vallerano, il cui territorio è stato incluso in parte fra quelli ammessi a godere delle agevolazioni previste per la montagna, fa parte della comunità montana costituita fra i comuni compresi nella zona omogenea n. 2.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 1^o giugno 1990

LANDI

H visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 maggio 1990.

90R0988

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, avente per oggetto: «Norme sugli asili nido».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è modificato come segue:

«1. L'asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. Non può costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 è sostituito come segue:

«1. L'asilo nido fa parte dell'intero complesso dei servizi socio-educativi riservati alla prima infanzia presso l'ente locale».

Art. 3.

1. Il quarto punto dell'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è modificato come segue:

«4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione ed in particolare allo svolgimento delle attività programmate».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è modificato come segue:

«1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue:

quattro genitori utenti del servizio;
tre operatori del nido;

un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido. Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore».

Art. 5.

1. Il 3) e 4) punto del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

«3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;

«4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale».

2. Al medesimo comma è aggiunto il seguente nuovo punto:

«11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico».

Art. 6.

1. Il 6) punto del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è sostituito come segue:

«6) formulare proposte di aggiornamento e di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento».

Art. 7.

1. Il 7) punto del secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è sostituito dai seguenti punti:

«7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente;

8) a verificare le rispondenze tra qualità del servizio e necessità dell'utenza. L'ente gestore è tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzative».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è inserito il seguente nuovo articolo 17-bis:

«Art. 17-bis

1. Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido».

Art. 9.

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è così modificato:

«Art. 18.

1. (Personale dell'asilo nido). La definizione dell'organico per ogni asilo nido è demandata alla contrattazione sindacale in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro.

2. Il personale si divide in:

a) educatori;
b) addetti ai servizi generali.

3. La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze. L'erogazione delle supplenze viene regolamentata tramite accordi sindacali».

Art. 10.

1. All'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.

La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento collegati anche ad ipotesi di sperimentazione organizzative ed educative.

Gli enti gestori per l'attuazione della formazione permanente si avvorranno in via prioritaria di convenzioni con le università ed il centro nazionale delle ricerche».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è inserito il seguente nuovo articolo 19-bis:

«Art. 19-bis.

1. Gli enti gestori, i consorzi, gli organismi di decentramento devono assicurare le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico con personale laureato per garantire:

- a) omogeneità di indirizzo pedagogico e organizzativo degli asili;
- b) l'aggiornamento permanente;
- c) la programmazione degli interventi educativi verso i bambini;
- d) il collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali;
- e) la diffusione delle problematiche culturali, educative sull'infanzia».

Art. 12.

1. Il 2) punto del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è così sostituito:

«2) da contributi integrativi a carico della Regione».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è aggiunto il seguente nuovo articolo 38-bis:

«Art. 38-bis.

1. La Regione verifica l'andamento dello sviluppo degli asili nido nel territorio di competenza tramite l'istituzione di una commissione intercomunale che analizzi in modo particolare l'espansione, la gestione, i costi e le qualità dei servizi erogati.

2. I pareri della commissione sono vincolanti ai fini della individuazione dei parametri in base ai quali distribuire i finanziamenti regionali.

3. La commissione organizza periodiche conferenze regionali per la verifica dello sviluppo dei servizi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 1^o giugno 1990

L'ANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 maggio 1990.

90R0989

LEGGE REGIONALE 1^o giugno 1990, n. 68.

Impatto occupazionale degli interventi di spesa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporto annuale sull'occupazione

1. In conformità ai principi annunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto della Regione Lazio ed ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 19 dicembre 1984, n. 863, 11 aprile 1986, n. 113, 28 febbraio 1987, n. 56 e nella legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico e acquisito il parere della consulto per l'osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno predispone e trasmette alla Giunta regionale un rapporto di valutazione degli effetti prodotti sull'occupazione nel corso dello stesso anno, da leggi regionali e nazionali e dai relativi provvedimenti di attuazione nell'ambito territoriale della Regione.

2. Tale rapporto deve contenere un'analisi sulle caratteristiche tecniche ed operative degli investimenti regionali e sui risultati, anche parziali, ottenuti ai fini dell'occupazione, nei singoli territori, con eventuali indicazioni per la modifica dell'investimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in campo occupazionale.

3. Il rapporto di cui ai precedenti commi è integrato da un elaborato contenente gli indicatori di particolare disagio occupazionale relativi al territorio regionale.

Art. 2.

Progetti e provvedimenti regionali in materia di occupazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i progetti previsti dalle leggi regionali in materia di sviluppo dell'occupazione devono contenere:

a) elementi di identificazione dell'investimento in relazione ai territori interessati ed all'oggetto dell'investimento;

b) gli indici di attivazione occupazionale per unità di finanziamento, distinti secondo le singole aree territoriali d'intervento, ai fini della valutazione degli effetti, a breve periodo, sull'occupazione e sul reddito;

c) previsione sugli effetti a medio e lungo termine, indotti dalla realizzazione dell'intervento regionale, distinti secondo le singole aree territoriali, le categorie di addetti, numero di addetti (media, annua), costo medio unitario, costo totale per categorie, reddito medio annuo unitario.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi regionali disposti in attuazione delle leggi regionali in materia di sviluppo dell'occupazione devono contenere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsioni sull'impatto occupazionale e sui risultati realizzati in materia di occupazione.

Art. 3.

Comitato tecnico di valutazione

1. Le strutture regionali, nell'espletamento delle loro funzioni, si avvalgono del supporto conoscitivo dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. Le predette strutture, qualora ravisino la necessità di specifiche analisi e valutazioni sul rapporto tra costi e benefici dei singoli progetti o interventi regionali, possono avvalersi dell'opera del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, che, in tal caso,

funge da comitato tecnico di valutazione. Ai lavori del predetto comitato tecnico di valutazione possono essere chiamati a partecipare esperti per le materie trattate, in numero non superiore a tre unità, designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conformità deliberazione della Giunta; un rappresentante dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio); uno della Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo); nonché, su designazione dell'assessorato competente, dirigenti e funzionari regionali dei settori interessati.

Art. 4.

Rilevazioni statistiche Piani occupazionali degli enti locali

1. I beneficiari di agevolazioni o d'interventi d'investimento regionali per lo sviluppo dell'occupazione effettuati dalla Regione per il tramite degli enti locali territoriali, sono tenuti, al termine della fruizione del beneficio, ad indicare su apposito stampato predisposto dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, gli effetti occupazionali determinati dall'erogazione delle predette agevolazioni o dalla realizzazione degli interventi d'investimento. Tale stampato, debitamente compilato deve essere inviato all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. Le amministrazioni comunali, i loro consorzi e le amministrazioni provinciali redigono, entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'assistenza tecnica dell'Osservatorio, il piano occupazionale derivante dagli investimenti previsti nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in L. 50.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi previsti nel capitolo n. 07010, denominato: «Spese di funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro», nel bilancio regionale 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 1^o giugno 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 maggio 1990.

90R0990

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 69.

Variazione della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: «Sviluppo dell'economia montana».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente in parte il comune di Tolfa, già classificato parzialmente montano, è estesa all'intero territorio del comune ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2.

1. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico sui Monti della Tolfa sono inclusi parzialmente nella III zona di cui al precedente articolo.

2. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Allumiere e Tolfa, per intero, e dai territori dei comuni di Civitavecchia, e Santa Marinella per la parte indicata nella pianimetria allegata alla presente legge, ed è considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 7 giugno 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 maggio 1990.

(Omissis).

90R0991

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 70.

Istituzione della riserva naturale parziale delle «Montagne della Duchessa» nel territorio del comune di Borgorose.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1990).

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Istituzione*

1. Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», inclusa nel sistema dei parchi regionali e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

Art. 2.

Finalità

1. La riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è istituita al fine di:

a) tutelare e ripristinare gli ecosistemi naturali in tutte le componenti, biotiche ed abiotiche;

b) promuovere ed organizzare il razionale e duraturo utilizzo delle risorse naturali;

c) promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale interessata;

d) promuovere la ricerca scientifica applicata per la tutela e gestione delle risorse naturali;

e) promuovere e regolamentare le attività di fruizione compatibili con le finalità di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale.

Art. 3.

Classificazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, la riserva naturale «Montagne della Duchessa» è classificata «riserva naturale parziale».

Art. 4.

Perimetrazione

1. La riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è delimitata dai confini riportati con apposito simbolo grafico nella cartografia in scala 1:25.000, allegato A, e descritti nell'allegato B che sono parte integrante della presente legge.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 5 o, in caso di inadempienza, la Giunta regionale dispone la installazione di cartelli perimetrali recanti la scritta: «Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Comune di Borgorose - Riserva naturale delle Montagne della Duchessa» ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa.

Art. 5.

Gestione

1. La gestione della riserva naturale della «Montagne della Duchessa» è affidata al comune di Borgorose.

2. In particolare all'ente gestore sono affidate le attività turistico-didattiche e produttive; tali attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di programmazione e pianificazione territoriale contenute nel successivo articolo 8.

3. L'ente gestore dovrà prevedere idonee forme di partecipazione delle amministrazioni separate dai beni di uso civico di Corvaro S. Stefano e S. Anatolia alla definizione delle direttive di gestione per i territori della riserva naturale ricadenti nelle aree di loro rispettiva competenza.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore dovrà istituire un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva naturale.

5. Il personale dell'ufficio sarà composto da un direttore, da un segretario amministrativo e dal personale tecnico, in ragione di un perito agrario e di dodici operatori tecnici (guardiaparco) e di tre operai qualificati.

6. Il suddetto personale verrà nominato, su richiesta dell'ente gestore «guardia particolare giurata», ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

7. Il personale dell'ufficio tecnico della riserva naturale verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

8. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente settimo comma l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla Giunta regionale.

9. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a tempo determinato non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente degli enti locali.

10. Fino all'assunzione del personale di cui al precedente quinto comma, l'ente gestore, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale potrà avvalersi di proprio personale qualificato nel settore ambientale, di personale degli uffici regionali competenti, distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

11. In caso di inadempienza alle norme previste dalla presente legge, la Regione nomina un commissario *ad acta* entro sessanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.

Art. 6.

Convenzioni

1. Con la presente legge, l'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni, sentito il parere del competente ufficio regionale, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, con associazioni riconosciute operanti a livello regionale o locale nel settore ambientale, storico-archeologico e culturale, per la gestione dei servizi generali, comprese le attività progettuali e di ricerca, necessari al funzionamento ordinario e straordinario della riserva naturale.

Art. 7.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'ente gestore della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico che dovrà essere nominato, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale comitato, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sarà integrato da:

a) un esperto in materia di gestione dei parchi e riserve naturali nominato dalla Giunta regionale;

b) un esperto in zootecnica, montana, nominato dal consiglio nazionale delle ricerche;

c) due agronomi o forestali nominati dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro S. Stefano e di S. Anatolia.

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente dell'ente gestore mentre la segreteria del comitato è curata dal direttore della riserva naturale.

4. Il comitato tecnico-scientifico che si riunisce almeno quattro volte l'anno nonché ogni qualvolta l'ente gestore ne ritenga necessaria la convocazione, esprime i propri pareri sugli strumenti e sui programmi di attuazione della riserva naturale, sulle attività consentite al suo interno, sugli altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore entro trenta giorni dalla richiesta.

5. La convocazione del comitato tecnico-scientifico può essere richiesta dai presidenti delle locali amministrazioni separate dei beni di uso civico.

6. Le sedute del comitato tecnico-scientifico sono da ritenersi valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 8.

Zonizzazione della riserva naturale

1. Il territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è diviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1:10.000 che costituisce l'allegato C alla presente legge; i relativi perimetri sono descritti nell'allegato D alla presente legge.

2. Le zone indicate sono:

1) zona «A» di riserva integrale: in tale zona sono esclusi interventi di qualsiasi tipo; le norme di fruizione, limitatamente al settore della ricerca scientifica, sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9;

2) zona «B» di riserva orientata: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, recupero o ripristino degli ecosistemi naturali originari, nonché il transito per la conduzione delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo articolo 13. Le norme di fruizione della zona «B», limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9.

3) zona «C» di riserva parziale: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti, nonché lo svolgimento delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo articolo 13 e per quelli di restauro.

conservativo di strutture preesistenti. Sono consentiti gli interventi di recupero dell'eventuale patrimonio storico-archeologico presente, limitatamente al restauro conservativo delle strutture esistenti e la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri di uso solo primario secondo quanto indicato negli strumenti attuativi di cui al successivo articolo 9 e purché ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette. Le norme di fruizione della zona «C» limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica ed alle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9.

4) zona «D» di fruizione turistica, agro-forestale e di servizi: in tale zona sono consentiti interventi di restauro edilizio e recupero del patrimonio storico-edilizio preesistente, da destinare a servizi della riserva naturale, nonché ad uso agricolo e di allevamento; in tale zona possono essere realizzate nuove strutture edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, aventi un indice territoriale comunque non superiore a 0,001 mc/mq su lotto minimo indivisibile di 50.000 mq. ed una destinazione d'uso esclusivamente turistica od agro-zootecnica; sono fatte salve le normative e le competenze regionali e statali, in materia che, comportino prescrizioni più restrittive; l'ente gestore rilascerà apposite autorizzazioni sentito il parere del comitato tecnico-scientifico ed avendo ricevuto parere favorevole dalla Giunta regionale. I manufatti da realizzare, dovranno comunque attenersi a tipologie caratteristiche della locale edilizia rurale e non dovranno risultare in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del territorio. La zona «D» è destinata allo studio, alla didattica e fruizione turistica qualificata attraverso strutture ed itinerari appositamente predisposti, ed alle attività produttive tradizionali, agro-forestali e di allevamento, per le quali l'ente gestore predispone piani di valorizzazione, in accordo con le finalità istitutive della riserva naturale e le fruizioni della medesima zona, al fine di sviluppare forme di selvicoltura naturalistica, di agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni naturali spontanee. È consentita la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri d'uso primario e secondario, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse, in relazione alle esigenze di migliore assetto del territorio secondo quanto stabilito dagli strumenti attuativi di cui al successivo articolo 9, comunque nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo esistenti; per le sole piste e mulattiere di uso primario potrà essere consentita una ampiezza massima di tre metri più un metro per eventuali cunette e spazi di servizio.

3. La presente suddivisione in zone potrà essere oggetto di migliorare definizione in fase di predisposizione e di approvazione degli strumenti attuativi, sulla base delle indicazioni che emergeranno dagli studi propedeutici alla redazione degli strumenti stessi ed al fine di ottenere la migliore utilizzazione del territorio secondo le finalità istitutive della riserva naturale.

Art. 9.

Strumenti di attuazione

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di tutela ed utilizzazione del territorio della riserva naturale «Montagne della Duchessa», con il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla redazione del piano di tutela ed utilizzazione, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva naturale «Montagne della Duchessa» secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

3. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonché il regolamento di attuazione, vengono assissi per trenta giorni, a cura del presidente dell'ente gestore nell'albo del comune di Borgorose.

4. Nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano.

5. Entro i successivi sessanta giorni, l'ente gestore formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta gli strumenti suddetti.

6. Il piano di tutela ed utilizzazione ed il relativo programma di attuazione vengono approvati con la legge regionale. Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari.

7. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il regolamento di attuazione debbono contenere le indicazioni necessarie per assicurare la tutela ed il ripristino degli ecosistemi naturali e per organizzare il razionale utilizzo delle risorse naturali.

8. In particolare, il piano di tutela ed utilizzazione deve contenere le indicazioni relative a:

a) le zone di riserva integrale, rappresentate da biocenosi inserite in complessi maggiori o da complessi unitari superstite e le modalità per la loro tutela;

b) le zone di riserva orientata, i relativi programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi originari e gli interventi e fruizioni in esse attuabili;

c) le zone di riserva parziale, i relativi programmi di tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti e gli interventi e fruizioni in esse attuabili;

d) le eventuali zone di riserva genetica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e le modalità di loro tutela e gestione;

e) gli eventuali monumenti naturali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e le modalità di loro tutela e valorizzazione;

f) le eventuali zone di interesse paesaggistico e le relative norme di tutela da attuare ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;

g) le aree in cui promuovere programmi naturalistici di ricerca, studio e ricostituzione degli ecosistemi originari, i relativi piani di svolgimento;

h) un programma specifico di tutela ecologica e studio del bacino del lago della Duchessa, i relativi interventi e le fruizioni in esso compatibili;

i) un programma specifico di studio, sperimentazione e gestione, ed i relativi interventi, nel rispetto delle finalità della presente legge, per i terreni già di proprietà dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

j) le zone in cui promuovere la fruizione scientifica, didattica e turistica, i programmi e gli interventi da realizzare per consentire il loro ottimale svolgimento, le eventuali strutture, specifiche, i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati sentieri «natura»;

m) le zone in cui attuare i programmi di tutela ripristino ed utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di assistemamento forestale di cui al successivo articolo 10;

n) le zone in cui attuare i programmi di tutela, miglioramento ecologico ed utilizzazione dei prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo articolo 11;

o) le zone in cui attuare e promuovere le produzioni agricole, al fine di sviluppare forme di agricoltura biologica compatibili con le finalità della riserva, i relativi programmi ed interventi;

p) il sistema della viabilità motorizzata, pedonale ed eventualmente equestre e sciistica all'interno della riserva, i relativi interventi di manutenzione o ripristino secondo criteri ecologici;

q) le aree nelle quali saranno effettuati interventi diretti da parte dell'ente gestore, la loro natura e modalità di attuazione;

r) le zone ed i programmi da realizzare per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio relativamente al territorio della riserva naturale ed agli ambiti comunali in rapporti di continuità funzionale con essa;

s) i territori non compresi nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 che possiedono caratteristiche ambientali omogenee o stano in rapporti di continuità funzionale ed ecologica con il territorio della riserva stessa e le relative proposte di ottimale gestione.

9. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle finalità della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», disciplinerà lo svolgimento di tutte le attività consentite all'interno della riserva ed in particolare indicherà:

a) le norme di accesso nelle aree di riserva orientata ed eventualmente genetica ed integrale, fermo restando che l'ente gestore potrà riservarsi la facoltà, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico e del competente ufficio regionale di limitare od interdire temporaneamente l'accesso a tali zone per motivi connessi alle esigenze di tutela del patrimonio naturale;

b) le norme che regolano la fruizione pubblica, didattica e turistica del territorio e delle strutture della riserva naturale; l'ente gestore potrà anche stabilire che il pubblico acceda a determinate aree o servizi della riserva naturale dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale competente in materia di parchi e riserve naturali;

c) le eventuali norme per la tutela e la razionale fruizione del bacino del lago della Duchessa;

d) le norme che disciplinano la ricerca scientifica;

e) le norme che disciplinano la raccolta di minerali e fossili, di reperti paleontologici, paletnologici, vegetali ed animali in genere;

f) le norme che disciplinano le riprese cine-sono-fotografiche;

g) le norme che disciplinano l'apposizione di insegne informative e pubblicitarie;

h) le norme relative a criteri e modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, ricostituzione ed utilizzo del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata, fatti salvi i diritti dell'uso civico di legnatico della popolazione residente secondo quanto stabilito dal piano di assestamento di cui al successivo articolo 10;

i) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento ecologico dei boschi di loro proprietà, nonché le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri indicati dall'ente gestore;

j) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e dei prodotti spontanei del bosco;

m) le norme relative a criteri e modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, miglioramento ecologico e razionale utilizzo del patrimonio di prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva naturale fatti salvi i diritti d'uso civico di pascolo della popolazione residente, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo articolo 11;

n) le norme ed eventuali incentivi per lo sviluppo delle forme di agricoltura compatibili con l'ambiente e le finalità della riserva naturale;

o) le norme che regolano il transito dei mezzi motorizzati e meccanici all'interno della riserva naturale, fatto salvo il diritto di transito ai mezzi di servizio e soccorso, a quelli della pubblica autorità per lo svolgimento dei compiti di istituto e, su autorizzazione dell'ente gestore, a quelli necessari per lo svolgimento delle attività agrozootecniche e forestali;

p) le norme gli incentivi per la realizzazione dei programmi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio nel territorio della riserva naturale ed eventualmente negli ambiti comunali in rapporto di continuità funzionale con essa.

10. Il regolamento di attuazione dovrà essere adeguato alle indicazioni fornite, dal piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 10 e dal piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo di cui al successivo articolo 11.

11. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», l'ente locale interessato dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle indicazioni e prescrizioni contenute negli strumenti attuativi della riserva naturale per il relativo territorio.

12. Le concessioni od autorizzazioni relative a manufatti, opere od attività ricadenti nel territorio della riserva naturale saranno rilasciate dall'ente locale competente previo nulla-osta dell'ente gestore che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine, senza che sia intervenuto un parere in merito da parte dell'ente gestore, il nulla-osta dovrà intendersi rilasciato.

13. Al fine di concorrere alla migliore attuazione delle finalità istitutive della presente legge, l'ente locale competente, in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvederà ad inserire previsioni e normative, ovvero ad adeguare quelle vigenti ai criteri ed ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva naturale anche per le porzioni di territorio di sua pertinenza non incluse nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 ma indicate negli strumenti attuativi per la loro continuità funzionale e correlazionale ecologico-territoriale con il territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa».

14. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l'ente gestore non abbia predisposto gli strumenti di attuazione previsti dalla presente legge, la Giunta regionale in via sostitutiva, e secondo le modalità stabilite ai precedenti commi, predispose la proposta degli strumenti di attuazione della riserva naturale «Montagne della Duchessa», e la presenta al Consiglio regionale per l'approvazione come previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Piano di assestamento forestale

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispose un piano di assestamento forestale per i boschi ricadenti all'interno della riserva naturale, improntato a criteri ecologici e di selvicoltura naturalistica.

2. Fatte salve le esigenze dell'uso civico di legnatico da parte della popolazione residente, nel piano di assestamento forestale si dovranno individuare le aree destinate a tale scopo.

3. Il piano di assestamento forestale dovrà prevedere la tutela ed il ripristino delle biocenosi originarie, nella loro completezza e con riguardo agli aspetti della componente faunistica, nonché la razionale utilizzazione del patrimonio boschivo pubblico e privato.

4. Il piano di assestamento dovrà indicare a tale scopo:

a) le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della composizione floristica e della struttura naturale del patrimonio forestale, per la salvaguardia della vegetazione arbustiva e degli esemplari vetusti, nonché per la salvaguardia delle formazioni di particolare interesse fito-sociologico;

b) le zone da destinare all'esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente e le modalità di sua attuazione;

c) le eventuali zone in cui incentivare le attività selviculturali produttive compatibili con i programmi di salvaguardia ambientale e le relative modalità di intervento;

d) le modalità e gli interventi atti alla efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi boschivi.

5. Nell'ambito del bilancio di gestione della riserva naturale saranno previste le risorse finanziarie destinate all'indennizzo delle eventuali diminuzioni di reddito documentate per i proprietari di boschi pubblici e privati derivanti dalle prescrizioni riportate nel piano stesso.

6. I criteri e le modalità di indennizzo saranno stabiliti dall'ente gestore di concerto con le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano, S. Anatolia e con gli uffici regionali competenti.

7. Il piano di assestamento forestale sarà inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, sentito il parere dei competenti uffici regionali. L'ente gestore, sulla base del piano di assestamento forestale indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi che verranno erogati dall'ente gestore secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43. Nello stesso bilancio di previsione saranno indicate le somme necessarie all'eventuale acquisizione di aree boschive.

Art. 11.

Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispose un piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo ricadenti all'interno della riserva naturale, improntato a criteri ecologici e di razionale zootecnia montana.

2. Fatte salve le esigenze dell'uso civico di pascolo da parte della popolazione residente, nel piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo dovranno essere indicati i criteri e gli eventuali interventi necessari per la salvaguardia ed il ripristino delle loro caratteristiche naturali e prossimo-naturali, con riguardo alla completezza delle specifiche biocenosi, nonché alla razionale fruizione zootecnica degli stessi.

3. Il piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo dovrà indicare a tale scopo:

a) le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della composizione floristica naturale e prossimo-naturale del patrimonio dei prati-pascolo, nonché per la salvaguardia delle associazioni di particolare interesse fito-sociologico;

b) la suddivisione in zone ecologicamente omogenee del territorio destinato all'esercizio dell'uso civico di pascolo da parte della popolazione residente e le modalità di sua razionale fruizione zootecnica mediante la previsione, per le singole zone individuate, del carico ottimale e massimo tollerabile di bestime domestiche pascolante, distinto per qualità delle specie e relativi periodi;

c) le eventuali zone in cui incentivare le attività zootecniche compatibili con le finalità della riserva naturale e le modalità di intervento.

4. Nell'ambito del bilancio di gestione della riserva naturale saranno previste le risorse finanziarie destinate all'indennizzo delle eventuali diminuzioni di reddito documentate per i proprietari di prati-pascolo pubblici e privati, derivanti dalle prescrizioni riportate nel piano stesso. I criteri e le modalità di indennizzo saranno stabiliti dall'ente gestore di concerto con le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano e di S. Anatolia e con gli uffici regionali competenti.

5. Il piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo sarà inviato alla Giunta regionale per l'approvazione sentito il parere dei competenti uffici regionali. L'ente gestore sulla base del piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo indicherà annualmente nel bilancio di previsione le eventuali somme necessarie agli indennizzi da erogare.

6. Nello stesso bilancio di previsione saranno indicate le somme necessarie alla eventuale acquisizione di aree di prato-pascolo.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di entrata in vigore del piano di tutela ed utilizzazione, del programma e del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» sono comunque vietati:

a) la caccia e l'uccellagione, con qualunque mezzo, esercitate; eventuali catture di animali, in modo incremento ed ai soli fini di ricerca scientifica o per esigenze legate alla conduzione della riserva naturale da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, potranno essere autorizzate dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico e dei competenti uffici regionali;

b) ogni alterazioni delle caratteristiche e delle bellezze naturali;

c) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati e meccanici al di fuori della viabilità ordinaria, che deve intendersi quale viabilità primaria che non presenta tracciati di penetrazione verso le quote più elevate del territorio; è fatta eccezione al presente divieto per i mezzi di servizio della riserva naturale, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alle attività agricole zootecniche e forestali, per i quali verrà rilasciato dall'ente gestore un'apposito contrassegno di autorizzazione. Potrà inoltre essere autorizzato l'accesso con i tempi e le modalità previste dall'ente gestore a mezzi di organismi privati operanti nel settore della tutela ambientale;

d) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione nonché ogni trasformazione di quelle esistenti, per le quali sono comunque consentiti interventi di manutenzione secondo criteri ecologici previa autorizzazione dell'ente gestore sentito il comitato tecnico-scientifico;

e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione di quelli della riserva stessa; quelli eventualmente preesistenti saranno rimossi;

f) il campeggio, il bivacco, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tale scopo dall'ente gestore;

g) le attività sportive, a carattere agonistico o dilettantistico, che risultino in contrasto con la tutela dell'ambiente;

h) la produzione di rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi ed incidenti sulla fauna selvatica;

i) l'abbandono di rifiuti e residui di qualsiasi tipo;

j) l'abbandono di cani e gatti, l'introduzione di specie animali; per le attività di reintroduzione di specie della fauna selvatica occorrerà disporre di una autorizzazione rilasciata dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;

m) la raccolta di specie di vegetali spontanei, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di attuazione della riserva naturale; nelle more della approvazione del regolamento suddetto potrà essere autorizzata la raccolta dall'ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico che prescrive la quantità e le modalità di raccolta consentite;

n) qualsiasi movimento di terreno non esplicitamente autorizzato dall'ente gestore, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale o delle attività programmate e coordinate con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali;

o) l'alterazione delle caratteristiche naturali di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, anche se temporanei, fatte salve le esigenze di tutela e recupero ambientale; qualsiasi intervento, dovrà comunque essere autorizzato dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;

p) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, di reperti vegetali ed animali in genere, eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate per i soli fini di studio dall'ente gestore ad istituti pubblici di ricerca o legalmente riconosciuti.

Art. 13.

Norme particolari

1. Per gli indennizzi dei mancati redditi derivanti ai proprietari pubblici e privati di boschi e prati-pascolo dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo e dei prati-pascolo ricadenti nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», in attesa della approvazione degli strumenti di attuazione di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sarà utilizzata parte dei fondi destinati alla gestione della riserva stessa.

2. Nelle more della adozione degli strumenti di attuazione di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, alla erogazione degli indennizzi provvederà la Giunta regionale, per il settore forestale secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, e relativamente ai prati-pascolo sentiti gli uffici regionali competenti, utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge.

3. Per il rimborso dei danni provocati al patrimonio zootecnico all'interno della riserva naturale dalle specie selvatiche di particolare valore naturalistico, da canidi selvatici o rinselvaticiti, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati; per la gestione ordinaria della riserva stessa, previo accertamento dei danni da parte delle competenti autorità regionali congiuntamente al personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

4. Per il rimborso dei danni arrecati alle attività agricole all'interno della riserva naturale dalla fauna selvatica in essa tutelata e stabilmente presente, l'ente gestore potrà utilizzare parte dei fondi di gestione ordinaria, previo accertamento dei danni da parte del personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale o di eventuale perito appositamente incaricato dall'ente gestore.

5. L'ente gestore potrà procedere, secondo quanto previsto nell'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sulla base degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 e per necessità di particolare tutela o comunque connesse con le finalità istitutive della riserva stessa, alla acquisizione di aree ed immobili secondo le procedure vigenti in materia e sentito il parere delle competenti strutture regionali.

6. In attesa della approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è consentita la realizzazione delle seguenti opere, nelle modalità precise, in attuazione degli eventuali programmi predisposti dagli enti locali e già approvati dalla Regione, od in fase di attuazione, ovvero in progettazione o di interesse per il loro valore sociale, fatte salve le norme di approvazione da parte degli enti locali competenti e della Regione:

a) realizzazione di due rifugi montani a supporto delle attività di allevamento e per eventuale parziale supporto alle attività di ricerca e turismo didattico, nonché per le esigenze di soccorso alpino, in località Fossa Conca - Fonte la Vena (località sita alle quote superiori della Fossa Conca) in prossimità di preesistenti stazzi; i suddetti manufatti dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo, rispettando una tipologia a pianta monolocale ed a volumi semplici (piano unico) con rivestimento esterno in pietra viva, provvedendo a fornire comunque un totale di otto posti letto riservati agli allevatori locali, un eventuale locale per la conservazione e prima trasformazione dei prodotti caseari ed una eventuale dotazione di energia elettrica mediante generatore ad alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;

b) ripristino ed adeguamento per le esigenze zootecniche e per servizio della struttura artificiale di raccolta delle acque meteoriche e naturali sita nella suddetta località Fossa Conca - Fonte la Vena; tali interventi dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo;

c) elettrificazione della frazione Cartore mediante cavi interrati lungo il tracciato della carrareccia che collega la suddetta frazione al km 16,800 circa della strada statale n. 578; eventuali indispensabili palificazioni connesse a questo o ad altro servizio essenziale, dovranno essere realizzate solo lungo il tracciato della suddetta carrareccia con l'impiego di materiale ligneo e comunque secondo criteri tali da non pregiudicare l'aspetto paesaggistico e la tutela della fauna selvatica nel territorio attraversato;

d) eventuali interventi di manutenzione e restauro nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo originarie e secondo criteri ecologici, mediante l'impiego di procedure e materiali idonei, lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Valle Amara, Pileta, Fossa Conca fino alle prossimità di Fonte la Vena e lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Cartore, Valle della Cesa, Praticchio, del Tordo fino a le Caparnie;

e) eventuale adeguamento del rifugio montano identificato con il n. 5 sito in località Le Capanne, per una sua destinazione a supporto delle attività di ricerca e turismo didattico nonché per le esigenze di soccorso alpino; tale adeguamento dovrà comunque rispettare le volumetrie originarie del manufatto e dovrà procedere al miglior inserimento paesaggistico dell'opera mediante rivestimento esterno in pietra viva ed altri accorgimenti idoeni; la eventuale dotazione di energia elettrica dovrà essere realizzata mediante generatore ad alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;

f) eventuale allestimento di una struttura artificiale per la raccolta delle acque stagionali disperdentesi, da destinare agli usi zootecnico e di servizio, nella località comunemente denominata «Fontanone», sita in prossimità della confluenza della Valle dell'Asino nella Valle Amara, sulla sinistra orografica di quest'ultima; la realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata alla tutela delle caratteristiche e peculiarità idrogeologiche del territorio della riserva naturale e dovrà risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico ambientali del luogo.

Art. 14.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2.000.000. In caso di recidività le sanzioni vengono raddoppiate.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3.000.000 ed in quella massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. All'onere, quantificato per l'anno 1990 in L. 10.000.000, necessario per le spese di funzionamento dell'istituita riserva naturale si fa fronte con i fondi già esistenti sul capitolo n. 21050 del bilancio 1990, che presenta la necessaria disponibilità.

2. All'onere per le spese di investimento, previste per l'anno 1990 in L. 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di bilancio n. 21501, che viene integrato mediante riduzione di analogia somma dal fondo globale di cui al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera e).

3. Alla erogazione dei contributi annuali ordinari la Regione provvederà con successive leggi di bilancio utilizzando gli appositi capitoli relativi ai parchi ed alle riserve naturali regionali, sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

4. Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concorrenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva naturale, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva naturale stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 7 giugno 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

(Omissis).

90R0992

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1990, n. 71.

Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario d'interventi

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione di un programma straordinario di interventi urgenti da effettuarsi nell'Alto Lazio, in provincia di Viterbo, al fine di eliminare le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico esistenti e di incrementare l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il programma di cui al precedente comma è subordinato alle previsioni che saranno disposte nel bilancio regionale pluriennale e si riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

Art. 2.

Obiettivi del programma straordinario

1. Il programma previsto dal precedente articolo è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari, nel rispetto delle competenze statali in materia:

a) riassetto idrogeologico delle zone della Maremma laziale attraversate dai fiumi Marta e Mignone e dai torrenti Chiareone ed Arrone, per garantire la salvaguardia soprattutto della fascia costiera, densamente urbanizzata e sede di importanti infrastrutture.

b) conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente nel territorio della provincia di Viterbo, anche in funzione della ricerca scientifica e di un turismo di tipo naturalistico-culturale, con particolare riguardo all'area incentrata sulla valle dei Calanchi, tra il lago di Bolsena ed il fiume Tevere.

2. Gli obiettivi programmatici determinati al precedente comma vengono attuati mediante progetti pluriennali o annuali d'intervento, settoriali ed intersettoriali, da elaborarsi, approvarsi e realizzarsi con le modalità fissate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

Art. 3.

Progetto organico per il riassetto idrogeologico della Maremma laziale

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato al primo comma, lettera a), del precedente articolo 2, la Giunta regionale, in coerenza con l'attività di coordinamento svolta dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 12 maggio 1989, n. 183 approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico d'interventi, di durata non superiore a quella del programma straordinario di cui al precedente articolo 1, nel quale:

a) sono individuate, con riferimento alle singole zone interessate agli interventi, le opere di sistemazione e régimazione necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e dagli eventi alluvionali;

b) sono indicati il procedimento per la realizzazione del progetto e le relative fasi temporali;

c) è specificato l'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il progetto, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento della spesa, tenuto conto delle previsioni dei bilanci regionali pluriennale ed annuale, nonché del limite finanziario precisato nel successivo articolo 9 riguardo alla realizzazione di uno stralcio iniziale del progetto stesso.

2. Il progetto di cui al presente articolo è elaborato dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici, ove necessario mediante apposita convenzione, sulla base di uno studio analitico delle forme del dissesto, della portata dei corsi d'acqua esistenti nel territorio, sia in condizioni ordinarie che di piena, e della stabilità dei versanti.

La realizzazione del progetto organico approvato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente primo comma è curato dalle competenti strutture regionali in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) dello stesso comma. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n. 79.

Art. 4.

Progetto integrato per la conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale dell'Alto Viterbese.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato al primo comma, lettera b), del precedente articolo 2, la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, un progetto integrato, pluriennale ed intersettoriale, di interventi, articolato nei seguenti sottoprogetti:

a) attivazione di un sistema informativo delle risorse storiche, artistiche, archeologiche ed ambientali presenti nel territorio della provincia di Viterbo, con particolare riferimento all'area etrusca, anche mediante l'impiego e la formazione di giovani non occupati, con funzione di supporto al recupero, alla documentazione, al monitoraggio ed alla fruizione del patrimonio culturale e naturale;

b) costituzione di un centro convegni e formazione a Bagnoregio, utilizzando strutture già esistenti di proprietà della provincia di Viterbo, inteso come area di ricerca e sperimentazione delle tecnologie più avanzate per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali locali;

c) tutela, risanamento e valorizzazione naturalistico-ambientale della Valle dei Calanchi, in rapporto anche a programmi complessi di ricerca e sperimentazione delle nuove tecnologie nel settore dei beni ambientali;

d) incentivazione e sviluppo delle attrezzature turistiche, ricettive e complementari, nella Valle di Calanchi, nei limiti di un rapporto di compatibilità con la tutela ambientale.

Art. 5.

Sottoprogetto per l'attivazione di un sistema informativo delle risorse storiche, artistiche, archeologiche ed ambientali

1. Il sottoprogetto di cui alla lettera a), del precedente articolo 4 ha durata biennale e deve contenere:

a) l'individuazione delle singole operazioni necessarie per l'attivazione del sistema informativo, con riferimento alle varie tipologie dei beni e alle diverse località;

b) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e delle relative fasi temporali, stabilendo i collegamenti operativi tra l'ente incaricato della realizzazione stessa, l'Università della Tuscia ed altri enti, istituti, organismi e strutture competenti in materia di beni culturali ed ambientali;

c) l'analisi degli elementi umani utilizzabili, prescrivendo i vincoli e le modalità che l'ente incaricato di realizzare il sottoprogetto è tenuto ad osservare per l'impiego di personale tecnico-scientifico e dei giovani non occupati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contratti a termine;

d) la specificazione dell'onere finanziario complessivo e di quello relativo alle singole fasi temporali di realizzazione del sottoprogetto, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo articolo 9, nonché le modalità per l'accreditamento dei fondi regionali all'ente incaricato della realizzazione stessa.

2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale si avvale della specifica collaborazione tecnico-scientifica dell'Università della Tuscia, previa apposita convenzione.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata all'amministrazione provinciale di Viterbo, che opera sulla base delle indicazioni e prescrizioni previste dalle lettere b) e c) del precedente primo comma.

4. Il Presidente della Giunta regionale concede alla provincia di Viterbo il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto e provvede al relativo accreditamento, tenuto conto di quanto specificato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera d) del precedente primo comma. La provincia di Viterbo assume ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione delle somme accreditate a norme del presente comma ed è tenuta a presentare alla Regione una relazione sullo stato di realizzazione del sottoprogetto comprensiva di una valutazione economico-finanziaria.

Art. 6.

Sottoprogetto per la costituzione di un centro convegni e formazione

1. Il sottoprogetto di cui alla lettera b), del precedente articolo 4 ha durata annuale e deve contenere:

a) l'individuazione dell'area territoriale, nell'ambito del comune di Bagnoregio, in cui è localizzato l'intervento e dell'immobile da utilizzare come sede del centro convegni e formazione, nonché delle opere edili di adattamento, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento del centro stesso;

b) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e dei tempi entro i quali l'ente incaricato della realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante il centro;

c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo articolo 9, dell'onere finanziario complessivo e della sua articolazione tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi alla installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata all'amministrazione provinciale di Viterbo, proprietaria dell'area e dell'immobile da utilizzare per l'intervento, secondo le indicazioni previste alla lettera b) del precedente primo comma. Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per quanto compatibili con la presente legge.

4. Il presidente della Giunta regionale concede alla provincia di Viterbo il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del cento per cento dell'onere specificato ai sensi della lettera c) del precedente primo comma. Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 7.

Sottoprogetto per la tutela, il risanamento e la valorizzazione naturalistico-ambientale della Valle dei Calanchi

1. Il sottoprogetto di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, ha durata annuale e deve contenere:

a) la delimitazione dell'area e l'individuazione delle risorse di rilevante interesse naturalistico-ambientale in essa presenti;

b) i criteri, i vincoli e le tipologie di intervento per la tutela, il risanamento e la valorizzazione di tali risorse, nel quadro di un piano generale di assetto dell'area;

c) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, fissando l'articolazione spaziale e temporale di detti interventi e le loro modalità attuative e gestionali in rapporto ai programmi proposti nell'area interessata, per la ricerca e le sperimentazioni delle nuove tecnologie, nel settore dei beni ambientali;

d) la valutazione economico-finanziaria dei costi e dei benefici indotti dall'attuazione del sottoprogetto e la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo articolo 9, dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione del sottoprogetto.

2. Il sottoprogetto di cui al presente articolo viene elaborato dalla Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati all'istituendo parco naturale della Valle dei Calanchi e con altri enti pubblici competenti in materia e già operanti nell'area.

3. La realizzazione del sottoprogetto è curata dal competente assessorato regionale, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera c) del precedente primo comma.

Art. 8.

Sottoprogetto per l'incentivazione e lo sviluppo di attrezzature turistiche, ricettive e complementari nella Valle dei Calanchi

1. Il sottoprogetto di cui alla lettera d) del precedente articolo 4 ha durata annuale e deve contenere:

a) l'individuazione dei comuni territorialmente interessati alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale della Valle dei Calanchi nel cui ambito sono localizzati gli interventi finanziari per l'incentivazione e lo sviluppo delle attrezzature turistiche, ricettive e complementari;

b) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo, della priorità, e delle connessioni tra gli interventi previsti nel sottoprogetto e quelli analoghi previsti dalla vigente normativa;

c) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;

d) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo articolo 9, dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione del sottoprogetto.

2. La Giunta regionale elabora il sottoprogetto di cui al presente articolo nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

a) le iniziative ammesse a contributo devono riguardare la costituzione od il potenziamento di servizi a prevalente destinazione turistica (ricettive e complementari) finalizzati a favorire una forma di turismo di tipo naturalistico e culturale;

b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;

c) deve essere data priorità alle iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia di quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;

d) i soggetti beneficiari devono essere proprietari delle attrezzature finanziarie e gestori diretti delle attività svolte;

e) il contributo è in conto capitale, non può superare per ogni singola iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento e, comunque, l'ammontare massimo di L. 200 milioni;

f) i benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

g) una quota pari al 35 per cento dei fondi disponibili per la realizzazione del sottoprogetto, nei limiti di spesa autorizzata a norma del successivo articolo 9, deve essere riservata ad iniziative ricadenti nel territorio comunale di Civitella d'Agliano, in relazione al «progetto Civitella».

3. La realizzazione del sottoprogetto approvato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente primo comma è curata dal competente assessorato regionale in conformità alle indicazioni previste dalla lettera c) del precedente primo comma.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990 così suddivisa:

- a) L. 14.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 3;
- b) L. 5.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 5;
- c) L. 5.800 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 6;
- d) L. 2.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 7;
- e) L. 3.200 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 8.

2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma vengono istituti nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1990 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

capitolo n. 25410 «Spesa per la elaborazione e la realizzazione del progetto organico per il riassetto idrogeologico della Maremma laziale» L. 14.000 milioni

capitolo n. 25411 «Spesa per la elaborazione e la realizzazione del sottoprogetto per l'attivazione di un sistema informativo delle risorse storiche, artistiche ed ambientali nella provincia di Viterbo» L. 5.000 milioni

capitolo n. 25412 «Spesa per la elaborazione e la realizzazione del sottoprogetto per la costituzione di un centro convegni e formazione nel comune di Bagnoregio» L. 5.800 milioni

capitolo n. 25413 «Spesa per la realizzazione del sottoprogetto per la incentivazione e lo sviluppo di attrezzature turistiche, ricettive e complementari nella Valle dei Calanchi» L. 3.200 milioni

capitolo n. 25414 «Spesa per la elaborazione e la realizzazione del sottoprogetto per la tutela, il risanamento e la valorizzazione naturalistico-ambientale della Valle dei Calanchi» L. 2.000 milioni

3. L'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo n. 25410 è destinata al finanziamento di uno stralcio iniziale del progetto globale di cui al precedente articolo 3.

4. Le somme stanziate nei predetti capitoli e non impegnate entro il 1990 saranno reiscritte ai medesimi capitoli per l'anno 1991 con salvaguardia della destinazione prevista dalla presente legge.

5. All'onere di L. 30.000 milioni rilevato all'esercizio finanziario 1990 si farà fronte mediante riduzione delle disponibilità di cui al capitolo n. 29852, lettera a), progetto di sviluppo dell'occupazione dell'Altro Lazio, del bilancio regionale per l'esercizio 1990.

6. Il coordinamento delle attività regionali dirette alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge verrà effettuato dall'assessorato regionale bilancio, tributi e programmazione economica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 7 giugno 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

90R0993

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 53.

Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.E.) - Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0917

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 54.

Rendiconto generale dell'ETSAF per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0918

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 55.

Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

Personale delle segreterie dei gruppi

1. Ferma restando la disciplina delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, possono prestare servizio presso le stesse esclusivamente dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata qualsiasi altra forma di reclutamento da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato.

Art. 2.

Norme transitorie per il personale delle segreterie dei gruppi attualmente in servizio

1. Al fine di consentire l'attuazione della disposizione contenuta nel precedente art. 1, il personale delle segreterie dei gruppi consiliari che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 78, e nel limite del numero dei posti di ogni qualifica funzionale autorizzati per tutti i gruppi consiliari dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 430 del 26 novembre 1985 adottata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, abbia continuativamente prestato la propria opera presso i gruppi consiliari con rapporto di diritto privato dal 31 dicembre 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è, a domanda ammesso a concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale nei modi e limiti di cui ai commi successivi.

2. La domanda può essere presentata dai soggetti interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale accerta in base ad atti formali la durata delle prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le qualifiche funzionali di cui alla citata delibera n. 430 del 1985.

4. La composizione della Commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso sono stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, secondo la disciplina recata dalla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

5. L'inquadramento è subordinato al superamento del concorso ed al possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime, fatta eccezione per l'età. Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al primo comma, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore.

6. L'inquadramento dei vincitori del concorso decorre ai fini giuridici ed economici, secondo l'ordine di graduatoria, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, posteriormente all'approvazione della graduatoria, venga accertata vacanza di posto nella corrispondente qualifica funzionale.

7. Gli oneri per la retribuzione del personale inquadратo nel ruolo unico regionale a norma della presente legge sono finanziati con corrispondente riduzione dei finanziamenti erogati ai gruppi consiliari.

8. La copertura dei posti assegnati alle segreterie dei gruppi a norma della presente legge è effettuata in deroga ai limiti previsti dalla legislazione regionale per il turn-over del personale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 7 dicembre 1989 è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 187/1990 registrata il 12 aprile 1990.

90R0919

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 56.

Programma straordinario ed urgente a favore degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze ed in altri comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione di un programma straordinario ed urgente, predisposto a norma dell'art. 11 — terzo comma — del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazione della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta una autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000, a valere sulle somme che saranno erogate alla Regione ai sensi della citata disposizione legislativa, per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze e in altri comuni toscani.

Art. 2.

La Giunta Regionale provvede alla approvazione degli interventi di cui al precedente articolo e alla erogazione al comune di Firenze e agli altri comuni del finanziamento recato dalla presente legge.

Art. 3.

Al finanziamento della presente legge si provvede con i fondi regionali di cui al cap. 18130 «Interventi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli e loro familiari», che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 4.

AI sensi e per gli effetti di cui all'art. 137 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 i fondi provenienti dalle assegnazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 sono sottratti, per l'importo di cui alla presente legge, alla loro destinazione.

Art. 4.

Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte «Spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1990.

90R0920

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 57.

Programma regionale per la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed il reimpiego delle relative risorse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti degli Enti
di Edilizia Residenziale Pubblica

Le ATER, i Comuni e gli Enti Pubblici della Toscana procedono alla cessione del patrimonio in gestione nell'ambito della normativa vigente ed a tale scopo inviano alla Regione, tramite l'ARER anche in adempimento dell'art. 11 della legge regionale 49/86 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Proposte di cessione annua di patrimonio costituito da:

1) Alloggi assoggettati al regime della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Patrimonio anche non residenziale, non assoggettato alla Gestione Speciale, secondo le procedure di cessione indicate dalla presente legge.

Tali proposte nella loro consistenza ed ubicazione dovranno essere indicate al bilancio preventivo, indicandone nella relazione le connessioni con la politica gestionale del patrimonio dell'Ente.

b) Rendicontazione annua delle entrate derivanti dal ricavato delle cessioni, dalle quote residuali canoni di cui all'art. 23 della legge regionale 25/89 e successive modificazioni ed integrazioni e della gestione patrimoniale delle attività non residenziali per il patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale.

Tale rendicontazione avverrà, attraverso il bilancio consuntivo e gli adempimenti di cui alle circolari CER n. 25/c/1981 e 142/c/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, per il patrimonio assoggettato alla Gestione Speciale e secondo quanto previsto dalla presente legge per il patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72 istituendo una gestione ordinaria regionale del ricavato cessioni, rientri canoni ed utilizzazioni afferenti tale patrimonio.

c) Proposte di utilizzazione delle entrate derivanti dalla cessione patrimoniale e dalle quote residuali gestione canoni per gli alloggi assoggettati alla Gestione Speciale e per il rimanente patrimonio secondo i programmi indicati dalla lett. b) legge regionale 25/89 art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali proposte di utilizzazione potranno essere ricondotte a programmi integrati volti alla riqualificazione urbana in rapporto alla delibera CIPE 27 ottobre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, anche da parte della regione Toscana.

Art. 2.

Funzioni dell'ARER

L'ARER presenta alla regione Toscana, entro il 30 ottobre di ciascun anno nell'ambito della relazione sull'andamento dei programmi di attività e di gestione di tutto il patrimonio pubblico (art. 19 legge regionale 49/86) il consolidato regionale delle:

a) proposte di cessione del patrimonio b) rendicontazioni entrate derivanti dalla cessione del patrimonio e dalla gestione dei canoni c) proposte di utilizzazione di tali entrate, previste all'art. 1 della presente legge.

Tale consolidato sarà suddiviso in:

1) cessioni entrate e utilizzi relativi agli alloggi della gestione speciale (art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72, art. 25 legge n. 513/77; lettera a) art. 23 legge regionale 25/89 e successive modificazioni ed integrazioni per l'edilizia residenziale sovvenzionata (a totale carico dello Stato).

2) cessioni entrate e utilizzi relative al patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale (art. 10 DPR 1036/72), secondo la lett. b) art. 23 legge regionale 25/89, legge regionale 16/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'ARER predisporrà la formalizzazione del consolidamento regionale delle entrate (cessioni e canoni) e delle spese (utilizzi) da parte degli operatori con apposite istruzioni di contabilizzazione secondo un sistema di Gestione Ordinaria Regionale.

In particolare nell'ambito della relazione richiamata al 1^o comma del presente articolo, l'ARER rendiconterà sui rapporti finanziari intercorsi con Istituti di Credito nello svolgimento dei programmi, formulando eventuali proposte e sui rapporti operativi intercorsi con altri soggetti concorrenti alla realizzazione di piani integrati, ove siano utilizzate anche disponibilità pubbliche. Inoltre le osservazioni e proposte dell'ARER di cui all'ultimo comma dell'art. 11 legge regionale 49/86, potranno investire quanto previsto dalla presente legge in connessione con i programmi, i bilanci preventivi consuntivi e i compiti affidati alle ATER.

Per la formalizzazione del consolidamento regionale annuale, delle proposte di cessione, rendicontazione entrate e proposte programmi di reimpiego risorse di edilizia sovvenzionata di cui al precedente punto 1) e di edilizia residenziale pubblica ad equo canone di cui al precedente punto 2) all'ARER compete il 5% della quota per spese generali e di amministrazione, lettera b) art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/72, spettante agli Enti che amministrano patrimonio pubblico.

Art. 3.

Programmazione e Localizzazione Regionale

La Regione deliberando le direttive generali per lo svolgimento delle attività complessive delle aziende e per la formazione dei bilanci (art. 18, legge regionale 49/86) approva anche le proposte di cessione, le rendicontazioni, i ricavi cessioni e i rientri per canoni, nonché i programmi di riutilizzo di edilizia sovvenzionata e ad equo canone, in relazione agli obiettivi del piano regionale di edilizia residenziale ed in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e con gli atti del programma settoriale di edilizia abitativa.

In particolare:

a) L'approvazione dei programmi di riutilizzo di sovvenzionata costituisce la proposta regionale di cui all'ultimo comma art. 25, legge n. 513/77, in base al quale gli enti operatori potranno completare l'iter attuativo.

b) L'approvazione delle proposte dei programmi di riutilizzo delle risorse di patrimonio non sovvenzionato destinabile alle finalità della legge regionale 16/83 «Programmi per la costruzione di alloggi da assegnare ad equo canone», costituisce l'autorizzazione all'utilizzo ex lettera b) art. 23 legge regionale 25/89 e successive modificazioni ed integrazioni secondo anche le norme di rendicontazione previste dalla presente legge.

Per i programmi di investimento localizzati dalla Regione sul consolidato annuale che l'ARER presenta in base alla presente legge da attuarsi anche nell'ambito delle disposizioni relative ai programmi integrati, spettano agli Enti attuatori le competenze tecniche previste dalla normativa vigente. È competenza dell'ARER un importo pari al 2% del finanziamento relativo ai programmi in oggetto.

La Regione localizzerà la quota di edilizia agevolata di competenza degli Enti pubblici prioritariamente nell'ambito dei programmi integrativi volti alle finalità della legge regionale 16/83 e promossi anche attraverso riutilizzi delle entrate finanziarie relative al patrimonio pubblico disponibile, secondo la lettera *b*) del presente articolo.

Art. 4.

Procedimento per la cessione: soggetti - determinazione del prezzo

Il patrimonio di cui all'art. 1, primo comma lett. A) n. 2 ricompreso nei programmi approvati ai sensi dell'articolo precedente, è ceduto agli assegnatari che lo richiedono al prezzo determinato dall'UTE. Tale prezzo non potrà comunque essere inferiore a quello determinabile ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. In presenza di unità non censite, potranno essere desunti dati da analoghe unità censite.

La cessione in proprietà avverrà o in pagamento in contanti ovvero rateale con iscrizione di ipoteca.

Il pagamento rateale è stabilito fino ad un massimo di 15 anni. Sulle rate sarà praticato un tasso d'interesse pari al tasso di sconto vigente al momento della cessione. Per le cessioni suddette si applicano le norme contenute nei commi 5, 7, 8 dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni. In presenza di unità immobiliari anche ad uso non residenziale di scarsa rilevanza sociale e/o inutilizzate, gli Enti Gestori possono formulare apposito programma di vendita nell'ambito dei programmi previsti dalla presente legge mediante cessione all'incanto la cui base d'asta sarà determinata sulla valutazione U.T.E.

Nulla è innovato per la cessione degli alloggi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), n. 1.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 marzo 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1990.

90R0921

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 58.

Partecipazione azionaria della regione Toscana all'interporto della Toscana centrale S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nell'ambito della propria azione volta all'attuazione della politica regionale dei trasporti, al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento dei trasporti merci e di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, assume una partecipazione azionaria nella Società «Interporto della Toscana Centrale S.p.A.» con sede in Prato, alla quale partecipano il comune di Prato, la Camera di Commercio Industria Artigianato di Firenze, la Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, l'Unione Industriale Pratese, la Società Cooperativa Magazzini Generali, regolata attualmente nel suo funzionamento dallo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con deliberazione del 9 gennaio 1990.

Art. 2.

La Giunta Regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla Società «Interporto della Toscana Centrale S.p.A.», con l'acquisto di n. 200.000 azioni ordinarie del valore di Lire 1.000 ciascuna, per l'ammontare complessivo di spese di Lire 200.000.000.

La partecipazione della regione Toscana è subordinata alle condizioni previste dall'art. 57 comma 4, dello Statuto Regionale.

La partecipazione della regione Toscana è altresì subordinata all'inserimento nello Statuto societario di apposite norme che prevedano l'inclusione di membri di designazione regionale nel Consiglio d'Amministrazione della società.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di L. 200.000.000 iscritta al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1989.

Ai sensi dell'art. 135 della legge Regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente nuovo capitolo:

Cap. 12500 Partecipazione azionaria della regione Toscana all'«Interporto della Toscana Centrale S.p.A.» . . . L. 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 marzo 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1990.

90R0922

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 59.

Iniziative di solidarietà in favore della popolazione Rumena.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana contribuisce alle azioni di solidarietà in favore della popolazione della Romania coinvolta nella situazione di emergenza determinatasi in quel paese.

2. Le iniziative e gli interventi — che saranno attuati su richiesta specifica dei competenti organi dell'Amministrazione statale, o, comunque, in accordo con i medesimi — avranno carattere assistenziale e potranno consistere, in particolare, nel trasferimento e nel ricovero in strutture pubbliche specializzate della Regione, di cittadini rumeni feriti che necessitino di particolari cure ed assistenza.

3. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento di un fondo di lire 100 milioni.

Art. 2.

Per gli oneri di spesa di cui all'art. 1, quarto comma, agli stati di previsione della competenza e della cassa, nella parte «spesa» del bilancio 1990, sono apportate, le seguenti variazioni:

(*Omissione*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 marzo 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1990.

90R0923

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 60.

Bilancio di previsione 1990 - 2^a variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

(*Omissione*).

90R0924

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 concernente il piano sanitario regionale e il piano regionale dei servizi sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge modifica ed integra la legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 e detta nuove norme concernenti procedure e strumenti della programmazione regionale in materia di sanità e di assistenza sociale per il triennio 1990/1992.

Art. 2.

Sostituzione della rubrica della Parte I e del Titolo I della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. La rubrica della Parte I ed il Titolo I della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono sostituiti come segue:

«PARTE I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE SANITARIA E DEI SERVIZI SOCIALI

TITOLO I

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Art. 1.

Strumenti della programmazione regionale in materia di sanità e di assistenza sociale

1) Gli strumenti programmatici regionali in materia di sanità e di assistenza sociale sono:

- il piano sanitario regionale
- il piano regionale di assistenza sociale
- i progetti obiettivo.

Art. 2.

Piani regionali

1) Il piano sanitario regionale ed il piano regionale di assistenza sociale dettano disposizioni per l'assegnazione e l'impiego delle risorse e determinano le azioni programmate.

2) Le azioni programmate identificano gli impegni operativi, in specifici settori sanitari o sociali, alla cui realizzazione i servizi concorrono secondo le modalità organizzative previste dalla presente legge.

Ad esse sono destinate quote vincolate della parte corrente e della parte per investimenti del fondo sanitario regionale ovvero quote del fondo regionale per l'assistenza sociale.

3) Le disposizioni per l'assegnazione e l'impiego delle risorse sono contenute nei seguenti allegati:

1. classificazione delle unità sanitarie locali per tipologia organizzativa;

2. criteri e parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie correnti;

3. criteri e parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie in conto capitale;

4. criteri per l'erogazione delle quote del fondo regionale per l'assistenza sociale;

5. indirizzi per il concorso degli enti locali al finanziamento delle attività programmate di assistenza sociale;

6. servizi, unità operative autonome ed uffici esterni ai servizi: attribuzioni funzionali, assegnazione e criteri di aggregazione;

7. attività fondamentali; unità operative, sezioni aggregate ed uffici: assegnazione e criteri di aggregazione;

8. uffici interni alle unità operative;

9. unità operative e sezioni aggregate multizionali: bacini di utenza;

10. posti-letto per unità sanitaria locale e per attività: assegnazioni;

11. dipartimenti;

12. parametri per la determinazione delle dotazioni funzionali di personale.

Art. 3.

Azioni programmate

1) Le azioni programmate determinate dal piano sanitario regionale sono contenute nei seguenti allegati:

13. lotta alle malattie cardiovascolari;

14. tutela dei nefropatici cronici;

15. prevenzione e lotta contro l'AIDS.

Art. 4.

Norma di rinvio

1) Con successive disposizioni il consiglio regionale provvederà ad approvare le azioni programmate ed i progetti obiettivo sottoindicati:

a) azioni programmate nel settore sanitario:

igiene pubblica e sanità pubblica veterinaria;

distretti ed attività sanitarie distrettuali;

salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;

servizi multizionali di prevenzione;

lotta alle malattie neoplastiche;

assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera;

assistenza farmaceutica;

immunoematologia e distribuzione del sangue;

trapianti;

educazione sanitaria;

sistema informativo;

valutazione e verifica di qualità delle prestazioni;

umanizzazione dell'assistenza e miglioramento dei rapporti con i cittadini;

gestione amministrativa degli inventari e dei magazzini e contabilità dei centri di costo;

- b) azioni programmate nel settore sociale:
 infanzia ed adolescenza;
 assistenza ai detenuti ed intervento nel carcere;
 tutela dell'etnia Romi;
 assistenza agli immigrati;
 formazione permanente del personale sociale;
 sistema informativo dei servizi sociali;
 c) progetti obiettivo:
 salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maternità e dell'infanzia;
 recupero e rieducazione funzionale, assistenza protesica, handicap;
 tutela della salute degli anziani;
 salute mentale;
 prevenzione delle dipendenze e assistenza ai tossicodipendenti.
- 2) Fino alla approvazione da parte del consiglio regionale delle disposizioni di cui al primo comma e compatibilmente con le norme dettate dalla presente legge e dalle norme regionali in materia di organizzazione delle UU.SS.LL., mantengono validità i seguenti progetti obiettivo e azioni di piano previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70: progetti obiettivo:
 salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva
 salute degli anziani
 salute dei lavoratori in ambienti di lavoro;
 interventi programmatici prioritari, di cui alle lettere: d), e), f);
 azioni di piano, di cui alle lettere: g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).

Art. 5.

Indirizzi generali per l'attuazione

- 1) Gli strumenti della programmazione di cui ai precedenti articoli sono attuati nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
 a) prevenzione dei fattori ambientali di rischio e di danno, generali e specifici, con particolare riguardo al controllo sanitario degli ambienti di vita e di lavoro, alla vigilanza igienica sugli alimenti ed alla lotta alle sofisticazioni alimentari;
 b) riqualificazione dell'assistenza di base e della rete distrettuale, nonché delle strutture e delle attività specialistiche ospedaliere e territoriali, anche mediante una più equilibrata distribuzione dei servizi di emergenza e la razionalizzazione ed il potenziamento del trasporto assistito;
 c) superamento delle strutture di ricovero emarginanti e sviluppo e qualificazione delle attività per il reinserimento sociale dei soggetti interessati, con reimpegno del personale, dei beni e delle attrezzature;
 d) tutela delle attività sportive, nel quadro degli interventi per la salvaguardia della salute dei giovani nell'età evolutiva;
 e) integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari;
 f) tutela della dignità del cittadino e del suo diritto alla riservatezza, alla parità del trattamento assistenziale ed alla informazione circa gli interventi diagnostico-curativi cui deve essere sottoposto, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 1^o giugno 1983, n. 36;
 g) partecipazione democratica alla definizione della politica sanitaria ed alla verifica delle attività, anche attraverso le istanze sociali organizzate e gli organi del decentramento comunale;
 h) riconoscimento e sostegno del volontariato in attuazione della legge regionale 7 maggio 1983, n. 58;
 i) qualificazione delle prestazioni attraverso iniziative di formazione permanente, riqualificazione e riconversione del personale;
- 1) promozione dell'attività di ricerca epidemiologica e utilizzazione sistematica degli strumenti informativi, anche per la rilevazione dei dati finanziari e di attività finalizzati ad esigenze gestionali, conoscitive, di valutazione e di controllo;
- m) ricerca del rapporto ottimale fra costi e benefici.

2) Nell'attuazione del piano regionale di assistenza sociale, oltre agli indirizzi ove applicabili di cui al precedente comma, si osservano quelli previsti dalle altre disposizioni delle vigenti leggi regionali in materia di assistenza sociale e servizi sociali.

3) Per ciascuna azione programmata e per ciascun progetto obiettivo di cui ai precedenti articoli il comitato di gestione nomina, su proposta dell'ufficio di direzione, un responsabile individuato tra i coordinatori di settore, i dirigenti di servizio, i direttori o coordinatori di

dipartimento, i direttori o coordinatori di unità operativa od i coordinatori di gruppo operativo, con riguardo ai contenuti di ciascun strumento programmatico ed alle strutture organizzative in esso coinvolte. Il responsabile nominato ai sensi del presente comma costituisce il referente tecnico dell'unità sanitaria locale per il servizio regionale rispettivamente competente.

Egli riferisce periodicamente al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione circa lo stato di attuazione dell'azione programmata o progetto obiettivo e redige al riguardo, annualmente, apposito rapporto da allegarsi alla relazione di cui all'art. 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

Art. 6.

Adeguamento al piano sanitario nazionale

1) Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sanitario nazionale, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione concernente l'attuazione di esso in Toscana e le eventuali proposte di modifica degli strumenti programmatici regionali.

Art. 7.

Modifiche, aggiornamento e scorrimento degli strumenti della programmazione regionale

1) Nell'ambito delle relazioni sullo stato di attuazione degli strumenti della programmazione regionale, la giunta regionale propone, annualmente al consiglio le eventuali modifiche dei medesimi ed il loro aggiornamento per gli anni successivi.

Art. 8.

Efficacia degli strumenti della programmazione regionale

1) Gli strumenti della programmazione regionale costituiscono ad ogni effetto vincolo per la elaborazione dei programmi attuativi e per la gestione delle attività delle unità sanitarie locali, anche in relazioni agli adempimenti di cui all'art. 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

2) Essi costituiscono altresì indirizzo:

a) per il concorso della Regione alla formazione del piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni e dell'articolo 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il concorso della Regione alla definizione delle convenzioni, di cui agli articoli 39, 40 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità previste dal successivo articolo 46 bis;

c) per l'accettazione di eredità, legati, donazioni e beni in comodato. Le unità sanitarie locali non possono acquisire od impiegare nei propri presidi e servizi strumenti, apparecchiature od impianti funzionali all'esercizio di attività assistenziali, donati o comunque ceduti gratuitamente da terzi, anche in comodato, senza preventiva autorizzazione della giunta regionale che ne valuta la compatibilità con le attività e le risorse previste dai piani e progetti regionali. L'autorizzazione si intende concessa qualora la giunta regionale non comunichi proprie determinazioni entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

3) Gli atti adottati dagli organi delle unità sanitarie locali in disformità dalle prescrizioni e dagli indirizzi della presente legge sono nulli di diritto e comportano la diretta responsabilità solidale di coloro che li hanno adottati e del coordinatore di settore.

Art. 9.

Controlli di efficienza e poteri sostitutivi

1) La giunta regionale, al fine di favorire il migliore espletamento dei compiti istituzionali dei comuni singoli e associati e delle comunità montane in materia sanitaria e socio-sanitaria e di garantire la corretta attuazione dei piani e progetti regionali, attiva, avvalendosi del dipartimento sicurezza sociale e di qualificate consulenze esterne, idonee forme di controllo rivolte ad acquisire e valutare dati significativi sull'efficienza delle gestioni e delle attività delle unità sanitarie locali, a individuare e rimuovere eventuali cause e fattori obiettivi di inefficienza e disfunzionalità, ad elaborare, in relazione alle fattispecie rilevate, specifiche indicazioni organizzative e gestionali atte a determinare il miglioramento dei livelli di efficienza e produttività dei presidi e servizi, a promuovere ed orientare l'attività di vigilanza ed ispezione della Regione.

2) Nei casi di perdurante inadempimento, da parte degli organi delle unità sanitarie locali, a prescrizioni della presente legge o di inosservanza di termini perentori, la giunta regionale adotta in via sostitutiva i relativi provvedimenti ovvero, secondo i casi e salve le diverse competenze stabilite dalle vigenti norme, procede alla nomina di un commissario con l'incarico di provvedervi.

Art. 10.

Organismi tecnico-consultivi

1) Per l'attuazione degli obiettivi della programmazione regionale sono istituiti i seguenti organismi tecnico-consultivi:

a livello regionale, un comitato per il controllo e la prevenzione delle infezioni nosocomiali;

una commissione di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S.

una commissione per la verifica e la revisione della qualità dell'assistenza;

a livello di unità sanitaria locale, un gruppo di lavoro per il controllo delle infezioni ospedaliere;

una commissione terapeutica per la gestione del prontuario regionale;

un comitato per la formazione del personale.

2) La composizione, il funzionamento ed i comitati degli organismi di cui al comma precedente sono regolamentati dal consiglio regionale.

3) In ogni unità sanitaria locale è inoltre istituito un comitato per l'etica professionale, secondo la disciplina stabilita dal consiglio regionale d'intesa con la federazione regionale degli ordini dei medici.

2. Nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, la locuzione «piani regionali» è sostituita da «piani e progetti regionali».

Art. 3.

Sostituzione degli articoli 12, 13 e 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. Gli articoli 12, 13 e 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 12.

Ripartizione ed impiego del fondo sanitario regionale e del fondo regionale per l'assistenza sociale

1) Il fondo sanitario regionale, iscritto nel bilancio pluriennale della Regione, è ripartito nelle seguenti quote:

a) spese correnti a destinazione indistinta;

b) fondo di riserva e sviluppo;

c) spese correnti a destinazione finalizzata;

d) spese ordinarie di investimento.

2) La quota di cui alla lettera a), pari al 95% della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente indistinta assegnato annualmente dal CIPE alla regione Toscana, dedotta la parte per spese da sostenersi direttamente da parte della Regione, è ripartita dalla giunta regionale tra le unità sanitarie locali, con riferimento alla spesa storica dell'anno precedente.

3) La quota di cui alla lettera b), pari al 5% della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente indistinta assegnata annualmente dal CIPE alla regione Toscana, costituita con l'accantonamento a titolo di riserva di cui all'art. 51, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinata con le modalità deliberate annualmente dal consiglio regionale, tenendo conto delle previsioni di cui alle singole azioni programmate e ai singoli progetti obiettivo, al riequilibrio territoriale dei servizi secondo il criterio del tendenziale raggiungimento nel corso del successivo triennio degli indici ottimali di riparto della spesa previsti dall'allegato n. 2, in relazione allo stato di salute della popolazione, alla complessità delle attività assegnare, ai bacini di utenza ed ai posti letto pubblici e privati. Per il triennio 1990-1992 almeno un quinto della quota è destinato agli interventi di prevenzione primaria, almeno un quinto agli interventi per l'attuazione dell'azione programmati concernente i distretti e le attività sanitarie distrettuali ed almeno un decimo, a titolo aggiuntivo e straordinario, ad interventi specifici previsti dai progetti obiettivo per la tutela della salute della donna, per l'handicap e la riabilitazione ad alta qualificazione e per la salute mentale.

4) La quota di cui alla lettera c) è impiegata per la realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate concernenti l'educazione sanitaria e la formazione permanente del personale, nonché per la ricerca sanitaria finalizzata di cui al successivo art. 16.

5) L'impiego delle quote di cui alle lettere b) e c) non può dare origine a spesa corrente che oltrepassi i limiti temporali di validità del piano. L'assegnazione di quote di cui ai punti b) e c) non concorre alla determinazione delle ripartizioni riferite all'esercizio precedente di cui al secondo comma per le unità sanitarie locali che, sulla base degli indici ottimali di riparto, non debbano conseguire ulteriori livelli di finanziamento. La realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate non può comunque determinare, nelle piante organiche, dotazioni diverse da quelle determinate ai sensi della presente legge. Per ciascun progetto obiettivo ed azione programmati, l'allegato n. 2 determina il relativo finanziamento per un triennio, da adeguare, ove necessario, sulla base delle assegnazioni operate annualmente dal CIPE.

6) La quota di cui alla lettera d) è suddivisa a norma del successivo art. 13.

7) Il fondo regionale per l'assistenza sociale iscritto nel bilancio pluriennale della Regione è ripartito in quote per:

a) spese correnti a destinazione indistinta;

b) spese per il riequilibrio;

c) spese a destinazione programmata;

d) spese per azioni di interesse regionale.

8) Le quote di cui al precedente settimo comma, sono ripartite con i criteri di cui all'allegato n. 4.

9) Gli indirizzi per il concorso degli enti locali al finanziamento delle attività programmate sono contenuti nell'allegato n. 5.

10) Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di cui alla presente legge si provvede con la legge regionale di bilancio.

Art. 13.

Programmazione degli interventi concernenti il patrimonio adibito alle attività delle unità sanitarie locali

1) La quota per spese di investimento di cui alla lettera d) del precedente articolo 12, cumulata con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e suddivisa per investimenti immobiliari ed investimenti straordinari ed ordinari per attrezzature, è ripartita tra le unità sanitarie locali con deliberazioni del consiglio regionale, sulla base degli obiettivi e con le modalità previste nell'allegato n. 3.

Art. 16.

Ricerca sanitaria finalizzata

1) Con riferimento agli obiettivi della programmazione, al fine di perfezionare ed ampliare le conoscenze sulle condizioni sociali e sullo stato di salute della popolazione nonché sullo stato di salubrità dell'ambiente e, correlativamente, adeguare l'organizzazione dei servizi ad obiettivi di più elevata efficacia operativa, la Regione promuove la ricerca finalizzata nei seguenti campi:

epidemiologia, con particolare riferimento ai fattori di rischio; biomedicina, in relazione alle patologie più rilevanti presenti nella regione, privilegiando le ricerche i cui risultati siano trasferibili al servizio sanitario;

organizzazione dei servizi, come studio e sperimentazione di nuovi modelli diretti anche al miglioramento del rapporto con l'utenza e della qualità delle prestazioni;

tipologia delle strutture e dei presidi socio-sanitari;

valutazione e verifica delle attività;

tematiche relative ai progetti obiettivo ed alle azioni programmate.

La Regione stabilisce a tal fine rapporti anche con gli organismi pubblici di ricerca e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2) Il programma delle ricerche è adottato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Sono valutate con priorità le ricerche interdisciplinari o policentriche e quelle che prevedono la partecipazione delle unità sanitarie locali.

3) Il programma comprende:

a) ricerche definite dalla Regione e condotte direttamente avvalendosi di fondi a ciò riservati e delle necessarie collaborazioni professionali;

- b) ricerche definite dalla Regione ed affidate a strutture o gruppi di ricerca qualificati;
- c) contributi ad enti, istituzioni od organismi per progetti di ricerca proposti dagli stessi;
- d) partecipazione a ricerche condotte in collaborazione con enti nazionali od altri organismi di ricerca.

4) Un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta:

- a) valuta la validità e fattibilità dei singoli progetti ed esprime parere sull'affidamento delle ricerche;
- b) valuta la congruità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;
- c) esamina i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere sulla prosecuzione del finanziamento;
- d) valuta i risultati finali delle ricerche.

5) La commissione di cui al precedente comma relaziona annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente sullo stato di attuazione delle ricerche ed invia un rapporto finale sui risultati del programma.

6) Nel caso di mancata presentazione, nei termini programmati, dei rapporti intermedii e/o dei risultati finali della ricerca, ovvero in relazione al parere di cui al precedente quarto comma, lettera c), la giunta regionale sospende o revoca, secondo i casi, l'attribuzione delle quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate.

7) Ai componenti la commissione corrisposta una indennità pari a quella stabilita per i componenti del CORASS, secondo le stesse modalità.

8) La giunta regionale, sentito il consiglio regionale, allo scopo di promuovere e favorire la ricerca nelle strutture del servizio sanitario nazionale, attua specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento, con il concorso delle istituzioni universitarie e di altri organismi di ricerca.

9) La giunta regionale provvede alla pubblicazione dei risultati delle ricerche meritevoli di diffusione e cura il loro trasferimento alle strutture del servizio sanitario nazionale ed agli altri organismi interessati».

Art. 4.

Sostituzione di comma nell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. I primi cinque commi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono sostituiti dai seguenti:

«1) I parametri indicati nell'allegato n. 12 sono riferiti ad unità di «operatori equivalenti» con rapporto a tempo pieno.

Nei parametri medesimi pertanto ciascuna unità deve considerarsi equivalente:

a due unità con rapporto d'impiego a tempo parziale, a due unità di personale convenzionato ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a 32 ore settimanali di attività convenzionata ai sensi dell'art. 48 della stessa legge, a 36 ore settimanali di lavoro svolto da personale dipendente da imprese, società cooperative, enti o da lavoratori autonomi cui sia affidato in appalto, in convenzione od in qualunque altra forma l'espletamento di servizi, in alternativa alla loro gestione in economia diretta da parte dell'unità sanitaria locale, ovvero, qualora la natura del servizio e/o la relativa disciplina contrattuale non ne consentano la determinazione su tali basi, alla quota del corrispettivo annuo convenuto, riferita al costo del lavoro, commisurata al costo iniziale di un lavoratore dipendente di corrispondenti profilo professionale e posizione funzionale.

2) Salve le esigenze direttamente connesse alle attività assistenziali in regime di degenza, le unità sanitarie locali non possono procedere alla copertura dei posti corrispondenti alle fattispecie previste nel terzo e quarto alinea del precedente comma. Gli atti eventualmente adottati in contrasto con la presente disposizione sono nulli di diritto e comportano la diretta responsabilità solidale di coloro che li hanno adottati e del coordinatore amministrativo.

3) Limitatamente al personale infermieristico, agli operatori tecnici ed al personale del ruolo amministrativo i parametri che, nel citato allegato n. 12, sono individuati su base regionale, decurtati delle quantità già specificatamente riferite alle unità sanitarie locali, determinano distinti contingenti di posti, la cui assegnazione alle singole unità sanitarie locali, ad integrazione delle rispettive dotazioni organiche di personale, è disposta con deliberazioni del consiglio regionale su proposta della giunta.

4) L'assegnazione, di cui al comma precedente, a valere sui contingenti di personale ivi richiamati, è eseguita previa valutazione, per ciascuna unità sanitaria locale, della congruità delle dotazioni di personale complessivamente risultanti dall'applicazione dei parametri preventivamente assegnati rispetto alle esigenze di corretto funzionamento dei presidi e servizi e tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri obiettivi:

esigenze connesse ad attività previste dai piani e progetti regionali ma non specificamente considerate nella elaborazione dei parametri di personale;

straordinaria complessità strutturale e/o dislocazione territoriale dei presidi;

standard di attività notevolmente superiori a quelli medi regionali;

altre situazioni eccezionali specificamente motivate e adeguatamente documentate.

5) La copertura dei nuovi posti derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato n. 12 è condizionata alla disponibilità della relativa provvista finanziaria nel bilancio dell'unità sanitaria locale. Il graduale conseguimento delle relative dotazioni funzionali è pertanto correlato:

a) alla realizzazione di stabili economie di esercizio ed ai connessi processi di riconversione funzionale della spesa;

b) agli incrementi del fondo sanitario nazionale specificamente disposti in attuazione della legge 8 aprile 1988 n. 109 e del D.M. Sanità 13 settembre 1988;

c) all'impiego delle quote del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 12, quarto comma.

5-bis) Per le unità sanitarie locali interessate da programmi di razionalizzazione e ristrutturazione dei presidi ospedalieri, ai sensi della legge 8 aprile 1988, n. 109, i parametri indicati nell'allegato n. 12 sono progressivamente ridimensionati, in connessione con l'avanzamento della realizzazione dei programmi medesimi, fino alla loro riconduzione agli standard stabiliti dai provvedimenti di attuazione della predetta legge».

Art. 5.

Sostituzione di comma nell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è sostituito dal seguente: «3) Per il personale laureato del ruolo sanitario, le dotazioni organiche delle rispettive unità operative e delle corrispondenti sezioni aggregate, fermo i parametri stabiliti dal piano sanitario regionale, devono prevedere, per ciascun profilo e per ciascuna disciplina medica od area funzionale veterinaria salve diverse disposizioni del piano medesimo, un numero di posti della posizione funzionale di assistente o collaboratore pari a quello dei posti previsti per la posizione funzionale intermedia, con eventuale arrotondamento all'unità superiore dei posti di assistente o collaboratore».

Art. 6.

Introduzione dell'articolo 31-bis nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis Funzioni di direzione e coordinamento richiedenti impegno esclusivo

1) Le funzioni di coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, di dirigente di servizio multizionale di prevenzione, di dirigente di servizio delle attività sanitarie specialistiche nelle unità sanitarie locali dotate di presidio ospedaliero e di direttore di dipartimento operativo dell'emergenza e dell'urgenza sono individuate come funzioni, che richiedono di essere assolte con impegno esclusivo.

2) Ai titolari delle predette funzioni si applicano, per la durata dell'incarico, le disposizioni dell'art. 68 della legge regionale 9.4.1990, n. 38, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali».

Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 38
della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. L'articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Art. 38

Assistenza sanitaria per i ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e per i soggetti non ambulabili

1) L'assistenza di medicina generale e di pediatria di base ai soggetti non ambulabili è assicurata rispettivamente dai medici di medicina generale e dai pediatri, convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità degli accordi collettivi nazionali.

2) Ai soggetti non autosufficienti ricoverati in strutture pubbliche e private classificate come residenze sanitarie assistenziali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, l'assistenza di cui al comma precedente è prestata da medici dipendenti nell'ambito delle attività sanitarie di comunità, in base al terzo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati.

3) Le modalità di svolgimento dell'attività assistenziale da parte dei medici convenzionati ed i relativi compensi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentiti i comitati regionali di cui agli accordi collettivi stipulati ai sensi del citato art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985.

4) Nelle strutture pubbliche di cui al presente articolo l'assistenza sanitaria specialistica e riabilitativa è assicurata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente.

5) L'ammontare della spesa capitaria giornaliera di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 27.3.1980, n. 20, è determinato di anno in anno con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, tenuto conto delle disponibilità complessive del fondo sanitario regionale, in misura comunque non inferiore al 50% del costo medio regionale del ricovero in residenze sanitarie assistenziali.

6) L'onere della spesa capitaria giornaliera fa carico all'unità sanitaria locale di residenza dell'utente all'atto del ricovero.

7) Nella legislazione e negli altri provvedimenti normativi della Regione, tutti i riferimenti alle «residenze sociali protette» devono intendersi come relativi alle «residenze sanitarie assistenziali» di cui al citato D.P.C.M. 22 dicembre 1989.».

Art. 8.

*Sostituzione di comma nell'articolo 6
della legge regionale 16 aprile 1980 n. 28*

1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 è sostituito dal seguente: «Le dotazioni di personale per l'assistenza diretta alla persona, per l'assistenza infermieristica e per le prestazioni di riabilitazione funzionale sono determinate dagli strumenti programmatici regionali in materia di sanità e di assistenza sociale».

Art. 9.

*Introduzione dell'articolo 38-bis
nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis

*Assistenza sanitaria in centri diurni
e in regime domiciliare*

1) L'unità sanitaria locale garantisce ai soggetti non autosufficienti, in alternativa e con priorità rispetto al ricovero nelle strutture di cui al precedente art. 38, l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché i servizi ausiliari direttamente connessi all'assistenza stessa, presso centri diurni od altri presidi assimilabili ovvero al domicilio.

2) Le prestazioni sanitarie previste dal presente articolo possono essere garantite anche in regime di assistenza indiretta, nelle forme e con l'osservanza delle modalità e procedure stabilite dal consiglio regionale».

Art. 10.

*Introduzione dell'articolo 40-bis
nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis

Convenzioni di servizio con enti locali

1) Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 26.5.1986, n. 26 e successive integrazioni, tra le unità sanitarie locali ed i comuni, le comunità montane e le province possono essere stipulare convenzioni per la gestione di servizi generali e tecnico-economici.

2) Le convenzioni determinano le rispettive competenze e le reciproche obbligazioni, le modalità di svolgimento del servizio e le relative procedure, i corrispettivi e le relative modalità di calcolo.

3) Ove la gestione del servizio sia assicurata da soggetti diversi dall'unità sanitaria locale, la relativa convenzione deve prevedere espressamente l'obbligo dell'ente gestore di consentire l'esercizio delle funzioni ed attività di ispezione, vigilanza e controllo da parte dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale, della Regione e dello Stato.».

Art. 11.

*Sostituzione dell'articolo 43
della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. L'articolo 43 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è sostituito come segue:

«Art. 43

Rapporti tra i servizi delle unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato operanti in campo sanitario e sociale

1) Ai sensi degli artt. 3 e 4 dello statuto regionale, della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e della legge regionale 7.5.1985, n. 58, la Regione riconosce e sostiene l'iniziativa delle associazioni del volontariato che operano in campo sanitario e sociale senza scopi di lucro.

2) Nell'ambito di cui al primo comma, le attività svolte dalle associazioni del volontariato, con particolare riferimento al trasporto sanitario ed alla partecipazione ai servizi di emergenza e urgenza, sono coordinate con le attività svolte dai servizi delle unità sanitarie locali mediante la stipula di apposite convenzioni deliberate dal comitato di gestione nel rispetto delle direttive emanate dal consiglio regionale per i vari settori anche nella forma di schemi-tipo, sentite le organizzazioni rappresentative delle associazioni del volontariato. Le convenzioni non possono prevedere oneri a carico dell'unità sanitaria locale maggiori di quelli che la stessa dovrebbe sostenere per la gestione diretta o l'affidamento a terzi delle medesime attività.

3) I programmi di aggiornamento professionale del personale delle unità sanitarie locali prevedono forme e modalità specifiche di partecipazione degli operatori volontari al fine di favorirne la migliore collaborazione ed integrazione operativa.

4) Le unità sanitarie locali costituiscono e disciplinano, in conformità delle direttive regionali, una consulte delle associazioni di cui al primo comma, prevedendone l'autonomia di funzionamento e le modalità di consultazione obbligatoria su materie di specifico interesse.».

Art. 12.

*Sostituzione di commi nell'articolo 44
della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. I primi sei commi dell'articolo 44 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono sostituiti dai seguenti:

«1) Al fine di programmare l'utilizzazione delle prestazioni rese dai privati in forma convenzionale, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale predisponde per ciascuna attività specialistica apposito piano di settore redatto secondo gli indirizzi regionali che preveda:

a) il fabbisogno annuale di prestazioni;

- b) la capacità di risposta dei servizi dell'unità sanitaria locale;
 c) l'entità dell'eventuale ricorso a privati convenzionati.

2) Relativamente alle specialità multizionali, i piani di settore sono predisposti, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui l'attività è assegnata, per l'intero bacino di utenza e sulla base dei risultati della conferenza di programmazione prevista dall'art. 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 63 e successive modificazioni.

La conferenza di programmazione, tra le unità sanitarie locali dell'area fiorentina si esprime in ordine all'esigenza di integrare i piani di settore delle singole unità sanitarie locali anche per le attività di zona.

3) Per i fini di cui ai precedenti commi la giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano sanitario regionale, comunica alle unità sanitarie locali i parametri tendenziali medi di riferimento relativi al rapporto prestazioni-popolazione ed agli indici ottimali di produttività dei servizi pubblici, dandone informazione al consiglio.

4) I piani di settore sono approvati dal consiglio su proposta della giunta regionale, previa verifica da parte di quest'ultima della loro corrispondenza all'obiettivo del graduale conseguimento dei parametri tendenziali di cui al comma precedente.

5) Allorché i piani approvati determinino la necessità di ricorrere all'opera di privati convenzionati, il comitato di gestione provvede in conformità dell'art. 44, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

6) Ove i privati interessati alla conferma delle convenzioni presentino un potenziale erogativo complessivo superiore a quello necessario in base ai piani di settore, il comitato di gestione riconduce i rapporti convenzionali nei limiti delle proprie necessità, stabilendo la quota massima di attività che può essere affidata al complesso delle strutture esterne convenzionate. La stipula di nuove convenzioni è ammessa nei limiti e per le attività specialistiche previste dai piani di settore e non assicurabili con strutture proprie o già convenzionate.».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 45. della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

1. L'articolo 45 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è sostituito come segue:

«Art. 45.

Istituti privati di riabilitazione prestazioni protesiche

1) Le unità sanitarie locali, ove non siano in grado di assicurare direttamente le prestazioni sanitarie necessarie al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, provvedono con istituti operanti nella regione, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2) I rapporti convenzionali sono regolamentati, per quanto attiene ai requisiti, ai moduli operativi ed agli aspetti economici, dallo schema di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli strumenti programmatici regionali.

3) La giunta regionale autorizza, nell'ambito della programmazione regionale, la stipulazione di convenzioni tra unità sanitarie locali ed istituti di riabilitazione, tenendo conto della tipologia della disabilità e dei diversi gradi di intensità dell'intervento riabilitativo necessario in rapporto alla gravità dello stato di disabilità.

4) Sono garantite le prestazioni protesiche secondo la disciplina prevista dall'art. 26, secondo e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legge regionale 2 maggio 1985, n. 46.

5) Le forniture straordinarie di presidi ed ausili non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, erogabili ai sensi dell'art. 3, D. M. Sanità 2 marzo 1984, sono autorizzate dalle unità sanitarie locali competenti per territorio sulla base di specifiche direttive emanate dal consiglio regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

6) Le direttive di cui al comma precedente devono indicare i requisiti amministrativi e sanitari degli aventi diritto, la misura dell'intervento economico a carico del servizio sanitario nazionale e le procedure per l'erogazione delle prestazioni.».

Art. 14.

Introduzione dell'articolo 45-bis nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. Nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è introdotto il seguente:

«Art. 45-bis.

Istituti socio-assistenziali a rilievo sanitario riabilitativo

1) Gli oneri relativi agli istituti socio-assistenziali a rilievo sanitario riabilitativo gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali alla data del 31 dicembre 1988 fanno carico al bilancio di parte sanitaria delle unità sanitarie medesime.

2) I rapporti convenzionali con le strutture, comunque denominate, operanti alla data del 31 dicembre 1988 a favore delle unità sanitarie locali mediante lo svolgimento di attività socio-assistenziali di rilievo sanitario in forma di internato o seminternato dirette, altresì, in via esclusiva o prevalente, alla riabilitazione od alla rieducazione funzionale dei disabili nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il cui onere grava alla stessa data sul fondo sanitario nazionale; comprese le strutture operanti in favore di disabili già assistiti dalle province, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 6, D.P.C.M. 8 agosto 1985, con riferimento allo schema di convenzione di cui al predetto articolo 26.

3) Le convenzioni tengono conto della tipologia delle disabilità e dei diversi gradi di intensità dell'intervento socio-assistenziale e riabilitativo, da prevedersi in rapporto alla gravità della disabilità stessa.

4) La giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, i relativi standard di personale.

5) Le unità sanitarie locali, per ciascun presidio posto nel proprio ambito territoriale, stipulano distinte convenzioni, che hanno effetto nei confronti di tutte le unità sanitarie della regione.

6) Le convenzioni hanno durata triennale.

7) In sede di stipula della convenzione, tenendo conto anche degli standard del personale richiesti ai sensi del precedente quarto comma, è stabilita una retta omnicomprensiva. Il pagamento della retta fa carico all'unità sanitaria che ha emesso l'impegnativa.

8) Gli oneri delle suddette convenzioni gravano, ai sensi del citato art. 6, D.P.C.M. 8 agosto 1985, sul bilancio di parte sanitaria delle unità sanitarie locali.

9) La vigilanza sugli istituti di cui al presente articolo è esercitata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente».

Art. 15.

Introduzione degli articoli 46-bis e 46-ter nella legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis.

Convenzioni con le università ed il C.N.R.

1) Le convenzioni di cui agli artt. 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono stipulate dalla giunta regionale in base a specifica risoluzione di indirizzo approvata dal consiglio regionale, nel rispetto della disposizione di cui al secondo comma, lettera b) del precedente art. 8.

2) Le convenzioni sono approvate con deliberazione del consiglio regionale che, verificata la loro conformità agli strumenti della programmazione regionale ed agli indirizzi della risoluzione di cui al primo comma, ne autorizza la sottoscrizione da parte del presidente della giunta.

3) Le convenzioni sottoscritte sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte integrante degli strumenti programmatici regionali di cui al precedente art. 1.

Art. 46-ter

Norma transitoria sulle convenzioni con le università ed il C.N.R. relative al triennio 1990-92

1) Per il triennio 1990-92 alle convenzioni con le università di Firenze, di Pisa e di Siena e con il C.N.R., già sottoscritte dal presidente della giunta regionale, ed ai rispettivi allegati contrassegnati con le lettere A e B, si applica la disposizione dell'articolo 46-bis, terzo comma».

Art. 16.

*Modificazione degli articoli 47, 48 e 49
della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. Il terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Il parere del CORASS è obbligatoriamente acquisito prima dell'adozione dei seguenti atti:

a) piani e progetti regionali, di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) relazioni annuali e conseguenti proposte di modifica ed aggiornamento dei piani e dei progetti, di cui all'articolo 7».

2. Al quarto comma dell'articolo 47 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è aggiunto il seguente periodo: «Su richiesta motivata del presidente, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale o la giunta regionale possono concedere una proroga non superiore ad ulteriori 30 giorni, salvi i casi di urgenza».

3. Nel secondo comma dell'articolo 48 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 sono inserite le seguenti locuzioni:

dopo «l'ingegnere sanitario», «l'ingegnere impiantista»;

dopo «l'operatore professionale di prima categoria (vigilatrice d'infanzia)», «l'operatore professionale di prima categoria (vigilanza e ispezionale)».

4. Il quinto comma dell'articolo 48 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Il presidente della giunta regionale nomina altresì il presidente del CORASS, designato dal comitato stesso tra i propri componenti».

5. Il secondo comma dell'articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Il consiglio di presidenza si compone del presidente, di due vicepresidenti e dei presidenti delle commissioni di cui al successivo quarto comma. I vicepresidenti sono eletti dal Comitato nella prima seduta, con voto limitato; nella stessa seduta, con distinte votazioni, sono eletti i presidenti delle commissioni».

6. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Il comitato si articola in commissioni permanenti costituite nel proprio seno per i settori di particolare rilevanza, alle quali il consiglio di presidenza affida di norma l'attività referente per gli affari sottoposti all'esame del comitato, in relazione alla rispettiva competenza, delegando loro altresì, ove ritenuto opportuno, l'espressione del relativo parere».

7. Il sesto comma dell'articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«Esercita le funzioni di segretario un dirigente designato dalla giunta regionale, appartenente al ruolo unico del personale della Regione».

Art. 17.

*Sostituzione dell'articolo 52
della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70*

1. L'articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 è così sostituito:

«1) Il CORASS, al fine di accertare in termini obiettivamente sanitari l'efficienza e l'efficacia del servizio sanitario regionale, costituisce al proprio interno una commissione permanente per la redazione dell'elenco delle morti evitabili — acquisendo il parere della federazione regionale degli ordini dei medici — e provvede alla sorveglianza delle stesse, indicando i casi nei quali è necessario che la giunta regionale attivi procedure di verifica.

2) La giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio epidemiologico, comunica annualmente al consiglio regionale i relativi dati informativi».

Art. 18.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il Titolo II e le disposizioni in esso contenute, l'articolo 14, il terzo comma dell'articolo 15 ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

2. A decorrere dalla stessa data sono altresì abrogati gli allegati dal numero 1 al numero 8 e quello contrassegnato dalla lettera alfabetica «t»), nonché l'allegato recante il piano regionale dei servizi sociali, alla medesima legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

3. Il titolo della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con la presente legge, è sostituito con il seguente:

«Piano sanitario regionale e Piano regionale di assistenza sociale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1990.

(*Omissis*).

90R0925

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 33.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, con la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, recante iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è rifinanziata sino al 1992 la seguente spesa:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) per l'anno 1990 | L. 1.800.000.000 |
| b) per l'anno 1991 | » 2.700.000.000 |
| c) per l'anno 1992 | » 3.000.000.000 |

2. L'onere di cui al comma uno grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) cap. 22835 | L. 1.000.000.000 |
| b) cap. 29420 | » 400.000.000 |
| c) cap. 29425 | » 400.000.000 |

3. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede ad una diversa ripartizione della spesa tra i singoli capitoli con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede per l'anno 1990:

- | |
|---|
| a) mediante riduzione di lire 800.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso; |
|---|

b) mediante riduzione di L. 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del Bilancio per l'anno in corso concernente: «Interventi per l'avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti»; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 4653 milioni;

c) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 5.700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.1. - Finanza locale - del bilancio pluriennale 1990/1992.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0945

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 34.

Aumento del finanziamento annuo della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, e successive integrazioni, concernente la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto.

1. A decorrere dal 1^o gennaio 1990, il finanziamento annuo destinato alle Associazioni culturali valdostane di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79, modificata e integrata dalle leggi regionali 15 luglio 1982 n. 31, 22 novembre 1984 n. 57 e 15 aprile 1987 n. 30, è elevato a L. 300.000.000.

2. Tale somma dovrà essere ripartita, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79 e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della suddetta legge, tra le Associazioni, e nelle proporzioni indicate all'allegato A della presente legge.

Art. 2.

Norme finanziarie.

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 40.000.000 annui graverà, a decorrere dal 1^o gennaio 1990, sul capitolo 46260 (Contributi annui per il finanziamento delle Associazioni culturali) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1990 mediante il prelievo della somma di L. 40.000.000 dal capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990; per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di L. 80.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 «Attività culturali e scientifiche» del bilancio pluriennale della Regione 1990/1992.

Art. 3.

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello statuto speciale e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 8 giugno 1990

ROLLANDIN

(Omissis).

90R0946

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1990, n. 35.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per il patrimonio alpinistico rifugi ed altre opere alpine, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di L. 1.600.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1990 al capitolo 37350, per quanto a L. 1.300.000.000, e al capitolo 37360, per quanto a L. 300.000.000.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0947

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni viene rifinanziata sino al 1992 la seguente spesa:

a) per l'anno 1990	L. 850.000.000
b) per l'anno 1991	» 1.000.000.000
c) per l'anno 1992	» 1.200.000.000

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

capitolo 22740	L. 370.000.000
capitolo 28910	» 480.000.000

Per gli anni 1991 e 1992 ad una diversa ripartizione della spesa tra i singoli capitoli, si provvederà con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di L. 850.000.000 - dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 2.200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1990/1992.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0948

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 37.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa», è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di L. 5.200.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0949

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1990, n. 38.

Modificazioni all'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta, già modificato dalle leggi regionali 8 agosto 1985, n. 68, 7 agosto 1986, n. 43 e 9 marzo 1988, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta, così come risulta modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, e dall'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1988 n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6 vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e arredamento, a uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

b) ristrutturazione e arredamento di aziende alberghiere già esistenti e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;

c) costruzione e arredamento di nuove aziende alberghiere;

d) acquisto di immobili adibiti ad azienda alberghiera, ancorché temporaneamente chiusi o inattivi, classificati ai sensi della legislazione regionale vigente, nonché di immobili già adibiti ad azienda alberghiera e non più classificati come tali ai sensi della legislazione regionale vigente. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 18, può subordinare la concessione del mutuo a idoneo intervento di ristrutturazione del fabbricato alberghiero al fine di dotarlo dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia di classificazione alberghiera, che comportino una riqualificazione dell'esercizio. Non sono ammissibili a mutuo le istanze che prevedono atti di compravendita fra parenti e affini di primo grado o per mezzo di società appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti;

e) ristrutturazione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;

f) costruzione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;

g) acquisto di terreni e fabbricati adibiti a complesso ricettivo turistico all'aperto, come definito dalla legislazione regionale vigente; l'acquisto deve riguardare non meno di un terzo della superficie del complesso e includere il fabbricato in cui sono allegati i servizi generali.

2. Le operazioni di cui alle lettere d) e g) del primo comma possono attuarsi anche mediante il trasferimento totale delle azioni o quote di una società avente come unici cespiti l'immobile da acquisire e sue eventuali pertinenze, arredi e attrezzature.

3. Per i casi di cui alle lettere b) ed e) del primo comma i mutui possono essere concessi anche al gestore dell'esercizio, a condizione che venga comunque costituito in garanzia, e conseguentemente vincolato alla destinazione secondo le norme della presente legge, l'immobile oggetto dell'intervento.

4. I mutui, della durata massima di anni 20 più 2 di preammortamento, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40% dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:

a) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma:

1) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di lire di spesa;

2) fino ad un massimo di 75% della spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;

3) fino ad un massimo del 65% della spesa ammessa eccedente i 2 miliardi e con un limite di spesa totale ammissibile di 4 miliardi e 500 milioni;

b) per i casi di cui alla lettera d) del primo comma, fino ad un massimo del 70% della spesa risultante dall'atto di acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo e 500 milioni;

c) per i casi di cui alla lettera e) del primo comma:

1) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;

2) fino ad un massimo del 60% della spesa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;

d) per i casi di cui alla lettera f) del primo comma, fino ad un massimo del 40% della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;

e) per i casi di cui alla lettera g) del primo comma, fino ad un massimo del 50% della spesa risultante dall'atto di acquisto degli immobili, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo.

5. Qualora le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma siano riferite ad aziende alberghiere all'interno delle quali sia esistente o prevista una struttura per la ristorazione, il tasso annuo di interesse dell'intera operazione è determinato, con la modalità di cui al quarto comma, nel 30% del tasso di riferimento; in tal caso il mutuatario assume l'obbligo di mantenere in esercizio l'attività di ristorazione per l'intero periodo di durata del mutuo, pena la revoca del corrispondente beneficio.

6. Per accedere ai benefici previsti dal presente capo la struttura turistico-ricettiva oggetto della richiesta deve rispettare la normativa regionale vigente in materia di identificazione e di classificazione a essa applicabile.

7. Gli interventi di cui alle lettere d) e g) del primo comma non sono ripetibili per il medesimo immobile se non sono trascorsi più di dieci anni dalla data di stipulazione del precedente contratto di mutuo; per gli altri tipi di intervento tale intervallo è fissato in anni tre.

8. In caso di vendita di immobile che è già stato oggetto delle provvidenze di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma, il soggetto acquirente può ottenere i finanziamenti previsti dalle lettere d) e g) dello stesso comma a condizione che la ditta venditrice, beneficiaria del primo mutuo, provveda all'estinzione dello stesso».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 giugno 1990

ROLLANDIN.

90R0950

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1990, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale 17 giugno 1988, n. 53 recante concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney-La-Trinité.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 del 26 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. La legge regionale 17 giugno 1988, n. 53 concernente la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney-La-Trinité, è rifinanziata con lo stanziamento di lire 1.530 milioni per il 1990.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere di lire 1.530 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37901 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0951

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1990, n. 40.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 del 26 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione della Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di lire 16 miliardi per gli interventi della gestione speciale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere di lire 16 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36400 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del Capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte spesa:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0952

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1990, n. 41.

Acquisto di terreni siti nei comuni di Brissogne e Quart.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 del 26 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare aree di terreni site nei Comuni di Brissogne e Quart, distinte a Catasto. Terreni nel modo seguente:

a) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 9, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 61, 169, 251; Foglio 7 particelle 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 207, 209, 223, 233;

b) Comune di Quart: Foglio 46 particelle 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513;

c) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 36, 38;

d) Comune di Brissogne: Foglio 7 particelle 32, 34, 59.

Art. 2.

Corrispettivo

1. Il prezzo di acquisto delle aree di cui all'art. 1 è fissato in L. 2.539.180.000 per i terreni di cui alla lettera a) e b), L. 42.336.000 per i terreni di cui alla lettera c) e L. 319.032.000 per i terreni di cui alla lettera d).

Art. 3.

Destinazione.

1. Le aree di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione di strutture sportive polivalenti per la pratica di giochi tradizionali valdostani e di altre discipline sportive.

Art. 4.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 2.900.548.000 graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).

Art. 7.
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 maggio 1990

ROLLANDIN

90R0953

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 42.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 3 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondo di rotazione

1. La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, è rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di lire 100 milioni limitatamente agli interventi nel settore del commercio.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36950 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa: (Omissis).

Art. 4.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0954

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1990, n. 43.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 3 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, è rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di lire 3 miliardi.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37520 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 giugno 1990

ROLLANDIN

90R0955

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 44.

Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 17 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di concorrere al perseguitamento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3, promuove e favorisce interventi di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte alle seguenti finalità:

- a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana;
- b) l'autosufficienza alimentare;
- c) la valorizzazione delle risorse umane;
- d) la conservazione del patrimonio ambientale;
- e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo;
- f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna.

3. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

4. Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarietà con i paesi in via di sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Art. 2.

Settori di intervento

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, anche con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato individuate all'articolo 11, promuovono iniziative relative alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la sommità e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, arte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 28 febbraio 1990, n. 39, «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed a polli già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo», e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di Organizzazioni non governative o di Associazioni di volontariato, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Valle d'Aosta e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3.

Iniziativa

1. Nelle attività individuate dall'articolo 2, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane avanzano proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e mettono a disposizione le proprie specifiche competenze in settori dove abbiano già un'esperienza consolidata e le proprie conoscenze relative ad aree e le proprie conoscenze relative ad aree di Paesi in via di sviluppo, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa autorizzazione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. La Regione segnala alla Commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario», composta dai Presidenti delle Giunte delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale, un nominativo ai fini della successiva designazione da parte della Commissione suddetta, dei rappresentanti delle Regioni in seno al Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

TITOLO II

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Art. 4.

Attività di informazione ed educazione allo sviluppo

1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà e cooperazione, soprattutto tra i giovani, sostenendo le attività delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, facendosi promotori di programmi ed iniziative nel settore.

Art. 5.

Attività di formazione

1. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività di formazione promosse dalla Direzione Generale sul proprio territorio.

2. La Regione, inoltre, individuata sul piano regionale la rete dei soggetti che svolgono, o possono svolgere, per competenze accertate, attività di formazione mirate allo sviluppo dei paesi emergenti, anche con il concorso degli Enti locali, propone annualmente alla Direzione Generale la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:

a) alla formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l'organizzazione di corsi ad hoc e di stages in Valle d'Aosta, diretti, soprattutto, ai quadri ed alla formazione di formatori;

c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo immigrati con l'obiettivo di favorire il loro inserimento sul mercato del lavoro o rientro nei paesi d'origine ed un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso quei paesi, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi.

3. Nei predetti programmi potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socio culturali.

Art. 6.

Sostegno alle attività di cooperazione di Organizzazioni non governative

1. La Regione, i Comuni e le Comunità Montane possono utilizzare l'esperienza acquisita dalle Organizzazioni non governative e dalle Associazioni di volontariato, per individuare, elaborare e realizzare in modo appropriato le loro attività di cooperazione sul territorio.

2. La Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 11, contributi annuali alle Organizzazioni non governative e alle Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di informazione e di educazione allo sviluppo svolte dalle stesse nell'ambito regionale.

3. La Regione e gli Enti locali, con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, favoriscono la partecipazione di tutta la comunità locale ad iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei paesi emergenti, in particolare, attraverso rapporti di gemellaggio o altre forme di collegamento tra la Regione e i Comuni valdostani con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 7.

Attività di informazione, coordinamento ed organizzazione delle attività di cooperazione a livello regionale e locale

1. Al fine di promuovere una maggiore utilizzazione da parte della cooperazione italiana di Enti e strutture pubbliche presenti in Valle d'Aosta ed idonee a svolgere le attività enumerate all'art. 2, la Regione, anche con il concorso degli Enti locali, svolge un'opportuna azione di informazione nei confronti della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ed individua le strutture predette; con l'indicazione delle loro vocazioni e delle loro potenzialità nel campo della cooperazione allo sviluppo.

2. La Regione e gli Enti locali mettono a disposizione strutture idonee nell'ambito territoriale per l'offerta di una serie di servizi attinenti alla progettazione, alla consulenza, all'informazione, alla documentazione, alla formazione, ed orientati alla domanda di cooperazione in settori corrispondenti a particolari vocazioni locali. Dette strutture saranno limitate a settori prioritari in cui esista una specifica e riconosciuta competenza ed esperienza ed una domanda sufficientemente ampia da soddisfare.

TITOLO III

PROMOZIONE E COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO

Art. 8.

Tipologia degli interventi

1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla promozione di progetti di sviluppo, nel rispetto degli «indirizzi programmatici» stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S.) e dal Comitato direzionale di cui agli artt. 3 e 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 9.

Modalità di esercizio della facoltà propositiva per progetti di sviluppo

1. La Regione e gli Enti locali possono individuare progetti di sviluppo da proporre alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. La Regione, prima di promuovere eventuali attività all'estero intese all'individuazione di progetti di sviluppo, accerta presso la Direzione Generale lo stato dei rapporti di cooperazione con il paese interessato, delle iniziative in corso o in istruttoria, degli orientamenti della Direzione Generale per i futuri sviluppi della cooperazione nel paese ed ogni altro elemento utile all'identificazione di eventuali spazi per nuove iniziative.

3. Nei contatti con autorità di paesi in via di sviluppo, sia in Italia che all'estero, finalizzati all'esercizio della facoltà propositiva di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo, nello spirito del coordinamento di cui all'art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 «Norme di attuazione dello statuto, speciale della Valle d'Aosta...», dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 marzo 1980 (in *Gazz. Uff.* 17 aprile 1980, n. 106).

4. Resta comunque esclusa la possibilità per la Regione di stipulare accordi, intese od altri atti formali che comportino la assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.

Art. 10.

Elaborazione di studi e progetti di sviluppo

1. La Regione o gli enti locali, una volta esaurita la fase di individuazione del programma nelle sue linee generali e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettuano lo studio di fattibilità ed elaborano il documento di progetto, in stretta collaborazione con la stessa direzione generale, in modo da assicurare la sua conformità agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste per l'esame e l'approvazione da parte del comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, il quale, se lo riterrà opportuno, autorizzerà la stipula di apposite convenzioni per la loro realizzazione.

TITOLO IV.

STRUTTURE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 11.

Comitato regionale di coordinamento

1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:

a) 5 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;

b) 3 rappresentanti degli enti locali;

c) 4 rappresentanti di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel campo della cooperazione e dello sviluppo internazionale;

3. I rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato sono nominati dal Presidente della Giunta, su designazione degli enti locali e delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui al comma 2.

4. Il Comitato regionale di cui al comma 1:

a) coordina e valuta a livello regionale le richieste e le iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo;

b) propone l'eventuale istituzione per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;

c) indica alla Giunta regionale le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, ed esprime il parere di cui all'art. 6, comma 2;

d) coordina iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una cultura di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;

e) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione delle relazioni annuali di cui all'art. 12.

5. Il comitato regionale di coordinamento sarà costituito entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Relazioni annuali

1. Ogni anno la Giunta regionale adotta, su indicazione del comitato di coordinamento, e trasmette al consiglio regionale, in occasione del bilancio di previsione, una relazione previsionale e programmatica sulle attività di cooperazione e sulle iniziative di solidarietà e di educazione allo sviluppo e alla pace.

2. La Giunta regionale predispone altresì una relazione delle attività svolte nell'anno precedente, da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive 10 milioni annui a partire dall'esercizio 1990, graveranno sul capitolo 24015 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di lire 10 milioni dello stanziamento, iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio concernente «Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo». Su detto accantonamento non rimane alcuna disponibilità;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 20.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2. 1.2. — Altri interventi — del bilancio pluriennale 1990/1992.

3. A decorrere dall'esercizio 1993 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 luglio 1990

BONDAZ

90R0961

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 45.

Promozione di una fondazione per le biotecnologie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 17 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione e scopo

1. La regione autonoma della Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie, promuove, in accordo con la regione Piemonte, la Fiat e la Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, la costituzione, ai sensi degli art. 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione denominata «Fondazione per le biotecnologie», con sede in Torino.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. La Fondazione di cui all'art. 1 persegue le seguenti finalità:

a) promuove gli interscambi scientifici ed il sostegno dell'attività di ricerca;

b) realizza corsi sulle biotecnologie, l'istituzione di borse di studio; realizza giornate e corsi di informazione per studiosi e ricercatori, docenti e operatori di diverse discipline;

c) organizza conferenze, convegni, seminari e azioni informative presso le principali istituzioni culturali.

Art. 3.

Struttura dell'ente

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'art. 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la Fondazione deve essere amministrata da un organo composto da membri designati dagli enti fondatori nella misura di due per ciascuno di essi, oltre il Presidente;

b) i componenti dell'organo di amministrazione designati dalla Regione devono essere scelti dalla Giunta regionale;

c) il Presidente, eletto dall'organo di amministrazione, è scelto fra personalità della comunità scientifica internazionale;

d) deve essere istituito, a norma di statuto, un comitato scientifico, nominati dall'organo di amministrazione, che formuli proposte sull'attività di studio e ricerca;

e) un membro effettivo e uno supplente dell'organo di revisione, nominati a norma di Statuto, devono essere scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti residenti in Valle d'Aosta.

Art. 4.

Patrimonio

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'art. 1 mediante l'assegnazione di una somma capitale di lire 100.000.000.

Art. 5.

Contributi

1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1990, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1990, in lire 100.000.000.

3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 6.

Statuto

1. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione di cui all'art. 1 sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

2. Le modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della Fondazione, devono essere sottoposte alla approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la regione Valle d'Aosta provvede il consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 46380 e 46385 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante prelevamento della somma di lire 200.000.000 del Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)», a valere sull'accantonamento relativo ad interventi finanziari per l'acquisto di beni patrimoniali; per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 6.800.000.000.

3. Alla copertura degli oneri per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante l'utilizzo di lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1990 vengono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 9.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 luglio 1990

BONDAZ

90R0962

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1990, n. 46.

Interventi di difesa da valanghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 17 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attesa della elaborazione ed attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) provvede, con lavori da eseguirsi in amministrazione diretta o con appalti, alla realizzazione di interventi di difesa da valanghe per il recupero idrogeologico-ambientale, per l'incremento delle superfici boschate e per creare condizioni di maggiore sicurezza per le infrastrutture esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano le zone di distacco delle valanghe e/o le zone di espansione.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

1. La Regione procede all'individuazione degli interventi di cui all'art. 1 con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli studi e delle rilevazioni condotte nel settore e delle indicazioni provenienti da comuni e comunità montane.

Art. 3.

Procedure

1. La Regione provvede a predisporre, con le modalità di cui all'articolo 2, interventi a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi in base a progetti istruiti dal servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, al quale sono demandati compiti di esecuzione e di sorveglianza.

Art. 4.

Lavori in amministrazione diretta

1. Per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, tramite il servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, in attuazione degli interventi di cui all'art. 1, è autorizzato all'acquisto dei materiali d'impiego e delle attrezzature specifiche, nonché a provvedere all'assunzione della relativa manodopera, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Art. 5.

Finanziamento delle spese

1. Per l'esecuzione e finanziamento dei lavori è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 2.000 milioni.

2. I finanziamenti degli interventi per gli anni successivi al 1990 sono determinati dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilità.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28315 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

2. Alla copertura delle spese cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio 1990, mediante riduzione di L. 2.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per programmi di sviluppo» a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1990 relativo agli interventi di difesa attiva da valanghe.

Art. 7.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 8.

La presente è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 luglio 1990:

— BONDAZ

90R0963

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 47.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 34 del 21 agosto 1990)

(Omissis).

90R1062

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 48.

Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 34 del 21 agosto 1990)

(Omissis).

90R1063

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 43, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 34 del 21 agosto 1990)

(Omissis).

90R1064

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 50.

Tutela delle piante monumentali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

IIA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta sottopone a particolare tutela le piante monumentali, radicate nel proprio territorio, come definite dal successivo art. 2.

Art. 2.

Definizione di piante monumentali

1. Per le finalità di cui all'art. 1 si considerano piante monumentali:

a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive, poste a protezione dei villaggi, aventi un'età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;

b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all'80%;

c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la «Populus», ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.

2. La misurazione del diametro dei tronchi deve essere effettuata ad un'altezza di centimetri 130 dal suolo rilevata, nel caso in cui il terreno sia inclinato, dalla parte verso monte.

Art. 3.

Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante

1. L'accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all'art. 2, è effettuato da apposito comitato, del quale fanno parte:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo sostituto;

c) il sovraintendente per i beni culturali dell'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o suo sostituto;

d) un esperto in scienze naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella regione Valle d'Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.

2. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

3. Le riunioni del comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all'art. 8, indicando il valore delle piante da iscrivere; esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull'abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l'abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.

5. Ai componenti del comitato non dipendenti dall'amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

6. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati il comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline.

Art. 4.

Dichiarazione di monumentalità

1. Qualunque cittadino o ente, attraverso apposita istanza indirizzata all'assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, può proporre che siano dichiarate monumentali piante ritenute in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse dall'assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale al comitato di cui all'art. 3, corredate di una relazione tecnica presiminare riportante le principali informazioni circa l'ubicazione e le caratteristiche delle piante oggetto della proposta, predisposta dal servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale.

3. L'inserimento delle piante nel registro delle piante monumentali di cui all'art. 8 è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all'art. 3 e sentite, in merito, le osservazioni del comune entro il cui territorio le piante sono radicate; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce, su indicazione del comitato di cui all'art. 3, il valore di ciascuna pianta.

4. Le piante radicate all'interno di parchi cittadini o di giardini di proprietà di enti o di privati possono essere dichiarate monumentali soltanto previa acquisizione dell'assenso scritto del proprietario.

Art. 5.

Abattimento di piante monumentali

1. L'abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di cui al quarto comma dell'articolo 3.

Art. 6.

Cura e straordinaria manutenzione delle piante monumentali

1. Il servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale provvede alla cura ed alla straordinaria manutenzione delle piante dichiarate monumentali e dei castagni da frutto, anche se non monumentali purché aventi almeno il diametro di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2.

2. Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei comuni e delle consorterie gli interventi saranno disposti d'ufficio, previa comunicazione informativa agli enti richiamati.

3. Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle pene previste dalle leggi statali e regionali in materia di taglio e danneggiamento di piante, nei confronti di chiunque danneggi le piante dichiarate monumentali in base alla presente legge sono previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale», le seguenti sanzioni amministrative:

a) per il taglio o il grave danneggiamento, il pagamento di una somma in denaro da lire 1.500.000 a lire 4.500.000;

b) per la riduzione della chioma o i danni alla corteccia o all'apparato radicale, il pagamento di una somma in denaro da lire 500.000 a lire 1.500.000;

c) per lesioni, anche di modeste entità, su qualsiasi parte vegetativa viva, il pagamento di una somma in denaro da lire 100.000 a lire 300.000.

Art. 8.

Registro regionale delle piante monumentali

1. È istituito, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, il registro regionale delle piante monumentali, ove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroanatomici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante.

2. Il registro regionale delle piante monumentali è conservato presso il servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale, che provvede all'aggiornamento delle relative schede, previo rilievo biennale dei dati di cui al primo comma.

3. Ciascuna pianta monumentale viene iscritta nel registro di cui al primo comma con il valore ad essa attribuito dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 4 che costituisce termine di riferimento in caso di danneggiamento.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 100.000.000 a decorrere dal 1990 graverà sui seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1990 e sui corrispondenti titoli per gli anni successivi:

(*Omissis*).

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 50100 «fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)» a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato «Interventi su alberi monumentali e sui castagni da frutto».

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.07. «Forestazione e difesa dei boschi» del bilancio pluriennale 1990/1992.

3. A decorrere dal 1991 la ripartizione degli oneri sarà disposta con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1065

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 51.

Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1990, n. 70, concernente interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 concernente interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la maggiore spesa di lire 800.000.000.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800.000.000, graverà sul capitolo 35714 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 400.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 31210 «Spese per il rimborso degli oneri inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali per arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute, indipendentemente dall'approvazione del piano di riordino», del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e mediante riduzioni di lire 400.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 34905 «Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti di carattere turistico e artigianale» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 3.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1066

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 52.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento (C.E.E.) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento (C.E.E.) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.500.000.000, graverà sul capitolo 34950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo — spese di investimento) utilizzando all'opera l'accantonamento previsto all'allegato n. 8 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 — settore 2 sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106 per interventi di miglioramento agricolo in zone svantaggiate e mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 34905 «Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole anche per investimenti di carattere turistico e artigianale» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 3.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1067

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 53.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 650.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, per le operazioni relative all'anno 1989.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 650.000.000, graverà sul capitolo 31405 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo — spese di investimento —» utilizzando gli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 relativi

a) finanziamento di contributi ai consorzi garanzia fidi tra operatori economici per lire 500.000.000;

b) interventi per l'avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti per L. 150.000.000. Su detto intervento resta disponibile la minor somma di lire 3.940.719.600.

Art. 3.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1068

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 54.

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondi di rotazione

1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, è rifinanziata per gli anni 1990 e 1991 con lo stanziamento complessivo di lire 81.400 milioni, da ripartire nel modo seguente: anno 1990

a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero dei centri e nuclei abitati) lire 7.400 milioni;
b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) lire 28.000 milioni;

anno 1991

a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) lire 5.000 milioni;
b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) lire 41.000 milioni.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 35.400 milioni per il 1990 e in complessive lire 46.000 milioni per il 1991, graverà sui capitoli 25350 e 37900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione del 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà: per il 1990

a) quanto a lire 20.400 milioni mediante riduzione del cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) quanto a lire 15.000 milioni mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. A della legge 26 novembre 1981, n. 690.

per il 1991

mediante utilizzo di lire 46.000 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.

Art. 3.

Variazione al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1069

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 55.

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondo di rotazione

1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, è rifinanziata, per gli anni 1990 e 1991 con lo stanziamento complessivo di lire 67 miliardi da ripartire nel seguente modo:

per l'anno 1990 - lire 40 miliardi;
per l'anno 1991 - lire 27 miliardi.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 27 miliardi per il 1991 graverà sul capitolo 25355 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990 e sul corrispondente capitolo del bilancio preventivo del 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà: per il 1990

a) quanto a lire 20 miliardi mediante riduzione del capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) quanto a lire 20 miliardi mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul cap. 1200 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2, lett. A della legge 26 novembre 1981, n. 690;

per il 1991

mediante utilizzo di lire 27 miliardi delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1070

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 56.

Rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. La legge regionale 11 agosto 1989, n. 65, concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio, è finanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di ulteriori 3.500 milioni da destinare all'erogazione di mutui quinquennali a tasso agevolato a favore di società funiviarie ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge medesima. Lo stanziamento complessivo relativo all'esercizio 1990 per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 ammonta a lire 5.830 milioni.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36400 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso, relativo all'aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili. Su detto intervento risulterà quindi la minor somma di lire 1.790.000.000.

Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa:
(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1071

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 57.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione al concorso finanziario

1. È autorizzato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il concorso finanziario della Regione, quantificato in L. 300.000.000 per il 1990, nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni (SDFST), istituita dal Politecnico di Torino.

Art. 2.

Stipula Convenzione

1. Tra la regione autonoma Valle d'Aosta e il Politecnico di Torino si stipulerà un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di gestione e di funzionamento della Scuola di cui all'art. 1, nonché le caratteristiche che la stessa dovrà assumere per continuare a fruire delle sovvenzioni per i prossimi esercizi finanziari.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300.000.000 per il 1990, graverà sul cap. 45460, di nuova istituzione, denominato: «Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni», del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 47400 «Spese per le attività sportive delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute», del bilancio per l'anno in corso; su detto capitolo risulta quindi la minore somma di lire 715.775.000.

3. Ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari relativi agli anni successivi al 1990, si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, concernente:

«Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

Variazioni al bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1072

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 58.

Rifinanziamento della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, concernente interventi finanziari per il funzionamento di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili gestite da istituzioni private e da enti morali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 450.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per lire 400.000.900 sul capitolo 42705 e per lire 50.000.000 sul capitolo 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 450.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fonte globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1073

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 59.

Aumento della spesa relativamente all'anno 1990 per applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni concernente l'inserimento nella vita sociale di portatori di handicap.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni, concernente l'inserimento nella vita sociale di portatori di handicap, è autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 220.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà:
sul capitolo 22830 per lire 100.000.000;
sul capitolo 42050 per lire 90.000.000;
sul capitolo 42100 per lire 30.000.000;
del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 220.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1074

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 60.

Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività di indirizzo regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio ed a quello definitivo dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani disponibili ai sensi della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 concernente «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi», così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 e del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sito in Comune di Brissogne.

2. A fini dello stoccaggio provvisorio e di quello definitivo dei rifiuti solidi urbani i Comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di indirizzo stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2.

Chiusura, bonifica e sistemazione delle discariche

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le discariche per rifiuti solidi urbani esistenti, già gestite da Comuni, devono essere chiuse e vietate all'accesso adottando a tal fine idonei mezzi che comunque ne assicurino l'impossibilità d'uso.

2. Da tale data devono intendersi revocati tutti i provvedimenti di autorizzazione alla apertura e gestione delle discariche di cui al comma 1 comunque rilasciati.

3. I Comuni interessati entro i successivi 90 giorni trasmettono all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposito progetto di bonifica e sistemazione finale delle suddette discariche. Nel progetto devono essere indicati i tempi e le modalità di attuazione dei lavori, nonché i costi previsti.

4. L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, previa istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985, integrata con deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985, esprime il parere sul progetto entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Decorso il termine previsto dal comma 4 senza che l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale abbia provveduto ad esprimersi, si intende dato parere favorevole.

Art. 3.

Contributi regionali per gli interventi di bonifica e sistemazione finale delle discariche

1. Per la bonifica e la sistemazione finale delle discariche di rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di piani di finanziamento approvati dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Ai Comuni che hanno già provveduto alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere di bonifica e/o sistemazione finale di discariche e che abbiano avuto parere favorevole dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale viene concesso un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite all'articolo 3.

2. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti, in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in lire 800.000.000, graveranno sul capitolo 22858 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 800.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - settore 2.1.1. - «Finanza locale» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio stesso, fondo «Aumento della spesa di cui alla legge regionale n. 37 e successive modificazioni concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani». Su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di lire 1.100.000.000.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1075

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 61.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni per la realizzazione dell'impianto di compattazione di cui all'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. per la realizzazione di opere accessorie a servizio del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sito in Comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 relativamente all'anno 1990.

2. Le opere accessorie finanziate con la presente legge sono, di massima: cabina pesa; deposito rifiuti ingombranti privati; depositi per stoccaggio ferro, carta, vetro, pile e farmaci inutilizzabili; autorimessa.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 29980 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 «fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1076

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 62.

Rifinanziamento della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap:

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 800.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per lire 800.000.000 sul capitolo 42580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 800.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1077

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 63.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente: «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta, come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a*, *c* e *d*) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente «Ordinamento delle guide e aspiranti guide in Valle d'Aosta», come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, è autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di lire 125.000.000; il cui onere graverà, rispettivamente, quanto a lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare è fissato in lire 65.000.000 e quanto a lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare è fissato in lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1990, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di lire 125.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990 «fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)», a valere sul seguente intervento iscritto all'allegato 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990:

«Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle guide e dei portatori alpini».

b) per gli esercizi 1991-1992 mediante utilizzo, per lire 250.000.000, delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2. 12 «Interventi promozionali per il turismo»;

c) per gli anni successivi, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1078

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 64.

Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è prorogata al 31 dicembre 1990.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, graverà sul capitolo 37515 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1079

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 65.

Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società

di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 700.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1080

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 66.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la promozione di forme associative fra operatori turistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 4 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici», è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 400 milioni.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 35730 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese correnti») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio stesso;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 800 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.08 «Interventi a favore della cooperazione» del bilancio pluriennale 1990-1992.

Art. 2.

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 1990

BONDAZ

90R1081

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 30.

Provvidenze per la Sezione provinciale della Unione italiana dei ciechi di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di porre gli alunni non vedenti nelle condizioni di poter proficuamente partecipare, insieme con gli alunni vedenti, al normale svolgimento dei programmi scolastici e disporre dei testi in versione Braille all'inizio dell'anno scolastico, concede all'Unione Italiana dei Ciechi - Sezione Provinciale di Teramo, un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, di L. 50.000.000, per il funzionamento del Centro Regionale di trascrizione Braille.

Art. 2.

Il contributo viene erogato con delibera della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni esercizio finanziario e la Sezione Provinciale Unione Italiana Cicchi di Teramo deve presentare annualmente alla Regione il rendiconto sull'impiego del contributo stesso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della erogazione.

Art. 3.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000 per anno, si provvede: previa diminuzione di pari importo del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1990, sia per competenza che per cassa.

L'importo della partita n. 7 dell'elenco n. 3 del bilancio medesimo è corrispondentemente ridotto.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 è istituito ed iscritto nel sett. 7, tit. 1, ctg 6, sez. 8, il cap. 071628, denominato «Provvidenze per la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana ciechi di Teramo», con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 50.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1184

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 31.

Modifica della legge regionale 20 febbraio 1988, n. 24, recante composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile. Legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 - art. 12 - terzo comma - integrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 del 25 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1988, n. 24, recante «Composizione della Commissione Sanitaria Regionale per l'accertamento della invalidità civile legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 - art. 12, terzo comma - Integrazione», la lettera «» posta tra le parole «specialista in neurologia» e «in psichiatria» è sostituita con la lettera «o».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1287

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 32.

Istituzione di fitosfarmacie per la migliore commercializzazione e l'uso proprio dei presidi sanitari (fitosfarmaci), ai fini della tutela dell'ambiente e della tutela igienica degli alimenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 del 25 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, con la presente legge, intende istituire fitosfarmacie (cioè esercizi commerciali deputati esclusivamente alla vendita di presidi sanitari di impiego in agricoltura e delle attrezzature per la loro utilizzazione pratica), al fine di razionalizzare i controlli sull'impiego dei fitosfarmaci per la tutela dell'ambiente e per la difesa dalla contaminazione alimentare.

Art. 2.

La titolarità delle fitosfarmacie è affidata a tecnici iscritti agli Albi professionali dei periti agrari, degli agronomi, dei periti chimici, dei chimici, dei farmacisti, dei laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche e dei biologi, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Art. 3.

I Consorzi Agrari già abilitati alla vendita di fitosfarmaci devono operare per dotarsi del personale di cui all'art. 2, senza pregiudizio di chi ha già conseguito il certificato di abilitazione alla vendita dei presidi sanitari, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Art. 4.

Ai servizi di Prevenzione e Igiene ambientale delle Unità Locali Socio-Sanitarie è demandato il controllo delle attività delle fitosfarmacie di cui all'art. 1 e della idoneità sanitaria dei locali di cui verrà successivamente definita la tipologia.

Ai Presidi Multizionali di Igiene e Prevenzione sono demandati:

a) lo svolgimento delle analisi chimico-fisiche e chimico-biologiche sui prodotti agricoli, volte ad accettare la corrispondenza di tali prodotti alle normative in vigore o ad evidenziare potenziali situazioni di rischio in rapporto alla contaminazione ambientale;

b) la effettuazione dei prelievi di campioni di prodotti alimentari di qualsiasi origine, di terreni, di acque, per le determinazioni di cui alla lettera a);

c) il controllo della corrispondenza della composizione dei presidi sanitari, con particolare riferimento alla presenza di impurezze pericolose per la salute.

Art. 5.

Per gli scopi di cui all'art. 4, le Unità Locali Socio-Sanitarie possono stipulare convenzioni con Cattedre o Dipartimenti universitari, aventi comprovata esperienza nella gestione dei problemi sanitari connessi all'impiego dei fitosfarmaci.

Art. 6.

Il personale di ciascun Presidio multizionale di Igiene e prevenzione, per gli interventi di cui al precedente art. 4, è previsto nella tabella organica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70/6 del 19 aprile 1988.

Art. 7.

La presente legge non comporta oneri di spesa a carico della regione Abruzzo.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1288

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 33.

Contributo all'Associazione regionale bambini Down di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 del 25 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Associazione Regionale Bambini Down di Pescara è concesso, per l'anno 1990, con provvedimento della Giunta Regionale, un contributo di L. 50.000.000, al fine di favorire il perseguitamento degli scopi previsti dall'Associazione medesima.

Art. 2.

L'Associazione Regionale Bambini Down di Pescara, di cui al precedente art. 1, presenta al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta Regionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione sull'attività svolta, da cui risulti la destinazione della somma percepita.

La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione della somma, comportano la revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in L. 50.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di L. 50.000.000.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 aprile 1990

MATTUCCI

90R1289

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 34.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 strad. del 20 aprile 1990)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge. Campo di applicazione. Durata

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge trovano, altresì, applicazione, con riferimento alla specificità degli ordinamenti dei singoli Enti, al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA), dell'Istituto Abruzzese di ricerche e sviluppo (IARES), degli Istituti autonomi per le case popolari, del Consorzio regionale degli istituti stessi, dei Consorzi e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale, dell'Istituto regionale per la promozione o lo sviluppo dell'artigianato in Abruzzo, degli Enti provinciali per il Turismo e delle aziende autonome di cura e soggiorno, degli altri Enti eventualmente previsti dalla legislazione regionale.

CAPITO II
RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione 1

Art. 2.

Rapporti Amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2. A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi «Uffici di pubbliche relazioni» abilitati, tra l'altro, a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di validità del presente accordo — finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani di definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni, a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

SEZIONE II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

- a)* servizio elettorale;
- b)* igiene, sanità ed attività assistenziale;
- c)* attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a)* il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- b)* il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- c)* il servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- d)* il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- e)* la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e* sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità degli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Regione individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità per il periodo di validità della presente legge.

CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1^o luglio 1990 è costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e, comunque, non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di ulteriori n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente, di cui all'art. 8 dell'accordo citato al comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali, per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi, conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione, da una quota del 50% delle economiche di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economiche le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, ed al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo, in aggiunta a quelle previste per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi

1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività; la misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali, di produttività, di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità, per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1^o febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui

all'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, precedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata, collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei Dirigenti, con le modalità di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi, concesse alle esigenze degli utenti e deli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore, correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità, di cui al 2^o comma, sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio della Regione, che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo, ovvero, nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari, nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento, gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra, sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea.

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 90, i dipendenti della Régione hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede, senza oneri per l'Ente, per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti della Regione, che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative, di cui al precedente comma, è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI, per il personale dipendente dai Comuni e loro Consorzi ed IPAB; con l'UPI, per il personale dipendente dalle Province; con l'UNCEM, per il personale dipendente dalle Comunità Montane; con l'UNIONCAME-RE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti locali territoriali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative, proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti, distinta per Comuni, Province e Comunità Montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei presidenti delle Régioni, che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale, da parte della rispettiva organizzazione o confederazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, ed alla Conferenza dei presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali, di cui al comma 5, sono richieste, dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati, anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La Conferenza dei presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 59 e dall'art. 60 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, di cui al comma 3 dell'art. 7, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili, eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.

Monte ore complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione, il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11, è determinato in ragione di tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi, operanti nella Regione, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al terzo comma dell'art. 7, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali, territoriali, e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati, quali delegati, a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali, e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti, gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento — fuori orario di lavoro — di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali, tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato *entro la data del 31 ottobre*. La revoca della delega è inoltrata; in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o, circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti, di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, la Regione comunica alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, è effettuata *entro il 31 dicembre 1990*.

CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

a) per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

- qualifica funzionale superiore VIII e superiori L. 3.500.000;
- qualifica funzionale VII L. 3.000.000;
- qualifica funzionale VI L. 2.500.000;
- qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000.

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, è corrisposto, a carico della Regione, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa, in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento, al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente, addetto alla guida, e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili ed a quelle previste dai precedenti commi, sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 90, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle sottospecie di cui al primo comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 90.

Art. 25.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate, previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità, per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio, dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità, per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favore dell'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 33 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 33 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione deve prevedere visite mediche, con cadenza quadriennale, per gli addetti, in via continuativa per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che la Regione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale, addetto in via continuativa all'uso di videoterminali, deve essere adibito ad attività lavoratori di diverso contenuto, per periodi di dieci minuti, per ogni ora di lavoro, non cumulabili;

c) alle lavoratrici, nei primi tre mesi di gravidanza, sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede, altresì, al provvisorio mutamento di attività, qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative, volte a garantire la applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alla Regione, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante [dell'Ente], è costituito da un componente, designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, serie generale, del 3 aprile 1989, e da un pari numero di funzionari, in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità, nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro, in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguitamento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative, assunte a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato.

5. Rientra nelle competenze del Comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo, con carattere di automaticità, devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostituire le delegazioni di parte pubblica, abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali, rimessi a tale contrattazione, e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo, sottoscritto in sede di contrattazione decentrata, è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni, stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi, sottoscritti a livello di contrattazione regionale, sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*, per essere recepiti dai singoli Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie, demandate alla disciplina degli accordi decentrati, devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità, individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 31.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, insorgano conflitti di generale rilievo sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto, con lettera raccomandata a.r., da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni, trattanti l'accordo nazionale di comparto, per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti, per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

CAPO VII ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32.

Ordinamento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale regionale è disciplinato per aree di attività, in armonia con i principi vigenti nell'ambito del comparto delle autonomie locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

2. Qualora vengano individuati profili professionali, non previsti dal precedente ordinamento con la istituzione di nuovi posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso, secondo la vigente normativa.

Art. 33.

Profili professionali

1. I profili professionali di seguito elencati sono ascritti alla qualifica funzionale indicata a fianco di ciascuno, a decorrere dal 1^o ottobre 1990:

- terminalisti o addetti alla registrazione dati dall'area informatica - V qualifica;
- conduttori macchine operatrici complesse - V qualifica;
- assistenti sociali - VII qualifica;
- direttori Centri formazione professionale - VIII qualifica.

2. I profili professionali dell'«area informatica» sono disciplinati in conformità dei contenuti della *allegata tabella n. 1*. Gli stessi profili sostituiscono quelli individuati dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e dalla legge regionale 27 agosto 1987, n. 48, secondo le indicazioni specificate nella predetta tabella.

3. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'«area informatica», individuati nella *Tabella n. 1*, nell'ambito della qualifica posseduta, sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area, già previsti nell'ambito dell'ordinamento regionale. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, possono essere stabiliti, con successiva legge regionale, i posti di organico pertinenti ai profili interessati, avuto riguardo alle esigenze funzionali dell'Ente, specie per quanto attiene alla eventuale utilizzazione dei profili di nuova istituzione. In sede di prima applicazione, i predetti posti sono coperti mediante concorso interno, riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti nella *allegata Tabella n. 1* per l'accesso ai singoli profili professionali.

4. In attuazione dei precedenti commi, si procede alle operazioni di riduzione e di aumento dei posti di organico, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 34.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico, di cui al comma 1, è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 35 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale, in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1 ^a qualifica funzionale	25%
2 ^a qualifica funzionale	25%
3 ^a qualifica funzionale	45%
4 ^a qualifica funzionale	60%
5 ^a qualifica funzionale	30%
6 ^a qualifica funzionale	60%
7 ^a qualifica funzionale	20%

5. Il livello economico differenziato, previsto dal comma primo, non può essere attribuito al personale di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

6. Il numero dei dipendenti da comprendere nei vari livelli economici differenziati non potrà superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel precedente comma 4.

Art. 35.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli, alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato, ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio, indicato nel comma 1, deve essere posseduto alla data del 1^o ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data, ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 34.

CAPO VIII

DIRIGENZA

Art. 36.

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a trentasei ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 37.

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione, connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento, di cui al primo comma, lettere *d*) ed *e*), dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale, che non sia preposto a direzione di struttura o di staff, è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità, da attribuire alle diverse funzioni, e ne stabilisce la relativa quantificazione, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti, previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1^o ottobre 1990. Fino alla data predetta, il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento, nelle misure previste dall'articolo 35, primo comma, lettera *c*), *d*) ed *f*), della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 38.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare, prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 43 della legge regionale n. 97/1987, comporta la rimozione dalla funzione esercitata, con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 39.

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per la efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, fermo restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di servizio, con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso.

2. La Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il tempestivo e concreto esercizio delle competenze dei dirigenti e dei coordinatori.

3. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali, cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

CAPO IX
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi, di cui all'art. 34 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale, ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità, di cui, rispettivamente, al già citato art. 34, comma 3 ed all'art. 35, comma 1, lettera *c*) e *d*), della legge regionale n. 97/1987, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica I	L. 6.081.000
Qualifica II	L. 7.041.000
Qualifica III	L. 8.181.000
Qualifica IV	L. 9.181.000
Qualifica V	L. 10.521.000
Qualifica VI	L. 11.631.000
Qualifica VII	L. 13.631.000
Qualifica VIII	L. 18.071.000
Qualifica I dirigenziale	L. 25.211.000
Qualifica II dirigenziale	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi, derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti, di cui al comma precedente, sono attribuiti con decorrenza 1^o luglio 1990.

3. Dal 1^o luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 152.000
Qualifica II	L. 190.000
Qualifica III	L. 265.000
Qualifica IV	L. 310.000
Qualifica V	L. 355.000
Qualifica VI	L. 386.000
Qualifica VII	L. 487.000
Qualifica VIII	L. 592.000
Qualifica I dirigenziale	L. 609.000
Qualifica II dirigenziale	L. 820.000

4. Dal 1^o ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 715.000
Qualifica II	L. 894.000
Qualifica III	L. 1.240.000
Qualifica IV	L. 1.459.000
Qualifica V	L. 1.668.000
Qualifica VI	L. 1.815.000
Qualifica VII	L. 2.290.000
Qualifica VIII	L. 2.789.000
Qualifica I dirigenziale	L. 2.867.000
Qualifica II dirigenziale	L. 3.863.000

5. Dal 1^o luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 1.200.000
Qualifica II	L. 1.500.000
Qualifica III	L. 2.100.000
Qualifica IV	L. 2.450.000
Qualifica V	L. 2.800.000
Qualifica VI	L. 3.050.000
Qualifica VII	L. 3.850.000
Qualifica VIII	L. 4.990.000
Qualifica I dirigenziale	L. 5.130.000
Qualifica II dirigenziale	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto sino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 41.

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1^o gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1^o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I	L. 198.000
Qualifica II	L. 216.000
Qualifica III	L. 234.000
Qualifica IV	L. 267.000
Qualifica V	L. 312.000
Qualifica VI	L. 330.000
Qualifica VII	L. 384.000
Qualifica VIII	L. 518.000
Qualifica I dirigenziale	L. 672.000
Qualifica II dirigenziale	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1^o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1^o gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

Art. 42.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 35, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1^o ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 35 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1^o ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, l'indennità, di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, è incrementata di L. 400.000 annue lorde, ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1^o ottobre 1990.

4. Al personale docente dei Centri di formazione professionale, che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7 dell'art. 47 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde, a decorrere dal 1^o ottobre 1990.

Art. 43.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi, risultanti dall'applicazione della presente legge, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 44.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti, o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni, nella misura unica mensile londa di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato, tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale, nella misura unica mensile londa di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita Commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dall'Amministrazione del Settore Personale; tale commissione, ove necessario, per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni, di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 45.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri, in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e riconorrenti, relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 46.

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85, riguardante il personale dei Consorzi e dei Nuclei di sviluppo industriale, già liquidato nella misura ridotta di cui all'art. 36, comma 3 (ultima parte), della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da data non posteriore al 1^o luglio 1990.

2. L'indennità di reperibilità, di cui all'art. 35, lettera *h*), della legge regionale n. 97/1987, non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità - cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 47.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente accordo, le disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, ed alla legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

2. L'art. 21 della legge regionale n. 97/1987 è abrogato.

Art. 48.

Norma finanziaria

1. Al maggior onere, derivante dalla applicazione della presente legge, concernente il personale regionale, si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1990 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

2. Al maggior onere, derivante dalla applicazione della presente legge, concernente gli Enti di cui al terzo comma del precedente articolo 1, si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per gli esercizi 1990 e successivi.

Art. 49.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

(Omissis).

90R1290

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 35.

Norme per la tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove le condizioni affinché il parto avvenga nel rispetto della salute e del benessere psicofisico della donna; assicura la tutela sanitaria e psicologica della madre e del bambino; garantisce il rispetto pieno della personalità.

Art. 2.

Per garantire che l'espletamento del parto avvenga nel rispetto delle esigenze psicologiche, ambientali e sanitarie della donna e del nascituro, gli ospedali e le case di cura convenzionate devono:

a) predisporre ambienti singoli, in modo da permettere che l'evento travaglio-parlo-nascita, comprensivo del periodo di osservazione del neonato e della madre dopo il parto, avvenga in un unico ambiente; a tal fine le suddette strutture procedono alla idonea ristrutturazione delle sale travaglio e parto esistenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente confortevole sia per la madre che per il bambino (luci, assenza di rumori ecc.);

b) assicurare l'accesso e la permanenza, durante il travaglio e il parto, di una persona con cui la donna desidera condividere l'evento;

c) garantire adeguata assistenza tecnica al parto e al neonato, evitando, da parte degli operatori, ogni ingerenza negli aspetti personali, sociali, affettivi della donna in quanto persona.

Art. 3.

1. Dopo il parto, il neonato sano è affidato ai genitori nello stesso luogo del parto e del travaglio, per tutto il periodo di controllo stretto dopo il parto.

2. La degenza dopo il parto in ospedale e nelle case di cura convenzionate deve svolgersi in stanze singole o, al massimo, a due letti.

3. I reparti di ostetricia garantiscono alle puerpe, su loro richiesta, la possibilità di avere il figlio sano accanto per tutto il periodo del puerperio; pertanto le stanze di degenza sono dotate di una o due culle, secondo che siano ad uno o due letti.

4. Alle donne che, per scelta o per problemi sanitari propri o del neonato, non possono usufruire del diritto di cui al comma precedente, viene garantita la più ampia possibilità di rapporto con il neonato.

5. Qualora la donna lo richieda, il rooming-in del neonato in reparto di ostetricia può essere limitato alle ore diurne; in tal caso il neonato rimane nello spazio adibito a nido.

6. Con l'adozione delle soluzioni di cui ai commi precedenti, la Direzione ospedaliera assicura nei reparti di ostetricia la presenza di personale specializzato in numero adeguato alle esigenze del reparto; sulla madre non grava nessun compito istituzionale di assistenza al bambino.

7. Il padre o altra persona ha libero accesso al reparto in orario diurno e può rimanere accanto alla donna qualora lo richieda.

8. Alla donna compete la scelta del tipo di allattamento; quando viene scelto l'allattamento precoce al seno, gli operatori e la organizzazione degli spazi devono essere orientati a favorirne la realizzazione.

Art. 4.

1. I reparti di patologia neonatale sono dislocati nelle immediate vicinanze dei reparti di ostetricia e strutturati in modo da facilitare tutti i momenti di contatto tra coppia e neonato. A tale scopo è necessario che:

a) sia garantita la presenza della madre e/o del padre nei reparti di terapia intensiva neonatale compatibilmente con i problemi organizzativi;

b) la frequenza e la durata delle visite sia libera;

c) il personale addetto si adoperi per incoraggiare i genitori ad entrare in relazione con il proprio bambino, non appena le condizioni lo permettano;

d) siano programmati incontri tra personale medico, paramedico ed i genitori, per allargare le informazioni circa la condizione vissuta dal bambino e per ottimalizzarne il rapporto;

e) sia disponibile uno psicologo per i casi che necessitino di un intervento in tal senso e comunque come supporto al lavoro della équipe.

Art. 5.

La Regione opera per introdurre nel servizio sanitario regionale le condizioni di assistenza alle gestanti, che richiedono di espletare il parto al proprio domicilio.

Nella prima fase di attuazione del servizio di cui al comma precedente, la Regione, d'intesa con le UU.LL.SS.SS., individua alcune zone pilota per la sperimentazione del parto a domicilio; successivamente tale servizio viene introdotto con gradualità in tutto il territorio regionale.

Possono usufruire dell'assistenza domiciliare le donne che siano state seguite con controlli ambulatoriali prenatali in strutture riconosciute idonee dalla Regione e che da tali servizi siano state individuate «non a rischio».

Art. 6.

Con l'introduzione dell'assistenza domiciliare di cui all'articolo precedente, le UU.LL.SS.SS. interessate istituiscono il Servizio di Emergenza Ostetrica, dotato delle seguenti figure professionali:

- 1^o livello: ostetrica, vigilatrice d'infanzia, infermiera;
- 2^o livello: ostetrico-ginecologo, neonatologo.

Gli operatori che compongono il Servizio di Emergenza Ostetrica sono reperiti tra le figure professionali già esistenti, adeguatamente aggiornate, e devono assicurare la disponibilità a recarsi a domicilio 24 ore su 24.

Gli ospedali individuati dalla Regione idonei a questo servizio devono essere provvisti di ambulanze per l'urgenza ostetrica e neonatologica e il trasporto di emergenza. La donna e/o il bambino sono tempestivamente ospedalizzati se durante il travaglio, il parto, o il periodo post-parto, si verificassero eventi patologici. Gli ospedali redigono a tal fine un protocollo, cui gli operatori devono attenersi.

Dopo il parto la donna viene assistita con visite domiciliari giornaliere dalle stesse figure professionali di primo livello per almeno 5 giorni.

Art. 7.

Le UU.LL.SS.SS., nell'ottica della dimissione precoce della donna dopo il parto, assicurano sul proprio territorio l'assistenza della madre e del bambino nel periodo del dopò parto.

Le UU.LL.SS.SS., al momento di dimissione dall'ospedale, forniscono alla donna informazioni sui consultori e sui possibili servizi relativi al puerperio, alla contraccezione, alla cura del neonato.

Art. 8.

I Consultori integrati ed adeguatamente ampliati e/o le altre strutture presenti sul territorio devono assicurare l'assistenza alle donne durante la gravidanza.

Compiti del Consultorio sono principalmente l'informazione, la preparazione della coppia al parto, la competenza tecnica per il riconoscimento di eventi patologici, la assistenza domiciliare dopo il parto.

Le gravidanze a rischio segnalate dalle strutture territoriali vengono seguite nelle strutture ospedaliere.

Le strutture territoriali e quelle ospedaliere garantiscono continuità di intervento e di rapporto durante la gravidanza: il parto ed il post-parto, tra la équipe degli operatori e le utenti.

I corsi di preparazione al parto costituiscono parte integrante dell'attività di tutti i Consultori, garantendo il collegamento con le strutture dove avverrà il parto.

I contenuti dei corsi si adeguano, di norma, alle modalità previste nell'allegato A).

Art. 9.

La Regione, all'interno del Piano Regionale, definisce il «progetto-oggettivo per la salute della donna»; a tal fine istituisce il Dipartimento Materno-Infantile con il compito di potenziamento, ampliamento ed integrazione dei servizi consultoriali ed ospedalieri e per il loro collegamento funzionale. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessorato regionale alla Sanità emana direttive alle UU.LL.SS.SS., disegnando il modello organizzativo del Dipartimento materno-infantile; entro i successivi sessanta giorni, le UU.LL.SS.SS. predispongono programmi operativi per adeguarsi alle direttive e provvedere all'integrazione e al collegamento funzionale dei servizi.

Art. 10.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.LL.SS.SS. approvano piani di ristrutturazione dei reparti di ostetricia, al fine di attuare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Nei Piani di ristrutturazione viene prevista la separazione dei reparti di patologia ginecologica da quelli di ostetricia predisposti esclusivamente all'evento nascita.

La Regione determina le risorse del fondo sanitario regionale da destinare all'attuazione dei predetti piani.

Art. 11.

Al fine di garantire una corretta attività tecnica, promuovere la formazione costante degli operatori, offrire alle donne strumenti di conoscenza e di controllo, gli Ospedali, i Consultori e le altre strutture territoriali formulano ed aggiornano annualmente i protocolli che intendono seguire per l'assistenza alla gravidanza, all'evento nascita-parto ed al puerperio.

I protocolli sono emanati sulla base di direttive regionali che la Regione è tenuta ad emanare annualmente e prevedono le indicazioni, gli obiettivi e le metodiche secondo quanto previsto nell'allegato B), da ritenere a tutti gli effetti parte integrante della presente legge.

I protocolli sono pubblici ed accessibili alle donne su richiesta e resi noti durante i corsi di preparazione al parto.

Art. 12.

Gli Ospedali sono tenuti a fornire dati annuali consuntivi sull'attività svolta e sui risultati ottenuti; tali dati fanno parte integrante di una relazione che ogni U.L.S.S. redige annualmente e rende pubblica.

I dati riguardano:

- a) morbosità e mortalità perinatale, anche tardiva;
- b) morbosità e mortalità materna;
- c) modalità del parto: parti strumentali con relative indicazioni;
- d) complicanze in gravidanza;
- e) uso di farmaci in travaglio;
- f) dati statistici sulla popolazione assistita.

La Regione, d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità, promuove a livello regionale inchieste su:

- a) mortalità perinatale;
- b) mortalità materna;
- c) handicaps.

Art. 13.

La Regione, nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio e utilizzando le somme aggiuntive del fondo sanitario nazionale, organizza corsi per gli operatori coinvolti sui temi della gravidanza e del parto, che mirano a tre obiettivi principali:

- a) riutilizzazione e riqualificazione del personale;
- b) aggiornamento specifico su tecniche e metodologie;
- c) formazione pluridisciplinare degli operatori rispetto alle caratteristiche complessive dell'evento nascita-parto.

I contenuti dei corsi si uniformano a quanto prescritto dall'allegato C).

Art. 14.

L'Ospedale è tenuto a compilare la cartella ostetrica e pediatrica. Tali documenti, compilati in maniera completa e comprensibile, sono a disposizione delle utenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

(Omissis).

90R1291

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 36.

Rifinanziamento della legge regionale n. 38/1989, recante: «Contributi alle sezioni dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo riconosce valida l'opera che svolgono i comitati provinciali, che fanno capo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, che svolgono attività nel territorio regionale e risananza a loro favore un contributo per la gestione delle proprie attività.

Art. 2.

Il contributo risanziario dalla presente legge è stabilito in lire 60.000.000 e viene concesso a favore delle sezioni provinciali della Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

Il contributo sarà ripartito in parti uguali fra le sezioni provinciali con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 3.

Le sezioni provinciali della Unione di cui all'art. 1 sono tenute a presentare al 1^o dipartimento - Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo, una dettagliata relazione sulla somma ricevuta.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 60.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di lire 60.000.000.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

90R1292

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale n. 39/1989, recante: «Contributi alle sezioni della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo riconosce valida l'opera che svolgono i comitati provinciali, che fanno capo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, che svolgono attività nel territorio regionale, e risananza a loro favore, un contributo per la gestione delle proprie attività.

Art. 2.

Il contributo risanziario dalla presente legge è stabilito in lire 60.000.000 e viene concesso a favore delle sezioni provinciali della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Il contributo sarà ripartito in parti uguali fra le sezioni provinciali con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 3.

Le sezioni provinciali della Unione di cui all'art. 1 sono tenute a presentare al 1^o dipartimento - Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo, una dettagliata relazione sulla somma ricevuta.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 60.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di lire 60.000.000.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 1990, n. 12.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

90R1293

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 38.

Adesione della regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la storia del principato tra Adriano e Diocleziano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo aderisce all'Associazione culturale denominata «Istituto Adriatico per la storia del Principato tra Adriano e Diocleziano», ne approva le finalità ed eroga in suo favore un contributo di lire 62.500.000.

Art. 2.

Alla designazione dei tre rappresentanti della regione Abruzzo, di cui uno della minoranza, nel Consiglio di Amministrazione dello I.A.S.P.A.D. provvede il Presidente della Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di mancata intesa vi provvede il Consiglio regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 62.500.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

(Omissis)..

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

90R1294

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale n. 89/1987, recante: «Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dalla legge regionale n. 89/87, di lire 80.000.000 è rifinanziato per l'anno 1990, ed è concesso ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali, fra i comitati provinciali, con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2.

I comitati provinciali delle associazioni, di cui al precedente articolo 1, presentano al 1^o dipartimento - servizio bilancio della Giunta regionale - entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 80.000.000, per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4, dell'elenco n. 3, allegato a detto bilancio, è ridotto di lire 80.000.000.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

90R1295

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 40.

Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, è determinata dal Presidente della Giunta Regionale sentito il Comitato Speciale per i Beni Ambientali.

Se il trasgressore non accetta la misura dell'indennità fissata a norma del comma precedente, la stessa indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta Regionale, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento conseguente alla pronuncia del Collegio dei Periti è emesso dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2.

L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, comunque determinata, è riscossa con la procedura di esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente norme sulle sanzioni amministrative.

Con la stessa procedura sono riscosse le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rispettivamente per le ristrutturazioni edilizie eseguite senza concessione e per le opere edilizie eseguite senza autorizzazione nelle zone o sugli immobili soggetti a protezione come bellezze naturali.

Alle sanzioni indicate nei commi precedenti si applica l'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sul pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'intero importo o delle singole rate può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente della Regione, i cui estremi verranno indicati nel provvedimento che irroga la sanzione o l'indennità.

Art. 3.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite nel bilancio della Regione ed utilizzate, per quanto possibile, per le spese incrementi alla protezione delle cose e località soggette a vincolo di bellezza naturale.

Per l'esercizio 1990, sono conseguentemente introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nel bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 35005 stato di previsione dell'entrata: (di nuova istituzione ed iscrizione nel Titolo 3, categoria 5) denominato: «Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di protezione delle bellezze naturali», in aumento L. 100.000.000.

Cap. 291421 stato di previsione della spesa: (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 29, Titolo 1, Categoria 4^a, sez. 8) denominato: «Spese inerenti alla protezione di bellezze naturali», in aumento L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1990, le relative leggi di bilancio stabiliscono gli oneri occorrenti nei limiti dei presunti introiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 aprile 1990

MATTUCCI

90RI296

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 41.

Intervento regionale a favore dell'Istituto cinematografico di L'Aquila «La Lanterna Magica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo riconosce al cinema, ed alle attività connesse, valore essenziale per il processo di diffusione della cultura e per le finalità previste dall'art. 3 del suo Statuto.

In particolare, ritiene rilevanti per il raggiungimento dei fini previsti dal comma precedente:

a) le attività connesse alla ricerca sull'arte e la tecnica nonché sull'immagine cinematografica e televisiva;

b) il legame con il mondo della Scuola e dell'Università, considerati momenti essenziali per l'attività formativa del pubblico, per la ricerca e la didattica;

c) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

Art. 2.

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e con gli Enti Locali, le Istituzioni culturali che dispongano di una organizzazione adeguata e stabile nel campo della ricerca, produzione e diffusione nel settore cinematografico e che abbiano assunto rilevanza nazionale o internazionale.

A tale scopo è individuata come istituzione, secondo quanto previsto dal comma precedente, l'Istituto cinematografico di L'Aquila «La Lanterna Magica», con sede in L'Aquila.

Art. 3.

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Cinematografico di L'Aquila «La Lanterna Magica» un contributo che sarà definito annualmente, previa acquisizione della documentazione richiesta per usufruire dei contributi di cui alla Legge Regionale 28 dicembre 1984, n. 91.

Per il 1990, il contributo è di 300 milioni.

Art. 4.

Nell'esercizio 1990, l'Istituto Cinematografico di L'Aquila «La Lanterna Magica» viene escluso dai benefici elencati all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91.

È dichiarata inoltre incompatibile, qualsiasi altra forma di finanziamento regionale.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990, in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1990:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1297

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 42.

Rilascio di certificazioni relative alle analisi di tossicologia industriale e chimico fisiche ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le certificazioni relative alle analisi di tossicologia industriale e chimico-fisiche ambientali, da effettuarsi nel rispetto delle norme statali e regionali, possono essere rilasciate solo dai Presidi Multizionali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.), dai Servizi di Prevenzione e Igiene Ambientale delle U.U.L.L.S.S.S. e da Istituti riconosciuti dallo Stato. Le relative analisi sono effettuate a norma delle disposizioni in vigore e secondo le metodiche ufficiali, o, in loro carenza, secondo metodiche concordate con l'Istituto Superiore di Sanità.

Le istanze devono essere presentate direttamente alla U.L.S.S. competente per territorio ovvero alla struttura statale competente.

Le tariffe relative alle certificazioni rilasciate dalle U.U.L.L.S.S.S. sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

La presente legge non comporta alcun onere a carico della Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1298

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 43.

Intervento finanziario, in favore del comune di Sulmona, per le celebrazioni ovidiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle manifestazioni promosse dal comune di Sulmona, nella ricorrenza del «Bimillenario Ovidiano», la regione Abruzzo interviene finanziariamente, per l'anno 1990, con la somma di lire 50.000.000, quale concorso nelle spese.

Art. 2.

Il finanziamento è concesso al predetto Comune, con atto della Giunta regionale, e viene erogato previa presentazione — al Servizio Promozione Culturale — di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 3.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 50.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 — quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 06, Titolo I, Categoria 5, Sezione 06, il Cap. 061642 denominato «Intervento finanziario in favore del comune di Sulmona per le manifestazioni Ovidiane», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1299

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 44.

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 straord. del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione di carburanti

Il termine «carburanti» nella presente legge comprende le benzine (priva di piombo, super e normale), le miscele di benzine ed olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il gas metano per autotrazione.

Art. 2.
Nuove concessioni e rinnovi

Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate solo per le località dove è previsto un incremento dal vigente «piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti», previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi), siti in località dove è previsto un decremento dal citato piano regionale, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

La norma di cui al comma 1 non è applicabile per gli impianti di distribuzione di solo g.p.l., per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita (p.v.) che non può superare comunque il 6% del totale dei p.v. di tutti i carburanti della Regione.

Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscono unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

Non possono essere accordate nuove concessioni né sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.

I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione, in base all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 3.
Potenziamento e modifiche

L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi), siti in località dove è previsto un decremento dal piano regionale, e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.

Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata, e per il metano, ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento. In particolare, per quanto riguarda il metano, dovrà essere attribuita priorità alle stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus, taxi, ecc.).

L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formulì motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:

- a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
- b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
- c) cambio di destinazione di serbatoi;
- d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici e elettronici;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) installazione di attrezzi ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

Le variazioni di cui al comma 4 devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali e, nei casi previsti, di quelle urbanistiche.

La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

Art. 4.
Impianti di g.p.l.

Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installati impianti dotati di apparecchiature di g.p.l. ad una distanza inferiore a km 14 sul medesimo asse viario, stessa diretttrice di marcia, e di km 3 in termini di raggio da altro impianto dotato di dette apparecchiature.

Nel territorio dei Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la distanza viene ridotta da km 14 a km 7 ed il raggio da km 3 a km 1,5.

Art. 5.
Commissioni

La Commissione Consultiva Regionale prevista dall'art. 15 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27, è integrata con il dirigente dei VV.IFF. competente per territorio o suo delegato, con un rappresentante dell'ente proprietario della strada e con il Presidente della competente Commissione consiliare permanente o suo delegato, mentre la commissione per il collaudo degli impianti, prevista dall'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27, è integrata con un dipendente del Servizio commercio di livello non inferiore al VI.

Ai componenti la Commissione Consultiva Regionale spetta quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai componenti la Commissione per il collaudo degli impianti spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, un gettone individuale di presenza di L. 100.000 per ogni collaudo.

Gli oneri per il collaudo sono a carico dei richiedenti, i quali devono depositare preventivamente alla tesoreria comunale una somma sufficiente per coprire le spese.

Art. 6.

Norma transitoria

Le domande antecedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, e non ancora evase, devono essere, con eccezione per il g.p.l., definite in base alle norme vigenti alla data di ricezione, da parte dei Comuni, delle domande stesse.

Art. 7.

Abrogazioni

Sono abrogati:

Part. 8 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;
il punto 39 e la tavola I del «Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39;

l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;

i bacini critici per presenza di g.p.l. previsti dalla tavola 4 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

le parole «per le pratiche inerenti a tali impianti» di cui all'ultimo punto del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;

tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1300

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 45.

Personale dei gruppi consiliari - Mantenimento in servizio nella fase di ricostituzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari conseguente al rinnovo del consiglio regionale, secondo le modalità fissate dall'art. 24 del regolamento interno, il personale ad essi assegnato resta in servizio presso le strutture dei gruppi medesimi per i quali prestavano servizio alla data del loro scioglimento, secondo le direttive dell'ufficio di presidenza.

Nel caso di impossibilità di ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento, l'ufficio di presidenza provvede ad assegnare il relativo personale agli uffici del consiglio ovvero a restituirlo alla giunta regionale, se da questa proveniente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1301

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 46.

Intervento finanziario per il 40^o anniversario del presepe vivente di Rivisondoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle manifestazioni promosse nella ricorrenza del quarantennale del Presepe Vivente di Rivisondoli, la regione Abruzzo interviene finanziariamente, per l'anno 1990, con la somma di L. 50.000.000, quale concorso nelle spese.

Art. 2.

Il finanziamento è concesso in favore del comitato permanente del Presepe Vivente di Rivisondoli con atto della giunta regionale e viene erogato, previa presentazione al servizio promozione culturale di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50 milioni per l'esercizio 1990, si fa fronte previa diminuzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è corrispondentemente ridotto.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 1990

MATTUCCI

90R1302

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 47.

Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo - Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 31, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i termini previsti dalla presente legge sono termini perentori: gli stessi, però, restano sospesi allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convocazione degli eletti.

La sospensione opera anche nel caso in cui vengano richieste integrazioni di atti o documenti, nonché chiarimenti; in dette ipotesi la sospensione può operare solo una volta e per non più di 60 giorni, decorso in frutto a i quali, l'atto è dichiarato improcedibile dall'Organo competente alla sua definizione e viene restituito al propONENTE assieme a tutti gli allegati grafici e normativi proposti».

Art. 2.

L'art. 35 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E., o contestualmente ad essa, il consiglio comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali.

2. A tal fine, il sindaco richiede ai consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma.

3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in cui dette proprietà risultino con apposita campitura.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale.

5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del consiglio comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa».

Art. 3.

L'art. 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Per le aree non ricomprese nel piano regionale paesistico, piano di settore ai sensi del precedente art. 6, e fino alla approvazione del P.T. e degli strumenti urbanistici ad esso adeguati, gli interventi edilizi sono assoggettati alle limitazioni di cui ai commi successivi.

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

3. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini stessi.

,4. Agli effetti del presente articolo è definito «centro urbano»:

il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria, definito come «zone omogenee di tipo A e B» negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge;

il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni;

il territorio ricompreso nel P.P.A.;

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico».

Art. 4.

L'art. 91 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'approvazione dei P.T., i comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli strumenti previgenti — ancorché annullati in sede giurisdizionale — debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del piano per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20%. In detta quantità massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato;

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lettera A, non potrà essere superata la quantità risultante dal rapporto di 100 mq di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto;

c) sono comunque consentiti:

nuovi insedimenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi già deliberati da amministrazioni pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici;

ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insedimenti non può essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale».

Art. 5.

Comitato per il territorio e l'ambiente - Composizione

L'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato per il territorio e l'ambiente è formato da:

il componente la giunta preposto al settore, con funzioni di presidente;

quattro componenti eletti dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti nelle materie di pianificazione territoriale, economia, geologia, scienza agraria e forestale, diritto urbanistico;

tre componenti eletti dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, scelti su terne indicate dall'ANCI, dall'UPI, dalle università abruzzesi, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, da quelle degli imprenditori;

quattro dirigenti delle S.U.P., uno per ciascuna provincia;

tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali;

l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;

l'ingegnere capo del genio civile competente per zona».

Sono pertanto abrogati gli artt. 40 e 41 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18».

Art. 6.

Piano particolareggiato - Formazione

Gli articoli 20 e 21 della legge regionale 18 aprile 1983, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

«1. Il progetto del piano particolareggiato è adottato con delibera del consiglio comunale.

2. L'adozione del piano particolareggiato è preceduta obbligatoriamente dal parere prescritto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da quello della commissione urbanistica ed edilizia comunale; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.

3. Il progetto di piano particolareggiato è depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma successivo; contestualmente al deposito, il piano particolareggiato va inoltrato alla provincia.

4. Il progetto di piano particolareggiato deve essere inviato alla provincia competente, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il presidente della provincia entro i 60 giorni successivi può formulare eventuali osservazioni.

5. L'effettuato deposito è reso noto a mezzo di manifesti murali, affissi in luoghi pubblici, e sull'albo pretorio comunale, e giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale.

6. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che, non oltre i 30 giorni successivi al periodo di deposito, i proprietari o i titolari dei diritti reali su immobili, compresi nel piano, possono presentare opposizioni al piano particolareggiato adottato e, chiunque, osservazioni.

7. Le opposizioni ed osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, sono dichiarate improcedibili dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al successivo comma.

8. Il consiglio comunale, acquisiti i pareri prescritti dalle leggi in vigore per la tutela dei vincoli o per il rispetto delle limitazioni d'uso dei suoli, ed adeguato il progetto di piano particolareggiato ai suddetti pareri, lo approva.

9. L'approvazione di cui al precedente comma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, le quali vengono decise dal consiglio comunale all'atto dell'approvazione del piano particolareggiato.

10. Dell'avvenuta approvazione del piano è data notizia, entro 30 giorni, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili da espropriare, compresi nel piano stesso. Entro lo stesso termine il sindaco richiede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo della deliberazione consiliare di approvazione del piano particolareggiato.

11. I piani attuativi, eccezion fatta per i piani di Lottizzazione, possono variare il P.R.G. entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

adeguamenti perimetrali;

viabilità;

servizi ed attrezzature pubbliche;

articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

parametri edilizi;

nei limiti di cui all'art. 3 della legge 167/62 ed alle condizioni del successivo articolo 20, ultimo comma, per quanto attiene al P.E.E.P.

12. Sono comunque inderogabili:

la densità edilizia territoriale;

il dimensionamento globale del P.R.G.;

gli indici di edificabilità;

le destinazioni d'uso.

13. Modifiche di parametri indicati al comma precedente devono essere apportate con specifica variante al piano regolatore: in tal caso si applicano le procedure fissate ai precedenti articoli 10 e 11».

Art. 7.

Progetto di area

In riferimento a esigenze socio-economiche, i comuni, nell'ambito delle aree di piano e anche ricoprendo più zone omogenee, possono predisporre progetti d'area tesi ad un più organico ed integrato assetto delle funzioni, degli usi e dei parametri dettati dal piano.

Tale progetto deve definire la distribuzione spaziale delle funzioni, delle attività e le loro relazioni, le caratteristiche planovolumetriche e architettoniche, gli standards, le tecnologie e l'arredo urbano.

Il piano di area comunale è in via prioritaria redatto dall'A.C., ma può essere proposto anche da altri enti pubblici, da associazioni e privati: in tali casi deve essere corredata di apposita convenzione. La convenzione deve garantire la coerenza dell'intervento con la strategia di piano; deve contenere un'analisi costi-benefici, che dimostri la validità sociale dell'intervento; deve contenere le necessarie garanzie economiche e deve garantire, attraverso un programma, una pronta realizzazione delle opere previste.

Il P.A.C. è approvato dal consiglio comunale e segue le procedure dei piani attuativi di cui all'art. 6 della presente legge.

I pareri degli enti interessati a eventuali vincoli vengono espressi in una conferenza di servizio convocata dal sindaco nel periodo di pubblicazione.

A tal fine il sindaco invia agli interessati l'avviso di convocazione e copia del progetto almeno 20 giorni prima.

Tale conferenza per gli organi di servizi regionali è esaustiva delle specifiche procedure.

Art. 8.

1. Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal consiglio regionale e ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, vengono da questi approvati ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Per i pareri relativi ai vincoli da questi interessati, il sindaco convoca una conferenza di servizio nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

L'art. 94, della legge regionale 18/83, è abrogato.

Art. 10.

L'art. 22 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 è abrogato e sostituito dall'art. 18, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 54, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è così integrato:

«che deve comunque intervenire entro sessanta giorni dalla suddetta notifica. Trascorso tale termine senza che sia stato assunto alcun atto deliberativo, i piani si intendono approvati così come definiti dalle sezioni urbanistiche provinciali.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 aprile 1990

MATTUCCI

90R1303

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 48.

Norme per la programmazione sanitaria regionale e per il piano sanitario 1990/92.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione della legge 595/85 e nel contesto del piano regionale di sviluppo, disciplina la programmazione sanitaria nella regione Abruzzo.

2. Le norme di programmazione sanitaria regionale sono composte da:

a) la presente legge, che contiene le disposizioni preceutive;

b) i provvedimenti legislativi triennali di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni, contenenti le linee e criteri di riferimento per la programmazione sanitaria relativa a ciascun triennio;

c) le delibere attuative dei provvedimenti legislativi;

d) i piani attuativi zonali delle UU.LL.SS.SS. conformi ai provvedimenti legislativi ed alle delibere attuative.

3. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano socio-assistenziale particolareggiato, articolato per progetti-oggetto, che tenda prioritariamente alla organizzazione delle attività di prevenzione.

4. Nel piano di cui al comma precedente sono individuate le risorse per il finanziamento degli interventi e il reperimento e/o l'assunzione del personale necessario, oltre che definiti gli interventi programmatici e stabiliti i criteri organizzativi che devono presiedere alla ripartizione delle competenze tra comuni ed U.L.S.S. nel rispetto della normativa vigente.

5. Con il piano socio-assistenziale particolareggiato è istituito, presso ciascun distretto socio-sanitario, il «servizio di segretariato sociale», con compiti di coordinamento, stabiliti nel piano stesso.

Art. 2.

Le linee programmatiche regionali triennali

1. Il consiglio regionale, con i provvedimenti legislativi di cui all'art. 1 della presente legge, da approvarsi almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio, detta norme di indirizzo e coordinamento di tutte le attività regionali nel triennio; stabilisce il quadro di riferimento per le delibere attuative, di cui al successivo art. 3, e determina i vincoli a cui queste ultime devono sottostare in attuazione anche degli atti di indirizzo e di coordinamento dell'amministrazione centrale.

Art. 3.

Delibere attuative

1. Il consiglio regionale approva le delibere attuative del quadro di riferimento, di cui al precedente art. 2, riguardanti i programmi di attuazione degli obiettivi del triennio.

2. La giunta regionale provvede al compimento di tutti i conseguenti atti esecutivi e detta le disposizioni di propria competenza previste dalle norme vigenti.

3. Sono fatte comunque salve le riserve di legge disposte dalla legislazione nazionale vigente.

Art. 4.

Piani attuativi zonali

1. Le ULSS provvedono all'attuazione dei provvedimenti legislativi e delle ulteriori delibere attuative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, mediante piani attuativi zonali.

2. Il piano attuativo zonale specifica, nell'ambito della zona socio-sanitaria di riferimento, l'assetto dei servizi e delle unità operative, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi regionali; determina il dimensionamento e la localizzazione delle unità operative e dei presidi che non siano oggetto di specifica indicazione regionale; definisce la ripartizione del territorio in distretti, ispirandosi ai criteri ed alle indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio 1990/92, o, se già definito, vi apporta le necessarie integrazioni e modificazioni; stabilisce la costituzione dei dipartimenti, secondo quanto indicato dal suddetto provvedimento legislativo.

3. Il piano attuativo zonale determina altresì i tempi e le modalità di adeguamento delle strutture e degli organici alle dotazioni e composizioni fissate per i servizi e per le unità operative.

4. A tal fine, il piano attuativo zonale individua le strutture operative esistenti ed i posti dell'organico vacanti, che devono essere mantenuti, le strutture e i posti in organico, che devono essere soppressi perché esuberanti rispetto alla dotazione, e definisce le modalità della soppressione o della conversione in strutture o in posti di organico di altre unità operative che si trovino in una situazione di carenza; individua infine gli ampliamenti di organico e le risorse aggiuntive necessarie per il raggiungimento della dotazione prevista.

5. I piani attuativi zonali devono essere corredati di un'analisi economica che quantifichi la spesa, sia di parte in conto capitale, che di parte corrente, derivante dalla loro attuazione.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei piani attuativi zonali

1. I piani attuativi zonali nonché le relative modificazioni e integrazioni sono adottati dalle assemblee delle ULSS.

2. Le assemblee adottano i provvedimenti di cui al comma precedente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Le assemblee delle ULSS provvedono altresì ad adeguare tempestivamente i piani attuativi zonali alle modificazioni ed integrazioni dei provvedimenti legislativi nonché alle delibere di cui al precedente art. 3. In ogni caso, sono tenute a provvedere entro 90 giorni dalla data di efficacia di ciascuno dei suddetti provvedimenti, salvo diversamente specificato negli stessi.

4. Gli organi delle ULSS, secondo le rispettive competenze, sono altresì tenuti ad adottare tutti gli ulteriori provvedimenti, necessari a dare esecuzione agli atti di programmazione regionale e locale.

5. Qualora non vi abbiano provveduto, la giunta regionale assegna loro un termine per provvedere di 30 giorni.

6. Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per adempire a quanto previsto dai suddetti commi. Valutato, inoltre, il pregiudizio derivante dalla omissione di atti di programmazione, può adottare una o più delle seguenti misure:

a) promuovere lo scioglimento dell'organo inadempiente;

b) chiedere la sostituzione dell'organo inadempiente nel compimento dell'atto, mediante la nomina di commissari *ad acta*; nella eventualità che gli inadempimenti di detti organi delle UU.LL.SS.SS. siano inerenti all'assunzione di nuovo personale, la giunta regionale può altresì sospendere l'assunzione di nuovo personale nonché il compimento di atti relativi all'assunzione di personale, anche se trattasi di procedure già in corso o per le quali sussisterebbero altrimenti i presupposti di legge.

Art. 6.
**Conformità dei piani attuativi zonali
 alla programmazione regionale**

1. Le delibere con cui l'assemblea della ULSS adotta, modifica, od integra il piano attuativo zonale, sono trasmesse alla giunta regionale per il parere di conformità agli atti della programmazione regionale. La giunta vi provvede entro 60 giorni dalla richiesta: trascorso tale termine, il piano attuativo zonale e le sue variazioni si intendono tacitamente approvati.

2. Qualora la giunta regionale riscontri delle disformità rispetto alle disposizioni regionali, invita il presidente della ULSS ad adeguare il piano attuativo zonale entro il termine di 30 giorni, decorso il quale la giunta regionale, qualora non abbia ricevuto alcuna motivata giustificazione da parte del presidente della ULSS circa eventuali difficoltà per il rispetto dell'iter previsto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 5, comma 6.

3. Entro i successivi 60 giorni l'assemblea della ULSS provvede ad inviare alla giunta regionale la deliberazione esecutiva di approvazione del piano attuativo zonale definitivo.

Art. 7.
Distretti sanitari di base

1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi alla completa individuazione delle sedi dei distretti ed alla progressiva attivazione delle attività distrettuali, secondo i criteri di riferimento stabiliti nel provvedimento legislativo, relativo al triennio di riferimento.

2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata in relazione alle disponibilità finanziarie e secondo i criteri organizzativi e gli standard di personale definiti da apposita delibera della giunta regionale.

Art. 8.
Rete ospedaliera regionale

1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi alla razionalizzazione dell'intera rete ospedaliera regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale n. 112/28 del 7 giugno 1989, e nel rispetto delle norme stabilite dall'amministrazione centrale.

2. La suddetta razionalizzazione dovrà essere effettuata gradualmente, in relazione alle disponibilità finanziarie e secondo indirizzi che saranno emanati con apposita delibera attuativa, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Art. 9.
Rete regionale di emergenza

1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi allo studio e attivazione della rete regionale di emergenza, centrata sugli ospedali ed articolata su dipartimenti territoriali di 1^o e 2^o livello e sull'attivazione della centrale operativa di coordinamento regionale.

2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata in concomitanza con la razionalizzazione dell'intera rete ospedaliera di cui all'articolo 8 precedente nonché all'istituzione delle centrali operative del servizio di guardia medica.

Art. 10.
Presidi multizionali a valenza regionale

1. Entro il triennio 1990/92 vengono istituiti i seguenti presidi multizionali a valenza regionale:

a)ematologia, presso la U.L.S.S. di Pescara;
 b) radioterapia oncologica, presso la U.L.S.S. di Chieti;
 c) centro di immunematologia e tipizzazione tissutale, presso la U.L.S.S. di L'Aquila;
 d) centro iperbarico polivalente di S. Atto di Teramo. Tale centro deve essere collegato, per la parte assistenziale, con la U.L.S.S. di Teramo, e per la ricerca con le università abruzzesi;

Art. 11.
Presidi multizionali a valenza provinciale

1. Verranno altresì individuati presidi multizionali a valenza provinciale, che saranno individuati con successivi provvedimenti legislativi del consiglio regionale. È riconosciuto il carattere multizionale del reparto di medicina del lavoro di Tocco da Casauria.

Art. 12.
I servizi di riabilitazione

1. Entro il triennio 1990/92 in ogni ULSS deve essere istituita una unità operativa per il coordinamento dell'erogazione di prestazioni riabilitative di base da parte di strutture pubbliche o convenzionate, in relazione ai bisogni espressi nell'ambito territoriale, secondo i criteri e le indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

2. Per le prestazioni di riabilitazione di alta specializzazione, le ULSS possono servirsi delle strutture pubbliche multizionali o convenzionate, riconosciute dalla Regione.

Art. 13.
Osservatorio epidemiologico regionale

1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi all'attivazione dell'osservatorio epidemiologico regionale, da considerarsi quale strumento tecnico al servizio della giunta regionale ai fini della raccolta, analisi e sintesi dei flussi informativi afferenti lo stato di salute e dei servizi della regione Abruzzo, fermi restando i compiti e le funzioni già attribuiti dalla legge regionale 33/1981 al centro epidemiologico regionale veterinario, che va rafforzato.

2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata secondo i criteri organizzativi e gli standard di personale, definiti da apposita delibera della giunta regionale.

Art. 14.
I servizi di salute mentale

1. In ogni ULSS i servizi di salute mentale devono essere organizzati in forma dipartimentale. Nel triennio 1990/92 in ogni ULSS dovranno essere istituiti i servizi psichiatrici ospedalieri, secondo i criteri e le indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

Art. 15.
Piante organiche

1. Per il triennio 1990/92 il fabbisogno complessivo di personale per le esigenze del servizio sanitario regionale è calcolato distintamente per gli operatori del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, secondo procedure definite nel provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

2. In concomitanza con l'approvazione dei piani attuativi zonali di cui all'art. 4 della presente legge, le ULSS approvano la pianta organica definitiva dei propri servizi e la inviano alla Regione. La giunta regionale verifica, secondo le procedure di cui all'art. 6 della presente legge, che i fabbisogni di personale delle ULSS non siano complessivamente superiori al fabbisogno calcolato secondo gli indici regionali di cui al precedente comma.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno le ULSS possono rivedere la propria pianta organica del personale per tener conto dei risultati raggiunti e per adeguarla ai nuovi programmi di attività. La revisione delle piante organiche è approvata dalla giunta regionale, con riserva di applicare, ove necessario, l'istituto della mobilità del personale nell'ambito del territorio regionale e secondo le procedure di cui al comma precedente.

4. La copertura di posti vacanti previsti nella pianta organica della ULSS è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche, allegate al bilancio annuale di previsione, con l'indicazione della specifica copertura finanziaria, fatte salve le disposizioni di carattere generale in materia di assunzione di personale.

Art. 16.
Criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente

1. Allo scopo di incentivare l'efficienza dei servizi e la riduzione dei costi di gestione, raccogliendo nel contempo tutte le indicazioni contenute negli atti di indirizzo e di coordinamento dell'amministrazione centrale in tema di riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, devono essere attuate le necessarie modifiche all'attuale meccanismo di finanziamento delle ULSS.

2. Il nuovo meccanismo di finanziamento si ispira a criteri di ripartizione basati sul livello specialistico dei servizi, su standards di organizzazione e d'attività, sulla tipologia delle prestazioni erogate.

3. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente deve effettuarsi secondo i seguenti quattro settori:

prevenzione;
 assistenza extra ospedaliera;
 assistenza ospedaliera;
 organizzazione istituzionale ed amministrativa.

4. *Prevenzione.* La ripartizione fra le ULSS del fondo di parte corrente è effettuata, sulla base di coefficienti parametrici, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente e suo stato di salute;
- b) presenza di presidi multizonali di igiene e prevenzione;
- c) patrimonio zootecnico.

5. *Assistenza extra ospedaliera.* La ripartizione fra le ULSS del fondo di parte corrente è effettuata, sulla base di coefficienti parametrici, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con riferimento ai seguenti elementi, e con la definizione del 'ticket' corrisposto dai cittadini:

- a) struttura della popolazione per classi di età e sesso;
- b) qualità e tipologia di prestazioni;
- c) ore di guardia medica;
- d) presenza turistica.

6. *Assistenza ospedaliera.* La ripartizione fra le ULSS del fondo di parte corrente è effettuata, sulla base di coefficienti parametrici da applicare ai presidi pubblici e privati, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) indici standard di durata media della degenza per fasce di patologia, riferiti alle unità operative di degenza;
- b) indici standard per fasce di prestazioni, riferiti alle unità operative di diagnosi e cura.

7. *Organizzazione istituzionale ed amministrativa.* La ripartizione fra le ULSS del fondo di parte corrente è effettuata, sulla base di coefficienti parametrici, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) incidenza percentuale del finanziamento di ciascuna ULSS sul totale dei 3 precedenti settori.

8. Gli eventuali avanzi di esercizio sono utilizzati dalle singole unità operative delle ULSS che li hanno realizzati, per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto di attrezzature, per l'aggiornamento professionale e per la costituzione di un ulteriore fondo per la incentivazione della produttività.

9. Tale riutilizzo è effettuato sulla base di criteri fissati dalla giunta regionale, aventi l'obiettivo di realizzare una uniformità di comportamento in tutto il territorio regionale.

10. A fronte di eventuali disavanzi di esercizio, le ULSS, che li hanno conseguiti, dovranno concordare con la giunta regionale un piano di rientro e adottarlo secondo le procedure di cui all'art. 6 della presente legge.

11. Restano in vigore per l'esercizio 1990 le modalità di riparto del fondo di parte corrente, previste dalle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Programmi di investimento

1. Con propria delibera, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, il consiglio regionale stabilisce per il triennio 1990/92 i fabbisogni di risorse da destinare prioritariamente alle seguenti finalità:

a) ristrutturazione delle divisioni e dei servizi ospedalieri per adeguarli agli standard della legge 109/88;

b) ammodernamento della rete poliambulatoriale ospedaliera ed extra-ospedaliera;

c) ristrutturazione e potenziamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione;

d) attivazione dei centri di distretto sanitario;

e) potenziamento delle strutture socio-sanitarie destinate ai portatori di handicap ed agli anziani;

f) rinnovo e potenziamento del patrimonio tecnologico;

g) realizzazione dell'osservatorio epidemiologico regionale e potenziamento del centro epidemiologico veterinario di cui all'art. 15 legge regionale n. 33/81, quale supporto dello stesso osservatorio;

h) attivazione del sistema informativo sanitario regionale, fermo restando quanto previsto all'art. 3 della legge regionale n. 33/81;

i) organizzazione della rete regionale di emergenza;

l) potenziamento della struttura del settore sanità, sicurezza sociale e igiene della giunta regionale.

2. Nella medesima delibera è indicata la copertura finanziaria dei programmi di investimento, ai quali si provvede mediante il fondo sanitario regionale in conto capitale, gli interventi della disciolta cassa per il mezzogiorno, l'alienazione del patrimonio non sanitario delle ULSS, gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88 e il 50% delle entrate proprie delle ULSS, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 730/83.

3. Nella stessa delibera viene altresì definita la compatibilità degli investimenti con le relative risorse di parte corrente.

4. La delibera di cui ai commi precedenti può altresì prevedere, a parziale modifica dei criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3/83, che gli interventi di competenza delle ULSS, di importo singolo superiore a lire 500 milioni, debbano essere preventivamente esaminate da un apposito nucleo di valutazione degli investimenti, da istituirsi, e approvati dalla giunta regionale.

Art. 18.

Controlli di gestione

1. A decorrere dal 1^o gennaio 1991, le ULSS, a parziale modifica dell'art. 85, della legge regionale n. 53/80, sono tenute ad adottare una contabilità per centri di costo, secondo un apposito regolamento ed un piano dei conti, che saranno emanati dal consiglio regionale.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità e i contenuti secondo i quali i servizi delle ULSS predispongono per il comitato di gestione la relazione semestrale sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 87, legge regionale n. 53/80.

3. Il controllo dei risultati finanziari ed economici delle ULSS è effettuato a livello regionale da un proprio servizio ispettivo. Esso si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di un osservatorio delle attività e della spesa sanitaria delle ULSS, la cui composizione e le cui funzioni saranno disciplinate da apposito provvedimento regionale. Il servizio ispettivo redige una relazione annuale sulla spesa sanitaria regionale.

Art. 19.

Relazione annuale sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari

1. La ULSS predispone, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto generale e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno, una relazione relativa all'anno precedente sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari della ULSS, nella quale si evidenziano le condizioni di salute della popolazione, i livelli assistenziali raggiunti, le esigenze che si sono manifestate nonché i risultati economico-finanziari, conseguiti nell'esercizio precedente, in relazione agli obiettivi esposti nel Piano attuativo zonale, di cui al precedente art. 4.

2. La giunta regionale è tenuta ad emanare un'apposita direttiva nella quale sono indicate le informazioni che, secondo uno schema comune, devono essere esposte dalle ULSS nella relazione predetta. La relazione integra e si sostituisce alla nota preliminare, di cui all'art. 97, legge regionale n. 53/80.

3. Qualora nella relazione si evidenzino degli scostamenti dagli obiettivi di piano, che non siano superabili nell'esercizio successivo, la ULSS è tenuta a modificare il proprio piano attuativo zonale e a comunicare alla Regione le variazioni apportate, dandone adeguata giustificazione. La Regione approva le variazioni, secondo le procedure di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta regionale, tenuto conto delle informazioni fornite dall'osservatorio epidemiologico regionale, predispone un'analoga relazione sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari regionali, nella quale, tra l'altro, sono verificati i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria.

5. Alla luce di tali risultanze, il consiglio regionale può variare gli obiettivi esposti nei provvedimenti legislativi triennali, di cui al precedente art. 2, mediante un provvedimento legislativo di modifica.

Art. 20.

Indicatori per la verifica del piano

1. Il conseguimento degli obiettivi di piano è verificato annualmente mediante il calcolo di indici riguardanti:

- a) la dotazione di risorse fisiche e finanziarie;
- b) l'attività dei servizi;
- c) l'efficienza e la produttività dei fattori;
- d) l'accesso ai servizi;
- e) il costo dei servizi;
- f) i bisogni e la domanda sanitaria;
- g) l'efficacia delle prestazioni.

2. La giunta regionale, nell'ambito della delibera di cui al precedente art. 19, comma 2, determina le modalità e la periodicità di calcolo degli indici di cui sopra, per le verifiche da effettuarsi a livello regionale.

3. La ULSS individua, nell'ambito dei parametri di cui ai commi precedenti, gli indici più analitici, che in sede locale sono ritenuti idonei per verificare il conseguimento degli obiettivi di piano e per controllare l'andamento di gestione, congiuntamente con la contabilità per centri di costo, di cui all'art. 18 precedente.

Art. 21.

Efficacia nel tempo

1. Le disposizioni della presente legge, aventi per oggetto obiettivi e vincoli della pianificazione sanitaria, hanno efficacia per il triennio 1990/92, se non altrimenti specificato, mentre le disposizioni procedurali continuano ad essere in vigore sino a quando non saranno sostituite o modificate da successive disposizioni in materia.

2. Sono abrogati il 3^o e 4^o comma dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1987, n. 45.

Art. 22.

Adeguamento al piano sanitario nazionale

1. Gli atti di pianificazione sanitaria regionale ed i conseguenti Piani attuativi zonali sono adeguati alle norme e agli atti di pianificazione sanitaria di livello nazionale, che entrano in vigore successivamente alla presente legge.

Art. 23.

Nuovi atti di pianificazione

1. Il provvedimento legislativo, le delibere attuative, e i piani attuativi zonali, che si riferiscono ad un particolare triennio, conservano la loro efficacia nel tempo, sino a quando non sia stato emanato il provvedimento legislativo per il triennio successivo.

Art. 24.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 aprile 1990

MATTUCCI

90R1304

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 49.

Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti in conseguenza delle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straord. della regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare le attività di pesca danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici nella costa abruzzese e danni agli impianti ed alle attrezzature di pesca, attua un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunità economica europea e in conformità del piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

Destinatari e tipologia dell'intervento

Gli interventi sono rivolti a favore dei soggetti sottocenclatati secondo il seguente ordine di priorità:

a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri della capitaneria di porto, cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento e la raccolta di mitili e molluschi bivalvi in acque marine per la ricostituzione delle scorte danneggiate e per la mancata pesca;

b) cooperative di pescatori e loro consorzi, imprese singole o associate, enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili e molluschi bivalvi per i danni subiti dagli impianti stessi;

c) pescatori singoli o associati della piccola pesca marittima entro le tre miglia, regolarmente iscritti negli appositi registri, cooperative di pescatori o loro consorzi per le attrezzature da pesca danneggiate, per la mancata pesca o per le perdite conseguenti alla riduzione delle attività di servizio, commercializzazione e trasformazione;

d) cooperative o società regolarmente costituite ed iscritte negli appositi registri, di addetti alle operazioni di carico e scarico dei prodotti ittici operanti esclusivamente nell'ambito dei mercati ittici all'ingrosso.

Art. 3.

Entità e concessione del contributo

1. La giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, concede ed eroga un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del danno accertato ed ammesso a risarcimento, su parere del comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 4 e delle commissioni competenti, che dovranno esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla assegnazione; qualora entro il termine prescritto il parere non sia formulato, lo stesso si intende favorevole.

2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi aventi le stesse finalità previste da altre leggi.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al settore pesca marittima della giunta regionale. Nelle domande debbono essere indicate la o le zone di pesca allevamento e/o raccolta.

2. I destinatari indicati alla lettera a) del precedente art. 2, al fine di fruire dell'intervento relativo al mancato allevamento e/o mancata raccolta, debbono allegare alla domanda, di cui al comma 1, la richiesta di rimborso dei danni subiti.

Unitamente alla domanda, i soggetti interessati debbono inoltre presentare copia vidimata dalla capitaneria di porto, del giornale di pesca riferito agli anni 1988-89 o, in mancanza, documentazione alternativa equivalente (bolla di accompagnamento o certificazione di scorta).

Le domande verranno esaminate entro 30 giorni da un comitato tecnico scientifico composto dal componente la giunta regionale preposto al settore pesca marittima con funzioni di presidente, da un funzionario designato dalla giunta regionale, da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico di Teramo-seziona ittica di Pescara, da un rappresentante dell'autorità marittima e da tre esperti designati dalle organizzazioni cooperativistiche a base nazionale, al fine di quantificare i danni dichiarati dai soggetti, in rapporto alla mancata pesca e raccolta, utilizzando parametri tecnico-scientifici di valutazione riguardante la biomassa, la taglia relativa dei mitili e la dichiarazione di pesca degli ultimi due anni, la dimensione delle barche, il giornale di pesca, la dichiarazione dei redditi del capo barca e quant'altro utile all'accertamento dei quantitativi di prodotti non raccolti.

3. I destinatari indicati alla lettera b) del precedente art. 2 devono trasmettere, unitamente alla domanda di contributo, una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali, che attestino i danni subiti agli impianti, secondo quanto indicato dal precedente comma. I beneficiari del contributo sono tenuti a riparare i danni subiti dagli impianti entro un termine di sei mesi dalla erogazione del contributo, a pena di revoca del medesimo.

4. I destinatari indicati alla lettera c) del precedente art. 2 debbono trasmettere, unitamente alla domanda, la dichiarazione di esercitare la piccola pesca in modo continuativo e prevalente, vidimata dalla capitaneria di porto. Le domande verranno esaminate dal comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente comma 2, al fine di quantificare e valutare, mediante appositi parametri tecnico-scientifici, i danni subiti e l'indennizzo richiesto dagli interessati. Per usufruire dell'intervento relativo alla mancata pesca, i soggetti interessati devono inoltre presentare, se impresa singola, copia delle denunce dei redditi riferite agli anni 1987/88, se impresa cooperativa o associata, copie dei bilanci approvati, riferiti agli esercizi 1987/88.

5. I destinatari, di cui al punto d) del precedente articolo, devono trasmettere, unitamente alla domanda, dichiarazione di esercitare esclusivamente l'attività di facchinaggio nel mercato ittico, con l'elenco dei soci addetti e l'indicazione del periodo di completa inattività, vidimata dalla direzione del mercato ittico.

Devono inoltre presentare apposita dichiarazione della direzione del mercato, attestante il ricavato mensile delle prestazioni effettuate nei sei mesi antecedenti il periodo di inattività.

6. I soggetti di cui al precedente articolo 2), lettera a), devono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale termine è di sessanta giorni per soggetti di cui alle lettere b); c) e d) del medesimo articolo 2.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 1.050.000.000, si provvede, quanto a L. 500.000.000 — ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 —, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 — partita n. 13 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989; quanto a L. 550.000.000, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 del bilancio 1990 — quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel sett. 14, tit. II, cat. III, sez. 10, il cap. 142333 denominato «Interventi regionali in c/capitale per gli operatori della pesca marittima per i danni subiti in conseguenza delle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 1.050.000.000.

Le somme erogate in applicazione della presente legge saranno recuperate sulle assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per interventi a sostegno delle attività di pesca, danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'estate 1989.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1305

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 50.

Concessione contributo in favore del comitato regionale dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 31 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, per consentire il raggiungimento degli scopi statutari, concede, per l'anno 1990, un contributo di L. 20.000.000 (ventimilioni) al comitato regionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali.

Art. 2.

Il comitato regionale ANFFAS è tenuto a presentare al 1^o dipartimento-servizio bilancio, della giunta regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata disposta la concessione del contributo, una dettagliata relazione, da cui risulti la destinazione delle somme erogate.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in L. 20.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1306

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 51.

Istituzione in Atri del museo della civiltà contadina, delle arti e delle tradizioni popolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 31 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È istituito, in Atri, il museo della civiltà contadina, delle arti e delle tradizioni popolari.

Art. 2.

Il Museo è gestito direttamente dal comune di Atri che provvede:

a) ad avvalersi della collaborazione del centro dei servizi culturali di Atri;

b) a deliberare — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — il regolamento per la disciplina dei compiti e delle attività del Museo;

c) ad utilizzare — per lo studio, la ricerca e la gestione — una o più società di lavoro finanziate con legge regionale 11 novembre 1986, n. 63;

d) a dotare il Museo di una sede propria e definitiva.

Art. 3.

La Regione esercita, per quanto occorra, le funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il tramite istruttorio del settore promozione culturale.

Gli atti adottati in proposito dal comune restano, altresì, comunque soggetti ai controlli già previsti dagli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

La regione Abruzzo, allo scopo di favorire la conoscenza della civiltà contadina, delle arti e delle tradizioni popolari vissute nel territorio regionale, concede, con la presente legge, un contributo di lire dieci milioni al comune di Atri, per l'anno 1990, finalizzato all'allestimento ed all'avvio dell'attività di ricerca e di studio e della gestione del Museo, istituito con la presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in L. 10.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di L. 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1307

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 52.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990
1^o provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 31 maggio 1990)

(Omissis).

90R1308

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 53.

Legge regionale 30 novembre 1989, n. 99 - Art. 13, ultimo comma. Quantificazione stanziamento esercizio 1990 2^a variazione di bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

(Omissis).

90R1309

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 54.

Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalla malattia emorragica virale MEV.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, con la presente legge, interviene in favore dei cunicoltori che hanno subito danni agli allevamenti a causa della malattia emorragica virale (MEV) (ex malattia X).

Art. 2.

La Regione concede un contributo del 70% della spesa riconosciuta, in favore dei cunicoltori che hanno subito danni agli allevamenti a causa della malattia emorragica virale (MEV) (malattia X) per l'acquisto degli animali.

Art. 3.

In favore dei soggetti di cui al precedente art. 1 che hanno subito danni agli allevamenti a causa della malattia emorragica virale, è concesso un contributo pari al 50% del valore complessivo della produzione non ottenuta o distrutta, qualora il danno riguardi almeno il 30% degli animali costituenti l'allevamento.

Il contributo sarà erogato a condizioni che la malattia sia stata accertata da organi e/o enti sanitari competenti e riconosciuti dalle Regioni e dallo Stato. La giunta regionale stabilisce il valore medio prodotto per fattrice, in base al quale deve essere calcolato il mancato reddito per il danno ricevuto.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche in favore dei cunicoltori che hanno subito danni negli anni 1988 e 1989.

Inoltre, ai cunicoltori che negli anni suddetti hanno provveduto a sostituire le fattrici morte con altri animali del proprio allevamento, nella misura superiore alla normale quota di rimonta, fissato al 10% viene concesso l'indennizzo del 70% del costo riconosciuto della fattrice messa in allevamento.

Il programma di erogazione dei contributi predisposto dal competente settore della giunta regionale viene approvato previo parere della commissione consiliare competente.

Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 5.

È costituita presso il settore agricoltura della giunta regionale, la consulta cunicola regionale.

La consulta cunicola si compone:

- 1) dal responsabile del servizio zootecnico regionale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- 2) dal direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;
- 3) dal direttore dell'associazione regionale allevatori o da un suo delegato;
- 4) da tre esperti in cunicoltura, designati in numero di uno da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- 5) dal responsabile del servizio veterinario regionale o suo delegato.

Funge da segretario un funzionario del servizio zootecnico nominato dal dirigente del medesimo servizio.

La consulto è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Art. 6.

La consulto individua e propone agli organi regionali iniziative ed interventi utili a perseguire le finalità della presente legge e di altre, operanti in favore del settore cunicolo.

Essa si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno e straordinariamente ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7.

Ai fini della presente legge si considera cunicoltore e pertanto beneficiario delle relative agevolazioni, chiunque si dedichi all'allevamento dei conigli, sia come attività principale, sia come attività secondaria con almeno 50 posti gabbia.

Art. 8.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, si osservano le procedure amministrative fissate dalla legge regionale n. 31/82.

Art. 9.

Per gli interventi in applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 100.000.000 che grava sul cap. 102444 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990.

Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata dalle singole leggi di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1310

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 38 concernente: «Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo restando la presentazione delle domande nei termini previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, gli altri aventi diritto possono presentare nuove domande ai sensi e per gli effetti della normativa citata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1311

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 56.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai frequenti casi di incidenti, la regione Abruzzo interviene a favore della delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività con mezzi più adeguati e personale altamente specializzato.

Art. 2.

In aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982, la Regione concede un contributo a favore della delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino.

Il contributo è deliberato dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare permanente di competenza, previa presentazione alla giunta stessa dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, ed è stabilito in L. 100.000.000 (centomilioni) annui.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in L. 100.000.000 per l'anno 1990, si provvede:

quanto a L. 60.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 071622 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990;

quanto a L. 40.000.000 previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 323000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1990, è ridotta di L. 40.000.000.

Lo stanziamento del citato cap. 071622 è elevato a L. 100.000.000 per competenza e cassa.

La tabella di cui all'art. 11 della legge regionale di bilancio 21 febbraio 1990, n. 12, è conseguentemente variata in corrispondenza dello stanziamento del cap. 071622.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 aprile 1990

MATTUCCI

90R1312

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1990, n. 57.

Contributo alla sezione provinciale di L'Aquila della Associazione nazionale privi della vista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo concede per l'anno 1990, con provvedimento della giunta regionale, alla sezione provinciale di L'Aquila della Associazione Nazionale privi della vista, per gli scopi previsti dello statuto dell'associazione medesima, un contributo di L. 10.000.000, da erogarsi alla predetta sezione.

Art. 2.

La sezione provinciale di L'Aquila dell'Associazione, di cui al precedente articolo 1, presenta al I dipartimento - Servizio bilancio della giunta regionale - entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione sull'attività svolta, da cui risulti la destinazione della somma percepita.

La mancata presentazione della relazione, nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione della somma, comportano la revoca da parte della giunta regionale del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato limitatamente all'anno 1990 in L. 10.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 maggio 1990

MATTUCCI

90R1313

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1990, n. 58.

Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, concernente modifiche alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, recante: «Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio sanitarie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 15 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, va interpretato nel senso che, all'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali rientrano tutte le competenze di cui al comma primo dell'articolo 10, lettere *a*) e *c*), della legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, mentre le attività di competenza dell'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale sono quelle previste dall'articolo 10 della legge sopra richiamata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 maggio 1990

MATTUCCI

90R1314

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 luglio 1990, n. 10.

Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 21 luglio 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire il completamento del risanamento delle zone del territorio della città di Messina è autorizzata a favore del comune di Messina la spesa complessiva di lire 500.000 milioni per il periodo 1990 - 94, di cui lire 100.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali la cui gestione può essere affidata ai consigli di quartiere.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono riservati ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.

3. Le aree da risanare sono individuate, secondo un ordine di priorità, con delibera del consiglio comunale di Messina.

Art. 3.

1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'articolo 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.

Art. 4.

1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina è tenuto ad avvalersi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina che assume la funzione di stazione appaltante.

2. Gli alloggi dovranno essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I progetti dovranno prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.

Art. 5.

1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1989 ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con esclusione del limite massimo di reddito.

Art. 6.

1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 5 la prevista anzianità della residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'articolo 2 dovrà essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.

2. L'assegnazione è disposta dal sindaco previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dall'apposita commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035, tra tutti gli abitanti delle zone interrivate ai singoli progetti di risanamento, con i criteri di cui al medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 1035 del 1972.

Art. 7.

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata in corso di costruzione e l'impresa esecutrice rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.

2. La consegna degli alloggi agli assegnatari avrà luogo quando le costruzioni avranno ottenuto il necessario collaudo e le autorizzazioni amministrative e l'assegnatario avrà reso libero da persone e cose l'alloggio da demolire.

Art.

1. Nelle aree interessate ai singoli progetti di risanamento dovrà procedersi, coevamente all'assegnazione degli alloggi, allo sgombero dei nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti per l'ottenimento degli alloggi realizzati con le provvidenze previste dalla presente legge.

2. In favore dei nuclei familiari sgombrati è riservata la quota del dieci per cento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, degli alloggi costruiti con i finanziamenti ordinari per l'edilizia residenziale pubblica.

3. L'utilizzo della riserva di cui al comma 2 è esteso in favore dei nuclei familiari che hanno già subito lo sgombero coattivo nelle operazioni di risanamento effettuate in precedenza.

4. Per l'assegnazione degli alloggi in quota riservata si tiene prioritariamente conto della data del provvedimento amministrativo di sgombero.

5. Ai nuclei familiari sgombrati viene rilasciato uno sfratto amministrativo valido ai fini dell'accesso ai benefici di legge.

Art. 9.

1. È fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di provvedere all'immediata demolizione delle casette o delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo.

2. All'onere finanziario per i lavori di demolizione si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico finanziario progettuale.

Art. 10.

1. Gli alloggi costruiti nel comune di Messina con finanziamenti pubblici antecedenti alla presente legge saranno assegnati secondo i criteri, le percentuali e le graduatorie generali e speciali previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 261, fatti salvi i benefici previsti dall'articolo 5.

Art. 11.

1. Il comune di Messina è tenuto:

a) ad adottare apposita delibera consiliare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la quale sono individuati gli ambiti dei piani particolareggiati di attuazione;

b) a provvedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle aree rese disponibili a seguito degli interventi di risanamento effettuati, nelle quali allocare i primi lotti degli alloggi da costruire.

2. I successivi lotti saranno realizzati nelle aree recuperate a seguito delle demolizioni effettuate o nelle aree a ciò destinate dallo strumento urbanistico o da apposite varianti allo stesso apportate.

3. I progetti degli alloggi da realizzare, la cui tipologia dovrà essere riferita alla composizione dei nuclei familiari interessati al singolo intervento di risanamento, devono essere redatti entro centocinquanta giorni dall'approvazione dei piani particolareggiati da parte del consiglio comunale.

4. La Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è tenuta a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla trasmissione da parte del comune delle domande di partecipazione e della relativa documentazione richiesta dal bando per l'assegnazione degli alloggi.

5. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'Assessore regionale per gli enti locali e l'Assessore regionale per i lavori pubblici sono tenuti a nominare appositi commissari *ad acta* rispettivamente presso il comune e l'Istituto autonomo per le case popolari.

6. I prescritti pareri sui progetti ed i certificati di conformità e di abitabilità si intendono acquisiti favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei medesimi qualora non siano intervenuti provvedimenti sospensivi o di reiezione da parte della pubblica amministrazione.

Art. 12.

1. All'onere di lire 100.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'onere predetto e gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, valutati in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 1994, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Codice 05.06 progetto casa.

Art. 13.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 luglio 1990

NICOLOSI

PICCIONE, *assessore regionale per i lavori pubblici*

90R0915

LEGGE 6 luglio 1990, n. 11.

Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 21 luglio 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico, in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 1991.

2. I predetti contratti sono suscettibili di ulteriori proroghe.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1 può essere utilizzato oltre che per le attività previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, anche per compiti di istituto.

Art. 2.

1. I comuni che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, possono farlo entro il 30 settembre 1990.

Art. 3.

1. Il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo indeterminato.

2. È autorizzata dal 1^o luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. Il personale di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni regionali, per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione esclusi comuni e province, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono avvalersi.

4. L'assegnazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, viene effettuata con le modalità relative al personale di ruolo previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

5. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto in forza del presente articolo è disciplinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

2. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, questa si intende resa a tutti gli effetti in mancanza di pronuncia entro il suddetto termine.

Art. 5.

1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1989 con la legge regionale 19 maggio 1988, n. 7, per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale costruttori entro il 2 maggio 1988, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter concorrere agli appalti di importo superiore al limite di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sono tenute a produrre, unicamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale attestino di aver provveduto a richiedere entro la suddetta data del 2 maggio 1988 l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Art. 6.

1. All'onere di lire 40.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge è ricadente nell'esercizio finanziario in corso, di cui lire 20.000 milioni relative agli articoli 1 e 2 e lire 20.000 milioni relative all'articolo 3, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 90.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09. - «Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 luglio 1990

NICOLOSI

PICCIONE, assessore regionale per i lavori pubblici
GORNONE, assessore regionale per il territorio e l'ambiente
90R0916

LEGGE 28 luglio 1990, n. 12.

Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I simboli ufficiali della regione Sicilia sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone.

Art. 2.

1. Lo stemma della regione Sicilia, di cui al bozzetto allegato A, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese inquartato raffigurante: nel primo quarto sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una banda a due tiri a scacchi color argento e rosso); nel secondo quarto destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia (campo argenteo con un'aquila nera coronata, al volo spiegata); nel terzo quarto sinistro, in basso, la triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell'ultimo quarto destro, in basso, lo stemma aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sive coronate, al volo spiegate, color nero, in campo argenteo).

Art. 3.

1. Il gonfalone della regione Sicilia, delle dimensioni di metri due per uno, di cui al bozzetto allegato B, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo inquartato alla francese raffigurante: nel primo quarto sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una banda a due tiri a scacchi color argento e rosso); nel secondo quarto destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia (campo argenteo con un'aquila nera coronata, al volo spiegata); nel terzo quarto sinistro, in basso, la triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell'ultimo quarto destro, in basso, lo stemma aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sive coronate, al volo spiegate, color nero, in campo argenteo).

2. Tale scudo è collocato su fondo azzurro, a sua volta campeggiante su uno scudo inquartato (in alto, a sinistra, giallo; a destra, rosso aranciato, con l'iscrizione colore bianco «Regione siciliana»; in basso, a sinistra, rosso aranciato; a destra, giallo), bordato da un filetto colore oro.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1990

NICOLOSI

90R1005

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 13.

Interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Interventi in favore degli organismi di difesa

Art. 1.

1. Ai consorzi ed organismi costituiti a norma e per le finalità degli articoli 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, tranne il concorso accordato dallo Stato e gli eventuali contributi di altri enti e privati previsti dall'articolo 19, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'articolo 10, quinto comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Analogi contributi sono concessi ai consorzi ed organismi che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, stipulano contratti assicurativi per colture non previste dalla vigente normativa statale.

3. Le colture agricole di cui al comma 2 sono determinate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1, elevato sino al 90 per cento della spesa sostenuta per il pagamento del premio assicurativo, è esteso ai consorzi e organismi di cui all'articolo 1 che stipulano contratti di assicurazione contro i danni, superiori al 35 per cento della produzione media annuale, arreca dallo scirocco, da venti ciclonici, da prolungate siccità e da altri eventi calamitosi non previsti dall'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere altresì erogato per polizze assicurative per danni alle strutture produttive, ivi compresi gli apprestamenti serricoli.

Art. 3.

1. Per le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un'anticipazione pari al 30 per cento dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dalla Intendenza di finanza competente per territorio.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2.

3. Il conguaglio dei contributi stabiliti agli articoli 1 e 2 è effettuato, tenuto conto dell'aiuto concesso dallo Stato a norma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste presentate dai consorzi.

Art. 4.

1. Le tariffe e le condizioni di polizza per i contratti di assicurazione previsti dagli articoli 1, comma 2, e 2, sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per l'industria entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel CNEL.

Art. 5.

1. Agli organismi di difesa di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, su istanza, contributi per consentire un'adeguata struttura organizzativa nella misura di lire 50.000 per associato fino ad un massimo di lire 50 milioni per il primo anno, nella misura di lire 30.000 per associato fino ad un massimo di 30 milioni per il secondo anno, nella misura di lire 20.000 per associato fino ad un massimo di lire 20 milioni per il terzo anno.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli organismi di difesa costituiti in Sicilia al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli riconosciuti successivamente.

3. Il cumulo tra il contributo previsto dal presente articolo e qualsiasi altro aiuto concesso dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici a favore della cassa sociale, non può in ogni caso superare il 98 per cento della spesa complessiva sostenuta dalla medesima cassa sociale, fermo restando l'obbligo da parte dei consorziati di versare contributi nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata.

Art. 6.

1. La concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 esclude l'erogazione di qualsiasi intervento per danni causati da eventi meteorologici coperti dalle assicurazioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. Le provvidenze regionali in materia di agricoltura e foreste vengono concesse prioritariamente alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche accertate dal competente ispettore provinciale per l'agricoltura ai sensi della vigente normativa statale.

TITOLO II

Altre norme in materia agricola

Art. 8.

1. Per fare fronte tempestivamente alle specifiche situazioni di emergenza derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali, con particolare riferimento alla siccità in corso, è avviata una sistematica e permanente azione di monitoraggio sull'andamento delle colture e sullo stato delle strutture e dei fattori produttivi.

2. Le rilevazioni e la relativa elaborazione dei dati sono effettuate dalle sezioni operative e periferiche della assistenza tecnica.

3. Tenuto conto della carenza di personale in rapporto all'esigenza di assistenza tecnica e divulgazione agricola dell'agricoltura regionale e della conseguente difficoltà alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, i partecipanti al secondo corso di formazione e specializzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 1^o agosto 1977, n. 73, ed all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, che conseguono l'attestato di cui al comma 6 dello stesso articolo 13 e siano in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale, sono collocati nel ruolo di cui alla

tabella A prevista dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'immissione in ruolo ha luogo, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie comprendenti rispettivamente per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso del diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

5. Le graduatorie sono redatte sulla base del punteggio conseguito alla conclusione dei corsi: a parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

6. Il personale di cui al comma 3 può essere immesso subito in servizio, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

7. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito sono esclusi dalla nomina in ruolo.

8. Sono in ogni caso esclusi dalla nomina in ruolo, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 9.

1. Al fine di consentire la definizione del secondo corso di formazione e specializzazione di cento giovani che intendono dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione agricola, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1^o agosto 1977, n. 73, e all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e di adeguare l'originario stanziamento agli attuali costi, è autorizzato un ulteriore finanziamento di lire 400 milioni. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a versare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, alle Università di Catania e Palermo, con le quali sono state stipulate specifiche convenzioni approvandone i programmi esecutivi, la somma complessiva di lire 400 milioni.

2. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 43, è fissato per l'esercizio finanziario 1990 in lire 150 milioni.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3, che modificano le previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, decorrono dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

Art. 11.

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Il contributo è altresì concesso alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, che per la fornitura di forza motrice abbiano stipulato contratto anche non stagionale.

3. Ove il contratto comprenda congiuntamente la fornitura di forza motrice per gli usi irrigui ed anche per gli usi aziendali, l'importo del contributo è fissato al 45 per cento».

Art. 12.

1. I centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 13.

1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata per il triennio 1990-1992, la seguente spesa:

	1990	1991	1992
	(in milioni di lire)		
Art. 1, 2 e 3	6.000	25.000	25.000
Art. 5	1.000	1.000	1.000

2. Per le finalità dell'articolo 8, alla relativa spesa, quantificata per il 1990 in lire 1.200 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

3. Per le finalità dell'articolo 9, alla relativa spesa, quantificata limitatamente all'anno 1990 in lire 550 milioni, si fa fronte con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 14208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

4. Per le finalità dell'articolo 10, alla relativa spesa, quantificata in lire 5.000 milioni per il 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

5. Per le finalità dell'articolo 11, alla relativa spesa quantificata per il 1990 in lire 1.000 milioni si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

6. All'onere di lire 7.000 milioni, previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 5 e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi al triennio 1990-1992 le relative spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

7. La nuova spesa di lire 59.000 milioni complessivamente autorizzata dalla presente legge per il triennio 1990-1992, trova riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione, Progetto strategico C. Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, codice 03.05.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

LEANZA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

90R1006

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 14.

Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia e il potenziamento tecnico-finanziario delle relative strutture, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato per l'esercizio finanziario 1990 a concedere contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 3.000 milioni a favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale e provinciale già destinatarie di contributi ordinari da due esercizi.

Art. 2.

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Le spese generali di gestione per una quota non superiore al 30 per cento delle uscite nonché gli oneri per interessi passivi sostenuti da associazioni concertistiche, centri e istituzioni musicali senza fine di lucro, possono essere ammessi ai fini della liquidazione dei contributi e dei finanziamenti regionali previsti dalla presente legge. »

Art. 3.

1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono erogati su istanza delle associazioni interessate, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura del 30 per cento dei contributi regionali assegnati a favore delle medesime associazioni nel triennio 1987-1989.

Art. 4.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo le parole:

« — dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione; »,

sono aggiunte le seguenti:

« — dal direttore regionale della pubblica istruzione; ».

2. Il decimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti e al segretario della Commissione regionale per le attività musicali è corrisposto il compenso previsto per i componenti del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 1988, n. 2/SG. »

Art. 5.

1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica sulle attività teatrali, per l'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti previsti ai capitoli 38076, 38083 e 38103 del bilancio della Regione sono incrementati rispettivamente di 850, 2.000 e 150 milioni.

2. Gli oneri relativi agli anni successivi al 1990 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, contributi straordinari da destinare al ricambio della gestione economica di associazioni e cooperative teatrali che svolgono attività per la promozione o la diffusione del repertorio teatrale moderno e contemporaneo in Sicilia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 1990, contributi straordinari a sostegno di associazioni la cui attività, al fine di garantire la conservazione e la diffusione del teatro delle marionette siciliane, si sia svolta in Italia e all'estero.

3. Possono usufruire dei benefici del presente articolo le associazioni e cooperative istituite ed operanti da almeno un decennio con particolare riguardo a quelle che hanno svolto attività anche a livello nazionale o attraverso la realizzazione di manifestazioni internazionali.

4. I contributi straordinari di cui al presente articolo saranno erogati nella misura massima del 30 per cento dei costi di esercizio dei bilanci relativi all'ultimo triennio, su istanza delle associazioni e cooperative interessate da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Per le finalità dei commi 1 e 2 sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1990, le spese di lire 3.000 milioni e di lire 300 milioni.

Art. 7.

1. Per le finalità delle lettere *a* e *b* dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 750 milioni e di lire 750 milioni.

Art. 8.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

2. All'onere di lire 10.800 milioni, ricadente nello esercizio finanziario 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

LOMBARDO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

90R1007

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 15.

Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Frequenza delle sezioni

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di venticinque bambini ed un numero minimo di tredici bambini, ridotti, rispettivamente a venti e a dieci per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. »

Art. 2.

Orario

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. (Orario) — 1. L'orario giornaliero delle sezioni regionali è quello stabilito per le scuole materne statali. »

2. Alle sezioni nelle quali il competente provveditore agli studi, in relazione ad accertate esigenze, abbia accordato la riduzione di funzionamento al solo turno antimeridiano, saranno assegnati un solo insegnante ed un solo assistente.

3. L'orario di servizio del personale assistente è quello previsto per il personale della ex carriera esecutiva delle amministrazioni statali.

4. Gli assistenti della scuola materna regionale espletano esclusivamente le mansioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni. »

Art. 3.

Organì collegiali

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 5. (*Organì collegiali*) — 1. Gli organi collegiali costituiti per le scuole materne statali e il relativo personale, previsti dagli articoli 5, 6, 8, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni operano anche per le scuole materne regionali e il relativo personale.»

2. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale gli organi di cui al comma 1 sono integrati nel modo seguente:

a) il consiglio di circolo è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie;

b) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è integrato da due insegnanti eletti dal personale della scuola materna regionale;

c) il consiglio scolastico provinciale è integrato da un insegnante ed un assistente di scuola materna regionale eletti dalle rispettive categorie;

d) il consiglio di disciplina per il personale insegnante della scuola materna statale è integrato dall'insegnante di scuola materna regionale di cui alla lettera c.

3. Ogni triennio presso ciascun provveditorato è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina per gli assistenti di scuola materna regionale.

4. La commissione di disciplina è presieduta da un direttore didattico ed è composta da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale e dell'assistente di scuola materna regionale di cui alla lettera c del comma 2.

5. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni».

Art. 4.

Organico delle sezioni

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Organico*) — 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.

2. Il personale perduto posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53.

3. Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.

4. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps».

Art. 5.

Reperimento e funzionamento dei locali della scuola materna regionale

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Locali*) — 1. Le scuole materne regionali sono di norma allocate in edifici scolastici nella disponibilità dei comuni.

2. Nel caso in cui il comune non disponga di locali da adibire alla scuola materna regionale, alla stipula del contratto di affitto dei locali necessari provvede direttamente il direttore didattico competente, quale presidente della giunta esecutiva, per delega dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione secondo uno schema tipo di contratto di locazione all'uopo predisposto, previa, certificazione sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali e sulla congruità del canone, rilasciata dagli uffici competenti».

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e dall'articolo 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni sono incaricati di organizzare il servizio di pulizia.

3. Il comune provvede altresì all'arredamento delle scuole materne regionali, al relativo materiale didattico, di gioco, di cancelleria e di cibario, alla fornitura di acqua ed elettricità ed al riscaldamento dei locali, nonché alla piccola manutenzione.

4. I compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti utilizzando gli appositi mezzi finanziari che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione versa a ciascun sindaco, o direttore didattico.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 36652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 36656 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dello articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

Assistenza scolastica nella scuola materna regionale

1. Alla scuola materna regionale sono garantiti e forniti tutti i servizi di assistenza scolastica previsti dalla vigente legislazione per la scuola dell'obbligo.

2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali-educative e di accertamento della qualità del servizio gli insegnanti e gli assistenti possono consumare una porzione delle vivande distribuite agli alunni in sede di refezione scolastica.

Art. 7.

Spese per assistenza agli alunni

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

Art. 8.

Premi e sussidi alle scuole materne non statali

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, il limite di spesa di lire 1.000 milioni previsto dall'articolo 24 della legge 16 agosto 1975, n. 67, è elevato, a decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, a lire 3.000 milioni annui.

2. A decorrenza dall'esercizio finanziario 1990, lo stanziamento del capitolo 36704 del bilancio della Regione è fissato annualmente in lire 2.700 milioni.

3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è ripartito con i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

4. In materia di trattamento economico del personale e in ordine alle gratuità vengono confermate le norme previste dalla legislazione nazionale.

Art. 9.

Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale

1. È nominato nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali il sottoelencato personale:

a) il personale non di ruolo confermato in servizio nelle scuole materne regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e con decorrenza giuridica dal 1^o settembre 1984, prescindendo dal periodo di prova. Tale personale è aggiunto nel ruolo di cui allo articolo 10, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;

b) il personale che ha superato i corsi per l'inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, e che a detti corsi sia stato ammesso con riserva per avere prestato servizio di dopo asilo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1^o settembre 1990;

c) il personale che ha prestato servizio nella scuola materna regionale in qualità di supplente annuale per almeno un anno o 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1984-85 e 1989-90. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dallo articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, con decorrenza giuridica dal 1^o settembre 1990. Ai fini del computo di cui alla presente lettera sono considerate utili le astensioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente la tutela delle lavoratrici madri.

2. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10.

Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale

1. Il personale che ha prestato servizio nel periodo 1976-77, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, è inquadратo con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali con decorrenza giuridica dal 1^o settembre 1990.

2. Resta escluso dalla previsione di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, nonché del comma 1 del presente articolo, il personale inquadратo nei ruoli organici dei comuni ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 11.

Passaggi di qualifica

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo, compresi quelli di cui all'articolo 9, forniti del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono — a domanda — secondo le modalità e i termini che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza, inclusi nel ruolo degli insegnanti di cui al primo comma dello articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, previo superamento di un corso della durata di sessanta giorni, in analogia a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10.

2. Detti corsi saranno organizzati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in sede provinciale od interprovinciale.

3. Agli assistenti immessi nel ruolo degli insegnanti vengono riconosciuti, ai fini della carriera, i due terzi del servizio prestato nella qualifica di provenienza se di ruolo, un terzo se non di ruolo.

4. Gli assistenti di cui all'articolo 9 che, avendone i requisiti, chiedono l'immissione nel ruolo degli insegnanti, frequenteranno soltanto il corso previsto per l'inquadramento nella qualifica superiore. Gli assistenti di cui all'articolo 9 lettere a e b avranno la priorità nella scelta della sede rispetto al personale tutto di cui alla lettera c dell'articolo 9.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 250 milioni.

Art. 12.

Supplenze

1. L'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Supplenze) — 1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il conferimento delle supplenze temporanee e limitate alla figura dell'insegnante è disciplinato dalla normativa vigente per la scuola materna statale.

2. Ogni biennio l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente, ove compatibile, determina le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti.

3. Non saranno più conferite supplenze annuali per gli insegnanti e supplenze annuali e temporanee per gli assistenti».

Art. 13.

Amministrazione del personale

I. I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 16. (Amministrazione del personale) — Il personale della scuola materna regionale e delle scuole sussidiarie è amministrato agli effetti giuridici ed economici dal provveditorato agli studi della provincia di appartenenza.

Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera, sono di competenza dei provveditori agli studi e dei direttori didattici, nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi provvedimenti, ove soggetti a visto e registrazione, vengono inoltrati alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza della direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza della Presidenza della Regione».

Art. 14.

Spese per corsi di inquadramento

I. Per l'espletamento dei corsi previsti dagli articoli 9, 10 e 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 15.

Cessioni di stipendio - Agevolazioni in materia di trasporti

I. L'istruttoria degli atti concernenti le cessioni di stipendio per il personale delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e per il personale delle sopprese scuole sussidiarie di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è demandata ai provveditorati agli studi competenti, cui altresì sono devoluti gli adempimenti relativi alle agevolazioni in materia di trasporti.

Art. 16.

Personale degli ex patronati scolastici

I. Il personale dei disciolti patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, dopo che sia stata data attuazione ai servizi di assistenza scolastica, è destinato ad altri servizi di istituto del comune.

2. Il predetto personale è tenuto ad osservare, ovunque presti servizio, l'orario di lavoro settimanale ed a fruire del periodo di ferie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale amministrativo degli enti locali.

3. Il personale insegnante incaricato dai comuni dell'attività di assistenza scolastica integrativa, di sostegno e socio-educativa, osserva il calendario scolastico delle scuole presso le quali presta servizio, nel rispetto del dettato dell'articolo 49 del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel personale di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, rientrano:

a) coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 siano stati incaricati dai patronati o dai comuni del servizio di resezione scolastica o di doposcuola ed abbiano svolto l'attività per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;

b) coloro che, subentrati a quanti non avevano accettato la nomina, abbiano svolto il servizio di resezione scolastica o di doposcuola fino alla cessazione del servizio stesso.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 19, 21, 22, 23, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67; l'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85; l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69; gli articoli 1, secondo, terzo e quarto comma e 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 53, nonché le norme di leggi regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Finanziamento corsi di aggiornamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 220 milioni, di cui lire 120 milioni da destinare al pagamento dei corsi di aggiornamento effettuati nel corso dell'anno 1988, e lire 100 milioni da destinare al pagamento dei corsi da effettuarsi nell'anno 1990.

2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessive lire 3.770 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 2.700 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

LOMBARDO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione

90R1003

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 16.

Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orone IV, sequestrati dalle autorità libiche.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37
del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hür, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e Porto Empedocle, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.

3. I benefici di cui ai communi 1 e 2 sono altresì concessi in favore dei nuclei familiari dei pescatori deceduti o dispersi a seguito del naufragio verificatosi nel golfo di Catania il 21 dicembre 1988 che ha coinvolto il motopeschereccio iscritto al n. 2702 del Registro, navi minori e galleggianti di Catania e dei naufragi del motopeschereccio San Giuseppe, verificatosi a Trapani il 12 marzo 1989, del motopeschereccio Lucia Madre iscritto al n. 364 del compartimento marittimo di Favignana, verificatosi l'11 luglio 1990, nelle acque vicine alla stessa isola, e della motobarca Maria Luisa, verificatosi in prossimità di Scoglietti il 18 dicembre 1987, nonché dei familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990.

Art. 2.

1. Le somme occorrenti per le finalità di cui all'articolo 1 sono accreditate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sindaci di Mazara del Vallo, Licata, Trapani, Catania, Vittoria e Favignana, i quali provvedono ad erogarle previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.

Art. 3.

1. In favore di ciascuno dei pescatori imbarcati sui natanti Brivido, Antonino Vella e Francesco II, sequestrati dalle autorità libiche il 16 ed il 21 agosto 1988, e sul natante Orione IV sequestrato dalle autorità libiche il 23 giugno 1983, è concesso un contributo straordinario di lire 10 milioni.

2. Per ciascuno dei natanti di cui al comma 1 è concesso, altresì, in favore dei rispettivi armatori, un contributo straordinario di lire 80 milioni.

3. Ai proprietari del motopeschereccio naufragato durante il rientro in Sicilia, dopo il rilascio da parte delle autorità libiche, è inoltre corrisposto un contributo straordinario di lire 100 milioni.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con altri previsti da vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie.

5. Le somme occorrenti per le finalità del presente articolo sono accreditate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sindaci di Augusta, Siracusa e Vittoria i quali provvedono ad erogarle previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.

Art. 4.

1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 3 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.

2. I giorni di sospensione dell'attività di pesca dipendenti dal sequestro effettuato dalle autorità libiche sono considerati utili a tutti gli effetti per il computo del numero dei giorni di pesca effettiva di cui al citato articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.

Art. 5.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

2. L'onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

LEANZA

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

90R1009

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 17.**Norme in materia di polizia municipale.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Disposizioni di applicazione*

1. Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», si applicano nel territorio della Regione con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.*Finalità*

1. La Regione siciliana persegue il costante miglioramento del servizio di polizia locale e detta norme per:

a) promuovere la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della polizia municipale;

b) promuovere e coordinare gli interventi degli enti locali in materia di protezione civile a mezzo delle forze di polizia municipale;

c) favorire, nel territorio della Regione, l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di polizia municipale;

d) prevedere l'adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto della polizia municipale.

Art. 3.*Servizio di polizia municipale*

1. Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvale del servizio di polizia municipale.

2. Il servizio di polizia municipale dipende funzionalmente dal sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato che impartisce al comandante del corpo, di cui all'articolo 6, le opportune direttive.

3. Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dal comune con quelle degli altri enti locali, con le forze di polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.

4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il necessario supporto operativo della polizia municipale nello assolvimento dei compiti di istituto.

5. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti tra le attribuzioni proprie del comune e su motivata richiesta delle autorità competenti.

Art. 4.*Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale*

1. Fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, alle funzioni di polizia municipale attengono:

a) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali;

b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

c) l'assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

d) i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

e) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza;

f) lo svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 5.*Collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale*

1. I comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. Appositamente convenzione fra i comuni regolamenta i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati.

3. I comuni possono altresì stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia municipale che abbiano carattere di ricchezza, di stagionalità o di occasionalità.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, vengono corrisposti al personale indennità e rimborsi, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comuni beneficiari dei servizi medesimi.

Art. 6.*Corpo di polizia municipale*

1. Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette addetti, può essere organizzato in corpo di polizia municipale.

2. Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell'assessore all'uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o al servizio.

3. Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza.

Art. 7.*Circoscrizioni di polizia municipale*

1. Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni geografiche l'organizzazione del corpo assume forme decentrate per circoscrizioni.

2. Ogni circoscrizione di polizia municipale può comprendere più quartieri amministrativi.

3. All'interno di ogni circoscrizione possono essere costituiti quartieri di polizia municipale per maggiori esigenze di vigilanza connesse a particolari problemi di flusso veicolare, di elevati indici di insediamento urbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, o in genere per particolari ambientali e sociali del quartiere.

4. L'assegnazione dei mezzi e del personale al corpo di polizia municipale e alle sue unità decentrate è strettamente commisurata alle effettive esigenze secondo appositi parametri che a tal fine sono predisposti dal comitato tecnico di cui all'articolo 12.

Art. 8.*Vigili di quartiere*

1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.

2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vigile di quartiere: collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli uffici; richiede la collaborazione dei cittadini per l'ordine ed il decoro della convivenza civile e per il miglioramento delle condizioni ambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali; vigila per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere; previene e reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambiente, nonché ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.

Art. 9.

Regolamento comunale

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti di lavoro, il regolamento comunale:

a) stabilisce l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale;

b) determina l'organico, le qualifiche e i profili professionali degli addetti;

c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e i relativi obblighi e sul comportamento degli addetti;

d) indica le modalità di svolgimento dei servizi di istituto;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia municipale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;

g) indica le modalità di svolgimento del servizio armato secondo le direttive del Ministro dell'interno;

h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per tutto il personale dei vari servizi, tenendo anche conto dell'anzianità e della professionalità.

2. Il comune può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo e del servizio, stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Ove i comuni non adempiano entro il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 10.

Divise e gradi

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità degli addetti al servizio di polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.

Art. 11.

Centro regionale di formazione per la polizia municipale

1. Per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia, nonché per compiti di studio e ricerca, l'Assessore regionale per gli enti locali istituisce, quale organismo dell'Assessorato, il Centro regionale di formazione per la polizia municipale.

2. Il Centro tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione superiore dei funzionari dei corpi di polizia municipale.

3. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per l'aggiornamento del personale già in servizio.

4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il Centro è dotata di un fondo finanziato in base allo articolo 15.

5. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, approva con proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per qualifica, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

6. Uno speciale regolamento, approvato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, stabilisce le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

7. Il responsabile del Centro presenta annualmente una relazione all'Assessore regionale per gli enti locali sull'attività svolta.

8. L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul buon andamento dei Centri e propone al Presidente della Regione, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

9. Il Centro regionale di formazione per la polizia municipale dovrà essere istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Comitato tecnico regionale per la polizia municipale

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per gli enti locali, che lo presiede;

b) dal direttore regionale degli enti locali, che può essere delegato a presiederlo;

c) da quattro esperti in materia di polizia municipale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale;

d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall'ANCI Region;

e) da un rappresentante delle amministrazioni Provinciali designato dall'U.P.S.;

f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatario dei contratti nazionali, scelti tra persone in servizio nei corpi o servizi dei vigili urbani;

g) dal dirigente del gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali con qualifica non inferiore ad assistente.

4. Il Comitato:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per gli enti locali;

b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimenti per il miglioramento del servizio di polizia municipale;

c) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro di polizia municipale e formula eventuali osservazioni e proposte.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 13.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

3. È escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 14.

Contributi per impianti di collegamento radio

1. I contributi in favore dei comuni previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, sono elevati, per l'esercizio finanziario in corso, alla misura del 100 per cento al fine di fornire di collegamenti radio e similari i servizi di polizia municipale.

Art. 15.

Autorizzazione di spesa

1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 4.000 milioni, da destinare quanto a lire 2.500 milioni alla realizzazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, quanto a lire 1.500 milioni alle spese per il funzionamento e la gestione del Centro stesso, alle spese necessarie per l'individuazione delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità, nonché per il funzionamento del Comitato tecnico regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 13 è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 18 mila milioni.

3. Per gli anni successivi le spese di funzionamento e di gestione di cui al comma 1, nonché la spesa di cui al comma 2 saranno determinate annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si farà fronte, quanto a lire 19.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 2.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1990-1992, quanto a lire 2.500 milioni nel progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - codice 03.07, e quanto a lire 19.500 milioni nelle «Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza» - codice 07.09.

Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

LA RUSSA, *Assessore regionale per gli enti locali*

90R1010

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 18.

Interventi per la RESAIS S.p.a.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso lo ESPI con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dallo articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 70.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, è abrogato.

2. I dipendenti della SACI S.p.a. e della Plastionica S.p.a., nonché i dipendenti di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, trattengono presso la società di appartenenza per esigenze della società stessa, possono essere trasferiti, entro il 31 dicembre 1990, presso la società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 3.

1. Per l'utilizzazione, da parte della Regione, di enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori.

Art. 4.

1. All'onere di lire 70.000 milioni derivante dalla presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante la riduzione di pari importo del progetto 03.05 - Aree produttive integrate - codice 3.051.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

GRANATA, *Assessore regionale per l'industria*

90R1011

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 19.**Istituzione del consiglio regionale di sanità.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della sanità, il Consiglio regionale di sanità, con funzioni di organo tecnico consultivo del Governo regionale e dell'Assessorato regionale della sanità, per la materia attinente alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria.

Art. 2.*Compiti*

1. Il Consiglio regionale di sanità esprime parere obbligatorio e non vincolante sulle seguenti materie:

- a) schema di piano sanitario regionale;
- b) programmi globali di prevenzione e di riabilitazione;
- c) programmi di realizzazione di opere di costruzione, di ristrutturazione e di trasformazione di immobili destinati ad attività sanitaria;
- d) programmi di competenza regionale relativi all'accrescimento, al completamento, al rinnovo, al miglioramento ed ammodernamento delle attrezzature delle unità sanitarie locali e delle istituzioni di assistenza sanitaria e relativi finanziamenti.

2. I pareri di cui al comma 1 devono essere resi nel termine massimo di novanta giorni dalla richiesta per lo schema di piano sanitario regionale, e di trenta giorni per gli altri casi. Decorsi tali termini l'Amministrazione può provvedere prescindendo dal parere del Consiglio.

3. L'Assessore regionale per la sanità può altresì richiedere il parere del Consiglio su qualsiasi argomento attinente alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria.

Art. 3.*Composizione*

1. Il Consiglio regionale di sanità è costituito da:
 - a) l'Assessore regionale per la sanità, che lo presiede;
 - b) i direttori e gli ispettori regionali dell'Assessorato della sanità;
 - c) il direttore regionale per la programmazione;
 - d) il direttore regionale per il bilancio;
 - e) il direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;
 - f) quattro rappresentanti delle unità sanitarie locali siciliane designati dall'ANCI sanità;
 - g) il vicepresidente del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale (O.E.R.);
 - h) un rappresentante del Ministero della sanità;
 - i) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei medici;
 - l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei farmacisti;
 - m) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - n) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei veterinari;
 - o) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia;

p) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti tra quelli presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.);

q) i tre direttori degli istituti di igiene delle università siciliane;

r) il capo del servizio sanitario della Regione militare della Sicilia;

s) un rappresentante del Comitato regionale della Croce rossa italiana;

t) nove esperti in materia sanitaria eletti dalla Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, scelti tra professori universitari ordinari e primari ospedalieri con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e forniti di competenze funzionali alle esigenze del servizio sanitario regionale nei seguenti settori:

- 1) area medica;
- 2) area chirurgica;
- 3) programmazione economico-sanitaria;
- 4) demografica e statistica sanitaria;
- 5) ingegneria sanitaria;
- 6) materno infantile;
- 7) neuro-psichiatrico;

u) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative tra l'ospedalità privata.

2. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un vice presidente. I componenti durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

3. Ai componenti del Consiglio spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e delle sezioni operative regolarmente costituite, la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nonché il trattamento di missione, ove ne ricorrono i presupposti, nella misura prevista per i direttori regionali.

Art. 4.*Funzionamento*

1. Le modalità di insediamento e di funzionamento del Consiglio regionale di sanità sono disciplinate da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Eventuali modifiche al regolamento di cui al comma 1, possono essere apportate previo parere favorevole del Consiglio.

3. Il regolamento deve fra l'altro prevedere le modalità di costituzione e di funzionamento di sezioni competenti alla trattazione di specifiche materie o questioni.

Art. 5.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati l'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, e le leggi regionali 21 febbraio 1977, n. 6, e 1^o agosto 1977, n. 85.

Art. 6.*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che si quantifica in lire 100 milioni, si fa fronte, per l'esercizio in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 41205 del bilancio della Regione.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o agosto 1990

NICOLOSI

ALAIMO, Assessore regionale per la sanità

90R1012

LEGGE 1^o agosto 1990, n. 20.

Interventi in materia di talassemia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 4 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle associazioni di volontariato di talassemici e/o di genitori o parenti di talassemici, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana, sono concessi contributi per:

a) la realizzazione di programmi rivolti all'informazione e prevenzione del fenomeno della talassemia e delle altre forme concorrenti di emoglobiropatie ivi compreso il fenomeno dei portatori sani di talassemia;

b) l'attuazione di interventi volti a garantire la tutela della salute dei soggetti affetti da forme di emoglobinopatia nei luoghi di lavoro;

c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa l'attività di segretariato sociale, in favore dei talassemici;

d) il funzionamento delle medesime associazioni.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi, con le stesse modalità, anche per la promozione dell'immagine dei talassemici nella società e per la lotta, anche sotto il profilo legale, alla loro emarginazione negli ambiti di vita e di lavoro.

2. L'erogazione dei contributi alle associazioni è disposta con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 3.

1. I programmi di cui alla lettera a dell'articolo 1, predisposti dalle associazioni, sono presentati entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno all'Assessore regionale della sanità.

2. I contributi di funzionamento di cui alla lettera d dell'articolo 1 sono concessi in relazione alle spese preventivate ed in ogni caso in misura non superiore a lire 50 milioni per ciascuna associazione.

3. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di presentare, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di concessione, la documentazione in originale relativa alle spese effettivamente sostenute pena la decadenza per l'anno successivo dal diritto ai contributi previsti dalla presente legge.

4. I programmi e gli interventi di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 1 e di cui all'articolo 2 sono finanziati per l'intera spesa ammessa fino ad un massimo di lire 50 milioni per ciascuna associazione.

Art. 4.

1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 saranno attribuiti alle associazioni ed ai richiedenti da una commissione regionale composta da dieci membri, nominati dall'Assessore regionale per la sanità, della quale fanno parte, oltre all'Assessore o un suo delegato, tre talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana, un funzionario medico dell'Assessorato ed uno amministrativo che assume anche la veste di segretario della commissione e quattro medici distintisi nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, secondo un regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. L'Assessore regionale per la sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4, è autorizzato a concedere contributi a copertura dell'intera spesa per la realizzazione, da parte di ricercatori singoli o in équipes operanti in strutture sanitarie pubbliche, di progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia.

2. I progetti di ricerca possono avere carattere plurierinale. Nei limiti di un triennio il contributo per la realizzazione di ciascun progetto non può superare lire 150 milioni per anno.

Art. 6.

1. I programmi di cui alla lettera a dell'articolo 1 possono prevedere interventi diretti all'informazione nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.

2. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, anche attraverso i provveditorati agli studi della Regione, assume ogni iniziativa necessaria all'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. I consultori familiari pubblici operanti nella Regione e i consulenti familiari privati beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a realizzare corsi di informazione finalizzata a diffondere la conoscenza del fenomeno della talassemia e a preventire la diffusione anche su proposta e d'intesa con le associazioni di cui all'articolo 1.

4. I comuni hanno l'obbligo di distribuire ai cittadini materiale illustrativo per la prevenzione della talassemia anche attraverso gli uffici di stato civile al momento della richiesta dei documenti per il matrimonio.

Art. 7.

1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale è registrata dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, è concessa un'indennità vitalizia a titolo personale nella misura di lire 500.000 mensili, rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze in relazione ai dati ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente.

2. L'indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concesso altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.

4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l'indennità di cui al comma 2.

5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Tra i centri per la talassemia della Regione è istituito un sistema informativo automatizzato costituito da una rete di supporti informatici collegati con l'Osservatorio epidemiologico regionale.

2. Il sistema ha tra i suoi scopi la gestione clinica automatizzata dei pazienti, l'archiviazione dei loro dati individuali, la gestione del Registro siciliano delle talassemie ed emoglobiropatie (R.E.S.T.E.) e l'archiviazione dei dati individuali non nominativi relativi ai cittadini che effettuano esami per la ricerca dello stato di portatore di talassemia.

3. Ad ogni talassemico è distribuito un documento identificativo da utilizzare anche per la fornitura diretta dei presidi sanitari necessari per la terapia della malattia.

Art. 9.

1. Per le finalità di cui il titolo I della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi a sovvenzioni sino all'ammontare complessivo di lire 9.600 milioni per l'anno finanziario 1990, di cui lire 4.800 milioni destinati a far fronte alle spese sostenute e documentate dagli enti ed associazioni di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, nel corso dell'esercizio 1989.

2. È altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200 milioni per le finalità di cui al titolo II della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41.

Art. 10.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa complessiva di lire 22.200 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, così ripartita:

- a) per le finalità di cui agli articoli 1 e 2: lire 700 milioni;
- b) per le finalità di cui all'articolo 5: lire 1.000 milioni;
- c) per le finalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 4: lire 10.000 milioni;
- d) per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3: lire 100 milioni;
- e) per le finalità di cui all'articolo 8: lire 600 milioni;
- f) per le finalità di cui all'articolo 9: lire 9.800 milioni.

2. Per gli anni successivi al 1990, gli oneri derivanti dalla presente legge con esclusione di quelli per le finalità dell'articolo 8 saranno determinati ai sensi dello articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione della presente legge relativi al triennio 1990-1992, valutati in lire 41.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 05 - Progetto strategico «E»: Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1º agosto 1990

NICOLOSI

ALAIMO, Assessore regionale per la sanità

90R1013

LEGGE 7 agosto 1990, n. 21.

Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad assumere iniziative per ricordare e valorizzare la figura e l'opera di Pio La Torre, caduto per mano della criminalità mafiosa, nel suo impegno per il riscatto della Sicilia e per la pace.

Art. 2.

1. Per le finalità del precedente articolo sono istituite per gli anni 1990, 1991, 1992 dieci borse di studio dell'importo annuo di lire un milione ciascuna, da assegnare a studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione siciliana.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono assegnate ad elaborati attinenti alle discipline politiche, sociali ed economiche, che diano testimonianza dell'impegno degli autori per l'emancipazione della società, contro la violenza criminale e mafiosa e per l'affermazione dei lavori della pace.

Art. 3.

1. All'assegnazione delle borse di studio provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) da tre docenti delle scuole di secondo grado nelle materie interessate alle borse di studio.

2. Un funzionario dell'Assemblea regionale siciliana, designato dal Presidente della stessa, assiste il comitato con mansioni di segretario.

3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente adotta i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare la più ampia partecipazione degli studenti e per dare attuazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1990-1992, dieci borse di studio dell'importo annuale di lire tre milioni ciascuna, da assegnare a studenti delle università degli studi di Palermo, Catania e Messina.

Art. 5.

1. Le borse di studio di cui all'articolo 4, finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, hanno riguardo a temi attinenti oltre alle discipline previste nel medesimo articolo 2 anche alle discipline economiche e giuridiche.

Art. 6.

1. All'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 4 provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) da quattro docenti universitari esperti rispettivamente in storia contemporanea, in sociologia, in scienze economico-finanziarie ed in scienze giuridiche.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e al comma 1 del presente articolo si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 il «Premio Pio La Torre» attinente a discipline economiche e giuridiche riguardanti l'individuazione di normative giuridiche, economiche, finanziarie e tributarie, anche in campo internazionale, idonee a contrastare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa.

2. Il premio è riservato a tesi svolte per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, economiche e commerciali.

3. Nell'assegnazione del primo premio annuale possono essere valutate tesi svolte nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 60 milioni da destinare quanto a lire 40 milioni al premio e 20 milioni alle spese di organizzazione.

Art. 8.

1. La promozione e l'organizzazione del Premio Pio La Torre sono affidate alla Presidenza della Regione, in conformità ad apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, la composizione della giuria, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione tra personalità particolarmente eminenti nelle materie interessate al Premio.

Art. 9.

1. Il Centro studi Pio La Torre, con sede in Alcamo, curerà annualmente la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito degli elaborati cui vengono assegnate le borse di studio di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 10.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1990, al Centro studi Pio La Torre un contributo di lire 100 milioni, quale, concorso all'attività ordinaria del Centro.

2. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 11.

1. Alla signora Francioni Gabriella vedova D'Aleo, madre del capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, comandante nel 1983 la compagnia di Monreale, ucciso assieme all'appuntato Giuseppe Bonmarito e al carabiniere Pietro Morici la sera del 13 giugno dello stesso anno in via Scobar a Palermo in un agguato mafioso, l'Assessore alla Presidenza è autorizzato a concedere un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna vedova Zucchetto di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, o alla signora Saveria Gandolfi vedova Antiochia di cui alla legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

2. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza 1^o luglio 1983.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 60 milioni.

4. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

1. Alla signora Lauria Maria in Scravagliari, madre dell'agente di polizia Giuseppe Scravagliari, ucciso a Roma il 14 febbraio 1987 in un agguato terroristico, l'Assessore alla Presidenza è autorizzato a concedere un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna vedova Zucchetto di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, o alla signora Saveria Gandolfi vedova Antiochia di cui alla legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

2. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza 1^o marzo 1987.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per anno finanziario 1990, la spesa di lire 40 milioni.

4. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13.

1. All'onere di lire 300 milioni discendente dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

2. Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, valutati in lire 230 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990.

NICOLOSI

OMBARDO, Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

10R1021

LEGGE 7 agosto 1990, n. 22.

Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC

1. Il fondo di rotazione, a gestione separata, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) con legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, è incrementato di lire 200.000 milioni.

2. Tutte le sopravvenienze attive inerenti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.

3. Le somme relative all'incremento del fondo di rotazione ed alle sopravvenienze attive previste dal presente articolo, sono versate dall'IRCAC in apposito conto di cassa presso l'Istituto di credito che ne svolge il relativo servizio, vincolato esclusivamente al raggiungimento delle finalità del fondo di rotazione medesimo.

4. L'IRCAC è autorizzato ad utilizzare le eventuali disponibilità di cassa di cui dispone per anticipare la somma residua di lire 131 miliardi che gli sarà versata dalla Regione a carico del bilancio 1991.

Art. 2.

Contributi e finanziamenti

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, concesse con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, sono interamente erogate dall'IRCAC, che procede alla erogazione del contributo in conto capitale contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge richiamata e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine degli adempimenti di cui al comma 1 l'IRCAC dovrà definire l'istruttoria ed erogare le somme entro sessanta giorni dalla notifica da parte dell'Assessore alla Presidenza del decreto di concessione del contributo.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale la Regione provvede annualmente all'assegnazione delle somme occorrenti all'IRCAC.

4. Resta ferma la competenza dell'Amministrazione regionale per la nomina dei collaudatori.

5. Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi determinatisi nel periodo intercorrente tra la emanazione del decreto di concessione di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e l'effettiva erogazione delle agevolazioni, le cooperative beneficiarie sono ammesse ad agevolazioni integrative commisurate ai predetti incrementi, previa motivata e documentata istanza da inoltrare alla Presidenza della Regione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni, di cui lire 69.000 milioni a carico dell'esercizio 1990 e lire 131.000 milioni a carico dell'esercizio 1991.

2. Al relativo onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa autorizzata dalla presente legge trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetti 06.01 e 06.02 mediante riduzione delle relative disponibilità di lire 34.500 milioni per l'anno 1990 e di lire 65.500 milioni per l'anno 1991 per ciascun progetto.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

90R1022

LEGGE 7 agosto 1990, n. 23.

Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CREDITO AGRARIO

Art. 1.

1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, concernente «Interventi in materia di credito agrario» sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'articolo 1, n. 6, le parole: «mutui per il miglioramento fondiario», sono sostituite dalle parole: «mutui per gli investimenti»;

all'articolo 3, secondo comma, dopo le parole:

«pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale», sono sopprese le parole: «da lavoro»;

all'articolo 4 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni dei tassi di interesse verificatesi nei periodi compresi tra l'emissione del nulla-osta e la definizione del prestito o la stipula del contratto definitivo di mutuo, sono a carico della Regione»;

all'articolo 5 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«I tassi di interesse per le operazioni di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma dell'articolo 4 sono stabiliti in misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del rilascio del nulla osta.

In relazione ai tassi di interesse di cui al precedente comma vengono determinati gli eventuali abbondi di quota parte del capitale mutuato, nella misura necessaria per assicurare ai beneficiari i livelli di aiuto fissati ai numeri 2, 3 e 4 del secondo comma dell'articolo 4»;

all'articolo 6, primo comma, le parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11 e 18», sono sostituite dalle parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20»;

all'articolo 8, terzo comma, dopo le parole:

«esecuzione del debitore principale», sono aggiunte le parole: «limitatamente alle garanzie contrattualmente definite»;

all'articolo 12, primo comma, dopo le parole:

«di durata annuale», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le dotazioni aziendali»;

all'articolo 13, quarto comma, le parole: «10 milioni di lire», sono sostituite dalle parole: «30 milioni di lire»;

all'articolo 13 il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono integrate da un eventuale aiuto regionale in conto capitale, di importo pari alla differenza tra il contributo in conto capitale disposto dall'articolo 4 e l'attualizzazione dell'intervento del fondo di rotazione calcolata sulla base di un tasso convenzionale di riferimento, corrispondente a quello vigente in campo nazionale al momento del rilascio del nulla-osta»;

all'articolo 15 il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per le esigenze di esercizio delle imprese zooteconomiche può essere concesso ai coltivatori diretti, agli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, nonché alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni di produttori riconosciute, di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, un concorso negli interessi, nella misura prevista dall'articolo 4, secondo comma, n. 1, per prestiti di dotazione, di durata non superiore a dodici mesi, da destinare all'acquisto di bestiame bovino da ingrasso.

I prestiti previsti dal precedente comma possono essere concessi anche ad allevatori coltivatori diretti singoli o associati, che esercitano l'attività zootechnica senza disporre di propria azienda agricola e viene accordato di preferenza a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori riconosciute che gestiscono centri di ingrasso di bestiame concesso da soci allevatori delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 268/75. Per ciascun centro di ingrasso il conferimento da parte dei soci deve riguardare almeno il 70 per cento degli animali trattati annualmente dal medesimo centro.

L'ammontare della spesa ritenuta ammissibile per i prestiti agevolati di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo non può superare il limite di lire 150 milioni annui per singola impresa zootechnica. Nel caso di iniziative associate il predetto massimale può essere moltiplicato per il numero delle imprese zootechniche socie sino ad un importo complessivo non superiore a lire 1.500 milioni. I predetti limiti di spesa possono periodicamente essere aggiornati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Ogni anno, contestualmente alla ripartizione territoriale della spesa prevista dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, stabilisce la quota dello stanziamento, iscritto in bilancio per la finalità di cui al terzo comma, da destinare alle iniziative che prevedano una spesa annua ammissibile non superiore a 30 milioni per ogni singola impresa zootechnica»;

all'art. 15 è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Le iniziative previste dal presente articolo possono usufruire della disposizione recata dal quarto e quinto comma dell'art. 13»;

all'art. 18, primo comma, dopo le parole: «può essere concesso attraverso l'IRCAC», è aggiunto il seguente periodo: «che può a tal fine operare anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività»;

all'art. 18, quarto comma, il periodo dopo le parole: «gli istituti di credito e l'IRCAC», è sostituito sino al punto dal seguente: «determina per i diversi prodotti, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i valori unitari massimi dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, nonché la loro durata che in ogni caso non può essere superiore a dodici mesi»;

all'art. 18, quinto comma, le parole: «nella misura del 60 per cento», sono sostituite dalle parole: «nella misura non superiore al 60 per cento»;

all'art. 19 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le richieste di intervento debbono essere avanzate all'IRCAC che provvede al rilascio di apposita autorizzazione preventiva»;

all'art. 26, primo comma, le parole: «mutui relativi all'esecuzione di opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario», sono sostituite dalle parole: «mutui per gli investimenti»;

all'art. 26 sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma;

all'art. 33, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della sidejussione regionale ai sensi dell'art. 8».

Art. 2.

1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1990-1992 le seguenti spese:

(Omissis).

Art. 3.

1. La proroga e la successiva rateizzazione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9, in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'autunno 1987-primavera 1988 ricadenti nei territori delimitati con il decreto assessoriale 22 agosto 1988, si estendono alle operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 maggio 1989 purché poste in essere anteriormente al 21 maggio 1988.

2. Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, si estendono alle operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 maggio 1989 purché poste in essere anteriormente al 13 agosto 1988.

3. Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede a carico del fondo regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

TIITOLO II

ALTRE NORME IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 4.

1. Per assicurare la conservazione degli impianti di mandorlo, nocciolo, pistacchio e carrubo, il cui mantenimento è minacciato dalla grave crisi in atto nei compatti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nei territori «sensibili» delimitati a norma del decreto presidenziale 10 maggio 1989, nei quali le colture suddette svolgono le funzioni di difesa del suolo e di mantenimento degli equilibri ambientali e degli insediamenti umani, un aiuto annuale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Ai conduttori delle aziende rientranti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi annuali pari al 60 per cento delle spese necessarie per l'effettuazione delle operazioni culturali atte al mantenimento delle colture di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in annualità anticipate a decorrere dal 1990 sulla base dei parametri economici e culturali determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e fissati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale per l'agricoltura e le foreste, sia in sede centrale che periferica, dovesse accettare la mancata effettuazione delle operazioni culturali di cui al comma 2, il conduttore inadempiente è tenuto a restituire l'annualità del contributo ricevuta maggiorata degli interessi legali e non ha diritto ad ottenere la corresponsione delle eventuali annualità successive alla data di accertamento.

5. Relativamente alla coltura del carrubo si prescinde dalla delimitazione territoriale di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 2 viene determinato anziché per ettaro per pianta.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 20.000 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, un contributo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche, anche sperimentali, assunte in forma associata, quando le iniziative stesse siano al servizio di più aziende per una superficie complessiva non inferiore a trenta ettari.

2. Le spese ammissibili possono riguardare, fra l'altro, apparecchiature meteorologiche, sistemi di allertamento, attrezzature o interventi di difesa contro la grandine, il gelo, la brina, la siccità, comprese le attrezzature previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36.

3. Per quanto concerne la lotta contro la grandine, il gelo, la brina, le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate nei comprensori in cui tali eventi siano statisticamente frequenti e solo nei casi in cui gli apprestamenti di difesa riguardino colture perenni biologicamente sensibili alle avversità.

4. Ove gli apprestamenti antigelo vengano realizzati nei limoneteti, le attrezzature ammesse al finanziamento devono avere caratteristiche polivalenti onde consentire interventi fitosanitari tempestivi.

5. Le aziende industriali, operanti nel settore della produzione di apparecchiature di difesa contro le avversità atmosferiche e fornitrice di tali apparecchiature ai richiedenti di cui al comma 1, sono tenute a produrre ai medesimi richiedenti prima della liquidazione delle forniture, la certificazione, rilasciata dalla camera di commercio competente per territorio di avvenuto deposito dei propri bilanci certificati da società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per iniziative di lotta attiva contro la siccità si intendono tutti i possibili interventi rivolti al miglioramento della qualità e della utilizzabilità ai fini irrigui di acque altrimenti non utilizzabili in relazione alle caratteristiche dei terreni, delle colture e dei sistemi di irrigazione, con esclusione degli investimenti volti al miglioramento stabile dei fondi di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

7. Possono essere altresì concessi per le iniziative a carattere aziendale di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nonché un prestito agevolato di dotazione pari al 37,50 per cento della medesima spesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

8. I produttori singoli o associati, che beneficiano dei contributi previsti dal presente articolo, non possono usufruire di altre provvidenze, previste dalla vigente legislazione per le medesime avversità atmosferiche, sia per quanto riguarda polizze assicurative che ogni altro intervento contributivo e creditizio a favore delle aziende danneggiate.

9. Gli aiuti di cui al comma 1 sono estesi alle iniziative singole o associate per l'installazione di reti antigrandine e di impianti innovativi riguardanti il termocondizionamento delle serre, l'utilizzo di lastre di qualsiasi materiale di innovata tecnologia per la copertura delle serre, nonché l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessari per la solarizzazione e sterilizzazione a vapore del terreno.

10. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è valutata per l'esercizio finanziario 1991 in lire 1.000 milioni. Per il medesimo esercizio finanziario e per quelli successivi la spesa annuale sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

11. Gli stanziamenti destinati alle provvidenze di cui al presente articolo sono distintamente disposti nel bilancio della Regione in rapporto alle finalità degli interventi previsti.

Art. 6.

1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto fra agricoltura ed ambiente naturali, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizi o dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del S.I.A.S. anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine del personale del ruolo dell'assistenza tecnica.

3. Il S.I.A.S. si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati.

4. Il S.I.A.S. è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.

5. Per la progettazione e per la gestione scientifica del S.I.A.S., l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti

pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 7.

1. Le disponibilità del capitolo 14233 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso sono incrementate di lire 5.000 milioni.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni e la disposizione di pagamenti per l'attività svolta nell'esercizio 1989 sino al limite di lire 2.800 milioni.

Art. 8.

1. Le disponibilità del capitolo 15710 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso sono incrementate di lire 2.000 milioni.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni e la disposizione di pagamenti per l'attività svolta nell'esercizio 1989 sino al limite di lire 800 milioni.

Art. 9.

1. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adattamento di impianti per la lavorazione e la vendita collettiva di prodotti agricoli e/o zootecnici e loro sottoprodotto da parte degli organismi associativi di cui all'articolo 8, primo comma della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è disposto per l'esercizio finanziario 1990 lo stanziamento di lire 1.000 milioni da destinare alla concessione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della citata legge regionale n. 7 del 1985 e all'anticipazione della quota a carico del FEOGA a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, n. 866/90 e n. 867/90.

2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10.

1. Gli investimenti volti al miglioramento stabile dei fondi, ivi compresa la costruzione di serre, usufruiscono dei livelli contributivi previsti dall'articolo 4, secondo comma, n. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 11.

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato regionale di cui al primo comma del presente articolo chiamando a farne parte, in mancanza delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 2 e sino alla loro costituzione, un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni di produttori di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Art. 12.

1. Il limite di spesa indicato dall'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22 e dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è elevato a lire 300 milioni.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, pari a lire 128.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 8.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 120.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 184.350 milioni per l'anno 1991 ed in lire 250.050 milioni per l'anno 1992, trovano riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione, cod. 05.05 per l'anno 1990 e cod. 07.09 per gli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LEANZA, Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

90R1023

LEGGE 7 agosto 1990, n. 24.

Provvedimenti in favore dell'associazione centro Attrezzature residenziali culturali siciliane (A.R.C.E.S.).

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 1990, all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.), avente sede in Palermo, un contributo annuo di lire 400 milioni, quale concorso della Regione alle attività ordinarie.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata alla presentazione da parte dell'A.R.C.E.S. della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma da svolgere nell'anno per il quale si chiede il contributo, da cui risulti lo svolgimento di corsi seminariali aperti a studenti non residenti, nonché di corsi di orientamento per la scelta della professione.

Art. 3.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede per l'anno 1990 con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno immedio.

2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 - riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LOMBARDO, Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

90R1024

LEGGE 7 agosto 1990, n. 25.

Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli interventi di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono prorogati sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«Possono infine beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge gli armatori che, anche se non proprietari di natanti da pesca, possono dimostrare di avere esercitato la pesca per almeno due anni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo per la costruzione, senza preventiva demolizione, di motobarche, non superiori a tredici metri alle perpendicolari, non armate né armabili a strascico».

Art. 3.

1. All'articolo 3, primo capoverso, lettera b, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «per la costruzione di motopesca a strascico di lunghezza superiore a nove metri fra le perpendicolari» sono sostituite dalle seguenti: «per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri».

Art. 4.

1. La misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito, con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione, è elevata a lire 4 milioni.

Art. 5.

1. La misura dell'indennità prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aumentata del 50 per cento.

2. La misura dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 14, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 1987, è elevata a lire 60.000.

3. Le indennità di cui al presente articolo, nelle misure sopra indicate, decorrono dal 1^o gennaio 1990.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone l'anticipazione del 50 per cento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il termine di novanta giorni dal deposito di documentata istanza alla competente autorità.

5. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: «anche se esercitano l'attività di pesca fuori dal Mediterraneo».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente:

«*ibid.* Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci».

7. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «dell'anno civile precedente» sono sostituite con le seguenti: «dell'anno civile in corso».

8. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, anche per il pagamento delle indennità relative agli anni precedenti e non soddisfatte.

9. Agli armatori dei natanti che hanno effettuato il fermo temporaneo è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali pagati per l'intero periodo nel quale i natanti dagli stessi gestiti hanno osservato tale fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso di oneri per assicurazioni infortuni sul lavoro.

Art. 6.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «e delle coste dell'Africa occidentale in via di sviluppo sono sostituite con le seguenti: «e dei paesi in via di sviluppo dell'Africa».

Art. 7.

1. Il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, previsto in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per la finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, da utilizzare anche per il loro funzionamento, è elevato alla misura massima di lire 200 milioni annue.

Art. 8.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla realizzazione di barriere ed altre opere finalizzate al ripopolamento ittico delle zone di mare ricadenti nell'ambito dei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

Art. 9.

1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Sant'Acroce;

b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;

c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che qui svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annuali e comunque per un periodo non superiore ad un triennio a decorrere dal 1^o gennaio 1990.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

10.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, per le finalità della presente legge e nell'ambito delle norme statali e comunitarie, ad esercitare l'azione di vigilanza nei goli di Catania, Castellammare e Patti.

Art. 11.

1. È autorizzato lo svolgimento della seconda conferenza regionale della pesca.

2. Per l'organizzazione e l'indizione di detta conferenza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, degli organismi di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, nonché di enti ed istituti altamente specializzati.

3. A detta conferenza possono essere invitati i paesi rivieraschi del Mediterraneo per un esame congiunto delle problematiche inerenti alla pesca nel Mediterraneo.

Art. 12.

1. La violazione delle norme comunque interessanti l'esercizio della pesca e delle attività connesse, previste dalla presente legge e dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, comporta la sanzione amministrativa della decadenza da ogni agevolazione prevista nelle leggi citate.

Art. 13.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la Direzione regionale della pesca.

2. In relazione al disposto del comma 1, la tabella A di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni è di conseguenza modificata.

Art. 14.

1. Il numero degli esperti di cui alla lettera n) dell'articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è elevato a sette.

Art. 15.

1. Nello statuto dei consorzi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1^o agosto 1974, n. 31, la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali e delle maggiori associazioni cooperative di pescatori è elevata da tre a quattro unità.

2. Nel relativo statuto deve essere contenuta altresì la previsione che al consiglio di amministrazione dei consorzi partecipi, con voto consultivo, un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 16.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, così ripartita:

(Omissis).

2. A decorrere dall'anno 1991, le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere di cui al comma 1, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 23.950 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 26.050 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. L'onere di lire 50.000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'anno 1990 e quelli per gli anni 1991 e 1992, valutati in lire 50.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del progetto 03.11 «Consolidamento ed ampliamento della base produttiva» - codice 3111 «Fondo per la occupazione».

Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LEANZA, Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

90R1025

LEGGE 7 agosto 1990, n. 26.

Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive modificazioni, è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 2.

1. Per le finalità del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 1.600 milioni ad incremento della somma di lire 400 milioni annui stanziata, per le medesime finalità, dal secondo comma del citato articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.

Art. 3.

1. La spesa autorizzata dalla presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.06 «commercializzazione e valorizzazione dei prodotti siciliani», mediante riduzione del progetto 03.05.

2. All'onere di lire 11.600 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LEANZA, Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

90R1026

LEGGE 7 agosto 1990, n. 27.

Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per la attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani, e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione dell'articolo 13
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87*

1. Gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni sono estesi all'acquisto di edifici da destinare a servizi residenziali per gli anziani.

Art. 2.

*Integrazione dell'articolo 16
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87*

1. All'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il costo della carta di circolazione rilasciata dall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancio regionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il beneficio del trasporto gratuito è esteso alle vedove ed agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, purché titolari di redditi non superiori ai limiti stabiliti per l'accesso gratuito».

Art. 3.

Commissione consultiva per gli anziani

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Può essere costituita in tutti i comuni della regione siciliana una commissione consultiva per gli anziani.

Essa è composta dal sindaco o da un assessore delegato che la presiede, da tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza e da quattro rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi.

La Commissione ha il compito di:

a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;

b) vigilare sul rispetto degli standards previsti dalla legge, e richiedere ove necessario indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la giunta comunale e l'Assessore regionale per gli enti locali;

c) esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi.

Art. 4.

Collaudo delle opere ammesse a contributo

1. Al collaudo delle opere ammesse ai contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni si provvede mediante nomina di collaudatori da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 5.

Modifica della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è così sostituito:

«Per gli anziani aventi diritto alla gratuità del servizio di trasporto, e residenti in comuni non serviti dall'AST, i comuni provvedono all'acquisto di un abbonamento valevole sulla rete urbana ed extraurbana entro il limite di spesa di lire 200.000 annue».

2. All'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«L'integrazione lavorativa degli anziani ha natura di intervento assistenziale a carattere socializzante».

3. All'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«L'Assessore regionale per gli enti locali concede ai comuni, singoli od associati, che abbiano attivato i servizi anticipazioni a valere sui contributi spettanti in misura non superiore al 50 per cento dei contributi complessivamente assegnati nell'anno precedente».

Art. 6.

Erogazione dei fondi ai comuni

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 all'erogazione ai comuni dei fondi necessari per la concessione agli aventi diritto del contributo annuo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

2. Ai fini del comma 1, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è iscritto, a decorrere dall'esercizio 1991, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della rubrica Solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 7.

Credito d'esercizio alle cooperative di servizio

1. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle cooperative di servizio iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, crediti d'esercizio a tasso agevolato a fronte delle convenzioni stipulate dalle medesime cooperative con i comuni, singoli od associati, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, sulla scorta delle deliberazioni dei comuni approvate dagli organi regionali e su attestazione dei sindaci di regolare svolgimento del servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione a gestione separata dell'IRCAC, istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è alimentato per il triennio 1990-1992 di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1990.

Art. 8.

*Modifica dell'articolo 68
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*

1. Il quarto comma dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è così sostituito:

«Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti che siano titolari di redditi non eccedenti il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF».

Art. 9.

Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Il comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è integrato con quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali

1. È istituita una commissione per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e per il controllo è la gestione del medesimo.

2. Della commissione fanno parte:

- 1) l'Assessore o un suo delegato che la presiede;
- 2) due componenti designati dalle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- 3) un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;
- 4) un componente designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca scelto tra i funzionari del «Gruppo vigilanza» del medesimo Assessorato.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza, nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 11.

Servizio di telesoccorso

1. I comuni singoli od associati sono autorizzati ad includere tra gli oneri del servizio assistenza domiciliare in favore degli anziani di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e all'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, l'installazione e la gestione dell'impianto di telesoccorso.

2. Il servizio di telesoccorso è destinato ad anziani che vivono soli o senza adeguato supporto familiare.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali è approvato lo standard organizzativo di cui devono essere in possesso gli enti e le istituzioni che intendono gestire il servizio, previa iscrizione in apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 12.

Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido

1. Allo scopo di migliorare i servizi degli asili nido i comuni e i loro consorzi possono prorogare le convenzioni, in vigore alla data di approvazione della presente legge, stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

Art. 13.

Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatico-termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, la spesa annua di lire 14.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, settimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'attuazione di iniziative miranti

all'integrazione lavorativa degli anziani, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 12.000 milioni annui.

3. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, ottavo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore degli anziani ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dell'articolo 11 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 60.000 milioni annui.

4. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici destinati o da destinare a servizi residenziali o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, e ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58801).

5. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici per l'istituzione di servizi aperti, tra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendano costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58802).

6. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'installazione di impianti od acquisto di arredamenti e attrezzature per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa, rispettivamente, di lire 20.000 milioni in favore dei comuni, di cui 2.000 milioni ad incremento della dotazione di spesa prevista per l'anno 1990, e di lire 5.000 milioni in favore delle II.P.P.A.B. nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

7. Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 integrato dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata per il triennio 1990-1992 la spesa di lire 30.000 milioni di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990.

8. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 la spesa annua di lire 10.000 milioni.

9. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 1990-1992 pari a lire 338.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 69.000 milioni per l'anno 1990 nel codice 05.05 e quanto a lire 134.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nel codice 07.09 mediante riduzione delle relative disponibilità.

10. All'onere di lire 69.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 57.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 12.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LA RUSSA, Assessore regionale per gli enti locali

90R1027

LEGGE 7 agosto 1990, n. 28.

Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo erogato in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, allo scopo di adempiere alle finalità previste dallo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, confermate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, viene elevato a 3.000 milioni.

Art. 2.

1. All'onere di lire 2.010 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 05.04 «Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - Progetto sicurezza sociale».

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

LA RUSSA, Assessore regionale per gli enti locali

90R1028

LEGGE 7 agosto 1990, n. 29.

Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate AZASI.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato per l'anno 1990 della somma di lire 9.200 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione a saldo delle esposizioni debitòrie della CHISA.DE. S.p.a. nei confronti di istituti di credito e dell'Irsis.

Art. 2.

1. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato per l'anno 1990 della somma di lire 22.000 milioni.

2. Sul detto fondo l'Ente minerario siciliano pone a carico gli oneri relativi alla estinzione dei debiti nei confronti degli uffici tributari, nonché quelli relativi alla cancellazione delle formalità ipotecarie, riguardanti i beni oggetto della definizione di cui all'articolo 1, sino ad un massimo di lire 900 milioni.

3. Il fondo a gestione separata, istituito presso lo EMS con l'articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato di lire 40.000 milioni per l'anno 1990.

4. Il patrimonio dell'AZASI è incrementato per lo anno 1990 della somma di lire 8.000 milioni.

Art. 3.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad eseguire avvalendosi dell'Ufficio del genio civile competente per territorio le opere necessarie per assicurare il risornimento idrico alla miniera ed impianti di Pasquasia in provincia di Enna.

2. Per la realizzazione delle opere suddette, che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio in corso.

Art. 4.

1. L'onere di lire 81.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del progetto 03.11 «Interventi per il sostegno della occupazione» codice 3111.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

GRANATA, Assessore regionale per l'industria

90R1029

LEGGE 7 agosto 1990, n. 30.

Interventi nel settore abitativo, per la realizzazione di reti idriche e altre norme in materia di opere pubbliche e di revisione prezzi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni.

Art. 2.

1. Per le finalità della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni.

2. È autorizzata altresì per le finalità dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

3. Per le finalità del comma 2 per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interessi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile per la contrazione di mutui agevolati da utilizzare per la copertura dei maggiori oneri comunque sostenuti, ivi compresi eventuali interessi maturati sui debiti esposti in bilancio, per la realizzazione degli interventi di completamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, anche se ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura tale da fare gravare sulle cooperative edilizie l'interesse dell'1 per cento comprensivo di ogni competenza accessoria.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio sino alla totale copertura della differenza tra il costo complessivo sostenuto, che comunque non può eccedere il limite massimo di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al netto delle anticipazioni effettuate dai soci a parziale copertura degli oneri suddetti, e l'importo dei mutui assistiti dai contributi a carico dello Stato e della Regione concessi per la realizzazione dell'intervento stesso.

4. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario in corso il limite di impegno venticinquennale di lire 1.200 milioni.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 le cooperative devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'istanza va allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata relazione economico-finanziaria, sottoscritta dal presidente della cooperativa e controsiglata dal presidente del collegio sindacale;

b) copia autentica delle scritture contabili dei bilanci consuntivi e dei libri sociali che consenta la più ampia documentazione dei dati previsti dall'articolo 3.

Art. 5.

1. Il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, relativo alla indizione delle gare di appalto ed alla spedizione dei relativi inviti da parte delle amministrazioni comunali, già prorogato con l'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e con l'articolo 63 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 6.

1. Nell'ambito della Regione siciliana, per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si applicano le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dall'articolo 33, secondo comma e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 7.

1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

Art. 8.

1. Per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.

Art. 9.

1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.200 milioni.

Art. 10.

1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

Art. 11.

1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al capitolo 68585.

Art. 12.

1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni.

Art. 13.

1. I fondi destinati agli interventi del secondo progetto biennale di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non siano stati rispettati i termini di inizio dei lavori e di stipula del contratto condizionato di mutuo, sono utilizzati per il completamento del piano decennale della casa.

Art. 14.

1. Gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata assistiti dai contributi e dalle agevolazioni previsti dalle leggi regionali e statali possono realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona o dei programmi costruttivi e delle delimitazioni predette.

2. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma 1 devono in ogni caso essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla Regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 è incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico degli esercizi 1990 e 1991.

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito con il seguente: «Le graduatorie hanno efficacia settennale».

Art. 17.

1. Per il completamento delle reti idriche interne, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 35.000 milioni.

2. È altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 15.000 milioni per la gestione di impianti idrici. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 18.

1. Dopo la lettera *m* dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*n*» di quattro ingegneri-capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«La designazione dei funzionari dell'Amministrazione regionale di cui alle lettere *d*, *i* ed *n* dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi».

3. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, è sostituito dal seguente:

«I funzionari di cui alle lettere *d*, *i* ed *n* dell'articolo 1 possono essere riconfermati nell'incarico per il solo biennio successivo a quello di nomina».

Art. 19.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, si applicano, a far data dall'entrata in vigore della stessa legge, ai titoli di spesa afferenti al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato assistite dalla Regione o da altri enti, emessi in favore di tutti gli istituti di credito.

Art. 20.

1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, possono essere autorizzati limiti poliennali di impegno con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 21.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 173.650 milioni, 124.150 milioni e 23.350 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 173.650 milioni, mediante riduzione del progetto 05.05 «Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - codice 50.52 - Integrazione fondo sanitario» e, quanto a lire 147.500 milioni, nel progetto 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano etc».

2. Agli oneri di lire 173.650 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

Art. 22.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

PICCIONE, Assessore regionale per i lavori pubblici

90R1030

LEGGE 7 agosto 1990, n. 31.

Norme urgenti per il risanamento della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, concernenti interventi per i centri storici di Ragusa Ibla e di Agrigento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

2. Per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1990, le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle opere previste nelle lettere *a*, *b*, *g*, *h*, *i*, lire 5.000 milioni;

b) per la realizzazione delle opere previste nelle lettere *c* e *d*, lire 3.000 milioni;

c) per la realizzazione delle opere previste dalla lettera *e*, lire 3.000 milioni.

3. Per le finalità dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di spesa di lire 1.500 milioni.

4. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di spesa di lire 1.000 milioni.

5. Per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 1.000 milioni.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono prorogate per un quinquennio, a decorrere dal 1990.

7. Per le spese di cui al presente articolo, negli esercizi successivi, si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, è autorizzata per l'anno finanziario 1990 l'ulteriore spesa di lire 11.000 milioni.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

1. All'onere complessivo di lire 26.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. La spesa autorizzata dalla presente legge trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 06.06 - Tutela dell'ambiente e riassetto del territorio.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

PICCIONE, Assessore regionale per i lavori pubblici

GORGONE, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

90R1031

LEGGE 7 agosto 1990, n. 32.

Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.a. e Fenicia S.p.a. di Palermo, e Società Laterizi Akragas.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania dall'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1990. Ai predetti lavoratori, i quali abbiano richiesto tempestivamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), ove spettante, la corresponsione della indennità di disoccupazione speciale, prevista dallo articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni l'indennità mensile a carico della Regione sarà concessa in misura pari al 95 per cento dell'ammontare della medesima indennità di disoccupazione speciale.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, licenziati o sospesi per riduzione di personale nel corso dello anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento e sino al 31 dicembre 1990 per i periodi di effettiva disoccupazione.

Art. 2.

1. L'indennità straordinaria mensile prevista dallo articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale dalle imprese Gafer S.p.a. e Fenicia S.p.a. di Palermo durante l'anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento, per i periodi di effettiva disoccupazione e per un massimo di 6 mesi.

2. Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, nonché gli articoli 4 e 5 della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal 1º giugno 1990.

Art. 3.

1. L'indennità straordinaria mensile prevista dallo articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa, altresì, a decorrere dal 23 luglio 1990, ai lavoratori sospesi dalla Società Laterizi Akragas; per i periodi di effettiva sospensione e fino al 31 dicembre 1990.

Art. 4.

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Al recupero delle somme erogate per il pagamento delle provvidenze previste dall'articolo 1 si provvederà con le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, all'atto della corresponsione da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) ai singoli lavoratori dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni, ovvero all'atto della corresponsione dell'eventuale trattamento di disoccupazione speciale.»

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 3 dello articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigra-

zione, subordinerà l'erogazione delle indennità di cui all'articolo 1 della presente legge alla cessione «*pro solvendo*», in favore dell'Amministrazione regionale competente, del credito risarcitorio che sia stato o dovesse essere giudizialmente riconosciuto a ciascun lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. L'eventuale cedimento del credito ceduto rispetto a quanto percepito in applicazione del comma 1 dello articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, e dell'art. 1 della presente legge, e non ancora restituito, sarà rimborsata a ciascun lavoratore, da parte dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, senza alcun interesse ed entro sessanta giorni dalla data della effettiva riscossione.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 5.100 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dello apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLOSI

GULIANA, Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

90R1032

LEGGE 7 agosto 1990, n. 33.

Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione della assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme in materia di sanità e per il controllo della spesa sanitaria.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 dell'11 agosto 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali per il ripiano della spesa sanitaria, di parte corrente, dell'esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 412.309 milioni, ivi compresi i maggiori oneri per il Policlinico universitario di Palermo, a titolo di anticipazione della Regione sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale.

Art. 2.

1. È altresì autorizzata l'anticipazione della somma di lire 122.163 milioni per consentire alle unità sanitarie locali della Sicilia il riconoscimento di obbligazioni maturate, di competenza dell'esercizio 1989, relative a prestazioni obbligatorie rese per garantire il funzionamento dei servizi e la continuità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'utilizzazione della somma di lire 62.376 milioni ad integrazione delle spese correnti delle unità sanitarie locali per l'anno 1989, prevista al capitolo 42858 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'Assessore regionale per la sanità autorizza i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ad apportare variazioni ai bilanci di previsione dell'esercizio 1989 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente legge e ad assumere i relativi impegni entro trenta giorni dalla stessa data.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali sono tenute a versare a favore della Regione, entro quindici giorni dalla data di riscossione, le somme trasferite dallo Stato a titolo di ripiano dei disavanzi di gestione, relativi all'esercizio 1989 ed a quelli precedenti, entro i limiti delle anticipazioni effettuate dalla Regione per i diversi esercizi.

2. In caso di inottemperanza, l'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad operare le corrispondenti trattenute compensative.

Art. 4.

1. Sono poste a carico del bilancio della Regione a titolo di anticipazione, le riduzioni del 10 per cento sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale, spettanti alla Regione siciliana previste dall'articolo 19, punto 1), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. Per l'esercizio finanziario 1990 è autorizzata a tal fine la spesa di lire 521.894 milioni.

Art. 5.

1. Per l'integrale finanziamento del piano di interventi pluriennali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, finanziati per il 95 per cento con mutui a carico dello Stato, è posto a carico della Regione il residuo 5 per cento pari a lire 42.134 milioni.

Art. 6.

1. È istituito, in via sperimentale, il Servizio sanitario d'emergenza con eliambulanze da affidarsi all'ACI-Elisoccorso mediante convenzione.

2. La relativa spesa determinata in lire 10.000 milioni per il 1990, è posta a carico delle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio medesimo.

3. Per gli esercizi successivi la relativa spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere al comune di Lampedusa e Linosa, per l'esercizio finanziario 1990, la somma di lire 1.500 milioni per garantire la prosecuzione del servizio di pronto soccorso sanitario per le isole minori della Sicilia con aereo attrezzato posizionato a Lampedusa e con specifico apporto sanitario (medico-rianimatore).

2. Per gli anni successivi al 1990, la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8.

1. Le unità sanitarie locali sono autorizzate a liquidare le prestazioni di lavoro straordinarie effettivamente rese nei casi indicati dal comma 6 degli articoli 17 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nei limiti con le modalità e la decorrenza di cui alla circolare n. 431 del 28 aprile 1988 dell'Assessore regionale per la sanità e comunque sino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro del personale del comparto sanitario.

Art. 9.

1. Per il finanziamento delle spese per complessive lire 1.100.000 milioni di cui ai precedenti articoli, è autorizzato l'aumento, di pari importo, dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1990 dall'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6.

Art. 10.

1. Nel servizio sanitario regionale viene introdotto un sistema di verifiche basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i moduli informativi del sistema di verifiche sulla base dei seguenti principi:

a) rilevazione sistematica dei dati relativi ai servizi, al personale, ai soggetti convenzionati, alle prestazioni extraospedaliere, ai ricoveri ospedalieri, alla acquisizione di beni e di servizi per le analisi dell'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie di cui all'articolo 11 ed ai connessi oneri finanziari;

b) elaborazione di sintesi esplicative da comunicare ai presidenti delle unità sanitarie locali per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni e della loro economicità.

3. Dei risultati conseguiti con riguardo alla qualità delle prestazioni e alla economicità della gestione dei servizi si terrà conto in sede di riparto delle quote di Fondo sanitario.

4. La Regione può effettuare le suddette verifiche di risultato e di qualità anche attraverso società specializzate.

Art. 11.

1. Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito l'Osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione della direzione finanziaria per la effettuazione di rilevazione, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia.

2. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 12.

1. Al fine di determinare il miglioramento gestionale delle unità sanitarie locali l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad introdurre, in via sperimentale in alcune unità sanitarie locali, ad integrazione della contabilità finanziaria e nel rispetto delle procedure gestionali esistenti, un sistema di rilevazione contabile per centri di costo.

Art. 13.

1. È fatto divieto ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali di assumere sotto qualsiasi forma impegni i cui oneri non trovino copertura negli stanziamenti di bilancio.

Art. 14.

1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, al Governo ed all'Assemblea regionale, la situazione relativa alla gestione del Fondo sanitario regionale e di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dell'esercizio finanziario precedente, nonché allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di cui all'articolo 10.

Art. 15.

1. Per le finalità degli articoli 10, 11 e 12 sono, rispettivamente, autorizzate per l'anno 1990 le spese di lire 500 milioni, 100 milioni e 200 milioni.

2. Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 16.

1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, il termine di adeguamento delle case di cura private di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Eventuali successive norme statali che disponessero l'ulteriore rinvio del termine suddetto si applicheranno nella Regione limitatamente alle parti relative all'adeguamento degli organici del personale.

Art. 17.

1. All'onere di lire 61.500 milioni per interessi ed oneri di ammortamento del prestito di cui all'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 10, 11, 12 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 120.800 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza (codice 7091).

Art. 18.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990

NICOLÓSI

ALAIMO, Assessore regionale per la sanità

90R1033

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 2 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ai limiti di reddito

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è elevato, in relazione a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989 a lire 137.750.000.

2. Tale limite è applicabile:

quale limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revocate dell'anno 1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;

quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, a partire dall'anno 1990 con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989.

Art. 2.

Modifica ai requisiti di reddito

1. Il primo comma, lettera f), dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:

«f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso,

determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.»

Il limite di reddito è adeguato ai sensi della lettera o), dell'articolo 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 13 della legge 16 febbraio 1980, n. 25. In mancanza di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1^o gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento».

Art. 3.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

1. Il primo comma, lettera a), dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:

«a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13; il coefficiente di cui al primo comma, lettera e), del citato articolo 13 relativo all'area in godimento esclusivo, è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza».

2. Il primo comma, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:

«b) in relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i seguenti coefficienti:

categoria catastale A/2, coefficiente 1,05;

categoria catastale A/3, coefficiente 0,95;

categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;

categoria catastale A/5, coefficiente 0,50;

La tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima».

3. Il primo comma, lettera d), dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è così modificato:

«d) per l'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dal predetto articolo 18, salvo la facoltà dei Comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai Comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni aventi meno di 5.000 abitanti, indipendentemente dalla popolazione del Comune madre».

— 134 —

Art. 4.

Costo base degli alloggi

1. All'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è aggiunto il seguente quinto comma:

«La Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici stabilisce entro il 31 marzo di ciascun biennio il costo base a metro quadrato con riferimento ai costi medi regionali riconosciuti dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata».

Art. 5.

Calcolo del canone di locazione

1. Al primo comma dell'articolo 85 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dopo le parole «rispetto a quanto già previsto dall'articolo 21 della legge n. 457 del 1978» sono aggiunte «fatta eccezione per i redditi di cui al successivo punto 1».

2. Il punto 1) del medesimo articolo è così modificato:

«1) lire 7.500 mensili per gli assegnatari iscritti alle liste ordinarie di collocamento il cui nucleo familiare abbia reddito nullo o proveniente da sussidi e per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all'importo d'una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori».

Art. 6.

Accertamento periodico dei redditi

1. L'articolo 38 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente dagli enti gestori sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata agli enti entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa agli uffici finanziari.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuto accertamento. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile si applica il canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 7.

Rateizzazioni dei conguagli

1. Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, siano dovute dagli assegnatari somme arretrate, queste saranno rateizzate in 24 rate mensili senza l'applicazione della maggiorazione degli interessi.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori all'entrata in vigore della presente legge in attuazione della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 maggio 1990

FLORIS

90R0903

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 15.

Contributo al comune di Elmas per le esigenze di organizzazione e di avviamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 18 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Elmas un contributo straordinario di lire 400.000.000.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni.

(Omissis).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Capitolo 04179 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 maggio 1990

FLORIS

90R0904

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 16.

Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 18 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento della struttura dell'Assessorato dell'industria

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline, attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e per l'attuazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente la disciplina delle attività di cava, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale una proposta di regolamento per adeguare, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 31, le strutture amministrative dell'Assessorato regionale dell'industria secondo i principi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Servizio dell'attività mineraria e di cava

1. Il Servizio dell'attività mineraria dell'Assessorato dell'industria assumerà la denominazione di «Servizio dell'attività mineraria e di cava».

2. A detto Servizio saranno attribuite le competenze relative ai problemi tecnici e amministrativi della gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria e alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro nelle attività delle miniere, cave, torbiere, saline, acque minerali e termali.

3. Il Servizio dell'attività mineraria e di cava si articolerà in tre settori, competenti rispettivamente in materia di:

- governo dei titoli minerari e incentivazione delle attività minerarie;
- vigilanza, prevenzione e sicurezza nelle attività minerarie;
- disciplina delle attività di cava.

4. Saranno istituiti uffici periferici del Servizio dell'attività mineraria e di cava con sede in Tempio Pausania e in Iglesias.

5. I settori di cui al precedente terzo comma sono ricompresi nel numero massimo di settori stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1986, n. 4.

Art. 3.

Poteri e competenze dei tecnici del Servizio dell'attività mineraria e di cava

1. Ai tecnici del Servizio dell'attività mineraria e di cava sono attribuiti gli stessi poteri e competenze attribuiti agli ingegneri ed ai periti del Corpo delle miniere dalle leggi che disciplinano l'attività mineraria.

Art. 4.

Comando di personale del Corpo delle miniere

1. Nelle more della determinazione del contingente di personale da assegnare al Servizio dell'attività mineraria e di cava e dell'espletamento dei relativi concorsi, al fine di garantire il funzionamento del servizio, l'Amministrazione regionale promuoverà le necessarie intese per il comando presso il Servizio dell'attività mineraria e di cava di personale tecnico del Corpo delle miniere, in servizio presso il Distretto minerario della Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di sette unità con la qualifica di ingegnere minerario e di cinque unità con la qualifica di perito minerario.

2. I comandi non dovranno protrarsi per oltre un anno dalla data di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale tecnico occorrente al Servizio dell'attività mineraria e di cava.

Art. 5.

Inquadramento nei ruoli regionali di personale del Corpo delle miniere in posizione di comando

1. Il personale del Corpo delle miniere che abbia prestato servizio per almeno un anno in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma.

3. L'inquadramento è disposto previo superamento di un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, indetto con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. L'inquadramento avviene:

a) nella settima qualifica funzionale e nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico con qualifica professionale di ingegnere, per il personale con la qualifica di ingegnere;

b) nella sesta qualifica funzionale e nel profilo professionale di perito minerario per il personale con la qualifica di perito minerario.

5. Le materie d'esame, i criteri per la composizione della commissione esaminatrice, la formazione della graduatoria e ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dal decreto che indice il concorso.

6. Il personale che non presenta domanda di passaggio o che non superi il concorso cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 11 giugno 1990

FLORIS

90R0905

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 17.

**Intervento straordinario per la realizzazione di un canale
navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-
Elmas.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27
del 10 luglio 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500.000.000 per la realizzazione di un canale navigabile, opportunamente segnalato anche per la navigazione notturna, per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, e che consenta ai mezzi adibiti ad eventuali operazioni di soccorso di raggiungere dal porto le piste di volo in modo esclusivo e sicuro.

Art. 2.

1. In considerazione della necessità di adeguare nel più breve tempo possibile la situazione esistente alle prescrizioni di sicurezza, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad affidare i lavori di cui all'articolo 1 con le procedure d'urgenza anche in deroga alla normativa vigente.

Art. 3.

1. Nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0906

LEGGE REGIONALE* 4 luglio 1990, n. 18.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 138, relativo al prelevamento della somma di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 a favore del capitolo 04036/02 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per custodia e vigilanza dei beni patrimoniali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 138, concernente il prelevamento della somma di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04036/02 concernente «Spese per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei beni patrimoniali della Regione», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0907

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 19.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 13 novembre 1989, n. 153, relativo al prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04036 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'amministrazione dei beni patrimoniali della Regione e relativi oneri condominiali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1989, n. 153, concernente il prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per

spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04036, concernente «Spese per l'Amministrazione dei beni patrimoniali della Regione e relativi oneri condominiali, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0908

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 20.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 19 ottobre 1989, n. 146, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta. Spese per rappresentanza per il ceremoniale, per manifestazioni culturali, convegni, pubbliche celebrazioni e agende regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 1989, n. 146, concernente il prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 01007 concernente «Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza e per il ceremoniale, anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi, spese per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese inerenti lo svolgimento delle sedute di Giunta» dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta dal bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0909

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 21.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 142, relativo al prelevamento della somma di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (capitolo 03010) a favore del capitolo 04029 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per cancelleria, materiali per stampe, riproduzioni, rilegature e altri materiali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 142, concernente il prelevamento della somma di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio a favore del capitolo 04029 concernente «Spese per l'acquisto di cancelleria, di carte e cartoni, di stampati e di materiali per stampe, riproduzioni e rilegature, spese per l'esecuzione di stampe, riproduzioni e rilegature», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0910

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 141, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste — capitolo 03010 — a favore del capitolo 04038 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per fotocopiatrici e loro installazione e stipula nuovo contratto locazione finanziaria per macchine fotocopiatrici con ditta Rank Xerox.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 141, concernente il

prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04038 recante «spese per il noleggio e l'acquisto di sistemi di scrittura ed apparecchiature fotocopiatrici per gli uffici regionali, nonché di mobili e suppellettili di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0911

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 137, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste — capitolo 03010 — a favore del capitolo 04034 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per trasporto e facchinaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 137, concernente il prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04034 concernente «spese di trasporto e di facchinaggio relative al funzionamento degli uffici e per abbonamenti per l'uso di mezzi pubblici urbani di trasporto da parte del personale dell'Amministrazione regionale», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0912

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 140, relativo al prelevamento della somma di lire 350.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (capitolo 03010) a favore del capitolo 04040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per rinnovo contratti di pulizia, aumento costi spese di funzionamento uffici periferici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 140, concernente il prelevamento della somma di lire 350.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04040 concernente «spese per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale», dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0913

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - Norme sulla composizione dei comitati di controllo sugli enti locali e sulle nomine dei coordinatori di servizio e di settore dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 10 luglio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) dal coordinatore del servizio circoscrizionale di controllo e dal coordinatore del settore ragioneria dello stesso ufficio.».

Art. 2.

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, è sostituita dalla seguente:

«b) dal coordinatore del servizio amministrativo del Comitato regionale di controllo.».

Art. 3.

1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è sostituito dalla seguente:

«5. La scelta di cui ai commi terzo e quarto è effettuata tra gli impiegati che, in possesso dei requisiti prescritti dai commi medesimi, siano in atto assegnati al ramo dell'amministrazione al quale la struttura organizzativa di destinazione appartiene, ovvero, pur assegnati a ramo diverso, ne abbiano fatto istanza entro il termine perentorio stabilito nell'apposito avviso.

L'avviso è emanato dall'Assessore regionale competente in materia di personale che fissa in almeno venti giorni il termine per la presentazione delle istanze.

5-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale determina preliminarmente i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, in base ai quali ha luogo la scelta, avuto riguardo allo stato di servizio, alla capacità e preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione.».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 luglio 1990

FLORIS

90R0914

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 7.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

00R0926

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 8.

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della Provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività.

Art. 2.

1. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

2. Sono fatte salve le vigenti norme che disciplinano la composizione del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 106 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/1, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai consigli dei comuni e delle province partecipanti al consorzio».

«2. La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti la Provincia di Bolzano, o comuni o altri enti locali operanti in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui il consorzio esplica la propria attività».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 maggio 1990

ANDREOLLI

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER
90R0927

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 10.

Disposizioni per l'attuazione di progetti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi e l'attuazione di progetti individuati come strategici dal programma di sviluppo provinciale e che rivestono carattere di priorità ai fini del raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, le azioni complementari e funzionali nonché gli strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti medesimi.

Art. 2.

Interventi per l'attuazione del progetto «Ambiente e salute»

1. Al fine di consentire l'effettuazione di attività di censimento, di rilevamento e di analisi delle fonti inquinanti e dei rischi ad esse connessi, nei luoghi di lavoro, all'esterno di essi e nelle aree residenziali anche in funzione di un sistema informativo dei rischi, nonché per effettuare ricerche, interventi sperimentali e controlli per la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole biologiche, anche officinali e per sviluppare una cultura ambientale e sanitaria con la divulgazione di informazioni scientifiche ed educative, la Giunta provinciale adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione del progetto «Ambiente e salute».

2. Ferma restando la legislazione vigente in materia, gli interventi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Ambiente e salute» come delineato dal programma di sviluppo provinciale.

3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

4. Alla elaborazione, al coordinamento e all'attuazione e verifica degli interventi previsti dal progetto provvede la Presidenza della Giunta provinciale avvalendosi anche dei servizi provinciali competenti.

Art. 3.

Interventi per l'attuazione del progetto «Vivibilità delle aree urbane» e per il miglioramento delle mobilità di persone e merci in generale.

1. Al fine di attuare interventi previsti dal progetto «Vivibilità delle aree urbane» come delineato nel programma di sviluppo provinciale, nonché realizzare altri interventi diretti al miglioramento della mobilità di persone e merci e alla riorganizzazione della viabilità, anche mediante mezzi di trasporto alternativi, nelle zone urbane ed interurbane e in quelle caratterizzate da alta concentrazione di presenze turistiche, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Per l'attuazione di interventi volti a migliorare la mobilità mediante l'impiego di metropolitane, di sistemi di scambio intermodale nonché diretti alla riqualificazione della Ferrovia della Valsugana la Giunta provinciale è autorizzata:

a) a stipulare con l'Ente Ferrovie dello Stato convenzioni per la realizzazione o per l'utilizzazione di opere e infrastrutture ferroviarie nonché per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi e attrezzature;

b) ad anticipare la copertura finanziaria delle opere da realizzarsi e degli acquisti da effettuarsi secondo le convenzioni di cui al punto a), salvo rivalsa nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato che verrà esercitata senza ulteriori oneri finanziari nelle forme e nei modi previsti dalle singole convenzioni e in ogni caso non oltre dieci anni dalla stipulazione delle stesse;

c) a sostenere, in parte e in relazione all'interesse provinciale e locale degli interventi, le spese nella misura massima del 35% del costo totale risultante dai progetti regolarmente approvati nei casi e nei modi che verranno fissati dalle singole convenzioni.

3. Per l'attuazione di interventi diretti alla riorganizzazione della mobilità, anche mediante mezzi di trasporto alternativi compresa la realizzazione di ferrovie metropolitane, nelle zone urbane ed interurbane e in quelle caratterizzate ad alta concentrazione di presenze turistiche, la Giunta provinciale adotta programmi che definiscono un sistema integrato di trasporti, i nodi di interscambio modale dei viaggiatori, le infrastrutture necessarie per l'interscambio nonché la localizzazione sul territorio e le modalità di finanziamento delle relative opere, anche se dette opere siano in tutto o in parte di competenza di altri enti.

4. I programmi di cui al comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale sentiti i comuni e i comprensori interessati previo parere della commissione urbanistica provinciale; i comuni e i comprensori sono tenuti ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque alla approvazione. Le previsioni dei programmi prevalgono su quelle eventualmente diverse contenute negli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

5. I programmi di cui al comma 3 sono attuati dalla Giunta provinciale e, in quanto occorra, d'intesa con le amministrazioni interessate per le opere di rispettiva competenza.

6. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

7. La realizzazione degli interventi previsti ai sensi del comma 3, può essere attuata dalla Provincia mediante concessioni di costruzione ed esercizio a società a partecipazione pubblica.

Art. 4.

Interventi per l'attuazione del progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale»

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, ivi compreso quello soggetto alla tutela storico-artistica, costituito da castelli, ville e palazzi attraverso iniziative dirette in particolare alla fruizione e al godimento pubblico di detti beni, nonché alla divulgazione e alla conoscenza degli stessi, la Giunta provinciale predispone ed attua, specifici progetti riguardanti l'acquisizione, il restauro o la ristrutturazione dei beni medesimi. La Giunta provinciale dispone ed attua altresì progetti per la riproposizione di personaggi trentini di grande rilievo nella storia e nell'arte attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mostre, convegni, seminari di studio e la realizzazione di iniziative di divulgazione quali pubblicazioni, video e quant'altro ritenuto idoneo per un'adeguata promozione.

2. Gli interventi sono attuati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale» come delineato nel programma di sviluppo provinciale. Ferma restando la legislazione vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico per la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo II della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dall'articolo 5 della legge provinciale 27 novembre 1975, n. 55. L'approvazione dei progetti relativi ai beni sarà comunque disposta dalla Giunta provinciale sentito il parere del comitato tecnico per i beni culturali.

3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

4. Alla elaborazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi previsti dal progetto provvede la Presidenza della Giunta provinciale avvalendosi di norma dei servizi provinciali competenti.

Art. 5.

Interventi per l'attuazione del progetto «Informatizzazione e trasparenza»

1. Al fine di consentire interventi per lo sviluppo di un sistema informativo di governo, per il coordinamento e lo sviluppo dei sistemi informativi di settore, per lo sviluppo di un sistema informativo Giunta-Consiglio-Gruppi consiliari e per portare i cittadini a conoscenza dell'attività degli enti pubblici, la Giunta provinciale adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione del progetto «Informatizzazione e trasparenza».

2. Gli interventi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Informatizzazione e trasparenza» come delineato nel programma di sviluppo provinciale sulla base di progetti operativi.

3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 sono aggiunte le seguenti frasi: «In luogo dei contributi previsti dal presente comma possono essere concessi per investimenti di particolare rilevanza nel sistema dei trasporti provinciali, individuati nel piano di cui al primo comma, contributi fino al 100 per cento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento derivanti dall'accensione dei mutui e degli oneri derivanti dall'ammortamento di prestiti obbligazionari».

2. Al terzo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 è aggiunta la seguente frase: «Nonché di società concessionarie a partecipazione pubblica che gestiscono e realizzano le infrastrutture di trasporto pubblico».

3. I contributi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41 e dal presente articolo, possono altresì essere concessi per gli interventi previsti nei programmi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, relativamente alla spesa ammissibile prevista nei programmi medesimi.

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 concernente «Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento»

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 dopo le parole «difesa idraulica» sono inserite le parole «la costruzione di un raccordo intermodale».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 è inserito il seguente ulteriore comma:

«La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere con decorrenza 1^o dicembre 1989 le spese per l'organizzazione e la gestione, nell'area di cui all'articolo 1, dei servizi necessari per la sosta di automezzi adibiti al trasporto merci, in dipendenza del divieto di transito notturno vigente in Austria. Gli interventi di cui al presente comma possono essere attuati anche avvalendosi, mediante convenzione, della Società indicata all'articolo 2».

Art. 8.

Garanzie fidejussorie

1. Al fine di consentire le operazioni di finanziamento degli investimenti previsti dai piani di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e dei programmi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare la garanzia della Provincia, nei limiti della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 come modificato dall'articolo 6 della presente legge, nonché ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, sui mutui da contrarre o prestiti obbligazionari da emettere da parte delle società di cui al medesimo articolo 16.

Art. 9.

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui all'articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 11.200.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1.200.000.000 a carico

dell'esercizio finanziario 1990 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

3. Per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è autorizzato il limite d'impegno di Lire 2.950.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 2.950.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1990 al 2000.

4. Per le spese correnti di cui all'articolo 4 è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

5. Per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di Lire 15.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

6. Per i fini di cui all'articolo 5 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

7. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per il rischio derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 8, si provvederà con successive leggi alle eventuali autorizzazioni di spesa.

8. Per i fini di cui all'articolo 7 è autorizzato lo stanziamento di Lire 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 10.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Progetto Ambiente e salute» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992».

2. Alla copertura dell'onere di Lire 4.150.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Realizzazione sistemi integrati di trasporto» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Progetto valorizzazione dei patrimoni culturali (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Alla copertura dell'onere di Lire 5.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Progetto valorizzazione del patrimonio culturale (spese in conto capitale)» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Alla copertura dell'onere di Lire 70.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 8, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del

fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi nel campo dei trasporti (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

6. All'onere valutato nell'importo di Lire 600.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, per i periodi degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spese iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili» programma «Progetti interassessorili», progetto «Ambiente e salute» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

7. All'onere di Lire 15.900.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, commi 2 e 3, per i periodi degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa in conto capitale iscritte nel settore funzionale «Sistema delle reti», programma «Infrastrutture viarie», area di intervento «Trasporti pubblici» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

8. All'onere valutato nell'importo di Lire 2.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, per i periodi degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa corrente iscritte nel settore funzionale «Attività culturali e sportive», programma «Cultura», progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

9. All'onere di Lire 10.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5, per i periodi degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa in conto capitale, iscritte nel settore funzionale «Attività culturali e sportive», programma «Cultura», progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

10. All'onere valutato nell'importo di Lire 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 8, per il periodo degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa corrente iscritte nel settore funzionale «Sistema delle reti», programma «Infrastrutture viarie», area di intervento «Trasporti pubblici» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

11. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 11.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 10, le somme di cui al medesimo articolo 10 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti», nei settori funzionali, programmi, progetti ed area di intervento indicati nei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dello stesso articolo 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 1990

MALOSSINI

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: C.A. COMPER

9516931

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 11.

Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di integrare il sistema di provvidenze previste dalla vigente legislazione dello Stato a favore dei soggetti portatori di handicap, è corrisposto a carico della Provincia autonoma di Trento un assegno mensile non reversibile ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti, residenti in provincia di Trento, nei cui confronti lo stato di minorazione sia stato o venga accertato dalle competenti commissioni sanitarie con effetto da data successiva a quella di compimento del sessantacinquimo anno di età, sempreché i predetti soggetti non abbiano titolo a percepire la pensione sociale ai sensi delle norme in vigore.

2. Lo stato di minorazione richiesto per poter beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 è, per i mutilati e invalidi civili, quello previsto per poter fruire della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, ovvero quello che dà titolo alla concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della predetta legge n. 118 e successive modificazioni; per i sordomuti, è quello previsto ai fini della concessione della pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni.

3. Hanno diritto alla corresponsione dell'assegno previsto al comma 1 i soggetti il cui reddito personale annuo non superi nel periodo precedente, determinato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 4, l'importo di Lire 14.000.000, rispettivamente di Lire 3.800.000 nel caso dei mutilati ed invalidi parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I soggetti interessati all'assegno di cui all'articolo 1 devono inoltrare domanda al Servizio provinciale competente corredata dalla documentazione determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La concessione dell'assegno è disposta con deliberazione della Giunta provinciale. L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. La Giunta provinciale dispone con proprio provvedimento le modalità di pagamento degli assegni, con riferimento alle modalità di cui all'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle previste dall'articolo 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

4. Il titolare dell'assegno può delegare alla riscossione altra persona, mediante apposita delega autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza. L'atto di delega deve essere presentato al Servizio competente di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, residenti in provincia di Trento, che abbiano difficoltà gravi e persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età accertate dalle competenti commissioni sanitarie, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o in cura presso centri ambulatoriali, che non siano ricoverati a tempo pieno, e il cui reddito personale annuo non superi nel periodo precedente, determinato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 4, l'importo di Lire 6.800.000, è corrisposto a carico della Provincia autonoma di Trento, un assegno mensile non reversibile.

2. Il disposto del precedente comma 1 non trova applicazione nei confronti dei minori invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre domanda al Servizio provinciale competente, corredata della documentazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La concessione dell'assegno è disposta con deliberazione della Giunta provinciale. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 e di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento stabilisce:

a) le modalità per la valutazione del reddito personale annuo per l'attribuzione degli assegni mensili di cui agli articoli 1 e 3, facendo riferimento alla nozione di reddito ed ai criteri di computo assunti dalla legislazione statale per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare istituito con l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153;

b) le modalità per assicurare la continuazione dell'erogazione dell'assegno ai soggetti beneficiari in pendenza degli accertamenti annuali per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli assegni medesimi;

c) i termini e la documentazione da presentare annualmente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli assegni mensili.

2. I limiti di reddito previsti dagli articoli indicati al comma 1 sono rivalutabili annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Art. 5.

1. L'importo degli assegni di cui agli articoli 1 e 3 è stabilito in Lire 250.000 mensili. A detto importo si applica, mediante apposita deliberazione adottata annualmente dalla Giunta provinciale, il meccanismo di perequazione automatica richiamato dall'articolo 1 della legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25.

2. Ai beneficiari degli assegni di cui alla presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno stesso frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art. 6.

1. In caso di morte del beneficiario dell'assegno di cui agli articoli 1 e 3 si osservano le norme previste agli articoli 13 e 14 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili», e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

1. Le provvidenze previste agli articoli 1 e 3 della presente legge trovano applicazione fino a quando la normativa statale non disponga analoghe prestazioni.

Art. 8.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, residenti nel territorio della provincia di Trento, nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità e che beneficiano della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 della legge predetta, viene corrisposto a carico della Provincia autonoma un assegno mensile, non reversibile, nella misura prevista dalla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, per le persone con il residuo visivo contemplato nell'articolo 2 della medesima legge provinciale».

Art. 9.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 2 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 è abrogato.

Art. 10.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, le parole «di cui ai precedenti articoli 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente articolo 1».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è integrato con l'inserimento, dopo le parole «... destinatari degli interventi della Commissione provinciale per l'impiego», della ulteriore seguente previsione:

«— da un rappresentante, con voto consultivo, delle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio, designato di comune accordo dalle associazioni delle categorie stesse operanti in provincia. Qualora tale designazione non venga fatta pervenire entro il termine di cui al quarto comma del presente articolo, il rappresentante sarà scelto dalla Giunta provinciale, secondo criteri di maggiore rappresentatività, tra i designati dalle singole associazioni».

Art. 12.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

Art. 13.

1. Alla copertura dell'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12 a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Nuova disciplina dell'assistenza» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992».

2. Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di Lire 500.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 11, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992».

3. All'onere valutato nell'importo di Lire 2.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12 a carico dell'esercizio finanziario 1991 si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Sicurezza sociale», programma «Sicurezza sociale», area di intervento «Assistenza» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Al maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 500.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 11, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Organizzazione», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali», del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 14.

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte seguenti modificazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata all'articolo 13, comma 1, le somme di cui allo stesso articolo 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma, aree di intervento e di attività indicate ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 1990

MALOSSINI

Visto, p. *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: C.A. COMPER*

90R0932

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1990, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0933

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 13.

Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e con quella della CEE, promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunità trentina.

2. La Provincia assicura, in particolare, ai cittadini extracomunitari immigrati ed ai loro familiari l'accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio della provincia secondo le modalità e i criteri di cui alla presente legge, allo scopo di promuovere il loro migliore inserimento nella vita sociale e culturale, nel rispetto delle loro specifiche identità etniche, culturali e religiose.

Art. 2.
Consulta provinciale dell'immigrazione

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in applicazione dell'articolo 2, comma 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è istituita presso la Giunta provinciale la Consulta provinciale dell'immigrazione.

2. La Consulta è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore sostituto del Presidente, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente del servizio competente in materia di immigrazione extracomunitaria;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di programmazione;
- d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento;

e) nove rappresentanti designati dalle Associazioni previste dall'articolo 15, d'intesa tra loro, di cui almeno sei cittadini extracomunitari immigrati;

f) un rappresentante delle Associazioni degli emigrati trentini iscritto al Registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, scelto d'intesa tra loro;

g) il Presidente della Conferenza dei presidenti dei comprensori;

h) i sindaci di Trento e Rovereto o loro delegati e due rappresentanti dei comuni designati l'uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi provinciali;

j) un rappresentante ciascuno per le categorie degli industriali, artigiani, commercianti, degli agricoltori e della cooperazione, designati dalle rispettive associazioni d'intesa tra loro;

m) un funzionario designato dal questore nell'ambito dei suoi uffici;

n) due consiglieri provinciali, dei quali uno designato dalle minoranze.

3. La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

4. Fino alla costituzione della nuova Consulta quella precedente mantiene i propri compiti.

5. Le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni. Con deliberazione della Giunta si provvede altresì ad eventuali sostituzioni dei componenti.

6. La Consulta elegge nel proprio seno il Vicepresidente che verrà scelto fra i membri extracomunitari della Consulta.

Art. 3.

Compiti della Consulta

1. La Consulta provinciale dell'immigrazione formula proposte ed esprime pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l'immigrazione extracomunitaria ed in modo particolare per:

a) la formulazione, l'attuazione e la verifica dei programmi di intervento della Provincia, volti a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 in favore degli immigrati extracomunitari;

b) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche sul fenomeno immigratorio, con particolare riferimento alla verifica periodica del fenomeno stesso nei suoi aspetti sociali ed economici;

c) la proposta di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto limitino l'uguaglianza fra i cittadini extracomunitari immigrati ed i cittadini italiani;

d) la definizione di interventi da realizzarsi presso il Parlamento e gli organi centrali di governo al fine dell'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con organi e disposizioni internazionali, per la tutela degli immigrati extracomunitari;

e) l'individuazione e la diffusione di strumenti idonei a favorire la conservazione dell'originaria identità culturale dei cittadini extracomunitari immigrati e a promuovere nel Trentino i valori del confronto multiculturale.

Art. 4.

Comitato esecutivo della Consulta provinciale dell'immigrazione

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti nell'ambito della categoria individuata all'articolo 2, lettera e). A tal fine ciascun componente la Consulta può esprimere il proprio voto per non più di tre nominativi.

2. Fino all'elezione del nuovo Comitato quello precedente mantiene i propri compiti.

Art. 5.

Compiti del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo esprime parere alla Giunta provinciale sulle proposte di intervento e di convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 17 e provvede alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative, elaborando un'apposita relazione annuale.

2. In tale ambito il Comitato valuta la compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi della programmazione provinciale ed esprime le proprie valutazioni in ordine all'opportunità della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate, tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalità della presente legge.

3. Sulla base delle risultanze dell'attività di sua competenza a norma del comma 2, il Comitato formula proposte e suggerimenti alla Consulta di cui all'articolo 2.

4. Il Comitato inoltre:

a) agisce in rappresentanza della Consulta, ne realizza le determinazioni e cura la preparazione delle riunioni della Consulta stessa;

b) esprime ogni altro parere richiesto dalla Giunta provinciale;

c) formula proposte alle strutture provinciali competenti per l'elaborazione dei programmi annuali degli interventi di settore.

Art. 6.

Funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno; può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo o, su richiesta motivata della maggioranza dei componenti la Consulta stessa.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da notificarsi ai componenti la Consulta almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta. Con l'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere trasmessa per ognuno di essi congrua documentazione.

3. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità ed in relazione agli impegni demandati dalla Consulta o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo i casi di motivata urgenza.

5. Le sedute del Comitato sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Ogni volta lo ritenga opportuno, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta e del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti dei gruppi consiliari operanti in Consiglio provinciale, gli assessori provinciali e regionali, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.

7. Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente.

8. La partecipazione alla Consulta e al Comitato è gratuita, fatto salvo quanto disposto al comma 9.

9. Ai componenti la Consulta provinciale dell'immigrazione nonché del Comitato, che per lo svolgimento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

Art. 7.

Destinatari degli interventi

1. La presente legge opera alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli successivi nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel Trentino.

2. Gli apolidi, i profughi ed i rifugiati possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge, ove non usufruiscono di più favorevoli o analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e provinciale.

3. La presente legge non si applica ai cittadini immigrati dei paesi extracomunitari, quando per gli stessi siano previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge non sono considerati immigrati:

a) i cittadini extracomunitari esentati dal richiedere il permesso di soggiorno secondo le leggi vigenti;

b) i dipendenti di organizzazioni ed imprese straniere presenti nel Trentino in base a contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

Art. 8.

Diritto ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali

1. I cittadini extracomunitari immigrati ed i loro familiari sono ammessi ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi provinciali.

Art. 9.

Diritto alla salute

1. La Provincia assicura ai lavoratori e ai cittadini extracomunitari immigrati iscritti nelle liste di collocamento nonché ai loro familiari, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Ai medesimi spettano le prestazioni sanitarie nei limiti e nella durata previsti per la generalità dei cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari che hanno chiesto di regolarizzare la loro posizione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono a domanda assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora.

3. I cittadini extracomunitari, anche se occasionalmente presenti sul territorio provinciale, sono ammessi comunque alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffuse nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.

4. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali più favorevoli.

Art. 10.

Diritto all'abitazione

1. Gli immigrati extracomunitari, in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti nelle liste di collocamento, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. Allo scopo devono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata e alloggi da assegnare ai soggetti di cui al presente comma.

2. Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1, sono assegnati ai soggetti beneficiari, senza il vincolo di destinazione a detti soggetti. In caso di mancato utilizzo da parte dei soggetti anzidetti, gli alloggi medesimi rientrano nella totalità degli alloggi da assegnarsi ai beneficiari di edilizia abitativa pubblica.

3. La Provincia promuove e sostiene altresì ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi

dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà ovvero di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale può autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della Consulta, di cui all'articolo 2, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla provincia.

4. L'assegnazione e il godimento degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.

5. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni stabilisce:

a) i termini per la presentazione delle domande;

b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;

c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;

d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione;

e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1;

f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Diritto allo studio

1. La fruizione degli interventi e dei servizi previsti dalle leggi provinciali in materia di diritto allo studio è estesa ai cittadini extracomunitari immigrati.

2. La Provincia nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali promuove iniziative volte a facilitare l'iscrizione e l'apprendimento scolastico di ogni ordine e grado dei cittadini extracomunitari immigrati.

3. In particolare nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, parauniversitaria, universitaria e di specializzazione, la Provincia promuove e sostiene la concessione di borse di studio a cittadini extracomunitari immigrati meritevoli ed in difficili situazioni economiche.

Art. 12.

Diritto al lavoro

1. La Provincia sostiene l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari immigrati. In particolare il piano di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, prevede interventi specifici di sostegno all'iscrizione lavorativo di cittadini extracomunitari immigrati indicando i casi in cui è richiesta l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 13.

Diritto alla formazione e riqualificazione professionale

1. I cittadini extracomunitari immigrati possono accedere a tutte le attività di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio provinciale, ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

2. La Provincia promuove e programma nell'ambito del piano pluriennale della formazione professionale e dell'attuazione annuale dello stesso, specifici interventi volti a facilitare l'insersimento immediato degli stranieri nel mercato del lavoro.

3. I requisiti e le modalità di accesso ai corsi di formazione e ai servizi di sostegno da parte dei cittadini extracomunitari immigrati sono indicate nel provvedimento di attuazione al piano della formazione professionale in conformità all'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

4. Salve le situazioni di bisogno, a carico dei cittadini extracomunitari immigrati rimane il concorso per la partecipazione ai corsi di formazione e per la fruizione dei servizi di sostegno di cui all'articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, secondo i criteri, le modalità e l'entità fissati dalla Giunta provinciale in base all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 14.

Iniziative culturali

1. La Provincia sostiene spese o concede contributi per promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale d'origine dei cittadini extracomunitari immigrati e favorire le interrelazioni culturali degli stessi, nell'ambito del contesto socioculturale del Trentino.

2. Le iniziative di cui al comma 1, costituiscono apposita sezione del piano provinciale di promozione della cultura, di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

Art. 15.

Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari

1. La Provincia riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni o da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Provincia interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con:

- a) la concessione di contributi per il sostegno delle loro attività;
- b) la stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta provinciale.

Art. 16.

Concessione di contributi alle associazioni

1. Alle associazioni, fondazioni e agli altri organismi privati di cui all'articolo 15 della presente legge, la Giunta provinciale può concedere contributi annuali destinati a sostenerne l'attività.

2. Le associazioni interessate ai contributi devono inoltrare alla Giunta provinciale domanda corredata di:

- a) programma delle attività per le quali si chiede il contributo e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità delle attività stesse;
- b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e relativo bilancio consuntivo.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le domande afferenti le richieste di contributo per l'anno successivo, andranno presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Alla concessione dei contributi provvede, sentito il parere del Comitato esecutivo della Consulta, la Giunta provinciale con propria deliberazione.

5. L'ammontare dei contributi non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta mediante versamento in via anticipata in relazione a fabbisogni periodici di cassa.

7. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

Art. 17.

Convenzioni

1. Per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:

- a) la definizione del tipo di iniziativa che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare;
- b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;

c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi, e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività di cui si tratta;

d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici;

e) la definizione delle modalità per la concessione e l'erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti, la cui entità viene commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi;

f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Provincia di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa dissidenza, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

Art. 18.

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione delle associazioni e degli altri organismi di cui all'articolo 15, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività di assistenza nell'ambito delle politiche assistenziali della Provincia attuate ai sensi delle vigenti leggi, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

Art. 19.

Disposizione per l'attuazione della legge

1. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di attuazione della legge medesima.

Art. 20.

Integrazione all'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione»

1. All'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«4. I benefici di cui alla presente legge sono concessi agli emigrati di origine trentina, ai loro coniugi e discendenti, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana».

Art. 21.

Integrazione all'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione»

1. All'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«3. Ai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 4, della presente legge sono estesi:

a) gli interventi di cui alla legge provinciale «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria»;

b) gli interventi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16».

Art. 22.

Integrazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento»

1. Alla fine del punto 1 «Servizio affari giuridico-amministrativi» dell'allegato A alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Cura la trattazione di problemi riguardanti l'immigrazione straniera extracomunitaria e i rapporti con le associazioni di volontariato operanti nel settore».

Art. 23.

Norme transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, la Consulta provinciale dell'immigrazione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, si provvede con le autorizzazioni di spesa e con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per i medesimi fini dalle leggi provinciali in essi richiamate, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. All'autorizzazione delle spese per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 10 si provvederà con successiva legge provinciale.

3. Per gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 è autorizzato lo stanziamento di Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 25.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di Lire 200.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17 a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per «Interventi nel campo dei trasporti (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992».

2. All'onere valutato nell'importo di Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. All'onere di Lire 200.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17, per gli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spese correnti iscritte nel settore funzionale «Sistema delle reti», programma «Infrastrutture viarie», area di intervento «Trasporti pubblici» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. All'onere valutato nell'importo di Lire 10.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali del bilancio pluriennale 1990-1992», di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 26.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B -, per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 25, le somme di cui al medesimo articolo 25 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali,

programmi ed aree di intervento e di attività indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 25 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» dei settori funzionali, programmi ed aree di attività e di intervento nel cui ambito sono classificati i capitoli con le variazioni in aumento di cui al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 1990

MALOSSINI

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:
C.A. COMPER

90R0934

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 14.

Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, concernente: «Ordinamento della scuola dell'infanzia nella provincia di Trento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è così sostituito:

«Art. 21. - *Uso della lingua ladina.* — 1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate dei comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19, in ottemperanza all'articolo 2 e all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale d'autonomia), è garantito l'uso del ladino, quale mezzo di insegnamento accanto alla lingua italiana.

2. A tale scopo, a dette scuole è assegnato con precedenza assoluta il personale, di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che documenti la conoscenza del ladino e che ne faccia richiesta.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, per la scuola dell'infanzia dell'area indicata al comma 1 è costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato ad un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue.

4. Delle commissioni esaminatrici per i coordinatori pedagogici e insegnanti destinati alle scuole materne di cui al comma 1, fa parte, quale componente effettivo, un esperto di madrelingua ladina».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 1990

MALOSSINI

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:
C.A. COMPER

90R0935

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1990, n. 15.

Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 maggio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE) per la provincia di Trento, con sede in Trento, di seguito denominato «Istituto», che esercita i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Attività

1. Le attività dell'Istituto sono rivolte alle scuole elementari e secondarie a carattere statale, nonché alle scuole parificate, parificate o legalmente riconosciute, e al relativo personale insegnante. L'Istituto formula proposte e, su richiesta della Giunta provinciale, attua iniziative, nell'ambito della sperimentazione e dell'aggiornamento del personale, per gli asili nido, le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, le attività di formazione professionale disciplinate dalle leggi provinciali in materia.

2. Per l'attuazione dei propri compiti, l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di università e loro articolazioni ed in particolare dell'Università di Trento; si avvale inoltre della collaborazione dell'Istituto trentino di cultura, nonché di altre istituzioni e di esperti italiani e stranieri.

3. L'Istituto può utilizzare altresì personale ispettivo del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti e con le modalità stabilite sulla base delle intese raggiunte tra la Giunta provinciale e i competenti organi dello Stato.

4. L'Istituto opera, in relazione a specifiche attività, con il supporto delle strutture organizzative della Provincia, le cui attribuzioni siano connesse con i compiti e le iniziative dello stesso, secondo modalità di collaborazione e di coordinamento determinate dalla Giunta provinciale.

5. Ferma restando l'unicità della struttura dell'Istituto, le attività dello stesso possono articolarsi nell'ambito del territorio provinciale, anche mediante l'attivazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di sedi decentrate; in tal caso esso si avvale, ove possibile, di strutture pubbliche o scolastiche già esistenti.

Art. 3.

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale e composto da 21 membri, dei quali:

a) nove rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale. Detti rappresentanti sono eletti — al di fuori dei membri del Consiglio scolastico provinciale — da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella provincia, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;

b) otto membri nominati dalla Giunta provinciale di cui due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale e due scelti tra i docenti o i ricercatori universitari. Sono esclusi dalla nomina i componenti del Consiglio provinciale.

2. Del consiglio di amministrazione fanno inoltre parte di diritto il sovrintendente scolastico, il presidente del Consiglio scolastico provinciale o un suo delegato, il rettore dell'Università di Trento o un suo delegato, il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore, che svolge le funzioni di segretario.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 1 possono essere confermati una volta soltanto.

Art. 5.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare il programma annuale di attività dell'Istituto. Il programma indica le iniziative che l'Istituto intende assumere o proseguire nel corso dell'anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione di massima delle spese relative.

2. Il consiglio di amministrazione delibera altresì il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo; autorizza la stipula di contratti e convenzioni; adotta ogni altra deliberazione inerente all'ordinamento interno dell'Istituto e occorrente al funzionamento dello stesso.

3. Gli adempimenti relativi all'ordinaria amministrazione dell'Istituto — fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli, nonché l'elezione del vicepresidente, l'approvazione del programma di attività, le deliberazioni del bilancio, le modifiche dello statuto, gli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale — possono essere delegati dal consiglio di amministrazione a un comitato di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due consiglieri, dei quali uno eletto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) ed uno tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Alle sedute del comitato di presidenza partecipa, senza diritto di voto, il direttore che svolge le funzioni di segretario.

4. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico, un rapporto sulle attività svolte o finanziate dall'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 6.

Presidente o vicepresidente

1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente scegliendolo tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione elegge altresì un vicepresidente, scelto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Il vicepresidente rappresenta il presidente su delega dello stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale.

2. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto. Nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche che ritiene opportune in ordine all'andamento della gestione.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni.

Art. 8.

Direttore

1. All'Istituto è preposto un direttore, nominato dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione.

2. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata una sola volta.

3. Il direttore è scelto tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurca, in servizio nelle scuole a carattere statale della provincia, nonché tra docenti universitari, da impiegare in posizione di comando previa intesa con i ministeri competenti.

4. Al direttore è corrisposta a carico del bilancio dell'Istituto, in aggiunta al trattamento economico, un'indennità non pensionabile di importo pari a quella prevista per i dirigenti preposti ad un servizio, ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Previa intesa con il consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale può conferire l'incarico di direttore, anche a persona ritenuta particolarmente idonea e con comprovata esperienza. Il compenso da corrispondere all'incaricato, a carico del bilancio dell'Istituto, è pari al trattamento economico previsto per i dirigenti preposti ad un servizio, ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Compiti del direttore

1. Al direttore competono, nell'ambito dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione, la direzione ed il coordinamento generale delle attività dell'Istituto.

2. In particolare il direttore:

a) predispone gli atti per le sedute del consiglio di amministrazione, ivi compresa la proposta di programma annuale di attività dell'Istituto;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale dell'Istituto, ivi compreso quello comandato, e tiene i rapporti con gli esperti ed i docenti che collaborano con l'Istituto;

d) provvede ovvero dispone per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, nell'ambito delle istruzioni del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Nella definizione e nella realizzazione dei programmi, il direttore si avvale di un comitato scientifico di esperti, composto da un numero di membri variabile da quattro a otto, almeno la metà dei quali presti servizio nella scuola della provincia di Trento.

4. I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 10.

Sezioni, servizi e commissioni

1. L'Istituto può articolarsi in più sezioni, definite dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sulla base del programma dell'Istituto. La responsabilità scientifica di ogni sezione è affidata dal direttore ad un componente del comitato scientifico.

2. Nell'ambito dell'Istituto funzionano servizi comuni per la documentazione e l'informazione, la ricerca sperimentale, il supporto alla sperimentazione didattica e l'organizzazione delle attività di aggiornamento.

3. Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni per l'approfondimento di particolari tematiche connesse all'attività dell'Istituto.

Art. 11.

Personale

1. Per l'attuazione dei propri compiti, l'Istituto si avvale del personale comandato dallo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. La Giunta provinciale, su istanza del consiglio di amministrazione, richiede al Ministero della pubblica istruzione l'intesa relativa al numero di unità di comando da assegnare all'Istituto stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto personale comunque in servizio presso la Provincia.

3. Per l'attuazione dei propri programmi, nonché per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'Istituto può altresì conferire incarichi professionali o assumere personale con contratto a termine, secondo modalità ed entro limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. Le relative spese gravano sul bilancio dell'Istituto.

Art. 12.

Orario di servizio e indennità compensativa

1. L'orario di servizio settimanale del personale dell'Istituto, ivi compreso quello del personale comandato, è quello del personale della Provincia.

2. Il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può deliberare la corresponsione al personale di una indennità compensativa, a carico del bilancio dell'Istituto, per prestazioni aggiuntive qualificate in relazione al rispettivo impegno di lavoro.

Art. 13.

Statuto

1. Il consiglio di amministrazione predisponde, entro sei mesi dal proprio insediamento, lo statuto recante norme per il funzionamento, la gestione del personale e la gestione amministrativo-contabile.

2. Lo statuto ed ogni successiva modifica vengono approvati con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 14.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Nel caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta provinciale ne dispone lo scioglimento e nomina in sua vece un commissario, responsabile per l'ordinaria amministrazione e per i provvedimenti necessari al rinnovo del consiglio di amministrazione.

2. Il commissario decade all'atto di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Aggiornamento culturale professionale del personale docente

1. Ferme restando la definizione e le finalità dell'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente, ai sensi dell'articolo 7, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative promosse su base locale o nazionale, ovvero con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative di enti pubblici all'estero.

2. Il programma annuale delle iniziative di aggiornamento dell'Istituto costituisce parte integrante del programma annuale di attività di cui all'articolo 5; esso viene elaborato sulla base anche delle proposte formulate dai collegi dei docenti delle scuole e degli altri soggetti che hanno facoltà di iniziativa per la proposizione e l'attuazione di attività aggiornative, comprese le associazioni professionali.

3. Ai fini di un efficace coordinamento delle attività, l'Istituto trasmette annualmente alla Giunta provinciale e al sovrintendente scolastico il programma delle iniziative di aggiornamento, nonché un rapporto sui risultati conseguiti nell'attuazione delle iniziative di aggiornamento previste dal programma precedente.

4. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, per la realizzazione delle attività di aggiornamento promosse dalla Provincia o attribuite ad altri soggetti da specifiche disposizioni. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, con esclusione degli interventi concernenti corsi e le attività di aggiornamento del personale scolastico.

Art. 16.

Aggiornamento dei docenti di religione cattolica

1. Per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica, il cui insegnamento è compreso nella programmazione educativa della scuola, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'Istituto provvede d'intesa con il corso superiore di scienze religiose (CSSR), istituito presso l'Istituto trentino di cultura (ITC) tramite l'Istituto di scienze religiose in Trento. È comunque fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1985, n. 751 al punto 4.7.

Art. 17.

Sperimentazione scolastica e ricerca educativa

1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce — a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:

- a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
- b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

2. Fermo restando che per l'autorizzazione e l'attuazione delle sperimentazioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, i progetti sperimentali deliberati dai competenti organi collegiali ai sensi del comma 1, lettera b) sono inviati da parte degli istituti scolastici interessati all'Istituto e alla Sovrintendenza scolastica secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Ogni proposta o programma di sperimentazione, di cui al comma 1, lettera b) deve contenere, a norma dell'articolo 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione, la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro, l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative, il preventivo di spesa, la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione, le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicazione.

4. Sui singoli progetti sperimentali di cui al comma 1, lettera b) l'Istituto formula un motivato parere tecnico da inviare alla Giunta provinciale, secondo modalità e termini che verranno fissati dalla stessa.

5. Il sovrintendente scolastico invia alla Giunta provinciale proprie valutazioni sui progetti sperimentali.

6. Acquisita l'intesa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Provincia adotta i provvedimenti di cui all'articolo 3, terzo e quinto comma, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti le sperimentazioni di cui al precedente comma 1, lettera b).

7. Presso l'Istituto è costituita una banca dati relativa alle sperimentazioni attuate nella provincia.

8. Su richiesta delle competenti autorità scolastiche, l'Istituto provvede alla valutazione dei risultati delle attività di sperimentazione.

Art. 18.

Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 2. Il bilancio pluriennale ed annuale, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti, sono presentati per l'approvazione alla Giunta provinciale, entro i termini stabiliti dalla stessa.

Art. 19.

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

- a) l'assegnazione annua della Provincia, determinata in relazione ai fabbisogni della gestione dell'Istituto, nonché per la realizzazione di progetti speciali;
- b) i contributi di enti pubblici e privati;
- c) i redditi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;
- d) i redditi per servizi prestati dall'Istituto a favore di istituzioni pubbliche e private;
- e) i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
- f) qualunque altro introito che consenta all'Istituto il perseguitamento delle proprie finalità.

Art. 20.

Dotazione di beni

1. Al fine di garantire la funzionalità dell'Istituto, la Provincia mette gratuitamente a disposizione dello stesso beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni.

2. Le attrezzature, i beni mobili ed altri materiali possono essere acquisiti dall'Istituto direttamente a proprio carico o messi a disposizione dalla Provincia.

3. La Provincia può altresì assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni messi a disposizione.

Art. 21.

Esoneri ed indennità

1. La Giunta provinciale, in rapporto all'entità degli impegni e delle mansioni attribuite ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza, nonché a quelli del comitato scientifico, potrà, su istanza dei membri stessi, richiedere al Ministro della pubblica istruzione l'esonero totale o parziale dagli obblighi di servizio.

2. Al presidente dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore.

3. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituto da ultimo con l'articolo 2 della legge provinciale 1^o settembre 1986, n. 27, tenuto conto, ove necessario, delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi di altre amministrazioni.

4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la commisurazione dei compensi e rimborsi spettanti ai membri del comitato scientifico.

Art. 22.

Norme finali

1. La Giunta provinciale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, propone al Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'adozione dei provvedimenti di stato giuridico e di trattamento economico atti a facilitare la partecipazione del personale della scuola a carattere statale ad attività prolungate di aggiornamento durante l'orario di servizio.

2. All'Istituto si applicano le norme stabilite per gli enti funzionali della Provincia.

3. Il Consiglio scolastico provinciale in carica è prorogato fino all'entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'Istituto resta in carica fino alla prima scadenza del nuovo Consiglio scolastico provinciale. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta provinciale dovrà stabilire le modalità di

elezione del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge. Detta modalità dovranno prevedere un tempo massimo di svolgimento delle elezioni e delle nomine per il consiglio di amministrazione, di centoventi giorni.

4. Al fine di favorire il coordinamento delle attività dell'Istituto con il sistema scolastico e di qualificare l'utilizzo delle conoscenze per l'attuazione del progetto scuola anche attraverso il metodo della programmazione, la Provincia provvede ad organizzare, nel quadro del sistema informativo provinciale, un sistema informativo scolastico.

5. In collaborazione con la Sovrintendenza scolastica provinciale e l'Istituto, il Servizio Istruzione e assistenza scolastica provvede alla realizzazione di una rivista per la scuola trentina, quale strumento utile al sostegno ed allo sviluppo del progetto scuola provinciale. A tale fine è autorizzata l'assunzione di un giornalista ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata con la legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Pertanto il numero «nove» del comma 1 del medesimo articolo è modificato in «dieci».

6. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al n. 18 «Servizio Istruzione ed assistenza scolastica», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Cura le competenze incrementi ad attività di aggiornamento e di qualificazione degli operatori addetti alla scuola dell'obbligo e media superiore ed ai servizi integrativi della scuola»;

b) dopo il decimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Svolge attività di divulgazione volte al sostegno ed allo sviluppo della scuola, anche mediante la realizzazione di apposite iniziative editoriali».

7. Per l'anno 1990 e comunque fino a quando l'Istituto non inizia ad esercitare le proprie funzioni, la Giunta provinciale è autorizzata, in deroga a quanto stabilito al secondo periodo dell'articolo 15, comma 4, ad attuare corsi ed attività di aggiornamento del personale scolastico.

Art. 23.

Autorizzazione di spesa

1. Per la concessione dell'assegnazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) è autorizzato lo stanziamento di Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 24.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di Lire 200.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 23, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B —, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione dell'IPRASE» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

2. Alla copertura del maggior onere di Lire 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 22, comma 5 a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B —, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Miglioramenti economici al personale provinciale» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. All'onere, valutato nell'importo di Lire 200.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 23, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Scuola», programma «Scuola», area di intervento «Interventi integrativi» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 100.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 22, comma 5 a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 25.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B —, per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(Omissis).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata all'articolo 24, comma 1, le somme di cui allo stesso articolo 24 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 24.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 maggio 1990

MALOSSINI

Visto, p. *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:*
C.A. COMPER

90R0936

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1990, n. 16.

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 27 giugno 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove ed attua specifici interventi in materia di edilizia abitativa per favorire il miglioramento della qualità di vita, agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare o nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anzidetti.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici della presente legge le persone ultrassettantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette.

2. Non sono ammesse ai benefici della presente legge opere realizzate con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni o di altri enti pubblici.

Art. 3.

Interventi

1. La Giunta provinciale agevola interventi diretti a realizzare opere di risanamento e di ristrutturazione di strutture abitative, in modo da renderle idonee alle necessità abitative dei soggetti di cui all'articolo 2. Gli interventi possono essere effettuati:

- a) su alloggi di proprietà dei comuni;
- b) su alloggi di proprietà o sui quali sia costituita un diritto reale di godimento a favore dei privati.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono:

- a) i comuni, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla lettera a);

b) i comprensori, per delega della Provincia, i quali la esercitano secondo le disposizioni della presente legge, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla lettera b).

3. Nell'ambito degli interventi a favore dei comuni di cui alla lettera a) del comma 1 e degli interventi riguardanti l'edilizia abitativa pubblica di cui al comma 4 possono essere compresi anche locali da destinare a servizi per i soggetti beneficiari della presente legge.

4. Nella predisposizione dei piani annuali di attuazione dei progetti pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46, è prevista una quota di alloggi di edilizia abitativa pubblica, anche di tipologia particolare, da riservare ai soggetti beneficiari della presente legge. La Giunta provinciale inoltre individua annualmente una quota di alloggi già realizzati o che si rendono comunque disponibili da riservare ai soggetti medesimi.

Art. 4.

Norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica

1. L'assegnazione degli alloggi previsti dal comma 4 dell'articolo 3 e dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è effettuata dalla commissione di cui al comma 4. Essi sono assegnati in locazione semplice ad un canone determinato secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46, con l'esclusione delle norme relative alla revoca dell'assegnazione.

2. All'assegnazione ed all'erogazione all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) dei fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dai commi quarto e sesto dell'articolo 2 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46.

3. Qualora la persona anziana, per cause stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, cessi di far parte del nucleo familiare dell'assegnatario, a quest'ultimo si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 6 giugno 1988, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46, in materia di assegnazione temporanea.

4. La commissione per l'assegnazione degli alloggi è istituita presso il comprensorio ed è composta:

a) dal presidente del comprensorio o un suo delegato, che la presiede;

b) da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dal servizio competente della Provincia;

c) da un funzionario del comprensorio addetto al settore di edilizia abitativa;

d) da un medico designato dall'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio;

e) dal sindaco del comune, ove è ubicato l'immobile, o da un suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del comprensorio.

6. La commissione è nominata dalla Giunta comprensoriale e svolge le proprie funzioni per la durata in carica dell'assemblea comprensoriale.

7. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati non provvedono a designare i propri rappresentanti, la commissione è ugualmente nominata dalla giunta

comprensoriale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La giunta comprensoriale provvede all'integrazione della commissione a seguito delle designazioni effettuate oltre il termine di cui al presente comma.

8. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

Art. 5.

Interventi a favore dei comuni

1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comprensorio interessato, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni fino alla totale copertura delle spese derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono interessare:

- a) alloggi già occupati dai soggetti di cui all'articolo 2;
- b) alloggi da destinarsi a nuova assegnazione.

3. Per i fini di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione e la cui precedente destinazione sia cessata.

4. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere occupati dalle persone anziane di cui all'articolo 2, per un periodo di dieci anni dalla concessione del contributo. La violazione di tale obbligo comporta la revoca da parte della Giunta provinciale e la restituzione dei contributi concessi. Tuttavia, per gravi e giustificati motivi, la Giunta provinciale può autorizzare una diversa utilizzazione degli alloggi.

5. Alla concessione ed alla erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 6.

Interventi a favore dei privati

1. La Giunta comprensoriale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale fino alla totale copertura delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3. Le agevolazioni possono essere concesse solo per l'alloggio ove il richiedente dimora abitualmente.

2. Su istanza dell'interessato o a seguito di segnalazione degli assistenti sociali addetti ai servizi territoriali, il comprensorio accerta l'esistenza delle necessità d'intervento e predisponde la relativa graduatoria di merito. Qualora l'intervento risulti ammissibile, gli interessati possono presentare al comprensorio domanda di contributo.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 possono avvalersi degli uffici del comprensorio per la predisposizione e l'acquisizione della documentazione necessaria al conseguimento dei benefici della presente legge nonché per l'inoltro della relativa domanda.

4. Per la cura e l'assistenza ai soggetti di cui all'articolo 2 nelle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la giunta comprensoriale può stipulare apposite convenzioni con società od enti aventi le caratteristiche stabilite dalla Giunta provinciale. Tali convenzioni comprendono anche la definizione dei conseguenti rapporti finanziari in conformità a criteri stabiliti dalla medesima Giunta provinciale.

5. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al comma 4, su richiesta dell'interessato o su segnalazione degli assistenti sociali addetti ai servizi territoriali in accordo con l'interessato, la giunta comprensoriale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, per casi di effettiva necessità può autorizzare l'interessato medesimo ad avvalersi dei servizi forniti dalle società o enti convenzionati ai sensi del comma 4. Le relative spese vengono assunte dal comprensorio e dall'interessato in base alla quota percentuale di contributo concesso.

6. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 devono essere occupati dalle persone anziane interessate all'intervento, non possono essere locati o alienati a nessun titolo né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere. La violazione di tali obblighi, ivi compreso quello di cui al comma 7, comporta la revoca da parte della giunta

compensoriale e la restituzione dei contributi concessi. Tuttavia la giunta compensoriale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, per gravi e giustificati motivi può autorizzare l'esenzione dalla restituzione dei contributi, la locazione, la vendita o la costituzione di diritti reali di godimento sull'abitazione prima della scadenza del periodo di dieci anni.

7. Per interventi le cui opere ammissibili superino il limite di spesa fissato con deliberazione della Giunta provinciale, i beneficiari devono stipulare con l'ente concedente, a garanzia dei vincoli previsti dal comma 6, apposita convenzione da annotare, a cura del medesimo, nel libro fondiario.

8. All'assegnazione ed alla erogazione ai compensori dei fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dai commi quarto e sesto dell'articolo 2 della legge provinciale 6 giugno 1988, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46.

Art. 7.

Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, con proprie deliberazioni stabilisce:

- a) i termini per la presentazione delle domande;
- b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda, ivi compresa quella relativa all'accertamento dello stato di disabilità;
- c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- e) le modalità per l'erogazione e liquidazione dei contributi;
- f) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;
- g) il termine per la predisposizione delle graduatorie di merito di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- h) le caratteristiche delle società o degli enti convenzionati ai sensi del comma 4 dell'articolo 6;
- i) i criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 6;
- j) le cause per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4;
- m) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere d), f), h), i), sono assunte dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine le determinazioni anzidette sono assunte, prescindendo dal parere medesimo.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 8.

Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16

1. Al secondo comma dell'articolo 34 della legge provinciale 6 giugno 1988, n. 16, le parole «di persone portatrici di menomazioni o di anziani» sono sostituite dalle parole «di persone portatrici di menomazioni».

Art. 9.

Modifica all'articolo 57 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 della legge provinciale 6 giugno 1988, n. 16 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«In caso di cooperative indivise costituite esclusivamente tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, la misura massima del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile. In tale caso possono essere ammesse alle agevolazioni provinciali spese inerenti a locali da destinarsi a servizi per i soci».

Art. 10.

Modifica all'articolo 68 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge provinciale 6 giugno 1988, n. 16 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«In caso di cooperative indivise costituite esclusivamente tra i soci di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, la misura massima del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile. In tale caso possono essere ammesse alle agevolazioni provinciali spese inerenti a locali da destinarsi a servizi per i soci».

Art. 11.

Modifica all'articolo 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16

1. I punti I e 2 del quarto comma dell'articolo 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 sono sostituiti con i seguenti:

«I) un magistrato anche a riposo appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato d'appello, designato dal Presidente della Corte d'appello, con funzioni di presidente;

2) un magistrato appartenente a categoria non inferiore a magistrato di Tribunale, designato dal Presidente della Corte d'appello, con funzioni di vicepresidente».

Art. 12.

Criteri per l'erogazione dei contributi relativamente alle funzioni delegate ai compensori

1. Relativamente alle funzioni delegate ai compensori in materia di edilizia abitativa agevolata ai sensi delle leggi provinciali 27 dicembre 1978, n. 62, 6 novembre 1978, n. 44 e 6 giugno 1983, n. 16, l'erogazione dei fondi ai medesimi o agli istituti di credito mutuanti è disposta per periodi ed importi, determinati anche in via convenzionale, e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'erogazione dei fondi agli istituti di credito mutuanti relativamente ai contributi concessi dai compensori sui mutui a tasso variabile ai sensi della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46.

3. Con la deliberazione, di cui al comma 1 sono stabiliti inoltre i criteri e le modalità per il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 8, CONCERNENTE «DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO».

Art. 13.

Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8

1. Alla fine del terzo comma dell'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 è aggiunta la seguente frase:

«Detti contributi possono essere concessi fino alla intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile».

2. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui al primo e terzo comma possono essere concessi anche al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati alla realizzazione di strutture per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria o socio-assistenziale aventi lo scopo di favorire la permanenza o il reinserimento nel rispettivo ambiente di persone anziane o comunque soggette a rischio di isolamento sociale e, rispettivamente, per l'acquisto di attrezzi, apparecchiature o arredamenti destinati alle strutture medesime o a servizi aventi le stesse finalità».

3. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Possono beneficiare dei contributi di cui al comma precedente i compensori, altri enti pubblici operanti in materia socio-sanitaria o

socio-assistenziale nonché associazioni, fondazioni ed altri organismi a carattere privato senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria o socio-assistenziale».

4. Il disposto del comma 1 del presente articolo è applicabile anche in relazione a domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine alle quali non siano stati adottati provvedimenti di concessione di contributo.

Con deliberazione della Giunta provinciale sarà determinata la documentazione che dovrà essere presentata dagli enti interessati a modifica o integrazione di quella a suo tempo prodotta e sarà stabilito il termine per tale ulteriore adempimento.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Con successiva legge provinciale si provvede alle autorizzazioni di spesa per la copertura dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 giugno 1990

MALOSSINI

Visto, p. *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:*
C.A. COMPER

90R0937

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1990, n. 17.

Concessione di un contributo di lire 300 milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 27 giugno 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di solidarietà con le popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni da impiegarsi per le iniziative e con le modalità individuate dalla Conferenza permanente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi finanziari a favore della Repubblica dell'Armenia» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992».

2. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1, per il periodo degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Spese diverse», area di attività «Spese diverse» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1990, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 2, le somme di cui al medesimo articolo 2 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel comma 2 dello stesso articolo 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 giugno 1990

MALOSSINI

Visto, p. *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:*
C.A. COMPER

90R0938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1990, n. 3-16/Leg.

Ulteriori norme regolamentari disciplinanti la verifica della produttività di cui all'art. 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e all'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 giugno 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2;

Visto il precedente decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl.;

Vista la deliberazione n. 362 di data 26 gennaio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e all'articolo 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl. registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1989-Reg. 48, Fgl. 5, d'ora in avanti denominato decreto, la definizione delle percentuali e dei modi per la ripartizione della quota programmata prevista dall'articolo 5 del medesimo decreto nonché le forme e le modalità per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati da parte delle diverse strutture organizzative provinciali, cui commisurare la corresponsione della quota stessa.

Art. 2.

*Ripartizione della quota programmata
fra le varie strutture provinciali*

1. La quota programmata del fondo di produttività è ripartita dalla Giunta provinciale nell'anno successivo a quello di riferimento fra i servizi e le altre strutture provinciali indicate all'articolo 9, per i quali sussistano i requisiti di cui all'articolo 7, in ragione:

del numero dei dipendenti che risultino beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto e altresì effettivamente presenti in servizio presso le strutture provinciali per almeno 7 mesi anche non continuativi;

dei coefficienti relativi al livello funzionale-retributivo di appartenenza di ogni singolo dipendente, come individuati nell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono posti in essere i seguenti adempimenti:

a) entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento il dirigente del servizio o il responsabile della struttura redige e presenta alla Commissione per l'Organizzazione e il personale il programma di attività di cui all'articolo 4;

b) la Commissione per l'Organizzazione e il personale si esprime in ordine al programma di attività di ciascun servizio e struttura entro il mese di febbraio per i fini di cui alla lettera c);

c) la Giunta provinciale approva i programmi di attività di cui alla lettera a) entro il mese di marzo dell'anno di riferimento e ne da comunicazione al servizio o alla struttura.

Art. 3.

Erogazione della quota programmata

1. La quota programmata viene erogata con le modalità di cui all'articolo 9 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e delle successive disposizioni applicative entro l'anno successivo a quello di riferimento.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono posti in essere i seguenti adempimenti:

a) entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il dirigente o il responsabile della struttura presenta alla Commissione per l'Organizzazione e il personale la relazione consuntiva di cui all'articolo 5;

b) la Commissione per l'Organizzazione e il personale esprime parere in merito alla relazione consuntiva di ciascun servizio e di ciascuna struttura entro il mese di marzo;

c) la Giunta provinciale, se sussistono i presupposti di cui all'articolo 7, entro il mese di aprile approva le relazioni consuntive di cui all'articolo 5 ed assegna ai servizi e alle strutture provinciali le quote paritaria con relativa corresponsione dei compensi ai dipendenti.

Art. 4.

Programma di attività

1. Il programma di attività è redatto, d'intesa con il dirigente generale, dal dirigente del servizio, sentiti i capi ufficio e/o gli incaricati delle posizioni organizzative o i coordinatori pedagogici ove presenti, o dal responsabile della struttura.

2. La redazione del programma di attività deve essere effettuata attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato A del presente regolamento, che ne fa parte integrante, secondo le modalità ivi indicate.

3. Il dirigente del servizio o il responsabile della struttura coinvolge nel programma di attività tutti i dipendenti assegnati al servizio o alla struttura che risultano beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto.

4. Il programma di attività è presentato dal dirigente del servizio o dal responsabile della struttura entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento alla Commissione per l'Organizzazione e il personale.

Art. 5.

Approvazione del programma di attività

1. La Commissione per l'Organizzazione e il personale esprime il proprio parere circa la congruità del programma di attività presentato, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

2. Qualora la Commissione ritenga in tutto o in parte non congrua l'individuazione degli obiettivi programmati la relazione ai parametri di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, propone al dirigente generale e al dirigente di servizio o al responsabile della struttura le modifiche da apportare al programma di attività. In caso di mancato adeguamento la Giunta provinciale in sede di approvazione dei programmi medesimi, decide in via definitiva le eventuali modifiche da apportare.

3. Entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, su parere della Commissione per l'Organizzazione e il personale, la Giunta provinciale approva i programmi di attività.

Art. 6.

Relazione consuntiva

1. La relazione consuntiva è redatta dal dirigente del servizio o dal responsabile della struttura sentiti i capi ufficio e/o gli incaricati delle posizioni organizzative o i coordinatori pedagogici, ove presenti. Il dirigente generale esprime parere in merito alla relazione.

2. La redazione della relazione consuntiva, deve essere effettuata mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato B del presente regolamento, che ne fa parte integrante, secondo le modalità ivi indicate.

3. La relazione consuntiva, munita del parere del dirigente generale, è presentata dal dirigente del servizio o dal responsabile della struttura alla Commissione per l'Organizzazione e il personale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla relazione consuntiva deve essere allegato l'elenco (allegato B1) dei dipendenti assegnati nel corso dell'anno al servizio o alla struttura, nel quale sono specificati il periodo di assegnazione e i periodi di assenza. Tale elenco deve essere posto in visione ai dipendenti presso i relativi servizi o strutture nei 10 giorni antecedenti l'inoltro della relazione consuntiva alla Commissione per l'Organizzazione e il personale.

5. Contro l'esclusione della relazione consuntiva, il dipendente interessato può proporre ricorso alla Commissione per l'Organizzazione e il personale la quale decide in via definitiva entro 10 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

Approvazione della relazione consuntiva

1. La Commissione per l'Organizzazione e il personale esprime il proprio parere circa il raggiungimento degli obiettivi programmati risultanti dalla relazione consuntiva. A tal fine si avvale di un rapporto sullo stato di organizzazione del Servizio interessato predisposto dal Sez. Organizzazione d'intesa con il Servizio per il Personale.

2. Il parere può essere positivo o negativo. In caso di parere negativo la Commissione indica se vi è stato parziale raggiungimento degli obiettivi programmati ed altresì gli eventuali motivi giustificativi.

3. Entro il mese di aprile la Giunta provinciale approva le relazioni consuntive sulle quali si è espressa positivamente la Commissione per l'Organizzazione e il personale e ammette il servizio o la struttura equiparata alla ripartizione della quota programmata. Nel caso di parere negativo per parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati la Giunta provinciale, valutati gli eventuali motivi indicati dalla Commissione e sentiti il dirigente e il dirigente generale o il responsabile della struttura può ammettere il servizio o la struttura alla ripartizione ordinaria della quota programmata di cui al precedente articolo 2 qualora riscontri un effettivo impegno dei lavoratori coinvolti. Nel caso di mancato impegno dei lavoratori la Giunta non ammette il servizio o la struttura alla ripartizione della quota, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 8.

Corresponsione dei compensi ai dipendenti

1. Sulla base della quota programmata e ripartita fra le strutture secondo le disposizioni precedenti, la corresponsione dei relativi compensi ai dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, avviene secondo i criteri e le condizioni ivi indicate.

2. Ai fini del computo del periodo di presenza di cui all'articolo 2 sono ricompresi nello stesso anche le giornate di congedo ordinario, di permesso sindacale e di recupero.

3. In caso di mobilità il dipendente partecipa alla distribuzione del compenso qualora sia stato assegnato per almeno metà tempo in strutture che abbiano raggiunto l'obiettivo.

Art. 9.

Strutture

1. Ai fini di cui al presente regolamento si considerano strutture: la Presidenza della Giunta; i Dipartimenti; le Segreterie del Presidente della Giunta e degli Assessori; gli Istituti scolastici di cui alla legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, ove opera personale provinciale.

2. La redazione del programma di attività e della relazione consuntiva è effettuata dal responsabile della struttura.

3. Al personale provinciale messo a disposizione di altri enti o istituti pubblici con spesa a carico del bilancio provinciale si applicano le medesime disposizioni previste per il personale assegnato alle strutture di cui al comma 1.

Art. 10.

Piani programma di formazione e arricchimento professionale per il personale con profilo di insegnante

1. I piani programma di formazione e arricchimento professionale di cui all'articolo 12 del decreto sono predisposti, secondo le rispettive disposizioni vigenti, dal Servizio Addestramento e formazione professionale per il personale insegnante della formazione professionale e dal Servizio Scuola materna per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia.

2. Ai programmi di formazione e arricchimento professionale dovrà poter partecipare tutto il personale con profilo di insegnante.

3. La quota speciale è corrisposta al personale qualora lo stesso abbia partecipato allo svolgimento di almeno metà dei programmi predisposti nell'anno solare e abbia adeguatamente giustificato la mancata partecipazione al restante programma.

4. La quota speciale viene erogata con le modalità di cui all'articolo 9 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e delle successive disposizioni applicative entro l'anno successivo a quello di riferimento sulla base di apposita certificazione del dirigente competente.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1989 la relazione consuntiva di cui all'articolo 6, si riferirà all'attività svolta in corso d'anno seppur non programmata ai sensi dell'articolo 4. La relazione sarà inviata nei termini indicati dal Servizio per il Personale.

2. Per il personale con profilo di insegnante le disposizioni di cui all'articolo 10 valgono anche per l'anno 1989.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 gennaio 1990

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 1^o giugno 1990
Registro n. 34, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.

Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 17 aprile 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 nel quale è stabilito che a cura dell'amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalità determinati con apposite norme regolamentari dalla Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1556 datata 23 febbraio 1990 concernente l'approvazione del regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario.

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» secondo il testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990
Registro n. 24, foglio n. 43

REGOLAMENTO

Per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario

Art. 1.

1. La fornitura gratuita di vestiario uniforme al personale in attività presso la provincia è connessa all'effettivo espletamento, in via permanente e prevalente, delle seguenti mansioni:

- a) sottufficiali e guardie forestali;
- b) agenti ictico-venatori;
- c) cantonieri;
- d) operai con incarico di vigilanza idraulica;
- e) addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, alla custodia di monumenti, musei, opere d'arte in genere e biblioteche di proprietà della Provincia;
- f) addetti alla guida di autovetture dell'autorimessa provinciale.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatto obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme come previsto dalla tabella allegato A) al presente regolamento, recante anche qualche dettaglio sulla foggia, ai particolari della confezione, nonché sui colori dei tessuti relativi ai singoli capi di vestiario ed indicante inoltre, ai fini della necessaria rinnovazione, i prescritti periodi minimi di uso.

3. Agli adempimenti per la fornitura dei capi di vestiario provvede, su richiesta dei Servizi interessati che indichi anche eventuali ulteriori dettagli, il Servizio Patrimonio e Demanio.

(Omissis).

90R0942

4. All'eventuale integrazione delle uniformi con capi di vestiario non previsti nella tabella di cui al comma 2 o alla parziale rinnovazione delle uniformi stesse prima della scadenza del prescritto periodo minimo di uso si provvede con le modalità stabilite all'art. 3.

5. Si provvede con le stesse modalità stabilite all'art. 3 nel caso di fornitura dell'uniforme a personale provinciale diverso da quello individuato al comma 1.

6. Rimane ferma la fornitura dell'uniforme e di eventuali altri equipaggiamenti al personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco da parte del Corpo stesso e secondo le modalità dal medesimo stabilite.

Art. 2.

1. La fornitura gratuita di particolari equipaggiamenti che per ragioni di servizio debbano essere utilizzati da determinate categorie di personale provinciale è effettuata secondo i criteri e le modalità indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.

1. Qualora determinate categorie di personale necessitino di particolari equipaggiamenti previsti da norme vigenti o ritenuti necessari per garantire l'incolumità del personale stesso e/o per assicurare dotazioni di vestiario più confaceenti di quelle di uso normale ed inoltre di attrezzature speciali per svolgere particolari prestazioni lavorative, dovrà esserne fatta motivata richiesta da parte del Servizio di appartenenza al Servizio Patrimonio e Demanio con contemporanea trasmissione di copia della richiesta medesima all'Assessore competente in materia di personale nonché al Dirigente del Dipartimento competente in materia di personale.

2. Il Servizio Patrimonio e Demanio provvederà agli adempimenti relativi alla fornitura degli equipaggiamenti di cui al primo comma previo parere favorevole del Dirigente del Dipartimento competente in materia di personale o, nel caso di parere contrario, previa decisione dell'Assessore competente in materia di personale.

3. Si provvede nella stessa maniera di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche nel caso di rinnovazione per qualsiasi motivo degli equipaggiamenti.

Art. 4.

1. Il dipendente ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione degli oggetti di corredo, è tenuto ad utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l'orario di lavoro ed è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso.

2. I capi di vestiario assegnati individualmente ai dipendenti provinciali ai sensi dei precedenti articoli non possono in alcun caso essere ceduti o scambiati.

3. L'infrazione agli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal nuovo ordinamento dei Servizi e del personale della provincia Autonoma di Trento.

(Omissis).

90R0943

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoliberia
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Preloria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESIA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Danle
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermiani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forli)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **TERGESTE s.s.s.**
Libreria TERGESTE s.s.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoliberia «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- ◇ **LIBRERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBRERIA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartoliberia ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartoliberia MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoliberia MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartoliberia GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ **LIBRERIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B

- ◇ **LIBRERIA LATERZA e LAVIOSA**
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRICENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO APLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartoliberia MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ **PIASA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 92
- ◇ **TERNİ**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELF & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Piaccevio S.p.a., via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
 - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale

L. 315.000

- semestrale

L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale

L. 56.000

- semestrale

L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale

L. 175.000

- semestrale

L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale

L. 56.000

- semestrale

L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale

L. 175.000

- semestrale

L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale

L. 600.000

- semestrale

L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale

L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale

L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale L. 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione L. 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 110.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 70.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate L. 1.300.000

Vendita singola: - per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna L. 1.500

- per ogni 96 pagine successive L. 1.500

- spese per imballaggio e spedizione raccomandata L. 4.000

N.B. — Le microfiche sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 260.000

Abbonamento semestrale L. 170.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 0 1 0 0 0 0 *

L. 10.000